



Assemblea

RESOCONTO STENOGRAFICO

ALLEGATI

ASSEMBLEA

155^a seduta pubblica

mercoledì 7 febbraio 2024

Presidenza del vice presidente Castellone,

indi del presidente La Russa,

del vice presidente Ronzulli,

del vice presidente Rossomando

e del vice presidente Centinaio

INDICE GENERALE

<i>RESOCONTO STENOGRAFICO</i>	5
<i>ALLEGATO A (contiene i testi esaminati nel corso della seduta)</i> ..	111
<i>ALLEGATO B (contiene i testi eventualmente consegnati alla Presidenza dagli oratori, i prospetti delle votazioni qualificate, le comunicazioni all'Assemblea non lette in Aula e gli atti di indirizzo e di controllo)</i>	183

INDICE

RESOCONTO STENOGRAFICO

SULL'ORDINE DEI LAVORI

PRESIDENTE.....5

SULLE ACCUSE RIVOLTE ALLA SENATRICE A VITA LILIANA SEGRE

PRESIDENTE.....12

*VERDUCCI (PD-IDP).....5

TERZI DI SANT'AGATA (Fdl).....7

ZANETTIN (FI-BP-PPE).....9

PIROVANO (LSP-PSd'Az).....9

PAITA (IV-C-RE).....10

PATUANELLI (M5S).....11

MAGNI (Misto-AVS).....11

SALUTO AD UNA RAPPRESENTANZA DI STUDENTI

PRESIDENTE.....12

SULLA SCOMPARSA DI MARIA FIDA MORO

PRESIDENTE.....12

DISEGNI DI LEGGE

Seguito della discussione:

(808) Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, all'ordinamento giudiziario e al codice dell'ordinamento militare (Relazione orale):

PRESIDENTE.....12, 20, 21, 24, 25, 27

GARAVAGLIA (LSP-PSd'Az).....12

*FINA (PD-IDP).....14

BERRINO (Fdl).....17

BONGIORNO, relatrice.....19, 24

BAZOLI (PD-IDP).....20, 24, 26, 27, 29

ROMEO (LSP-PSd'Az).....21

LOPREIATO (M5S).....22

SCARPINATO (M5S).....22, 28

SISTO, vice ministro della giustizia.....24

SALUTO AD UNA RAPPRESENTANZA DI STUDENTI

PRESIDENTE.....30

DISEGNI DI LEGGE

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 808:

PRESIDENTE.....31, 32, 35, 37

FREGOLENT (IV-C-RE).....30

MAGNI (Misto-AVS).....31

BAZOLI (PD-IDP).....32, 35

SCARPINATO (M5S).....32

SCALFAROTTO (IV-C-RE).....33, 35

BONGIORNO, relatrice.....34

RENZI (IV-C-RE).....35, 38

BOCCIA (PD-IDP).....36, 37

SALUTO AD UNA RAPPRESENTANZA DI STUDENTI

PRESIDENTE.....39

DISEGNI DI LEGGE

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 808:

PRESIDENTE.....43, 45, 46, 50, 51, 54, 55, 56,

57, 59, 60, 61, 64, 65

LOMBARDO (Misto-Az-RE).....39

PATUANELLI (M5S).....40

GASPARRI (FI-BP-PPE).....41, 51

GARAVAGLIA (LSP-PSd'Az).....42

BONGIORNO, relatrice.....43, 45, 52, 59, 61

SISTO, vice ministro della giustizia.....43, 45, 52, 54, 59

ROSSOMANDO (PD-IDP).....44, 45, 63

PARRINI (PD-IDP).....46

BORGHI ENRICO (IV-C-RE).....48

MAGNI (Misto-AVS).....49

BAZOLI (PD-IDP).....50

SCALFAROTTO (IV-C-RE).....53, 58, 59, 61

NICITA (PD-IDP).....54, 60

VERINI (PD-IDP).....55, 56

SCARPINATO (M5S).....62, 65

PAITA (IV-C-RE).....64

SUI LAVORI DEL SENATO

PRESIDENTE.....66

SULLA GIORNATA NAZIONALE CONTRO IL BULLISMO E IL CYBERBULLISMO

PRESIDENTE.....66, 69

SBROLLINI (IV-C-RE).....66

GUIDI (Cd'I-NM (UDC-CI-Ncl-IaC)-MAIE).....67

VERSACE (Misto-Az-RE).....68

RONZULLI (FI-BP-PPE).....69

PIRRO (M5S).....70

STEFANI (LSP-PSd'Az).....70

ZAMBITO (PD-IDP).....71

LEONARDI (Fdl).....72

SALUTO A RAPPRESENTANZE DI STUDENTI

PRESIDENTE.....73

DISEGNI DI LEGGE E DOCUMENTI

Discussione congiunta del disegno di legge:

(969) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2022-2023 (Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale)**(Doc. LXXXVI, n. 1) Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2023**

(Doc. LXXXVII, n. 1) Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2022:	
PRESIDENTE.....	73, 78
MATERA, <i>relatore sul disegno di legge n. 969</i>	73
MURELLI, <i>relatrice sui documenti LXXXVI, n. 1, e LXXXVII, n. 1</i>	75
MALPEZZI (PD-IDP).....	78
LOMBARDO (Misto-Az-RE).....	81
VERINI (PD-IDP).....	83
SALUTO A RAPPRESENTANZE DI STUDENTI	
PRESIDENTE.....	85
DISEGNI DI LEGGE E DOCUMENTI	
Ripresa della discussione congiunta del disegno di legge n. 969 e dei Docc. LXXXVI, n. 1, e LXXXVII, n. 1:	
PRESIDENTE.....	92
SCALFAROTTO (IV-C-RE).....	86
MAGNI (Misto-AVS).....	88
ROSSO (FI-BP-PPE).....	90
BEVILACQUA (M5S).....	92
BORGHI CLAUDIO (LSP-PSd'Az).....	95
SALUTO AD UNA RAPPRESENTANZA DI STUDENTI	
PRESIDENTE.....	98
DISEGNI DI LEGGE E DOCUMENTI	
Ripresa della discussione congiunta del disegno di legge n. 969 e dei Docc. LXXXVI, n. 1, e LXXXVII, n. 1:	
PRESIDENTE.....	101, 103, 106, 108
SENSI (PD-IDP).....	98
TERZI DI SANT'AGATA (FdI).....	101
MATERA, <i>relatore sul disegno di legge n. 969</i>	104
MURELLI, <i>relatrice sui documenti LXXXVI, n. 1, e LXXXVII, n. 1</i>	105
SIRACUSANO, <i>sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri</i>	106
INTERVENTI SU ARGOMENTI NON ISCRITTI ALL'ORDINE DEL GIORNO	
PETRUCCI (FdI).....	109
ORDINE DEL GIORNO PER LA SEDUTA DI GIOVEDÌ 8 FEBBRAIO 2024	110
<i>ALLEGATO A</i>	
DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE N. 808	
Proposta di non passare all'esame degli articoli.....	111
Articolo 1.....	112
Emendamenti e ordini del giorno.....	113
Articolo 2.....	165
Emendamenti e ordine del giorno.....	169
DOCUMENTI	
DOC. LXXXVI, n. 1.....	178
DOC LXXXVII, n. 1.....	178
Proposte di risoluzione nn. 1 e 2.....	178
<i>ALLEGATO B</i>	
PARERI	
Parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge n. 808 e sui relativi emendamenti.....	183
Parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul testo del disegno di legge n. 969 e sui relativi emendamenti.....	183
INTERVENTI	
Testo integrale della relazione orale del senatore Matera sul disegno di legge n. 969.....	183
VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA	191
SEGNALAZIONI RELATIVE ALLE VOTAZIONI EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA	207
CONGEDI E MISSIONI	207
INSINDACABILITÀ	
Presentazione di relazioni su richieste di deliberazione.....	207
DISEGNI DI LEGGE	
Trasmissione dalla Camera dei deputati.....	207
Assegnazione.....	208
Presentazione del testo degli articoli.....	208
GOVERNO	
Trasmissione di atti e documenti.....	209
Trasmissione di atti e documenti dell'Unione europea di particolare rilevanza ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 234 del 2012. Deferimento.....	209
COMMISSIONE EUROPEA	
Trasmissione di progetti di atti legislativi dell'Unione europea. Deferimento.....	210
INTERROGAZIONI	
Interrogazioni.....	211

N.B. – L'asterisco indica che il testo del discorso è stato rivisto dall'oratore

RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del vice presidente CASTELLONE

PRESIDENTE. La seduta è aperta (*ore 10,07*).

Si dia lettura del processo verbale.

TERNULLO, *segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del giorno precedente.*

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Sull'ordine dei lavori

PRESIDENTE. Informo l'Assemblea che all'inizio della seduta il Presidente del Gruppo MoVimento 5 Stelle ha fatto pervenire, ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Regolamento, la richiesta di votazione con procedimento elettronico per tutte le votazioni da effettuare nel corso della seduta. La richiesta è accolta ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Regolamento.

Sulle accuse rivolte alla senatrice a vita Liliana Segre

*VERDUCCI (*PD-IDP*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VERDUCCI (*PD-IDP*). Signora Presidente, la ringrazio per aver accolto la richiesta del Partito Democratico e averci dato la parola fuori dall'ordine del giorno, ma è una questione che deve essere portata in quest'Aula.

Deve essere portata in quest'Aula una vicenda, inquietante nella sua enorme falsità, che riguarda la senatrice Liliana Segre e ci riguarda tutti per l'autorità morale che la senatrice Liliana Segre infonde a questa Assemblea, a questo nostro Senato della Repubblica. Gira da diversi giorni sui *social*, ripetutamente, un video di Elena Basile, ex funzionaria del Ministero degli affari esteri, nel quale accusa la senatrice Segre, insistentemente, di lamentarsi e

piangere solamente i bambini ebrei. Sono parole molto dure quelle che vengono rivolte alla senatrice Segre e le voglio qui riportare: «Cara signora, possibile che lei sia tormentata solo dal pensiero di bambini ebrei?» E ancora, paragonando addirittura la senatrice Segre all'atteggiamento dei nazisti, «molto buoni con i loro bambini nazisti; una morale che si rivolgeva solo agli ariani e ai bianchi», chiede alla senatrice: «Lei vuole imitarli?».

Signora Presidente, non possiamo lasciare sotto silenzio queste parole che hanno provocato lo sdegno di tutti i cittadini italiani. (*Applausi*). Lo sdegno per l'offesa a Liliana Segre, al suo sentimento, alla sua etica e al suo comportamento testimoniato in Senato e ancor prima fuori di qui, nell'incontro con le scuole e nel suo insegnamento alle nuove generazioni. Non c'è niente di più falso, Presidente, nelle affermazioni rivolte da Elena Basile a Liliana Segre.

Liliana Segre, con la sua forza e la sua semplicità, come sanno tanti colleghi che sono qui, che la conoscono e la ammirano, in questi giorni e in queste settimane di profondo tormento, dopo gli avvenimenti del 7 ottobre, ha parlato a più riprese dell'angoscia e dell'incapacità di riuscire a dormire, le ore sveglia, l'angoscia per quello che accade e, in particolare, dentro un conflitto terrificante, l'angoscia per la morte dei bambini. Sono parole di Liliana, signora Presidente, quelle che voglio citare adesso: «Provo pietà per tutti i bambini, che sono sacri senza distinzione di nazionalità e di fede, che soffrono e muoiono. Che pagano perché altri non hanno saputo trovare la via della pace». «Bambini uccisi per l'odio degli adulti, loro che sarebbero il futuro di popoli fratelli; non c'è notte che non stia sveglia, io che sono una nonna disperata»: queste sono le parole di Liliana Segre. (*Applausi*). E queste parole, questo monito, dicono l'enorme falsità che le si rivolge contro.

Mi conceda un altro minuto, signora Presidente, perché so di interpretare i sentimenti suoi e di tutta l'Assemblea. Voglio sottolineare l'offesa a Liliana Segre per questa falsità, per il paragone con il comportamento dei nazisti; lei, Liliana, sopravvissuta ad un campo di sterminio dove era stata condotta da bambina - come i bambini che muoiono oggi - a morire per la sola colpa di essere nata. Bambini che ancora oggi muoiono in tutto il mondo per la sola colpa di essere nati, senza alcuna ragione. Liliana Segre, che è sopravvissuta a quel campo di sterminio, ha voluto fare della testimonianza un insegnamento morale, etico, un insegnamento repubblicano, suggellato dal conferimento del titolo di senatrice a vita nel gennaio 2018, nell'anniversario delle leggi razziali, dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che per questo non smetteremo mai di ringraziare. (*Applausi*). Una testimonianza e un impegno etico, morale, politico, civile che sono l'antidoto più forte all'odio che oggi corrode le nostre democrazie.

Signora Presidente, c'è una ferita molto grande che riguarda tutti noi. Liliana, sopravvissuta al campo di sterminio, oggi, nella nostra Repubblica di cui è senatrice a vita, è costretta a vivere sotto scorta per una gigantesca onda d'odio che le si riversa contro, per la sua testimonianza e per il suo impegno. Anche queste affermazioni di Elena Basile rinfocoleranno questo odio, a cui Liliana non ha mai dato peso, rinfrancata - come sappiamo - dall'amore gigantesco della gran parte della nostra popolazione, in particolare delle nuove

generazioni, e soprattutto per la tenacia della sua forza, che vede nella Commissione contro le discriminazioni, che con determinazione Liliana Segre ha voluto che questo Senato istituisse e che lei oggi presiede, uno strumento formidabile affinché quel passato e quelle discriminazioni non tornino mai più.

Signora Presidente, voglio concludere questo intervento con le parole pronunciate nella nostra Commissione da Liliana Segre solamente poche settimane fa, dopo i fatti del 7 ottobre: «voglio continuare a coltivare la speranza, la fiducia, dirò l'utopia. L'utopia di un mondo che ripudia la guerra e il terrorismo, che ripudia l'antisemitismo, l'islamofobia e ogni tipo di razzismo, ogni tipo di discriminazione, che contrasta l'odio con la cultura della pace, del confronto, del rispetto, della solidarietà». Sono queste le parole, signora Presidente, che faranno sempre di Liliana Segre un simbolo, il più amato, di cui si fregiano questa nostra Repubblica, questo nostro Senato, tutti i cittadini italiani. (*Applausi*).

TERZI DI SANT'AGATA (*FdI*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TERZI DI SANT'AGATA (*FdI*). Signora Presidente, la ringrazio per avermi dato la parola per dare un contributo semplice ma profondamente sentito a questa doverosa presenza e partecipazione all'affetto, alla dignità, al ruolo, allo straordinario esempio della senatrice a vita Liliana Segre, Presidente della Commissione straordinaria intolleranza, razzismo, antisemitismo, istigazione all'odio e alla violenza.

Confesso che questa mattina, nell'aprire le rassegne stampa un po' prima di venire in Senato, non potevo credere ai miei occhi nel leggere la viltà e l'ignominia degli attacchi provenienti da una persona che non nomino, che è appartenuta a una carriera della quale ho avuto l'onore di far parte e di servire al meglio delle mie possibilità e dei miei convincimenti di servitore dello Stato. Questa mattina ho letto delle offese così volgari, false e ignominiose, che sono state riprese da alcuni importanti quotidiani: alcuni, pochissimi, e forse uno solo, quasi a favore di quelle vergognose accuse e osservazioni; altri, la quasi totalità del mondo dell'informazione, indignati quanto siamo noi oggi in quest'Aula per le cose che sono state dette contro un esempio straordinario di senso morale, di convincimento e di dedizione per tutta la vita alla conoscenza di quello che è avvenuto in quei terribili anni, durante la guerra, con la Shoah, lo sterminio di sei milioni di ebrei. Penso al suo impegno per la conoscenza, la reazione e affinché nel mondo, ma nel nostro Paese *in primis* - dato che siamo responsabili di quello che avviene in Italia - queste cose non si potessero più neanche pensare, travisare, falsificare, come viene ancora fatto da alcuni autorevoli organi di stampa che riportano delle frasi di una persona ormai senza più alcuna credibilità da molto tempo, da quando è chiaramente allineata su posizioni di disinformazione e di falsità.

Questa mattina, arrivando in 4ª Commissione, non avendo alcun titolo per fare dichiarazioni da Presidente della Commissione, ho ritenuto informalmente di accennare a tutti i colleghi presenti il mio pensiero e di sondare quello che loro pensassero. Mi è stato richiesto da tutti di avviare i lavori in

modo da poter esprimere ufficialmente la posizione di tutti coloro che erano presenti questa mattina e che rappresentavano la Commissione che ho l'onore di presiedere. La posizione che la Commissione ha espresso è un senso di fortissima partecipazione, affetto e ammirazione per la senatrice Liliana Segre (*Applausi*); in assoluto un'ammirazione, un affetto e un impegno a seguire il suo insegnamento, la sua *leadership*, quanto ha portato avanti ogni giorno, con un coraggio straordinario che dimostra come per lei non è quella frase che in un certo momento ha pronunciato il 7 o l'8 ottobre (mi è sembrato di essere vissuta invano). Lo fa ogni secondo con noi e continuerà a farlo - e confidiamo in questo, nel suo ruolo e nella sua guida - vivendo per una causa, per la giustizia, per affermare la dignità degli esseri umani, la dignità degli italiani che sono consapevoli di quello che è accaduto e che non deve più accadere.

È stato innanzitutto questo il senso di quanto espresso all'unanimità dalla Commissione per le politiche dell'Unione europea e lo rappresento oggi con il mandato di tutti i membri della Commissione. (*Applausi*). Insieme a questo, c'è un senso di ammirazione e di impegno a seguire la senatrice Segre nella sua campagna anche da parte di alcuni di noi che sono membri della sua Commissione, a sottolineare il disgusto - mi consenta il termine - per le cose che sono state dette, sono parole che travisano non soltanto tutto quello che la senatrice Segre rappresenta, ma - come è già stato detto - che esprimono anche, a proposito dei bambini palestinesi - una frase è stata riportata da alcuni organi di stampa - la sua angoscia e il suo dolore per tutti i bambini che soffrono di un conflitto di cui è responsabile una forza terrorista che ha attaccato il 7 ottobre lo Stato di Israele in modo genocidario e inconcepibile. Il dolore che tutti avvertiamo con la senatrice Segre per la condizione dei bambini israeliani, palestinesi e di tutte le altre vittime di questi orrori, è stato espresso con convinzione e all'unanimità dalla Commissione per le politiche dell'Unione europea e oggi voglio renderne testimonianza.

Vorrei aggiungere, a nome del Gruppo politico che rappresento, Fratelli d'Italia, che questo episodio si colloca in una orrenda campagna di disinformazione contro i valori sacrosanti dell'Unione europea e della Costituzione italiana; una campagna di disinformazione che ha delle radici, delle strategie, degli obiettivi ben precisi, che sono quelli di confondere sempre e costantemente, di ribaltare i tavoli, di invertire i ruoli fra vittime e carnefici. Le vittime sono gli aggrediti, sono gli israeliani quando sono stati aggrediti nella loro esistenza da forze che negano lo Stato di Israele e gli aggressori sono le forze guidate - come sappiamo - da un importantissimo Paese, dalla regione in Medio Oriente che, attraverso la sua *longa manus*, i suoi *proxies* - come si dice - continuano a organizzare attacchi nei confronti dello Stato di Israele e, su scala ancora più vasta, nei confronti di molti Paesi occidentali. Gli aggressori sono le forze come quella di Putin, non a caso sostenute anche militarmente con forniture militari da *proxies* iraniani e addirittura da milizie iraniane, nell'azione, anche questa per molti versi con caratteri di sradicamento di un'identità, di una lingua, di una popolazione, di una Nazione che è la Nazione dell'Ucraina. Non voglio assolutamente confondere i due piani, che sono diversi. Oggi stiamo reagendo qui con queste dichiarazioni a un orrendo fatto di disinformazione avvenuto a danno della libertà di conoscere, del diritto di

conoscere del popolo italiano e della nostra Nazione. È in tal senso che su questo aspetto specifico noi dobbiamo concentrare ulteriormente il nostro impegno politico - mi auguro in modo partecipato e consensuale - per lottare contro una disinformazione che diventa sempre più devastante e che continuiamo a trovarci dinanzi ogni giorno, di cui molti di noi fanno le spese, ma alla quale dobbiamo reagire con grande coraggio, dignità e volontà di riportare i fatti al loro posto e smettere di giocare e strumentalizzare voci malefiche di disinformazione, che vanno assolutamente condannate. (*Applausi*).

ZANETTIN (*FI-BP-PPE*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZANETTIN (*FI-BP-PPE*). Signor Presidente, anche a nome del Gruppo Forza Italia voglio esprimere la massima solidarietà alla senatrice a vita Liliana Segre per le volgari accuse che le sono state rivolte oggi sui giornali.

Come ricordava poc'anzi il presidente Terzi di Sant'Agata, il tema è stato affrontato anche in 4ª Commissione e anche in quella sede ho esposto appunto la solidarietà, il sostegno e la condanna per quanto sta accadendo. Il presidente Liliana Segre è uno straordinario esempio di equilibrio, tolleranza, saggezza politica e quindi non merita quelle accuse. Credo che vada tuttavia rimarcato negativamente come taluni organi di stampa diano enfasi a tesi estremistiche che certamente non aiutano il dibattito politico a raggiungere quella serenità che sarebbe auspicabile. (*Applausi*).

PIROVANO (*LSP-PSd'Az*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIROVANO (*LSP-PSd'Az*). Signor Presidente, non avrei mai pensato di dover intervenire su una questione del genere, soprattutto a pochi giorni dalla commemorazione della Giornata della memoria e a pochi giorni dalla tristissima data del 30 gennaio, che segna l'anniversario della deportazione al campo di Auschwitz della presidente Segre, Presidente della nostra Commissione, ovviamente. Solo pochi giorni fa siamo stati con la Commissione, con il Presidente del Senato, con il sindaco di Milano e con il Presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana al binario 21, perché proprio lì la senatrice Segre ha voluto che ci fossimo tutti e soprattutto lei è stata disponibile ad esserci, per testimoniare e per farci da Cicerone durante la visita, un Cicerone ovviamente molto speciale.

Le parole che sono state pronunciate dalla signora Basile, soprattutto visto che è un'ex ambasciatrice, sono di una gravità inaudita, doppiamente gravi da un punto di vista sia umano che storico. Liliana Segre è innanzitutto una persona che ha sofferto molto e che sta continuando a soffrire, ancora di più in questo periodo, dal 7 ottobre scorso, come lei stessa continua a ripetere. Lei dice - come è stato ripetuto più volte - di avere l'impressione di essere vissuta invano, prima per quello che le è capitato quando, solo tredicenne, è stata deportata nel campo di concentramento di Auschwitz assieme al padre,

che purtroppo lì ha perso la vita; e poi perché, nonostante abbia scelto, quando è diventata nonna, di cominciare a testimoniare pubblicamente la tragedia che ha vissuto, ha lavorato tanto con le scuole e ha lavorato tanto nella società civile per sensibilizzare e per portare avanti la memoria.

Lei non ha vissuto invano. Sono vane le parole di chi l'ha attaccata stupidamente. (*Applausi*). Accostare il pensiero di un'ex deportata, di una signora, ancor prima che una senatrice, al nazismo, dicendo che anche i nazisti avevano a cuore i loro bambini, ma solo i loro e non quelli degli altri, è follia. La senatrice Segre più volte ha ripetuto nelle interviste e anche nella nostra Commissione che è molto addolorata per la tragedia che stanno vivendo, in quella zona del mondo, in particolare i bambini. La parola "ebrei" io non l'ho mai sentita e sfido chiunque a dire che l'abbia mai pronunciata. (*Applausi*).

Mi auguro che, come ha chiesto il figlio Luciano - ho letto le dichiarazioni sulla stampa e ho avuto il piacere di conoscerlo - la signora Basile si scusi, non tanto per evitare una querela, che immagino dovuta, ma proprio per una questione di dignità personale.

Quindi un grande saluto affettuoso alla senatrice Segre, a cui voglio molto bene e a cui immagino che tanti di noi vogliano bene. (*Applausi*).

PAITA (*IV-C-RE*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PAITA (*IV-C-RE*). Presidente, questa mattina ho inviato una lettera a tutti i membri della Commissione antidiscriminazioni. Mi rivolgo in particolare alla vice presidente Mieli e al collega Verducci, che seguono costantemente i lavori di questa Commissione. Ve la voglio leggere.

«Carissimi, da un anno insieme sediamo sugli scranni della Commissione antidiscriminazioni, con l'onore più alto di essere presieduti da Liliana Segre.

Credo che proprio per questo dobbiamo tutti insieme sottoscrivere questa lettera per far sentire la nostra totale vicinanza ad una donna che quotidianamente e da sempre, con la sua storia e con le sue parole, è testimonianza dei valori più alti della Repubblica. Le frasi pronunciate da Elena Basile, due volte capo missione in Belgio e in Svezia con il grado di ministro plenipotenziario, contro la senatrice Segre sono di una gravità inaudita, prive di alcun fondamento e offendono non solo la senatrice Segre, ma tutti noi.» (*Applausi*). «È per questo che credo sia necessario che la politica, le istituzioni e i membri della Commissione antidiscriminazioni, prima di tutti gli altri, si stringano tutti intorno alla senatrice Segre per stigmatizzare senza se e senza ma queste dichiarazioni profondamente offensive, che colpiscono al cuore tutta la nostra comunità. Cara Presidente, chi colpisce lei, colpisce tutti noi.» (*Applausi*).

Vi prego di sottoscrivere questa lettera della Commissione perché noi abbiamo un compito alto.

Presidenza del presidente LA RUSSA (ore 10,35)

(*Segue PAITA*). Liliana Segre ha sempre garantito all'interno della Commissione un lavoro egregio e pienamente rispettoso dei principi democratici e costituzionali. Credo che le si debba immediatamente inviare questa lettera e immediatamente chiedere una convocazione della Commissione antidiscriminazioni per far sentire alla presidente Segre la vicinanza di tutta l'Assemblea del Senato e - fatemi dire - di tutta la Repubblica italiana. (*Applausi*).

PATUANELLI (*M5S*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PATUANELLI (*M5S*). Signor Presidente, anche da parte nostra vi è ovviamente la massima, la più ampia e pura solidarietà nei confronti della senatrice Segre. Simbolicamente sottoscriviamo immediatamente la lettera che ha appena letto la senatrice Paita. Credo che le farneticazioni dell'ex ambasciatrice Basile si commentino da sole. La senatrice Segre è un fulgido esempio, è una mente lucida non soltanto perché è il quadro vivente di un dramma che molti hanno purtroppo vissuto, ma anche per quello che oggi ci regala, per la sua lucidità, la sua forza e la sua capacità di indicarci un orizzonte di pace e di tolleranza.

Credo che le parole che ha dovuto subire oggi siano assolutamente inaccettabili. Leggo le parole che la senatrice Segre ha pronunciato a fine gennaio all'Università di Milano: «Ricordo la Shoah tutti i giorni. In Medio Oriente è la notte dei tempi, no alle vendette. Non ci dormo». Parla di tutte le persone che in questo momento stanno soffrendo in quei territori e di tutte le guerre del pianeta.

Continuiamo quindi, da parte nostra, a seguire l'esempio della senatrice Segre, a cui va il nostro più caro abbraccio. (*Applausi*).

MAGNI (*Misto-AVS*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAGNI (*Misto-AVS*). Signor Presidente, vorrei sottolineare e ringraziare il collega Verducci che oggi ha posto il problema. Lo ringrazio e mi ritrovo molto in quello che lui ha detto.

Vorrei sottolineare la mia solidarietà e quella del mio Gruppo alla senatrice Segre e non solo perché fa parte del Gruppo Misto, ma per la sua storia, per quello che rappresenta per tutti noi, con la sua testimonianza e con i valori che ha espresso e ha portato in questo ramo del Parlamento.

Sottoscrivo anch'io, e non solo simbolicamente, quanto proponeva la senatrice Paita. Come proposto dal senatore Verducci, vorrei anch'io che su tali questioni ci fosse una discussione aperta e che essa avvenga non solo in modo sporadico. Auspico che il Parlamento trovi il momento per poter discutere, perché l'odio che si sta seminando dentro il Paese va subito interrotto. Il Parlamento, quindi, deve discutere ed essere in grado di respingere accuse

infamanti nei confronti di una persona che ha rappresentato e rappresenta degnamente tutto il nostro popolo. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. La ringrazio, senatore Magni.

Mi associo ai giusti argomenti e alle parole che sono emerse, in maniera direi unanime, da parte di tutti i Gruppi. Abbraccio la senatrice Segre, che speriamo di vedere presto in Aula e a cui rivolgiamo un saluto. *(Vivi e prolungati applausi)*.

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Saluto a nome dell'Assemblea i docenti e gli studenti dell'Istituto comprensivo «Porto Romano» di Fiumicino, in provincia di Roma, che stanno assistendo ai nostri lavori. *(Applausi)*.

Sulla scomparsa di Maria Fida Moro

PRESIDENTE. Colleghi, ho una notizia purtroppo luttuosa: è morta la ex senatrice Maria Fida Moro, che commemoreremo in un'altra seduta, ma alla quale vogliamo rivolgere adesso un pensiero deferente e qualche attimo di silenzio. *(Il Presidente e l'Assemblea si levano in piedi e osservano un minuto di silenzio)*. *(Applausi)*.

Seguito della discussione del disegno di legge:

(808) Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, all'ordinamento giudiziario e al codice dell'ordinamento militare (Relazione orale) (ore 10,41)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 808.

Ricordo che nella seduta di ieri la relatrice ha svolto la relazione orale, è stata respinta una questione pregiudiziale e ha avuto inizio la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Garavaglia. Ne ha facoltà.

GARAVAGLIA *(LSP-PSd'Az)*. Signor Presidente, colleghe e colleghi, qualche considerazione sulla riforma sulla base della mia esperienza personale. Io ho avuto tre processi e quattro assoluzioni. Ovviamente di queste quattro assoluzioni non avrete letto o saputo nulla, mentre all'inizio, durante i processi, vi erano pagine e pagine di giornali, servizi ai TG e nei *talkshow*, richieste di dimissioni. Ecco, mai dimettersi - se si ha la coscienza a posto, ovviamente - perché sarebbe ammettere una colpa, anche se è dura, molto dura.

I tre processi li ho affrontati quando ero assessore al bilancio con l'amico Roberto Maroni, in Regione Lombardia: due presso la Corte dei conti,

nei quali sono stato assolto, l'ultimo il mese scorso (anche in questo caso nessuno ha saputo niente), e un processo penale durato sette anni. Assolto con formula piena in primo grado, il pubblico ministero fa appello senza una riga di motivazione aggiuntiva, un atto quasi burocratico, quasi una cattiveria inutile, però costosa per me e anche per lo Stato. Assolto ovviamente anche in appello.

Ma perché sono andato a processo? Era l'ottobre del 2015, stavo andando a Palazzo Chigi da Renzi, allora Presidente del Consiglio, per parlare di legge di bilancio per conto delle Regioni (ero coordinatore del bilancio di tutte le Regioni). Squilla il telefono e mi viene detto: «Pare che ci sia un avviso di garanzia per te». Dico al tassista di girare e torno a Fiumicino diretto a Linate. Atterro a Linate e trovo il delirio: il mio nome è su tutti i giornali e in televisione, con accuse stranissime. Il mio nome è associato a gare truccate, addirittura tangenti, e io non sapevo nulla, non mi era stato notificato nulla. Scoprirò poi che, mentre ero in aereo, fin dalla mattina presto, fuori dal tribunale di Milano venivano distribuite copie dei fascicoli, centinaia e centinaia di pagine, nei quali c'era una pagina e mezzo che riguardava me. Funziona così, dicono.

Arrivo alla sede del governo regionale e finalmente scopro il capo di imputazione: concorso in turbativa d'asta finalizzato al traffico di influenza. Confesso che, ancora oggi, non ho capito bene cosa vuol dire. Il processo nasce da due intercettazioni. La prima: ero a casa mia. Suonano il campanello due volontari di un'associazione di quelle che trasportano i malati gratis in ospedale. Mi chiedono se sapessi qualcosa di una gara per i dializzati in Lombardia. Io rispondo di non sapere niente, ma che avrei chiesto all'assessore competente. Chiamo dunque l'assessore competente, gli chiedo se sa qualcosa di quella gara, lui risponde che non sa niente. Risultato: concorso in turbativa d'asta, per questa telefonata. Va bene, ne prendiamo atto, ma tutto il mio intervento sul tema si limita a questo.

Attenzione, veniamo alla seconda intercettazione, alla pistola fumante. Qualche giorno dopo leggo un articolo dell'Espresso, il cui titolo parlava della gara per i dializzati che era a rischio. Mi sembra un argomento interessante. Giro perciò il titolo dell'articolo, via messaggio, a un dirigente della Regione. Ebbene, nelle intercettazioni questo messaggio diventa una mia dichiarazione. Il titolo dell'articolo diventa una mia dichiarazione: incredibile.

Ricordo che, durante l'interrogatorio di garanzia, quando feci vedere al pubblico ministero l'articolo dell'Espresso, questi si girò, guardò i finanziari che avevano istruito la pratica e li fulminò con lo sguardo. Io mi dissi, allora, che la questione finiva lì. Invece, forse per il mio ruolo così importante in Regione, sono stato rinviato a giudizio, nonostante la pistola fumante fosse ovviamente scarica.

I processi ingiusti fanno male. Fanno molto male, al corpo e alla mente. Pensate che da quel giorno, ottobre 2015, mi sveglio tutte le notti alle ore 4,35, minuto più, minuto meno. Mi scuso perciò con i colleghi se a volte mando *mail* a orari improbabili, il motivo è questo.

Signor Presidente, concludo con una osservazione sul concetto di garantismo. Il garantismo è qualcosa di diverso dal dire semplicemente: attenzione, oggi capita a me, alla mia parte politica, domani può capitare a te e alla tua parte politica. No, è qualcosa di più, che riguarda i valori morali, che riguarda l'etica. Non si può volere il male di una persona: è una questione di etica. (*Applausi*).

Durante le vacanze di Natale, colleghi, sono andato a trovare il mio amico don Tiziano al carcere di Monza, dove fa il cappellano, senza fare foto. Consiglio a tutti e a tutte di fare, una volta all'anno, un giro in carcere senza fare foto, giusto per vedere com'è, per capire come non si possa volere il male di una persona. Certo, per chi ha subito la gogna mediatica e un processo ingiusto è più facile, ma un'esperienza come una visita in carcere aiuta a capire.

Faccio un esempio estremo, ai fini della comprensione. Penso a Davigo che ha dichiarato che un innocente, a volte, è solo un colpevole che l'ha fatta franca. Oppure, ancora, che i suicidi in carcere sono effetti collaterali. Ebbene, io sono garantista anche verso Davigo. Perché il garantismo è appunto non volere il male di una persona.

Chiudo con una citazione: le fanno tutti, la faccio anch'io. Chiesero ad un matematico persiano, al-Khwarizmi, quale fosse, secondo lui, il valore di una persona. Rispose: se ha etica vale uno. Se è anche intelligente, vale dieci. Se è anche una bella persona, vale cento. Se poi è anche ricco, vale mille. Però, senza l'uno dell'etica, vale zero. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Fina. Ne ha facoltà.

*FINA (*PD-IDP*). Signor Presidente, intanto vorrei fare due premesse. La prima è rivolta al senatore Garavaglia che è intervenuto prima di me, che ha svolto un intervento in cui ha raccontato una vicenda personale che naturalmente rispettiamo: vorrei dire al collega che a noi capita spesso di andare in visita in carcere e ci capita di denunciare - lo abbiamo fatto anche in quest'Aula - il fatto che questo Governo creda poco alla funzione rieducativa della pena che è scritta e scolpita in Costituzione. Il senatore Garavaglia dovrebbe ricordare alla Presidente del Consiglio - che lui stesso sostiene - che la soluzione a tutto non è costruire nuove carceri (*Applausi*), ma gestire meglio quelle che ci sono e occuparsi del dolore di chi è condannato.

La seconda premessa, Presidente, è rivolta al ministro Nordio. Naturalmente saluto i rappresentanti del Governo e ne rispetto la presenza, ma le devo confessare un moderato sconcerto per l'assenza totale dal dibattito di ieri e di oggi in discussione generale del Ministro. Un'assenza che è un danno più a lui che a noi. Naturalmente questo non vuole non riconoscere la presenza in Aula del Vice Ministro, però era utile al Ministro - che dà il nome a questo provvedimento - ascoltare gli interventi dell'opposizione, ma anche gli interventi della maggioranza, perché delle due l'una: o si tratta di una "controriformetta" o giusto di qualche modifica (più che un topolino, una pulce prodotta dalla montagna) e allora va bene così e siamo d'accordo, oppure, dopo un pensoso anno impiegato sulle sudate carte per questa capitale riforma della

giustizia, sarebbe stato utile sentire il bisogno di ascoltare il Senato della Repubblica; il Senato della Repubblica, ministro Nordio, non la locanda di Frittole. Probabilmente è per la debolezza del nostro intelletto: ho sentito spesso il Ministro dire nelle interviste che avverte la debolezza dell'intelletto dei suoi interlocutori. Probabilmente, la nostra debolezza di intelletto non l'ha convinta a fare qualche metro e raggiungerci. Allora, vorrei dire all'autoproclamato alfiere del garantismo e della presunzione di innocenza che sull'innocenza rispetto alla sua assenza qui non saprei dire, ma sulla sua presunzione sono abbastanza convinto oltre ogni ragionevole dubbio. (*Applausi*).

Eppure, il disegno di legge in discussione si caratterizza per la delicatezza delle norme su cui interviene. Non è un caso che abbia stimolato nei mesi scorsi un ampio e controverso dibattito. Io mi concentrerò su un punto, cioè sul merito dell'intervento di modifica del codice penale, nella parte in cui il disegno di legge propone di abrogare la fattispecie dell'abuso d'ufficio. Un reato che punisce pubblici ufficiali, incaricati di pubblico servizio che compiono atti e fatti contrari al proprio ufficio. Un intervento di revisione normativa che arriva a valle, appunto, di una lunga discussione sui limiti della norma penale e sugli effetti della sua applicazione. In particolare, è un dibattito sollecitato giustamente dagli amministratori e dalle amministratrici locali, preoccupati di trovare la migliore formulazione e quindi la più opportuna applicazione in ambito giurisdizionale. Giusti e opportuni i richiami di sindaci e amministratori, da assumere però nella loro autentica volontà di restituire all'ordinamento ordine ed equilibrio, ovviamente mai da assumere come argomentazioni strumentali da porre alla base di decisioni sull'ordinamento penale, che, a voler essere eufemistici, sono discutibili.

È vero: la cronaca negli anni ci ha riconsegnato numerosi casi, senatore Garavaglia, di imputazioni per abuso d'ufficio, poi successivamente cadute; imputazioni che hanno fatto registrare numerose assoluzioni, che per questo hanno animato un dibattito molto acceso su opportunità e confini della norma. Va anche detto però che già le modifiche introdotte nel 2020 si erano incaricate di definire meglio la portata della norma penale e di ridurre la discrezionalità nell'individuazione delle condotte. Ma anche laddove questo intervento oggi fosse ritenuto dal Governo e da questa maggioranza troppo parziale, lo sforzo di ulteriormente precisare fattispecie relative all'applicazione dell'articolo 323 del codice penale avrebbe dovuto seguire una strada del tutto diversa da quella della totale abrogazione.

Perché a valle di questo lungo dibattito abbiamo capito che è convinzione diffusa e condivisibile che cancellare l'abuso d'ufficio genera piuttosto un'area grigia di sostanziale impunità per la violazione dei doveri d'ufficio, con grave nocimento per i principi di trasparenza e buona amministrazione dell'apparato pubblico. Lo hanno chiarito molto bene anche le numerose audizioni che si sono susseguite nel corso dell'*iter* parlamentare, anche alla luce delle quali, nel rispetto di un costruttivo ruolo di opposizione, abbiamo definito proposte emendative molto precise. Inutile dire che siano state erroneamente ignorate, sebbene avrebbero consentito di evitare di gettare il bambino con l'acqua sporca, nonché di evitare di generare una sostanziale eterogeneità dei fini. È stato già detto e lo voglio sottolineare: il Governo, con la cancellazione dell'abuso d'ufficio, non solo non eviterà che l'eventuale denuncia di

notizie di reato dia avvio a un procedimento di indagine, ma farà di peggio. Si determinerà infatti uno spostamento delle attività di indagine su altre condotte penalmente rilevanti, ben più gravi e ben più gravose per inquirenti e indagati. Una eterogenesi dei fini, per l'appunto, che non accelera le attività della giustizia e non aiuta la certezza del diritto.

Tutto questo in un contesto europeo che va esattamente in direzione opposta. L'Unione europea lavora per l'introduzione di un regime di obbligatorietà per gli Stati membri sull'abuso d'ufficio, frutto anche della direttiva europea contro la corruzione, che vorrebbe una fattispecie di reato simile anche per il settore privato, addirittura. Anche per questo ci risulta che le istituzioni europee guardino a questo nostro dibattito con preoccupazione; un dibattito che sembra non tener conto dell'articolo 117 della Costituzione. Quindi non si tratta tanto di intervenire perché "ce lo dice l'Europa", ma perché ci conviene e ci è dettato dai nostri stessi principi costituzionali, fin dall'articolo 3 della Costituzione, cioè il principio dell'uguaglianza: è infatti evidente la disparità determinata dalla nuova norma tra cittadini che sono sottoposti al controllo di legalità da parte del giudice e chi ne sarebbe esonerato. Un coacervo, dunque, di violazioni dei principi costituzionali e dell'ordinamento comunitario, e un danno per l'ordinamento penale e giudiziario, che non ne trae alcun beneficio.

Si tratta dell'ennesima decisione di un Governo che ha deciso in materia di giustizia una formula di panpenalismo selettivo, da una parte ossessionato di parlare al proprio elettorato a suon di aumenti di pene - basti pensare ai *rave party*, questo "capitale" provvedimento di inizio legislatura - e, allo stesso tempo, anche pronto ad abrogare importanti norme di prevenzione della corruzione.

Siamo di fronte a una riforma tanto ideologica quanto modesta rispetto alle vere esigenze che la giustizia del nostro Paese esige. Siamo di fronte, a dirla tutta, semplicemente al punto di congiunzione tra premierato, autonomia differenziata e miniriforma della giustizia, che tutte insieme rappresentano il pieno compimento del cosiddetto "barattellum", una morsa a tre ganasce fatta di reciproca restituzione al proprio elettorato di provvedimenti che si pestano i piedi, che non si compongono, che costruiscono un nuovo disequilibrio nel sistema, in un Paese che avrebbe bisogno di un Governo che si occupi di altro, a partire dalle emergenze economiche e sociali; sanità e salari soprattutto. Questa è al fondo la ragione sociale di una presunta coalizione di Governo che non ha scrupolo di dividere l'Italia, di minare alle fondamenta la democrazia parlamentare e l'autonomia del Quirinale, e infine non si pone lo scrupolo di sguarnire il codice penale e l'autorità giudiziaria di fattispecie di reato importanti e strumenti di indagine necessari.

Sono state già dette molte cose, signor Presidente. Avrei potuto riassumere questo mio intervento con una sola frase, presa in prestito non da un "manettaro" o un giustizialista, ma dal professor Coppi. La presidente Bongiorno ricorderà che sto citando colui che ha difeso, con lei, Giulio Andreotti. La senatrice Ronzulli e i parlamentari di Forza Italia ricorderanno che sto parlando dell'avvocato di Berlusconi. Ebbene il professor Coppi ha detto una frase, una sola, che può essere scolpita a valle di questa discussione. La cito:

«Non una grande alzata di ingegno. I pm indagheranno per corruzione». Queste sono le parole di Coppi. Ma potrei citare anche quelle di Giorgio Lattanzi, presidente emerito della Consulta, altro significativo, serio e vero garantista, che ha parlato di "spericolato azzardo". Noi ovviamente saremo contrari e voteremo in modo conseguente e lo faremo nella convinzione piena e consapevole che il garantismo è anzitutto un principio della sinistra democratica, ancor di più lo è in quest'Aula oggi, ancor di più lo sarà domani nel Paese per combattere questa sbagliata e dannosa riforma. Voi invece risponderete degli effetti di questo provvedimento e dovrete tornare maldestramente indietro, ancora una volta. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Berrino. Ne ha facoltà.

BERRINO (*Fdi*). Signor Presidente, rappresentanti del Governo, siamo in periodo festivaliero, per cui, come sunto di queste sette ore di discussione, che sono durate anche di più della prima serata lunghissima del Festival di Sanremo, userei un paragone con una canzone diventata famosa, per dire che nel disegno di legge in esame oltre l'abuso d'ufficio c'è di più. Infatti, se lo andiamo a leggere, le norme in esso contenute sono tantissime: vi troviamo quella che tutti i Gruppi hanno evocato, quindi l'abolizione dell'abuso d'ufficio, l'abrogazione e la modifica della disciplina del reato di traffico di influenze, il divieto di acquisizione di ogni forma di comunicazione, anche diversa dalla corrispondenza, tra l'indagato e il suo difensore; la modifica del regime delle intercettazioni per quanto riguarda la pubblicazione; la modifica delle misure cautelari, con tutto quello che è stato detto anche in Commissione; l'esclusione, per tutta una serie di reati, della possibilità di proporre appello da parte del pm; le modifiche all'ordinamento giudiziario del regio decreto n.12 del 1941; l'incremento del ruolo organico della magistratura.

Si tratta, quindi, di tanti interventi forti. Peccato che in quest'Aula si sia parlato solo di uno di essi, come se fosse il fulcro della riforma della giustizia, che non si completa con il provvedimento che oggi stiamo per votare, come ha dichiarato anche il ministro Nordio durante la sua relazione che ha svolto non più di qualche settimana fa, quando ha spiegato le tappe che seguiranno.

Tuttavia, quello che ha più lasciato il segno nella discussione ampissima di ieri e di parte di questa mattina è ciò che è stato detto anche sull'abolizione del reato di abuso d'ufficio. Mi fa piacere che ieri, nel suo intervento, la senatrice Fregolent abbia citato alcuni dati statistici del reato. Vorrei infatti ribadire che la scelta che si attua con l'abolizione del reato di abuso d'ufficio, non è determinata dal fatto che si è arrivati a poche condanne e che quindi sarebbe inutile. Certo, è stato messo a nudo che in decenni non si è mai riusciti a cambiare radicalmente quell'ipotesi di reato, questo sì; tuttavia, a fronte di quell'1 per cento circa a cui ieri ci si riferiva, rimane il danno causato da tutti quei procedimenti che poi o non sono arrivati a giudizio o hanno trovato come fine l'assoluzione. Ciò non tanto e non solo, come diceva anche il senatore intervenuto prima, per i danni che ho patito anch'io personalmente di procedimenti contro i politici, ma teniamo conto dei danni subiti dai cittadini per le migliaia di pratiche che sono rimaste bloccate dalla paura dell'abuso d'ufficio.

Alcuni interventi di ieri, soprattutto della maggioranza, ma devo dire anche di Italia Viva, hanno ricordato come non sia un problema solo dei sindaci, ma della macchina amministrativa. La paura di essere denunciati e di subire un procedimento per abuso d'ufficio ha provocato problemi ai cittadini, che hanno trovato le loro pratiche ferme o denegate, perché quando si amministra un Comune, una Provincia o una Regione si corrono sempre meno rischi a dire un no piuttosto che un sì.

A quei cittadini chi ci pensa? Chi pensa a quel blocco dell'economia provocato dal blocco amministrativo che è ancora oggi conseguenza del reato d'abuso d'ufficio? Su questo ognuno può avere la sua idea, per carità, abbiamo anche apprezzato le giustificazioni, se così si può dire, giuridiche portate da chi è contro l'abolizione del reato di abuso d'ufficio. Molto meno ho apprezzato - su questo bisogna tornarci, come abbiamo fatto in occasione della relazione del ministro Nordio - le offese inaccettabili mosse a chi vuole eliminare il reato di abuso d'ufficio. Ci è stato detto, ed è bene sottolinearlo e condannarlo ancora una volta, che la nostra sarebbe una politica classista. Ricordo tramite lei, signor Presidente, al movimento che si fa portatore di questa critica, che in un momento di difficoltà economica e di crisi sociale, invocare le lotte di classe è molto pericoloso e nessuno sa dove ci può portare continuare a cercare di comunicare ai cittadini, soprattutto a quelli che la crisi economica e sociale la vivono, che c'è un tentativo di lotta di classe nei loro confronti a favore di qualcuno e soprattutto a favore dei colletti bianchi e dei politici. Si sostiene che per difendere i politici noi faremmo stare più male i poveri: sono accuse gravissime a cui non possiamo non reagire. (*Applausi*).

Altrettanto gravi sono le velate - ma neanche tanto, visto che sono stati fatti il nome, il cognome e il nome del documento - accuse al Governo e a Fratelli d'Italia di perseguire, nella loro riforma della giustizia, quello che era scritto nei documenti della P2 di Licio Gelli. Non è possibile evocarla ancora nel 2024 e che ci sia qualcuno che faccia politica seguendo i dettami di un documento del 1982, quando chi è al Governo non era ancora nato.

Signor Presidente, penso che sia il caso che all'interno della critica politica e tecnica su determinati provvedimenti non si ceda a evocare fantasmi del passato che non hanno più ragione di esistere, non hanno più nazionalità nella democrazia italiana. Altrettanto scorretto è il richiamo negativo di chi ha ricordato chi è dovuto scappare dall'Italia per raggiungere qualche spiaggia assoluta del Sud del Mediterraneo. Sono veramente paragoni che non possono essere posti in questo Senato per il rispetto di tutti e ancor più devo dire che non si può e non si deve, a tutela di chi critica l'abolizione dell'abuso di ufficio e altri provvedimenti contenuti nel decreto Nordio, evocare la figura di Giovanni Falcone, che è un patrimonio di tutti e non di qualcuno in particolare. (*Applausi*). Non ci si può abbassare a evocarlo per sostenere le ragioni di qualcuno contro le ragioni di qualcun altro.

Un'altra accusa da rispedire al mittente, cari colleghi, sempre attraverso il Presidente, è quella che è stata mossa a questa maggioranza e a Fratelli d'Italia in questo caso, ovvero quella di usare leggi importanti come questa come mercimonio, come se ogni parte di questa maggioranza avesse qualche cosa da fare alle spalle dei cittadini che ci hanno votato. Invito, attraverso di lei, Presidente, i colleghi della minoranza ad andarsi a leggere il nostro

programma elettorale, in particolare l'articolo 3 del programma di coalizione, dove tutto quello che stiamo votando era scritto e siamo stati votati perché era scritto in quel programma. A differenza vostra, noi non facciamo i patti di Governo dopo che siamo stati eletti. Noi con i cittadini i patti li facciamo prima e ci sottoponiamo al loro voto con quel programma che oggi puntualmente stiamo rispettando (*Applausi*), senza nessun mercimonio, senza nessun "ti do la mano, tu mi dai questo e io ti do quello", senza dire che i 90 voti o 100 che saranno di oggi valgono i 90 o 100 voti della scorsa settimana. Noi non siamo così. Come ho detto l'altra volta, siamo tutti uomini e donne libere di scegliere quello che vogliamo e lo abbiamo fatto mettendolo nel programma di Governo. Quindi trovate altri argomenti per criticarci.

In ultimo, non pensate che debba essere tutelato il cittadino che, estraneo a qualsiasi indagine, si trova sui giornali per soddisfare la curiosità pruriginosa di qualcheduno, mentre non c'entra nulla con le indagini in corso? Non pensate che la tutela della sua *privacy* valga molto di più, non dico della libertà di stampa, ma della volontà di qualcheduno di sapere gli affari di tutti, quando questi affari sono puliti e nulla c'entrano con le indagini? Noi pensiamo di sì.

Per questo e per tutta un'altra serie di argomenti siamo molto favorevoli a questo disegno di legge, che - ripeto - è frutto della nostra libertà e non del nostro mercimonio. Libertà che abbiamo messo per iscritto, sottoponendoci al giudizio dei cittadini. A proposito di questo, visto che ieri qualcheduno ha chiuso l'intervento dicendo che presto i cittadini ci chiederanno il conto, vi ricordo che noi preferiamo il conto al ritorno di Conte. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.
Ha facoltà di parlare la relatrice.

BONGIORNO, *relatrice*. Signor Presidente, solo qualche parola. C'è stata una lunghissima discussione generale... (*Brusio*).

PRESIDENTE. Lasciate parlare con più tranquillità la senatrice Bongiorno.

BONGIORNO, *relatrice*. C'è stata una lunghissima discussione generale, che ho seguito con grande attenzione. Aggiungo soltanto piccole repliche. Visto che questa discussione si è dilatata tanto, probabilmente avrebbe avuto anche senso soffermarsi sulle varie norme e non soltanto sull'abuso d'ufficio. Ci sono una serie di norme in tema di inappellabilità, informazioni di garanzia, intercettazioni, misure cautelari. Invece ci si è soffermati solo sull'abuso d'ufficio, perché è il tema dei temi. Ho sentito anche evocare più volte il professor Coppi, la tesi del professor Coppi, la tesi di Giulia Bongiorno. Allora, visto che evocate le tesi, almeno la do io la mia tesi, anziché farmi evocare da altri.

Ho in qualche modo espresso perplessità sul fatto che, a seguito dell'abrogazione... (*Brusio*).

PRESIDENTE. Vi pregherei di rivolgervi verso la Presidenza e di lasciare un po' più di serenità a chi interviene. Prego, senatrice Bongiorno.

BONGIORNO, *relatrice*. Ho espresso perplessità sul fatto che, abrogando l'abuso d'ufficio, ci possano essere dei pm che, pur di indagare, contestano dei reati più gravi, come corruzione o turbata libertà degli incanti? Sì, l'ho fatto. Ho detto anche che ci sono vuoti di tutela possibili? Sì, l'ho fatto. Ma, attenzione, in Commissione abbiamo fatto una serie di audizioni e non c'è stato un audit, uno solo, che abbia detto che la norma va bene così com'è. Cosa avevamo davanti come alternativa? O non fare nulla e lasciare una norma che tutte le persone che la esaminavano, di destra, di sinistra e di centro, guarda caso anche i vostri amministratori, dicevano che non va bene; oppure abrogarla e aprire un tavolo che rivedesse anche gli altri reati della pubblica amministrazione, eventualmente per colmare le lacune. Questa era l'opzione che avevamo davanti.

Qualcuno aveva provato a cambiare il reato di abuso d'ufficio? Sì. Quelli non giovanissimi ricordano che esisteva l'abuso innominato d'ufficio; si facevano 800 processi e si vincevano tutti. Allora si è detto: cambiamolo. E l'abbiamo cambiato. Ma anche l'abuso d'ufficio è stato oggetto di una serie di critiche, nuove formulazioni e nuovi fallimenti. Quindi l'opzione era: esiste una nuova idea di abuso d'ufficio? C'è qualcuno in quest'Aula che ha un tecnico che ci dà questa formula vincente?

Io sono stata la prima a dire sui giornali, in Commissione, in tutti i miei interventi, che qualcosa effettivamente serviva. A quel punto, però, se nessuno ha avuto questa idea geniale, era corretto lasciare una norma che non andava? Un reato che non va, non va; un reato che non va, è un reato che va abrogato. (*Applausi*). Si è trattato quindi di una scelta corretta.

Detto questo, tutti i vari interventi hanno continuato a soffermarsi solo ed esclusivamente su questa abrogazione. Diamo atto che in Commissione è stato approvato un ordine del giorno, che sarà sottoposto all'Assemblea, in cui si evidenzia la necessità di una rivisitazione della materia. Ciò non significa guardare la materia e basta; significa osservare se alla luce della scelta fatta oggi, serve qualcosa per colmare tutele o per evitare interpretazioni estensive.

Credo quindi che la scelta sia stata la più equilibrata e ribadisco la mia posizione, senza che nessuno la interpreti: ci sono dei rischi, ma sarebbe stato più rischioso lasciare la norma così com'è. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Il rappresentante del Governo non intende intervenire in sede di replica.

Comunico che è pervenuto alla Presidenza - ed è in distribuzione - il parere espresso dalla 5ª Commissione permanente sul disegno di legge in esame e sugli emendamenti, che verranno pubblicati in allegato al Resoconto della seduta odierna.

È pervenuta da parte del Partito Democratico la richiesta di deliberare, ai sensi dell'articolo 96 del nostro Regolamento, sulla proposta di non passare all'esame degli articoli.

BAZOLI (*PD-IDP*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BAZOLI (*PD-IDP*). Signor Presidente, vorrei brevemente motivare la nostra richiesta di non passaggio agli articoli, che dipende dalle considerazioni che abbiamo svolto ieri in maniera approfondita e che riguardano, in particolare, la circostanza che noi riteniamo che con l'abrogazione del reato di abuso d'ufficio ci sia il rischio concreto di violazione di alcuni articoli della nostra Carta costituzionale. Mi riferisco in particolare all'articolo 3, che sancisce il principio di uguaglianza, e all'articolo 117, che impone al nostro ordinamento di conformarsi ai trattati e alle convenzioni internazionali. Riteniamo infatti che con l'abrogazione del reato di abuso d'ufficio in realtà si verranno a creare trattamenti differenziati, in ragione del tipo di potere posseduto dai cittadini italiani, perché non ci sarà più un adeguato controllo di legalità su chi esercita il potere pubblico e vi sarà quindi una violazione del principio di uguaglianza. Si tratta peraltro di tesi che noi sosteniamo sulla scorta anche di valutazioni di giuristi ben più esperti di noi.

Ho fatto riferimento anche all'articolo 117 perché, come ho detto ieri e ribadisco adesso, non solo noi riteniamo che venga violata la Convenzione di Merida che impone la punizione del peculato per distrazione internazionale, che con l'abrogazione dell'abuso d'ufficio viene eliminato, ma anche perché riteniamo che questo provvedimento entri in rotta di collisione con la direttiva europea che è in corso di approvazione e che impone agli Stati membri di dotarsi di una norma analoga alla fattispecie dell'abuso d'ufficio.

Per queste ragioni noi riteniamo che non si debba passare all'esame degli articoli.

ROMEO (*LSP-PSd'Az*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROMEO (*LSP-PSd'Az*). Signor Presidente, solo per annunciare - immagino a nome di tutta la maggioranza - che ovviamente noi respingeremo la richiesta di non passaggio agli articoli.

Sinceramente siamo molto sorpresi; è comprensibile che ci sia dall'altra parte il fatto di non condividere alcuni argomenti che sono contenuti in questo disegno di legge o che magari se foste stati voi al governo, probabilmente sareste intervenuti in maniera differente, però chiedere il non passaggio agli articoli e, quindi, l'eliminazione di una norma, fondamentale richiesta da tantissimi sindaci, tra cui sindaci del Partito Democratico, sinceramente ci sorprende molto. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della proposta di non passare all'esame degli articoli NP1, presentata dal senatore Bazoli e da altri senatori.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

La Presidenza, conformemente a quanto stabilito nel corso dell'esame in sede referente, dichiara improponibili, ai sensi dell'articolo 97, primo comma, del Regolamento, per estraneità di materia rispetto ai contenuti del disegno di legge, gli emendamenti 1.3, 1.4, 1.5, 1.100 (già 1.10), limitatamente alla lettera *c*), 1.101 (già 1.11), limitatamente alla lettera *c*), 1.29, 1.43, 1.44, 1.0.1, 1.0.2, 2.2, 2.148 (già 2.61), 2.156 (già 2.72), 2.155 (già 2.71), 3.0.100 e 3.0.101.

LOPREIATO (*M5S*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LOPREIATO (*M5S*). Signor Presidente, le vorrei chiedere una ulteriore riflessione sull'emendamento 1.4, che ha dichiarato improponibile. Da una prima lettura, effettivamente credo possa sembrare non pertinente, perché relativo a un conflitto di interessi; tuttavia, vorrei invitare a notare che l'articolo 1-*duodecies*, a pagina 30 del fascicolo, è relativo al traffico di influenze illecite di cui all'articolo 346-*bis* del codice penale, quindi è assolutamente pertinente al disegno di legge i cui emendamenti ci apprestiamo a votare. Chiedo che, quantomeno per questa parte, sia posto in votazione e ne sia dichiarata l'ammissibilità.

PRESIDENTE. Senatrice, le ho dato doverosamente la parola, ma, come sa meglio di me, la decisione che ho appena annunciato, frutto dell'esame anche degli Uffici, oltre che mio, è inappellabile.

Passiamo all'esame degli articoli, nel testo proposto dalla Commissione.

Procediamo all'esame dell'articolo 1, sul quale sono stati presentati emendamenti e ordini del giorno, che invito i presentatori ad illustrare.

SCARPINATO (*M5S*). Signor Presidente, non ripeterò tutte le argomentazioni che sono state svolte ieri a proposito dell'abrogazione del reato di abuso d'ufficio.

Il senatore Delrio ieri si è detto molto meravigliato del fatto che il dibattito su questo disegno di legge non sia normale. Non è normale perché c'è un vero e proprio muro della maggioranza, che non tiene in considerazione nessuna delle argomentazioni, neanche le più semplici e le più ragionevoli, della minoranza.

È una sensazione di anormalità che, da giurista, avverto ancora di più. Non è assolutamente normale che questa maggioranza non sia in grado di dare una risposta giuridicamente congruente dinanzi ai quesiti che vengono posti. Si dice che l'abrogazione del reato di abuso d'ufficio è determinata dalla paura della firma? Si obietta, da questa parte, che nel 2020 è stato riformato il reato e non c'è più il sindacato del giudice penale su tutta l'attività discrezionale della pubblica amministrazione, che è riservata solo agli atti vincolati, da cui non residua un margine di discrezionalità? Rispondete! Perché c'è la paura della firma, tenuto conto di questa riforma? Silenzio, non c'è nessuna risposta.

Il reato di abuso d'ufficio si consuma in altri due modi: quando il pubblico amministratore viola il dovere di astenersi in presenza di un interesse personale. Dov'è la paura della firma? Rispondete! Silenzio.

Il reato si consuma in un altro modo: quando il pubblico amministratore, per motivi di odio o di ritorsione, abusa del suo potere per danneggiare i cittadini. Dov'è la paura della firma? Silenzio. C'è un silenzio totale, anormale. Non si riesce ad argomentare.

Si dice che ce lo chiedono i sindaci, ma il reato di abuso d'ufficio non riguarda solo loro, bensì i medici ospedalieri, i magistrati, i poliziotti e centinaia, migliaia di pubblici amministratori. Rispondete! Voi non rispondete! (*Applausi*).

PRESIDENTE. Senatore Scarpinato, la invito a rivolgersi alla Presidenza, che le risponde.

SCARPINATO (*M5S*). Signor Presidente, non rispondono a questa obiezione. Vi fate spiegare dai sindaci perché hanno paura della firma, tenuto conto che non c'è più il sindacato del giudice penale sull'attività discrezionale? Nessuna risposta.

A questo punto, non riuscendo a rispondere, neanche la presidente Bongiorno ha spiegato perché questo reato vada male. Non è vero che non ci sono state controproposte, perché sono state proposte le modifiche suggerite dal professor Tullio Padovani, ma non è stata espressa nessuna considerazione.

A questo punto, non potendo rispondere sulla paura della firma, ci sono le statistiche. Lo abbiamo sentito dire, ma qualcuno è andato a leggere lo studio delle statistiche che è stato fatto dalla Commissione giustizia? Sapete qual è il tasso medio di archiviazione di tutti i procedimenti in campo nazionale? Il 62 per cento. Vogliamo abrogare tutti i reati penali per cui c'è il tasso di archiviazione del 62 per cento? (*Applausi*). Sapete qual è il tasso di archiviazione per reati ambientali? Il 75 per cento! Li vogliamo abrogare? (*Applausi*).

Si ribatte che, però, l'abuso d'ufficio ha superato il tasso del 62 per cento. Sì, ma io, che sono un giurista e mi devo confrontare con dei giuristi, chiedo: quando è stato superato? È stato superato tutte le volte che il reato è stato riformato (ossia per quattro volte). Cosa succede quando un reato è riformato? Un certo fatto, che oggi è reato, a seguito della riforma non lo è più, quindi c'è un picco delle archiviazioni. È elementare. (*Applausi*).

Quando c'è stato un picco delle archiviazioni? Nel 2021, all'82 per cento, dopo che, nel 2020, è stato abolito il sindacato del giudice penale su tutta l'attività discrezionale. Certo che c'è stato un picco. Il fatto è che i cittadini ancora non lo sanno e continuano a illudersi che ci sia l'abuso d'ufficio per l'attività discrezionale, quindi fanno denunce che vengano archiviate.

Non è normale questo silenzio, né questa incapacità di controargomentare, che dimostra che non si tratta di un'azione di ortopedia giuridica, bensì di un atto ideologico di politica classista, che non ha motivazioni. (*Applausi*).

PRESIDENTE. I restanti emendamenti e ordini del giorno si intendono illustrati.

Invito la relatrice e il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti e sugli ordini del giorno in esame.

BONGIORNO, *relatrice*. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti all'articolo 1.

SISTO, *vice ministro della giustizia*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello della relatrice.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.1, presentato dal senatore Scarpinato, identico all'emendamento 1.2, presentato dalla senatrice Cucchi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Gli emendamenti 1.3, 1.4 e 1.5 sono improponibili.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.7.

BAZOLI (*PD-IDP*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BAZOLI (*PD-IDP*). Signor Presidente, intervengo su questo emendamento perché è uno dei tanti che rispondono a un'obiezione che ha fatto in replica la presidente Bongiorno, della quale - devo dire - ho apprezzato anche l'onestà intellettuale con la quale è intervenuta ricordando le sue posizioni, che peraltro ieri avevo a mia volta riportato nel mio intervento in discussione generale.

La presidente Bongiorno ha ricordato quali sono state le sue perplessità, che peraltro condivido, dicendo che tutti gli auditi in audizione sarebbero venuti a suggerire ulteriori modifiche al reato di abuso d'ufficio, cosa che peraltro non è esatta, perché ricordo, a mia memoria, almeno due significativi auditi che han detto che il reato di abuso d'ufficio va bene così com'è: uno è Lattanzi, l'ex Presidente della Corte costituzionale, e l'altro è il consigliere Garofoli. Entrambi hanno detto che la modifica fatta nel 2020 va bene e lo hanno detto peraltro sulla scorta dei numeri che sono stati prodotti dal Ministero della giustizia, che attestano che dopo la riforma del 2020 ci sono state una riduzione molto rilevante dei procedimenti aperti e molte più assoluzioni. Le argomentazioni che ha appena portato il senatore Scarpinato sono evidenti e ovvie: c'è stata un'*abolitio criminis* implicita, per cui molti procedimenti si sono conclusi con archiviazioni o assoluzioni, perché c'è stata una riduzione della portata della fattispecie.

Non è tanto questo che mi interessa, quanto il tema di segnalare che l'emendamento 1.7 riproduce esattamente la proposta di riforma del reato di abuso d'ufficio che venne fatta dalla commissione Fiorella qualche anno fa e che venne redatta da quello che definisco il nume tutelare dei giuristi liberali

e garantisti, che è il professor Tullio Padovani, accademico dei Lincei, che avanzò una proposta di riscrittura della fattispecie d'abuso d'ufficio. La proposta che fece era molto valida, ovviamente come quella in discorso, che tenta - e lo fa, secondo me, in modo molto efficace - di riscrivere in maniera ancora più tassativa, più chiara e meno ambigua, in modo da lasciare meno margini di interpretazione al magistrato che dovesse intervenire, le condotte e articolare in maniera chiara quelle da punire a titolo di abuso d'ufficio. Dà anche i titoli alle singole condotte: vi sono le condotte di prevaricazione, quelle più odiose, che rischiano di rimanere prive di sanzione penale, attivate da parte di chi ha un pubblico potere e prevarica il singolo cittadino. Vi sono poi le condotte di favoritismo affaristico, o le condotte di sfruttamento privato dell'ufficio, altre condotte odiose che rischiano di rimanere prive di sanzione senza una fattispecie come l'abuso d'ufficio.

Questo è un tentativo serio di affrontare la materia dell'abuso d'ufficio in maniera non ideologica, né per segnare una bandierina, ma per cercare di affrontare un problema - se ancora esiste - in maniera intelligente ed equilibrata; non l'abrogazione e poi si vedrà, magari facendo un tavolo per capire cos'è rimasto scoperto. Non si legifera così, ma cercando di capire l'impatto di una scelta così rilevante come l'abrogazione di una norma penale e di introdurre i correttivi da subito. Non si può legiferare in questo modo, prima togliendo e poi preoccupandosi eventualmente di intervenire. Questo è quindi uno dei primi tentativi che abbiamo fatto - e abbiamo sottoscritto l'emendamento della senatrice Cucchi, perché lo condividiamo pienamente - di provare ad affrontare in maniera seria una questione che invece è affrontata dalla maggioranza in maniera molto ideologica. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.7, presentato dalla senatrice Cucchi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.8, presentato dalla senatrice Cucchi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Adesso avrà luogo un voto segreto. Ringrazio per la collaborazione il Capogruppo del MoVimento 5 Stelle, con cui abbiamo definito il numero di votazioni - saranno diciassette - con voto segreto.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.6, sul quale da parte del prescritto numero di senatori è stata presentata richiesta di votazione a scrutinio segreto.

Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Ai sensi dell'articolo 113, comma 4, del Regolamento, indico la votazione a scrutinio segreto dell'emendamento 1.6, presentato dal senatore Scarpinato.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B). (Applausi. Brusio).*

Colleghi, capisco che vogliate contrastare chi ha detto che c'era troppo silenzio, ma non fate troppo rumore.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 1.9, presentato dalla senatrice Cucchi e da altri senatori, fino alle parole «*le lettere a), b)*».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Risultano pertanto preclusi la restante parte e gli emendamenti da 1.100 a 1.103.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 1.104, presentato dal senatore Bazoli e da altri senatori, fino alle parole «*lettera a)*».

(Segue la votazione).

Scusate, annullo la votazione, perché vedo che il senatore Bazoli mi sta facendo cenno di voler intervenire.

BAZOLI *(PD-IDP)*. Sì, signor Presidente, avevo alzato la mano per tempo. Probabilmente non se n'è accorto.

PRESIDENTE. Sa che alzare la mano può essere pericoloso? *(Ilarità)*.

BAZOLI *(PD-IDP)*. Ho alzato il pugno!
Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BAZOLI *(PD-IDP)*. Signor Presidente, ci tenevo a intervenire perché anche questo è, secondo noi, un emendamento quantomeno interessante da discutere, se ci fosse ovviamente la disponibilità ad affrontare in maniera seria l'argomento e non ci fosse invece un approccio ideologico. Anche questo emendamento va a smentire la tesi che nessuno abbia provato, neanche in questa discussione, a riscrivere il reato di abuso d'ufficio.

Questo tentativo va esattamente in quella direzione e io penso che sia particolarmente utile e interessante perché è la riproposizione in italiano di una norma tratta dal codice penale francese, che è l'interesse privato in atti d'ufficio. Secondo noi questa è una norma molto interessante, perché sanziona le condotte abusive dell'esponente dei pubblici poteri con una sanzione non detentiva, ma con la multa per le condotte generiche, salvo che dalla condotta sia derivato un danno per la pubblica amministrazione, nel qual caso, invece, si applica una sanzione detentiva.

Questo emendamento che abbiamo proposto come oggetto di discussione ovviamente non è stato degnato neanche di una minima discussione, di una volontà di provare a interloquire né in Commissione né in quest'Aula. La cosa interessante è che queste condotte - e in questo caso riprendiamo precisamente una previsione del codice penale francese - non sono punibili se sono commesse dal sindaco o da un altro pubblico ufficiale al fine di realizzare un interesse esclusivo della pubblica amministrazione. Con questa norma si prevede cioè una particolare esimente che si applica in particolare esattamente ai pubblici amministratori. Secondo noi è un modo intelligente di provare a tenere insieme le esigenze e le preoccupazioni dei sindaci, che noi conosciamo e condividiamo, con la necessità di evitare di scardinare il nostro sistema di tutela dei cittadini nei confronti degli abusi della pubblica amministrazione.

Questo, infatti, è il rischio concreto. Voi continuate a ripetere la litania per cui utilizzate una specie di pretesto e di scudo dietro il quale vi nascondete per giustificare la vostra scelta (ce lo chiedono i sindaci), ma noi siamo legislatori e non possiamo accogliere *in toto* una richiesta senza aver cercato di capire qual è il suo impatto complessivo. Bisogna risolvere i problemi dei sindaci, ma senza scardinare l'ordinamento e questo è un tentativo secondo noi intelligente perché prende l'esperienza del codice penale francese, quindi di un ordinamento che ha già sperimentato e nel quale funziona una fattispecie di questo genere, in cui c'è un'esimente particolare per i pubblici amministratori.

Questo è un ulteriore esempio, ma ce ne saranno altri sui quali interverrò, di come, volendo, si può riscrivere la fattispecie di abuso d'ufficio tenendo in considerazione le esigenze, delle quali voi vi fate scudo come pretesto, perché il vostro obiettivo è un altro, cioè quello di lanciare un messaggio a una certa parte della opinione pubblica. Voi utilizzate il pretesto di cercare di andare incontro alle esigenze dei pubblici amministratori, ma va considerata anche la necessità di non lasciare sguarniti i cittadini nei confronti degli abusi dei pubblici poteri. Riteniamo pertanto che questa sarebbe un'ulteriore modalità per affrontare la questione in modo intelligente.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 1.104 presentato dal senatore Bazoli e da altri senatori, fino alle parole «*lettera a*».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Risultano pertanto preclusi la restante parte e gli emendamenti da 1.105 a 1.20.

Passiamo alla votazione della prima parte dell'emendamento 1.21.

BAZOLI *(PD-IDP)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BAZOLI (*PD-IDP*). Signor Presidente, non capisco perché non si mettano in votazione gli emendamenti successivi a quello che abbiamo appena votato, ovvero gli emendamenti 1.105, 1.106 e 1.107.

PRESIDENTE. Perché risultano preclusi in seguito all'approvazione della prima parte dell'emendamento 1.104.

SCARPINATO (*M5S*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà, anche alla luce dell'autorevole appoggio alla sua richiesta di intervenire da parte della collega che è seduta accanto a lei e che io stimo molto.

SCARPINATO (*M5S*). Signor Presidente, questa norma sulla riforma del traffico di influenze è emblematica. La maggioranza è affetta da un'inerzia atarassica quando si tratta di fare una legge sulle *lobby* che ci chiede l'Unione europea (l'Italia è la sola, insieme ad altri due Paesi, di cui uno è la Slovenia, a non avere una legge sulle *lobby*) e poi fa una riforma del traffico di influenze che è un regalo alle *lobby*. Lo è in quanto si legalizza il traffico di influenze che viene svolto dai tipici galoppini elettorali, gli specialisti del voto di scambio, che in cambio dell'abuso d'ufficio... (*Commenti. Applausi*). Io sto argomentando.

PRESIDENTE. Non è possibile che quando parla il senatore Scarpinato protestiate, lasciatelo parlare. Lei però si accomodi, sto parlando io, si accomodi, li ho richiamati. La richiamo all'ordine; la richiamo all'ordine per la seconda volta. Stavo giusto difendendo il diritto del senatore Scarpinato di parlare senza interruzione. Prego, senatore Scarpinato, lei si rivolga però alla Presidenza, per favore.

SCARPINATO (*M5S*). Io argomento giuridicamente come funziona il voto di scambio. Il voto di scambio funziona così. (*Commenti*). Non posso parlare.

PRESIDENTE. Mi rivolgo a lei, senatore Malan: dovrei richiamare all'ordine tutto il Gruppo, quindi chiedo a lei in quanto Capogruppo di intervenire. Grazie. Senatore Scarpinato, si avvii alla conclusione.

SCARPINATO (*M5S*). Veramente non ho neanche iniziato.

PRESIDENTE. Se non si avvia, non arriva.

SCARPINATO (*M5S*). Se mi interrompono, Presidente, che devo fare? (*Applausi*). Mi fa parlare o no?

PRESIDENTE. Prego.

SCARPINATO (M5S). Come funziona il voto di scambio? In modo molto semplice: ci sono dei galoppini elettorali che... *(Commenti)*.

PRESIDENTE. Forza! Senatore, la prego, vada avanti. Guardi, in televisione non si sentono le interruzioni, le sentiamo solo noi. Ho già richiamato all'ordine.

SCARPINATO (M5S). Signor Presidente, le chiedo di riportare l'ordine nell'Assemblea, è suo dovere: mi faccia parlare! *(Applausi. Commenti)*.

PRESIDENTE. Senatore Scarpinato, richiamo all'ordine anche lei. *(Applausi. Commenti)*.

SCARPINATO (M5S). Io non sto facendo un'accusa politica, sto svolgendo un ragionamento giuridico. *(Commenti)*. Come si attua lo scambio elettorale? Ci sono dei galoppini che, in cambio di vari favoritismi da parte dei pubblici amministratori (assunzioni e licenze illegittime), portano i voti: è semplice. Ora, stabilendo che il traffico di influenze non si consuma più quando è finalizzato all'abuso d'ufficio, si favorisce il voto di scambio: è un argomento giuridico, non è un'accusa politica.

In secondo luogo, non si capisce perché è stato stabilito che il traffico di influenze si consuma se è finalizzato a far sì che il pubblico amministratore compia un atto contrario ai doveri d'ufficio con violazione di una norma che è il reato di corruzione propria. Ma per il reato di corruzione impropria, punito con otto anni di reclusione, cioè quando il pubblico amministratore compie un atto del suo ufficio, cosa accade? *(Applausi)*. Ve lo siete dimenticati? Se ve lo siete dimenticati, ce lo volete mettere o volete spiegare agli italiani perché questi lobbisti non devono essere puniti? *(Applausi)*.

Ancora, tutti i reati di corruzione (la corruzione propria, la corruzione impropria, la suddetta concussione) sono puniti quando c'è un'utilità qualsiasi, anche non patrimoniale. Per il traffico di influenze avete stabilito che il reato è punito soltanto se c'è un'un'utilità patrimoniale.

Volete spiegare agli italiani perché questo favore ai lobbisti? Noi non l'abbiamo capito! *(Applausi)*.

BAZOLI (PD-IDP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BAZOLI (PD-IDP). Signor Presidente, voteremo a favore di questo emendamento, perché condividiamo le preoccupazioni che ha espresso il senatore Scarpinato. Forse non ve ne siete accorti, credo che in pochi abbiano letto e capito cosa stanno votando. Non vi siete accorti che questa modifica così puntuale del traffico di influenze produce effetti paradossali, perché si finisce per non punire più chi fa da intermediario tra un privato e la pubblica amministrazione, quando la condotta che si chiede all'intermediario di favorire per la pubblica amministrazione è appunto un abuso d'ufficio.

Ho fatto questo esempio in discussione generale: se do 15.000 euro a un faccendiere, perché parli con il suo amico dirigente tecnico del Comune, affinché mi rilasci un permesso di costruire che non sarebbe legittimo e per il quale non ho i requisiti (perché in zona sismica oppure perché troppo vicino a una spiaggia), ebbene, se tutto questo va in porto, cioè il faccendiere prende 15.000 euro e il tecnico rilascia il permesso in violazione delle norme, né il faccendiere, né il tecnico saranno più puniti (il faccendiere perché ha preso soldi, ma per un abuso d'ufficio che non è più punito, e il tecnico perché non c'è più l'abuso d'ufficio).

Vi pare sensato questo? Vi pare sensato, alla luce del fatto che il traffico di influenze illecite è stato introdotto nel nostro ordinamento su richiesta dell'ordinamento europeo, perché è un reato che anticipa la corruzione? Andare a colpire i faccendieri, che nell'80 per cento dei casi sono gli intermediari per atti di corruzione, significa andare a colpire chi favorisce la corruzione, quindi alzare la soglia di tutela nei confronti della corruzione. Voi, riducendo il perimetro di applicabilità del traffico di influenze, allentate pesantemente di fatto la lotta alla corruzione. Non ve ne siete resi conto, ma è bene raccontarlo all'esterno. Questa è la ragione per cui voteremo a favore dell'emendamento del senatore Scarpinato. (*Applausi*).

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Saluto a nome dell'Assemblea i docenti e gli studenti del Liceo economico-sociale «Francesco Angeloni» di Terni, che stanno assistendo ai nostri lavori. (*Applausi*). Grazie agli studenti e grazie ai professori di essere venuti a trovarci. Spero sia istruttivo, dipende da noi. Chiaro? A buon intenditor poche parole.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 808 (ore 11,53)

FREGOLENT (*IV-C-RE*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FREGOLENT (*IV-C-RE*). Signor Presidente, sono molto sorpresa che i colleghi - non dico chi ha fatto il magistrato, che evidentemente, agendo come ex magistrato, immagino conosca molto bene il senso di come applicare le leggi, ma soprattutto i colleghi del Partito Democratico - abbiano capito che cos'è il traffico di influenze, perché in tutti questi anni la critica rivolta alla norma era che veniva individuata in senso negativo, ossia in maniera talmente ampia che ci potevano rientrare tante categorie.

Ho sentito parlare delle *lobby* in quest'Aula, come sempre viene fatto in Italia, cioè con disprezzo, quando la parola *lobby* viene dall'inglese e dal corridoio di Westminster, dove i portatori di interessi propongono emendamenti ai parlamentari alla luce del sole, in maniera molto trasparente.

La trasparenza è infatti l'elemento che rende una proposta chiara per chi la fa e per chi la riceve. Chi le parla ha proposto, nella sua prima legislatura, nella sua seconda e anche in questa, che è la terza, una legge sulle *lobby*. Ricordo che, avendo noi una norma come il traffico delle influenze, le società lobbiste - in cui molti ex parlamentari lavorano: incontro molti ex parlamentari del Movimento 5 Stelle e del Partito Democratico che mi vengono a proporre loro clienti, con i loro emendamenti, in modo del tutto legittimo - rischiano di essere considerate persone che hanno in qualche modo influenzato la decisione e quindi di essere incriminate nell'incertezza normativa.

Per questo, proprio perché la parola *lobby* ha un significato negativo solo nel nostro Paese e non nel resto del mondo, ho sempre pensato che una legge trasparente su chi fa cosa potesse costituire un elemento di chiarezza per dare a tutti la possibilità di essere intermediari di portatori di interesse. A parte alcuni che ovviamente hanno la scienza infusa tutti gli altri, che come colleghi sono molto più modesti, hanno bisogno di emendamenti che quasi sempre arrivano da portatori di interessi. Gli emendamenti che però poi presento, li trovo presentati anche da tutti i Gruppi, anche da quelli che in quest'Aula hanno così violentemente tuonato contro le *lobby*. (*Applausi*). Sarà un caso. È sicuramente frutto del caso.

Proprio perché è frutto del caso, non volendo che il caso sia così severo alcune volte e invece così generoso altre, mi sembra opportuno votare contro questo emendamento, che non serve a fare chiarezza e ad evitare la corruzione, ma a tenere sempre tutti in un limbo di grigiore; non sia mai che un giorno ci sia un'indagine *ad hoc* (che in questo Paese non è mai avvenuta, mai)! (*Applausi*). Non sia mai che in questo terribile grigiore si possa conservare un certo potere per colpire al momento opportuno un certo avversario politico. Per questo noi voteremo orgogliosamente no. (*Appalusi*).

MAGNI (*Misto-AVS*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAGNI (*Misto-AVS*). Signor Presidente, intervengo solo per dire pubblicamente che noi voteremo a favore dell'emendamento 1.21, visto che la votazione sarà a scrutinio segreto, anche perché l'intervento del senatore Scarpinato mi ha convinto ad esprimere un voto favorevole.

PRESIDENTE. Sull'emendamento 1.21 da parte del prescritto numero di senatori è stata presentata una richiesta di votazione a scrutinio segreto.

Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(*La richiesta risulta appoggiata*).

Ai sensi dell'articolo 113, comma 4, del Regolamento, indico la votazione a scrutinio segreto della prima parte dell'emendamento 1.21, presentato dal senatore Scarpinato, fino alle parole «*la lettera b*)».

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Risultano pertanto preclusi la restante parte e l'emendamento 1.22.
Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.23.

BAZOLI (*PD-IDP*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BAZOLI (*PD-IDP*). Signor Presidente, annuncio il nostro voto contrario. Con l'emendamento 1.23 si fa un salto indietro rispetto alla riforma del 2020, quella che venne approvata dal Governo giallorosso e che noi condividiamo, perché - a nostro avviso - ha messo a posto la questione. È quella riforma che ha tolto dalla fattispecie del reato di abuso d'ufficio il controllo di legalità sull'attività discrezionale della pubblica amministrazione e, quindi - come dicevo ieri - sull'attività *latu sensu* politica. Riteniamo, quindi, opportuno non tornare a quella fattispecie. (*Applausi*).

SCARPINATO (*M5S*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCARPINATO (*M5S*). Signor Presidente, l'emendamento 1.23 vuole mantenere in vita il reato di abuso d'ufficio per una semplice fattispecie, e cioè quando il pubblico amministratore violi il dovere di astenersi in presenza di un interesse proprio o di altri. È il minimo indispensabile, tenuto conto che abbiamo una legge sul conflitto di interessi che varie istituzioni ritengono molto manchevole e non c'è la paura della firma.

Vorrei capire perché non dobbiamo prevedere l'abuso d'ufficio per i casi di palese conflitto di interesse. Vorrei capirlo io e vorrebbero capirlo tanti italiani. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Sull'emendamento 1.23, da parte del prescritto numero di senatori è stata presentata richiesta di votazione a scrutinio segreto.

Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Ai sensi dell'articolo 113, comma 4, del Regolamento, indico la votazione a scrutinio segreto dell'emendamento 1.23, presentato dal senatore Scarpinato.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.108, presentato dal senatore Bazoli e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.109, sul quale da parte del prescritto numero di senatori è stata presentata richiesta di votazione a scrutinio segreto.

Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Ai sensi dell'articolo 113, comma 4, del Regolamento, indico la votazione a scrutinio segreto dell'emendamento 1.109, presentato dal senatore Scarpinato e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.27, presentato dal senatore Scarpinato.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.28.

SCALFAROTTO *(IV-C-RE)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCALFAROTTO *(IV-C-RE)*. Signor Presidente, con questo emendamento introduciamo una serie di fattispecie di reato che intendono rafforzare il segreto degli atti del processo, che in realtà - dobbiamo dirci la verità - in questo momento in Italia è un vero e proprio colabrodo. Introduciamo quindi il reato di rivelazione e pubblicazione delle conversazioni e delle immagini intercettate; di rivelazione illecita di segreti inerenti a un procedimento penale; di accesso abusivo ad atti del procedimento penale; di detenzione di documenti illecitamente formati o acquisiti; di rivelazione del contenuto di documenti redatti attraverso la raccolta illecita di informazioni.

Sono tutti fenomeni cui purtroppo assistiamo quotidianamente, che non soltanto incidono pesantemente sulla onorabilità delle persone e sull'esercizio del diritto di difesa, ma in realtà finiscono anche con il costituire una forma di pressione nei confronti del giudice. Infatti, gli atti che vengono fraudolentemente pubblicati finiscono per rafforzare la tesi dell'accusa. Sono le carte che noi leggiamo pedissequamente pubblicate sui giornali, nonostante dovrebbero essere coperte dal segreto e nonostante siano nelle mani di pochi soggetti. Il giornalista che riceve quelle carte non può riceverle da molte fonti: evidentemente è chi ci sta lavorando che glielie sta consegnando, e vado per logica. Ebbene, quelle notizie così pubblicate finiscono con il rafforzare presso l'opinione pubblica e, fatalmente, anche presso il collegio giudicante, quella che è una tesi di parte, nel senso che sono tesi che non hanno possibilità di essere controbilanciate dalla lettura degli stessi fatti da parte della difesa.

Io utilizzo questa occasione anche per respingere la tesi di chi parla di norme bavaglio. Qui non è in discussione l'informazione, ma è in discussione la corretta informazione dell'opinione pubblica. Faccio un esempio che può valere per tutti. Recentemente, una quarantina di professori di diritto tributario del nostro Paese (quindi, non pochi soggetti) è stata prosciolta dall'accusa di aver venduto i concorsi delle cattedre di diritto tributario. Erano, e sono, persone molto importanti, tra i quali il compianto professor Augusto Fantozzi, uno dei più importanti fiscalisti italiani, che purtroppo è deceduto, è scomparso senza vedersi assolto e archiviato il procedimento.

Ciò è successo perché le intercettazioni delle conversazioni tra i titolari di cattedre di diritto tributario sono state pubblicate tal quali. È chiaro che, nella montagna di intercettazioni pubblicate, la scelta delle parti da pubblicare artatamente crea la convinzione nel lettore che i fatti siano indiscutibilmente contrari alle persone oggetto del processo; processo iniziato dalla procura della Repubblica di Firenze, i cui atti giungono in qualche modo nelle mani dei giornali e sono pubblicati pedissequamente.

Quando viene poi stabilito che la competenza territoriale spetta al tribunale non di Firenze, ma di Venezia, sarà la procura stessa della Repubblica di Venezia a dire che quelle conversazioni tra professori universitari erano del tutto fisiologiche e normali. Quindi, è la procura a chiedere l'archiviazione al gip. Da questo vediamo che, quando le carte escono in quel modo, si crea una convinzione nell'opinione pubblica e alla fine, potenzialmente, anche nel collegio giudicante.

E non sempre poi la vicenda finisce in modo positivo, come appunto è successo in questo caso, grazie a queste eccezioni di incompetenza territoriale, che hanno portato un altro tribunale a rivedere la situazione e a far capire che quei dialoghi pubblicati non erano così decisivi come sembravano all'apparenza, ma - come hanno detto la procura di Venezia e il gip di Venezia - erano normali conversazioni tra docenti universitari: quaranta docenti delle nostre università, tra i più prestigiosi.

Io voglio recuperare in quest'Aula il nome del professor Fantozzi, che abbiamo tutti conosciuto e stimato come uno dei più grandi tributaristi italiani e che - lo ripeto - è morto senza vedere la sua onorabilità recuperata. E lo nomino per recuperarla io, parzialmente, in questa sede. (*Applausi*).

BONGIORNO, *relatrice*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BONGIORNO, *relatrice*. Signor Presidente, come il senatore Scalfarotto sa, noi in realtà stiamo aprendo questo nuovo tavolo dei reati contro la pubblica amministrazione proprio per un riassetto complessivo della materia. Quello affrontato nel suo emendamento 1.28 è proprio un tema che sarà esaminato a breve. Pertanto, se accettasse di ritirarlo e trasformarlo in ordine del giorno, credo che il Governo non avrebbe difficoltà a esprimere un parere favorevole.

PRESIDENTE. Chiedo al senatore Scalfarotto se accetta la richiesta avanzata dalla relatrice.

SCALFAROTTO (*IV-C-RE*). Sì, signor Presidente. Pertanto, ritiro l'emendamento 1.28, per ripresentarlo come ordine del giorno G1.28.

PRESIDENTE. L'emendamento 1.29 è improponibile.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.30, presentato dal senatore Scarpinato.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.33, presentato dalla senatrice Cucchi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.110.

BAZOLI (*PD-IDP*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BAZOLI (*PD-IDP*). Signor Presidente, voglio motivare le ragioni tecniche alla base della presentazione dell'emendamento 1.110.

Come accennava prima il collega Scarpinato, nella nuova fattispecie di traffico di influenze voi - la maggioranza e il Governo - avete aggiunto, rispetto all'utilità che deve costituire il corrispettivo del cosiddetto faccendiere, l'intermediario che agisce per conto del privato nei confronti dell'amministrazione, che questa deve essere economica. Tutto questo disallinea il reato di traffico influenze rispetto al reato di corruzione, nel quale, invece, l'utilità riconosciuta al pubblico ufficiale in cambio di una sua condotta è qualunque tipo di utilità, non solo economica.

Questo disallineamento è incomprensibile, proprio perché la fattispecie di traffico di influenze - come dicevo prima - è stata introdotta per consentire di anticipare la lotta alla corruzione alle condotte che poi portano ad atti corruttivi. Quindi, non si capisce perché nella condotta che è punita a titolo di traffico di influenze ci sia questa riduzione del perimetro di illiceità che riguarda il faccendiere, quando invece nel reato di corruzione il perimetro di illiceità è molto più ampio. Qualunque utilità che venga data in cambio al pubblico ufficiale in cambio della sua condotta illecita può essere sussunta sotto la specie della corruzione. Riteniamo che questo sia un errore tecnico che andrebbe sanato, quantomeno per allineare le norme e consentire di dispiegare tutti i propri effetti alla fattispecie di traffico di influenze illecite.

Questo emendamento è analogo al successivo a firma della senatrice Cucchi, che quindi voteremo favorevolmente.

RENZI (*IV-C-RE*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RENZI (*IV-C-RE*). Signor Presidente, al netto del voto sull'emendamento 1.110, che, per quello che riguarda il nostro Gruppo, sarà contrario, essendo la quinta volta che il mio amico, senatore Bazoli, interviene spiegando come il Partito Democratico condivida le posizioni del collega, senatore Scarpinato, mi corre l'obbligo di intervenire su un testo che riguarda il traffico di influenze. Dei molteplici procedimenti che mi hanno riguardato questa è l'unica materia che non mi hanno ancora contestato - l'hanno contestato a Beppe Grillo, ma non a me - e quindi mi sento libero di poter esprimere una considerazione politica.

PRESIDENTE. C'è sempre tempo.

RENZI (*IV-C-RE*). Sì, Presidente, comunque direi *unicuique suum*, ognuno pensi al suo. Mettiamola così: ciascuno ha i suoi problemi. (*Applausi*).

Ma, al di là della considerazione, vorrei fare un ragionamento politico che in quest'Aula è bene che risuoni, visto che non lo fa risuonare il senatore Bazoli. È la voce dei tanti amministratori, in stragrande maggioranza del Partito Democratico, che da anni chiedono che queste norme siano cambiate e siano rese al passo coi tempi (*Applausi*). Amministratori, sindaci e assessori del Partito Democratico da anni chiedono al Partito Democratico, da quando io ero ancora al suo interno, di cambiare le norme sull'abuso d'ufficio e sul traffico di influenze. Il fatto che in quest'Aula il Partito Democratico abbia scelto di sostenere le tesi di Scarpinato e non dei sindaci del Partito Democratico mi impone di prendere la parola per dire che in questo Paese i tanti sindaci e assessori del PD oggi hanno una risposta positiva alle loro richieste. Peccato che arrivi dall'altra parte politica. (*Applausi*).

BOCCIA (*PD-IDP*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Presidente Boccia, lei sa che le do sempre la parola, ma per la verità ha già parlato un esponente del suo partito. Se lei vuole aggiungere qualcosa, lo faccia in un tempo ristrettissimo, perché non ne avrebbe diritto.

BOCCIA (*PD-IDP*). Signor Presidente, intanto la ringrazio per avermi dato la parola. Se lei ritiene che il mio intervento possa procurare un'alterazione della nostra convivenza...

PRESIDENTE. Il Presidente ha la facoltà di darle la parola. Prego, intervenga.

BOCCIA (*PD-IDP*). Posso intervenire sul prossimo emendamento?

PRESIDENTE. È una bella idea e la ringrazio.

BOCCIA (PD-IDP). Così il senatore Renzi è più tranquillo.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.110, presentato dal senatore Bazoli e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.35, presentato dalla senatrice Cucchi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.111, presentato dal senatore Bazoli e da altri senatori, sostanzialmente identico all'emendamento 1.38, presentato dalla senatrice Cucchi e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.112, presentato dal senatore Bazoli e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.113.

BOCCIA (PD-IDP). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOCCIA (PD-IDP). Signor Presidente, penso di interpretare tante colleghe e tanti colleghi qui in Aula nel dire quanto segue. Il dovere di ognuno di noi è di legiferare - senatore Renzi - con disciplina e onore, così come i componenti del Governo provano a servire il Paese con disciplina e onore. Ed è dovere di ognuno di noi di sforzarci di pensare al bene collettivo e al Paese, rispettando ogni volta quanto è scolpito sulle pareti di Palazzo Madama e di Montecitorio, che ci ricorda che abbiamo il dovere di tenere alta la dignità di queste Aule almeno quanto è stata alta grazie ai nostri avi e ai nostri predecessori. Una delle cose scolpite nella nostra Costituzione, presidente La Russa, è la separazione rigorosa tra i poteri dello Stato, tra quello legislativo e quello esecutivo, che ogni tanto dimentica questo punto fermo della nostra Costituzione e tende a dire al Parlamento cosa deve fare, e a volte a dare ordini al Parlamento, dimenticando il perimetro che ogni tanto - per fortuna - il Presidente della Repubblica ci ricorda. E poi c'è il potere giudiziario.

Io vorrei che il presidente Renzi - così come i tanti colleghi e le tante colleghe presenti in Aula - si sforzasse di adempiere fino in fondo al proprio

impegno, non personalizzando le vicende che caratterizzano il processo legislativo. Se ognuno di noi dovesse personalizzare le norme e le leggi, finiremmo per fare ulteriori danni ai tanti già fatti nel tempo che abbiamo alle spalle, e mi riferisco soprattutto al tempo recente, e non a quello passato.

Pertanto, signor Presidente, l'appello che rivolgo ai colleghi è di parlare in maniera oggettiva dei temi su cui noi ci confrontiamo; di provare a capire, ogni volta che facciamo un voto, se quel provvedimento su cui ci stiamo esprimendo migliora o peggiora la vita delle italiane e degli italiani, non la propria; provando poi a capire, al termine di questo processo, se abbiamo svolto fino in fondo il nostro dovere. Io me lo pongo sempre questo quesito, signor Presidente: non sempre sono soddisfatto, ma mi sforzo sempre - le garantisco sempre - di pensare alla condizione migliore possibile per il Paese e non alla mia. E ciò deve accadere indipendentemente dai torti e delle ragioni che ognuno può avere e che però deve portare non in quest'Aula, ma nelle aule apposite, per far sì che quella separazione dei poteri venga sempre e comunque rispettata, anche quando non si è d'accordo, senatore Renzi.

I sindaci del Partito Democratico, che sono stati evocati, la pensano esattamente come i Gruppi del Partito Democratico e come il Partito Democratico (*Commenti*).

PRESIDENTE. È l'opinione del Presidente del Gruppo PD. La potrà esprimere.

BOCCIA (*PD-IDP*). Aver usato strumentalmente, signor Presidente, alcune dichiarazioni pubbliche di alcuni singoli amministratori che sono stati condizionati anche in quel caso da vicende personali, io l'ho trovato scorretto e poco opportuno rispetto ai doveri che abbiamo di fronte per assicurare un processo legislativo che sia dignitoso e all'altezza della sfida che abbiamo di fronte.

Per questa ragione, signor Presidente, io mi auguro che si discuta del merito di un provvedimento che è pasticciato. E penso che la discussione generale abbia dato il senso delle valutazioni che tutti i partiti di opposizione fanno, a parte gli ex partiti del terzo polo, che oggi sono diventati due e che su questo tema sostengono tesi che anche la presidente Bongiorno si sforza di tenere insieme, avendo lei stessa contestato una parte delle cose su cui oggi stiamo legiferando.

RENZI (*IV-C-RE*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RENZI (*IV-C-RE*). Signor Presidente, approfitto della sua gentilezza nel consentire al collega e amico senatore Boccia di illustrare un emendamento, facendo un appello alto e morale ai nostri doveri istituzionali che si compone essenzialmente di due parti. La prima è una battutina su eventuali problemi personali che avrebbero mosso il mio precedente intervento; la seconda è una risposta imbarazzata sulla questione politica che invece ho posto.

Per suo tramite, signor Presidente, vorrei rassicurare il senatore Boccia - non gli dirò di stare sereno, perché non porta benissimo a quelli come lui - sul fatto che non stessi facendo riferimento alle mie vicende personali. Il senatore Boccia evidentemente ha perso qualche passaggio: le mie vicende personali non hanno mai riguardato né l'abuso d'ufficio né il traffico di influenze. Soprattutto, però, chi, come me, in quest'Aula ha chiesto il rigoroso rispetto della separazione dei poteri nel dicembre 2019, oggi non può far altro che gioire del fatto che, sulle vicende che hanno riguardato me e alcuni miei amici, la magistratura si è espressa con cinque sentenze della Corte di cassazione e con una sentenza della Corte costituzionale. Non consento, quindi, al senatore Boccia di parlare di cose che non conosce, di cui non ha la minima idea. (*Applausi*).

Vengo invece al punto più politico. Io ho detto un'altra cosa, signor Presidente. Ho preso atto di un fatto politico perché, quando si va a votare su una legge, si parla di politica e rimando al mittente, per suo tramite, la battutina sul terzo polo. Sono orgoglioso di condividere le indicazioni dell'amico Costa o di altri esponenti dell'allora terzo polo, perché su questi temi continuiamo ad andare d'accordo e ne siamo orgogliosi. Vengo a un punto diverso.

Il punto è che chi non rispetta le proprie idee è il Partito Democratico. Dirlo non significa fare polemica, ma significa fare politica. Ricordo che il senatore Bazoli, quando era nella segreteria che io guidavo, aveva posizioni sul traffico di influenze e sull'abuso d'ufficio ben diverse da quelle del senatore Scarpinato. È legittimo che voi oggi abbiate scelto di stare dalla parte di Scarpinato. Ma non è legittimo che veniate qui a dirci che le posizioni dei sindaci del PD non contano. (*Commenti*). Se però ritenete che le posizioni dei sindaci del PD non abbiano diritto di cittadinanza in quest'Aula, ebbene, io mi assumo la responsabilità politica di portare la voce dei sindaci del PD che chiedono l'abolizione del reato di abuso d'ufficio e del reato di traffico di influenze. (*Applausi. Commenti*).

Tornate in voi e lasciate la caccia ai grillini. (*Applausi. Commenti*).

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Saluto a nome dell'Assemblea i docenti e gli studenti del Liceo classico - e dico classico con piacere - «Quinto Orazio Flacco» di Potenza, che stanno assistendo ai nostri lavori. (*Applausi*).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 808 (ore 12,26)

LOMBARDO (*Misto-Az-RE*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LOMBARDO (*Misto-Az-RE*). Signor Presidente, intervengo su questo punto molto interessante della *querelle*, ma credo che il punto della legislazione ci dovrebbe portare a essere un po' fuori da uno che sembra quasi un

dibattito congressuale del Partito Democratico. Proviamo a entrare nel merito del provvedimento.

La richiesta di delimitazione o di abolizione o di depenalizzazione dell'abuso d'ufficio veniva, non più di tre mesi fa, dal Presidente dell'Associazione nazionale dei Comuni italiani (ANCI). Non personalizziamo il tema di chi è il Presidente dell'ANCI e a quale partito appartiene. Il punto è che in quel momento il Presidente dell'ANCI poneva un tema che riguarda la rappresentanza degli amministratori italiani. E, se noi non riusciamo a capire che questa richiesta riguarda una fattispecie penale che illustri penalisti continuano a dire che è fisiologicamente inutile, se non dannosa, non riusciamo a capire che questo tema, al di là delle indagini che si aprivano, si concludeva in un nulla di fatto. Se allora vogliamo uscire dalla personalizzazione, il tema non è chi sia il Presidente dell'ANCI in questo momento, quale sindaco e a quale partito appartenga. Il problema è che una norma, che non portava ad altro se non a un avvio di indagine che finiva per delegittimare la persona sui giornali prima ancora di una conclusione, determinava la paura per la politica di assumersi la responsabilità delle firme.

Da ultimo, signor Presidente, molte di queste indagini bisogna avere la responsabilità di dire che venivano avviate da politici. A volte la responsabilità dei politici è non riuscire a fare opposizione nel merito dei provvedimenti e delegare alla magistratura la possibilità di fare questo tipo di atti. Ecco un altro uso distorto di una norma che è bene cancellare ed è bene delimitare, perché determina non impunità ma semplicemente l'impossibilità per l'amministrazione di funzionare. *(Applausi)*.

PATUANELLI *(M5S)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PATUANELLI *(M5S)*. Signor Presidente, penso che questo sia il momento di fare un'analisi anche più politica di quello che stiamo facendo in quest'Aula. Ma mi consenta, per il suo tramite, di osservare che il senatore Renzi ha accusato il senatore Bazoli e altri membri del Partito Democratico di voler seguire Scarpinato, dando alla sua affermazione un'accezione negativa. *(Commenti)*.

PRESIDENTE. La prego. Sarei intervenuto se avessi avuto questa impressione, ma non l'ho avuta.

PATUANELLI *(M5S)*. Il senatore Scarpinato ha dedicato la propria vita alla lotta alla mafia e oggi ne paga il prezzo, dovendo vivere con un sistema di protezione per le minacce che riceve costantemente dalla mafia. E io credo che dovremmo essere tutti più inclini a seguire l'esempio del senatore Scarpinato. *(Applausi)*.

Nel merito, Presidente, il dibattito sulle due fattispecie di reato - traffico di influenze illecite e abuso d'ufficio - si svolge da tanto tempo. Se le disposizioni normative vigenti rendono qualche volta aleatoria l'attività della magistratura e dei pubblici ministeri, è giusto - e l'abbiamo fatto - proporre

elementi emendativi e modificativi per rendere più chiara l'applicazione delle due fattispecie. Non ho mai sentito nessun sindaco dire che bisogna abrogare *ipso facto* dei reati, assolutamente no. Ne abbiamo di sindaci e ne abbiamo avuti. Abbiate un po' più di rispetto della mia forza politica, abbiate un pochino più di rispetto della mia forza politica. (*Applausi*). Non si può pensare, poiché c'è qualche elemento che produce degli effetti distorsivi, di abrogare del tutto le norme. Non l'abbiamo sentito mai chiedere a nessuno. È come dire che, siccome ci sono le rapine in banca, chiudiamo gli sportelli bancari, perché non siamo in grado di proteggerli. Ma che ragionamento è? (*Applausi*).

Oggi qui si sta facendo un uso - a mio avviso - totalmente sbagliato e fuori luogo di elementi critici rispetto all'applicazione di due norme sacrosante. E sono d'accordo con quanto diceva la senatrice Fregolent, che è necessaria una legge che regolamenti l'attività di lobbismo, che non è una parola negativa. In quest'Aula ci si arrabbia molto quando si dà del lobbista a qualcuno. Oggi tale attività produce degli effetti negativi perché non c'è una norma che la regolamenti. E quando l'abbiamo proposta, sia in questa legislatura che nella precedente e in quella precedente ancora, non si è voluto portarla a termine, perché forse fa comodo che l'attività di lobbismo sia un po' *borderline* tra la parte lecita e quella illecita. (*Applausi*).

Allora facciamo un ragionamento serio su come rendere più chiare le norme e su come garantire al potere giudiziario la possibilità di attuare le disposizioni del potere legislativo. Ma non è certamente abrogando i reati di abuso d'ufficio e di traffico di influenze illecite che diamo un buon risultato per i cittadini, che sono sempre la parte debole di quei reati. (*Applausi*).

GASPARRI (*FI-BP-PPE*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GASPARRI (*FI-BP-PPE*). Signor Presidente, vorrei leggere alcune considerazioni nei tempi a me assegnati, che dicono esattamente così: «L'abolizione del reato dell'abuso d'ufficio è una vittoria di tutti i sindaci italiani, perché negli ultimi dieci anni a tutti i Governi abbiamo posto la questione di rivedere questo reato». E si aggiunge (sto facendo una citazione, poi vi dirò di chi): «Su questo tema, come su altri aspetti della giustizia, ci sono una divergenza e una discussione che durano da anni tra amministratori e Gruppo parlamentare del PD. Per noi innanzitutto viene il ruolo di sindaci. Ad ogni assemblea dell'ANCI, da dieci anni a questa parte, abbiamo chiesto ai Governi di turno di rivedere il reato di abuso d'ufficio. Nel momento in cui lo fa un Governo di centrodestra, non è che possiamo cambiare idea. Per noi è una vittoria». Lo dice il sindaco di Pesaro Ricci, che è un esponente importante del PD; credo che sia il coordinatore dei sindaci del PD, o lo è stato, esponente di punta, forse candidato alle europee. «Noi abbiamo posto» - dice sempre Ricci, non ho bisogno di aggiungere del mio - «il tema la luce delle statistiche. Nel 95 per cento dei casi le imputazioni finiscono con l'assoluzione o con l'archiviazione. Questo vuol dire che nel 95 per cento dei casi si infanga il nome di un amministratore» - Ricci *dixit* - «unicamente per un atto firmato o

una delibera violata, andando anche a intasare un sistema giudiziario già storicamente ingolfato. Dopodiché, al netto dell'abuso d'ufficio, io credo che nel PD ci sia un nodo irrisolto che riguarda il garantismo», ma qua andiamo fuori materia. «Io penso» - dice Ricci - «a una sinistra garantista» e cita i casi, lamentandosi, di Vasco Errani, Filippo Penati e Katuscia Marini che - secondo lui - non sono stati tutelati dalla sua formazione politica di appartenenza e che poi sono stati assolti. Vasco Errani rinunciò a incarichi e a funzioni importanti.

Non è che qui ci sono i buoni e i cattivi, gli onesti e gli imbroglioni, noi contestiamo il monopolio dell'onestà che alcuni sembrano attribuirsi da soli, anche con il tono tribunizio. Per quanto riguarda poi le leggi sulle *lobby* e sul conflitto d'interesse, la legge Frattini risale - se non sbaglio - al 1998, con Forza Italia. Perché quelli che hanno governato dopo non hanno fatto delle leggi migliori, avendo avuti Presidenti del Consiglio sia i Governi del PD che del Movimento 5 Stelle? (*Applausi*). Chi ve lo ha vietato? Non vi piace la legge Frattini? Con l'elezione del *Premier* sarà difficile che possiate vincere, perché quei Governi erano nati in altra maniera, con gli intrighi di Palazzo.

Presidente, in conclusione, prima ho citato Ricci del PD, e adesso cito dati del Ministero della giustizia, per i cittadini che magari hanno ascoltato meno le dichiarazioni di voto: nel 2022 sono stati archiviati 3.536 fascicoli aperti per abuso d'ufficio su 3.938, cioè il 90 per cento dei casi è stato archiviato. Nel 2022 parliamo di 4.000 fascicoli, e le sentenze, che evidentemente riguardavano anni precedenti, sono state 205. Per abuso d'ufficio, nel 2022, ci sono state 8 condanne, pari all'8,8 per cento. Quantomeno è una norma che funziona male, forse bisogna introdurre la tortura preventiva, la fucilazione del sindaco solo perché esiste, così avremo garantito un sistema perfetto.

Nel 2021, sempre fonte Ministero della giustizia, su 4.745 indagini per abuso d'ufficio, 4.121, l'87 per cento, sono state archiviate. Le sentenze pronunciate nel 2021, evidentemente relative agli anni precedenti, sono state 318 e le condanne 9, pari al 2,8 per cento.

Signori, questo reato non ha funzionato, come Ricci difendiamo i sindaci. Voi non li difendete. Difendete anche quelli del vostro partito che avete abbandonato anche quando poi si sono rivelati innocenti. Viva la giustizia vera. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Senatore Gasparri, si rivolga a me anche lei.

GARAVAGLIA (*LSP-PSd'Az*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GARAVAGLIA (*LSP-PSd'Az*). Signor Presidente, senza alcuna polemica politica, ma giusto per dare qualche informazione in più, vorrei rilevare che nella precedente legislatura sostituivo Maroni nella Conferenza delle Regioni e ricordo memorabili interventi del presidente della Campania De Luca

contro l'abuso d'ufficio, ribaditi tra l'altro recentemente il 27 gennaio. Ha ragione il presidente Renzi: non bisogna farne una questione politica. Questo reato non funziona e - come ha detto giustamente Giulia Bongiorno - quando un reato non funziona, lo si toglie. (*Applausi*).

PRESIDENTE. O lo si cambia.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.113, presentato dal senatore Bazoli e da altri senatori.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.269, presentato dalla senatrice Gelmini.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

L'emendamento 1.43 è improponibile.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.253, presentato dalla senatrice Gelmini.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.254, presentato dalla senatrice Gelmini.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

L'emendamento 1.44 è improponibile.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 1.47, presentato dalla senatrice Gelmini.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G1.28 non verrà posto ai voti.

Invito la relatrice e il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'ordine del giorno G1.100.

BONGIORNO, *relatrice*. Signor Presidente, esprimo parere favorevole.

SISTO, *vice ministro della giustizia*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello della relatrice.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'ordine del giorno G1.100.

ROSSOMANDO (*PD-IDP*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROSSOMANDO (*PD-IDP*). Signor Presidente, preannuncio che interverrò per ben due volte, cioè sia su questo ordine del giorno che su quello successivo.

L'ordine del giorno G1.100 mi dà modo di intervenire perché è collegato agli argomenti che abbiamo trattato poc'anzi. Sfuggendo ovviamente da ogni personalismo, che non fa onore al nostro dibattito, vorrei parlare invece di cosa siano le riforme, di cosa sia il riformismo, di quali siano le cose fatte e di come vanno letti i dati. Anche al presidente Gasparri vorrei dire che, se avesse ascoltato la discussione generale che si è tenuta ieri, avrebbe compreso la lettura di questi dati sul numero delle archiviazioni sull'abuso d'ufficio, ovvero che il numero delle archiviazioni è dovuto in gran parte all'intervento successivo sull'iscrizione delle notizie di reato, cioè all'intervento di modifica del 2020. L'abbiamo già detto una decina di volte, ma evidentemente serve ripeterlo.

Vorrei ora parlare della riforma del 2020. Noi siamo qui per intervenire, ma soprattutto c'è una cultura riformista, a cui si richiama il campo più ampio possibile del centrosinistra, che sembra rinnegarla. Mi spiace che non ci sia il senatore Renzi, perché noi siamo intervenuti... (*Brusio*).

Ah, è qui, scusi.

PRESIDENTE. Il senatore Renzi ha solo cambiato posto e non è neanche la prima volta. (*Applausi*).

ROSSOMANDO (*PD-IDP*). Però, Presidente, il mio appello, sapendo che da questo punto di vista il senatore Renzi non cambierà luogo politico, è al riformismo, perché a volte vedo che pericolosamente si scivola anche da quel lato sul populismo. Nel 2020 noi siamo intervenuti e abbiamo modificato questa norma - che può essere ovviamente perfettibile, come è stato spiegato - e l'abbiamo modificata ascoltando i nostri sindaci, come deve essere fatto. Viene punito soltanto chi viola espressamente una norma di legge traendone un vantaggio.

Ora, si nega quell'intervento e ci si appella al proposito: difendiamo i sindaci. Naturalmente, ma difendiamo anche i cittadini e le cittadine, vorrei sperare, da qualsivoglia forma di abuso. Ma veniamo al proposito di difendere i sindaci, per tacere del fatto che anche il Presidente dell'ANCI non ha detto certe cose (e ho guardato i virgolettati), ma ha parlato di delimitazione della portata di questo reato.

A proposito di chi fa qualcosa, vorrei chiedere: ma per i sindaci e gli enti locali, questa maggioranza che cosa ha fatto, quanto a finanziamenti e politiche che i sindaci devono mettere in campo? (*Applausi*).

Il Governo Meloni in questi brevi mesi ho operato una serie di defianziamenti e tagli di risorse per importi talmente elevati che non hanno alcun

riscontro negli anni recenti. Sommando tutti i definanziamenti e i tagli si arriva alla cifra di 15 miliardi di euro. In questo caso, i sindaci li ascoltate? Ma forse non ci parlate neanche con i sindaci. (*Applausi*).

Con la revisione del PNRR sono stati fatti dei tagli molto consistenti. Avete promesso che sarebbero arrivate risorse da altre parti, ma ancora di questi interventi non si ha assolutamente nessuna traccia. Dovete dire al sindaco di Napoli dove vanno a finire gli 824,8 milioni che gli avete tolto. Dovete dire al sindaco di Roma dove vanno a finire gli oltre 718 milioni di euro e al sindaco di Torino gli oltre 493 milioni di euro che avete sottratto. Su questo, darete una risposta ai sindaci, sì o no? Perché noi, invece, lo abbiamo fatto. Siamo intervenuti nel 2020 e, nel prossimo ordine del giorno, vi spiegheremo quello che abbiamo chiesto e che voi non avete voluto fare già dalla scorsa legislatura.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G1.100, presentato dalla Commissione.

(*Segue la votazione*).

Il Senato approva. (*v. Allegato B*).

Invito la relatrice e il rappresentante del Governo a pronunziarsi sui restanti ordini del giorno in esame.

BONGIORNO, *relatrice*. Signor Presidente, il parere è contrario su tutti i restanti ordini del giorno.

SISTO, *vice ministro della giustizia*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello della relatrice.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'ordine del giorno G1.101.

ROSSOMANDO (*PD-IDP*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROSSOMANDO (*PD-IDP*). Signor Presidente, proprio perché ascoltiamo i sindaci e proviamo a dare delle risposte, noi, con questo ordine del giorno proponiamo una modifica della legge Severino nella parte in cui si sospende dalla carica l'indagato quando una sentenza non è definitiva.

Noi, però, lo facciamo puntualmente, a differenza del precedente ordine del giorno, che in modo del tutto generico proponeva di abolire questa parte della legge Severino anche in caso di condanna per reati di mafia e di estorsione. Dico ai colleghi di Fratelli d'Italia, che hanno votato no ai *referendum* sull'abolizione totale della legge Severino, che forse non si sono accorti che, nel precedente ordine del giorno, si chiede di rivedere tutta quella parte della Severino riguardante le sentenze super definitive di condanna per reati di mafia, di estorsione e quant'altro. Il precedente ordine del giorno, infatti,

propone che, anche in presenza di tali condanne, ci si possa comunque candidare, in Parlamento e per incarichi di Governo.

Io chiedo, visto che c'è un'autorevole esponente della maggioranza che ha proposto, per un reato ancora non giudicato, che addirittura una persona non possa più insegnare nelle scuole, com'è possibile che una persona condannata per estorsione o per reati gravi possa invece essere addirittura eletta in Parlamento o chiamata ad assumere ruoli di Governo.

Tornando all'ordine del giorno G1.101, noi riproponiamo temi che avevamo già avanzato in proposte di legge nella passata legislatura e che questa maggioranza, i partiti che siedono in questa maggioranza, non hanno mai voluto calendarizzare in Commissione e che oggi si ostinano a non farci discutere nelle Commissioni competenti. Qui si affrontano responsabilmente anche le questioni che pongono i sindaci, naturalmente tutelando anche i cittadini quando si tratta di gravi reati.

Naturalmente vi chiediamo di votare sì a questo ordine del giorno, sfidandovi sul piano delle riforme utili, concrete e che non siano bandierine da sventolare. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G1.101, presentato dalla senatrice Rossomando e da altri senatori.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Passiamo alla votazione dell'ordine del giorno G1.102.

PARRINI (*PD-IDP*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PARRINI (*PD-IDP*). Signor Presidente, ho chiesto la parola per illustrare la nostra posizione su questo ordine del giorno, ma voglio dire prima di tutto, da ex sindaco e da dirigente del Partito Democratico che insieme ad altri è sempre stato molto attento ai problemi degli amministratori locali, che proprio non mi sento nelle condizioni di prendere lezioni su come si difendono i sindaci e gli amministratori locali da chi è intervenuto in quest'Aula per strumentalizzarne le paure, le angosce e le richieste, e anche da chi è intervenuto in quest'Aula manifestandosi (non ce ne eravamo mai accorti prima) come parlamentare molto vicino alle esigenze degli amministratori locali.

Dico queste cose perché in quest'Aula spesso si fa della demagogia e c'è un grande disprezzo per i fatti. Io sono costretto a richiamare qualche fatto, a partire dal 2020, quando sono stato eletto Presidente della Commissione affari costituzionali del Senato, nella precedente legislatura: noi, insieme a componenti della Commissione giustizia e dopo molte consultazioni dell'Associazione dei Comuni italiani, abbiamo messo a punto un pacchetto di richieste che era molto articolato e molto serio. Una di queste richieste riguardava l'ulteriore delimitazione del reato di abuso d'ufficio. C'era un giudizio positivo sugli effetti che la riforma del 2020 aveva prodotto, ma c'era anche

la consapevolezza che era probabilmente necessario un ulteriore intervento di delimitazione della fattispecie, perché in via di giurisprudenza non si erano ottenuti tutti gli effetti positivi che a nostro giudizio erano necessari.

La cosa importante da dire che mi fa osservare che, con il parere negativo a questo ordine del giorno, il Governo e la maggioranza gettano la maschera rispetto alla malafede con cui affrontano questo problema, è che era opinione di tutti, dei sindaci italiani e dei partiti che affrontarono questo problema, che la vera questione che ostacolava nel loro operato giornaliero gli amministratori locali non era quella dell'abuso d'ufficio, ma quella di una normazione inadeguata dei reati omissivi impropri, cioè l'inadeguata distinzione tra responsabilità amministrativa e responsabilità politica, che rende i sindaci italiani invariabilmente titolari di una responsabilità oggettiva, per cui tutto quanto avviene nel loro Comune, anche se non hanno niente a che vedere con eventuali disgrazie, viene ricondotto a una loro responsabilità penale. Decidemmo che per risolvere questo problema, che era il più grande che i sindaci italiani avevano, era necessario fare la riforma del Testo unico degli enti locali e intervenire in quella sede per definire meglio la responsabilità amministrativa rispetto a quella politica.

La passata legislatura è finita anticipatamente per le ragioni che sappiamo ed è cominciata la nuova; noi abbiamo iniziato dal primo giorno di riunione della Commissione affari costituzionali a sollevare il problema della riforma del TUEL e da più di un anno la riforma del TUEL è nel cassetto (*Applausi*) e oggi il presidente Bongiorno dà parere negativo sul nostro ordine del giorno che richiama questo problema. A me duole dire che, nella nostra insistenza per avere la riforma del TUEL, non ho mai avuto il piacere - e mi avrebbe fatto tanto piacere - di sentire la voce del senatore Renzi e del senatore Gasparri accanto a quella del Partito Democratico. (*Applausi*). Però c'è sempre tempo nella vita per rimediare. Penso che il partito dell'onorevole Gasparri e il partito del senatore Renzi potrebbero da domani unirsi alla nostra battaglia per la riforma del TUEL per avere finalmente in quella sede una distinzione seria della responsabilità amministrativa rispetto a quella politica e rendere così davvero un grande servizio agli amministratori locali e ai sindaci italiani, un servizio che non si fa con l'eliminazione del reato di abuso di ufficio.

Voglio raccontare un'altra cosa, che è importante per giudicare la buona fede di chi partecipa a questa discussione. Una battaglia impopolare che nell'ultima legislatura noi portammo in fondo fu anche quella che portò alla luce il fatto che esisteva per... (*Il microfono si disattiva automaticamente*).

PRESIDENTE. La invito a concludere, senatore Parrini. Cerchiamo di non sforare anche in questa fase.

PARRINI (*PD-IDP*). Dicevo, una battaglia per porre fine a una gigantesca sproporzione che esisteva per i sindaci italiani tra la quantità di rischi e di responsabilità che hanno addosso e il loro inquadramento economico, che era fermo da ventidue anni. Abbiamo risolto questo problema e per risolverlo non ho sentito vicine alla voce del Partito Democratico né quella del senatore

Renzi, né quella del senatore Gasparri. C'è sempre tempo per rimediare. (*Applausi*).

PRESIDENTE. La ringrazio, senatore Parrini. Vi prego di cercare di incentrare gli interventi su questo provvedimento, altrimenti sforate i tempi. Io vi lascio parlare, ma se andate su altri argomenti almeno non sforate i tempi.

BORGHI Enrico (*IV-C-RE*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BORGHI Enrico (*IV-C-RE*). Signor Presidente, il tema che è stato posto alla nostra discussione con questi ordini del giorno è tutt'altro che banale e non può essere liquidato né con le battute né con i ricorsi ai personalismi che, abbiamo notato, continuano ad essere pervicaci soprattutto da parte di chi si appella all'esigenza di una loro eliminazione. Si tratta di un tema che attraversa la storia degli ultimi trent'anni, del rapporto tra i poteri dello Stato nel nostro Paese. Se vogliamo essere onesti intellettualmente fino in fondo, dovremmo ammettere che in un determinato momento della storia politica del nostro Paese vi è stata una risposta da parte del Parlamento finalizzata ad immaginare che sarebbe bastato circoscrivere il perimetro dello scaricamento a terra dell'ondata montante populista sul sistema delle autonomie locali e degli amministratori per impedire che quell'ondata travalicasse fino a giungere in Parlamento.

Se rimandiamo indietro le lancette della storia e proviamo a rivivere il clima del Governo Monti, che creò la cosiddetta legge Severino, era esattamente questo il tema: da fuori premeva la polemica anti-casta; da fuori premeva una operazione di delegittimazione della classe politica (*Applausi*), orchestrata anche con il consenso plaudente di pezzi della classe dirigente e dell'informazione del nostro Paese, che poi, per l'eterogenesi dei fini, non raccolsero l'oggetto della disseminazione del discredito che avevano fatto (perché, come è noto, chi cavalca la tigre, poi viene sbranato dalla tigre una volta disarcionato). In quel momento si immaginò una rottura di una questione fondamentale, cioè la rottura del principio generale costituzionale della innocenza del soggetto.

Ricordo bene che in quel momento il Primo Ministro dell'epoca pose come elemento qualificante ed essenziale per continuare l'esercizio della sua funzione e della sua attività l'approvazione di quella legge. Quindi il Parlamento pensò bene di distinguere in due gli incaricati di pubbliche funzioni. Gli uni, i membri del Parlamento, che - vivaddio - sono ancora soggetti alle garanzie costituzionali, anche se su questo potremmo discutere a lungo, visto che si è stati costretti a ricorrere alla Corte costituzionale per le questioni che sono state ricordate in precedenza. Gli altri, gli amministratori, sono stati infilati all'interno di un tritacarne che può consentire la distruzione della loro vita, della loro famiglia, delle loro relazioni, dei loro affetti, della loro credibilità, esclusivamente sulla base di un pregiudizio. (*Applausi*).

Questo non nasce da oggi, ma da un pregiudizio culturale strutturato, partito trent'anni fa in questo Paese, che ha consentito a taluni di dire che il sospetto è la cultura della verità, è l'anticamera della verità, e ha consentito a talaltri di interpretare la loro azione giurisdizionale e la loro azione giudiziaria sostenendo che non esistono innocenti, ma colpevoli non ancora scoperti. Questa cultura si è tradotta all'interno delle leggi del nostro Paese e se noi non operiamo per estirpare questa, che è una cultura giacobina, quindi intimamente populista e quindi sostanzialmente totalitaria, non siamo all'altezza del compito che ci attribuiamo.

In conclusione, signor Presidente, questo significa essere riformisti ed è per questo che noi siamo dalla parte dei De Luca, del sindaco di Lodi Uggetti, del sindaco di Bari e Presidente dell'ANCI e di Falcomatà e non prendiamo, non prenderemo lezioni - e ci dispiace per coloro che lo fanno - da Travaglio e dal collega Scarpinato. (*Applausi*).

MAGNI (*Misto-AVS*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAGNI (*Misto-AVS*). Signor Presidente, devo dire che fino ad ora mi sono astenuto dall'intervenire in questa discussione che non ho capito a chi giova, se non a chi intende continuare a denigrare e a scaricare ulteriore discredito sulla classe politica.

Sostanzialmente, come avremo modo di discutere nei prossimi giorni quando si svolgerà la discussione sul mandato ai sindaci, io credo che non sia abolendo le norme che risolviamo il problema, perché se c'è una disfunzione, come diceva il senatore Patuanelli, va corretta la norma, non va abolita. Dall'altro, però, vista la discussione che c'è stata sul populismo, noi continuiamo a premiare il fatto che ci sia una sola persona al comando: questo vale per i sindaci, per i governatori e adesso pensate che valga anche per il Governo. Continuiamo cioè a pensare, da una parte, di dare tutto il potere a una persona, poi però qualcuno ritiene che bisogna sottrarre quella persona al rischio di diventare un bersaglio, ma non si può sottrarre al fatto di esporsi in prima persona e di avere responsabilità. In sostanza, a mio avviso, l'antidoto è potenziare, ad esempio, il potere delle assemblee elettive, che oggi non contano più nulla: i consigli comunali e i consigli regionali contano molto poco, anzi anche il Parlamento, come sappiamo benissimo, molto spesso è soggetto alla decretazione d'urgenza, quindi il nostro ruolo viene lesa da questo punto di vista.

Forse nella discussione bisogna anche considerare un altro elemento. Pur militando in un piccolo partito, io ho sempre pensato alla funzione importante che hanno i partiti sia in termini di rapporti all'interno della società, sia per capire cosa si muove e per avere un controllo e la capacità di selezionare la classe dirigente. Tutto questo negli ultimi venti-trent'anni è stato cancellato, la partecipazione dei cittadini è sempre inferiore e deleghiamo all'informazione corretta o poco corretta e alla magistratura quello che dovrebbero fare, in sostanza, da una parte la cittadinanza, dall'altra le assemblee elettive tramite gli eletti. Se vogliamo discuterne, io sono disponibile a farlo, quello

che non mi interessa è la *querelle* tra i partiti che pensano di portarsi via voti a vicenda. Io faccio politica e ovviamente spero che i cittadini mi votino in modo massiccio più di adesso, ma non ho il problema di fare la guerra a chi sta più vicino, perché questa è stata la morte anche della sinistra in questi anni.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G1.102, presentato dal senatore Parrini e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Informo l'Assemblea che lavoreremo fino alle ore 14, quindi i lavori saranno sospesi per un'ora e alle ore 14 è convocato il tavolo dei Presidenti di Gruppo e quindi, senza bisogno di ulteriore informazione, ci troveremo nell'Aula deputata.

Passiamo alla votazione dell'ordine del giorno G1.103.

Presidenza del vice presidente RONZULLI (ore 13,06)

BAZOLI *(PD-IDP)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BAZOLI *(PD-IDP)*. Signor Presidente, non interverrò mezz'ora come ieri, ma per i cinque minuti a mia disposizione.

Intervengo per annunciare il nostro voto favorevole a questo ordine del giorno che riassume le ragioni per le quali noi siamo contrari all'abolizione del reato dell'abuso d'ufficio e non intendo replicare alle cose che ha detto su di me il senatore Renzi, che è molto bravo a semplificare, a tal punto da inventarsi anche alcune circostanze, perché io non ho mai fatto parte della sua segreteria, quindi non so dove l'abbia scoperto. Ma non voglio entrare in polemica con lui sulla semplificazione, lui è bravissimo nella comunicazione e io sarei sicuramente perdente. Preferisco stare sul merito delle cose, dove credo di essere invece un po' più bravo di lui. Il punto è che continuare a tirar fuori questa vicenda dei sindaci può aiutarvi a fare polemica politica - benissimo, bravissimi, molto bene - ma non coglie il punto e noi, da legislatori, dovremmo invece cercare di stare sul merito delle cose, lasciando la propaganda politica. Vorrei ricordare a tutti - lo abbiamo già detto, ma forse è il caso di ricordarlo - che il reato di abuso d'ufficio non riguarda solo i sindaci. La stragrande maggioranza delle sentenze relative all'abuso d'ufficio riguarda altri funzionari pubblici. *(Applausi)*. I sindaci hanno tutte le ragioni del mondo a lamentarsi, l'abbiamo detto, condividiamo le loro preoccupazioni. Semplicemente, riteniamo che per risolvere il loro problema non dobbiamo togliere tutele ai cittadini italiani nei confronti degli abusi della pubblica amministrazione, questo è il punto. *(Applausi)*. C'è un modo per farlo? Noi pensiamo di sì e lo abbiamo detto: sì intervenga sul testo unico degli enti locali, sì intervenga ancora sulla fattispecie se vogliamo rifinirla ancora un po' per

renderla ancora più tassativa, ma siamo già intervenuti - voglio ricordarlo, perché purtroppo non lo sa nessuno, in quanto non tutti studiano adeguatamente le norme - con la riforma Cartabia, che ha già risolto uno dei problemi principali dei sindaci, che era quello della iscrizione nel registro degli indagati per l'apertura di un'indagine. La riforma Cartabia ha disposto che quella iscrizione potrà essere fatta solo quando ci siano indizi di reato, non sempre.

Quindi la gogna mediatica che riguarderà i sindaci è stata assorbita da una norma che eviterà l'iscrizione nel registro degli indagati quando questo non è necessario. E ancora, il rinvio a giudizio sarà possibile solo quando ci sarà una ragionevole probabilità di condanna, quindi si riduce il perimetro dei processi.

Questo è il merito di cui vorremmo parlare, ma non avete mai voluto affrontare il discorso, perché vi interessa solo l'approccio ideologico. Solo questo vi interessa, (*Applausi*). Mi dispiace dirlo anche al mio amico Matteo Renzi, che affronta in questo modo un argomento che meriterebbe invece maggiore serietà. (*Applausi*).

GASPARRI (*FI-BP-PPE*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GASPARRI (*FI-BP-PPE*). Solo un minuto, Presidente, per dire che ho sollevato un problema e ho citato il sindaco Ricci, che criticava il suo partito, il PD. Poi sento le risposte, rivolte all'Assemblea e non a me, secondo cui il TUEL va riformato (giustissimo) e servono più soldi. Io siedo qui accanto a due senatori che sono stati ottimi sindaci, di Cosenza il senatore Occhiuto e di Brescia il senatore Paroli. Noi siamo amici dei sindaci e abbiamo destinato agli enti locali risorse adeguate, anche se ne serviranno di più. Si risponde sul TUEL e su altro (vedo il ministro Zangrillo), sui processi in corso di modernizzazione della pubblica amministrazione. Si può fare di più per il territorio, ma noi già facciamo molto.

Il problema è che i numeri sono impietosi quando un reato produce nove sentenze di condanna all'anno a fronte di migliaia di persone indagate. Ho fatto anche dei nomi; forse è dispiaciuto a qualcuno che ricordassi alcuni casi della sinistra abbandonati al loro destino, invece di essere tutelati per garantismo. Parleremo del TUEL nelle sedi competenti. I sindaci siedono anche su questi banchi, ricchi di esperienza e non certo di soldi, perché chi amministra poi si sacrifica per il prossimo. I dati sul fallimento dell'abuso d'ufficio sono eclatanti e noi la pensiamo come Ricci. Auguriamo a Ricci che nel suo partito abbia lo stesso successo che ha avuto nel nostro. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'ordine del giorno G1.103, presentato dal senatore Scarpinato e da altri senatori.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Passiamo alla votazione dell'articolo 1, sul quale da parte del prescritto numero di senatori è stata presentata richiesta di votazione a scrutinio segreto.

Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Ai sensi dell'articolo 113, comma 4, del Regolamento, indico la votazione a scrutinio segreto dell'articolo 1.

(Segue la votazione).

Il Senato approva. *(v. Allegato B).*

Gli emendamenti 1.0.1 1.0.2 sono improponibili.

Passiamo all'esame dell'articolo 2 del disegno di legge, sul quale sono stati presentati emendamenti che si intendono illustrati e su cui invito la relatrice e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

BONGIORNO, *relatrice*. Signor Presidente, esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti.

SISTO, *vice ministro della giustizia*. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello della relatrice.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.1, presentato dal senatore Scarpinato.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

L'emendamento 2.2 è improponibile.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.3, presentato dalla senatrice Gelmini.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.103 (testo 2), sul quale da parte del prescritto numero di senatori è stata presentata richiesta di votazione a scrutinio segreto.

Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Ai sensi dell'articolo 113, comma 4, del Regolamento, indico la votazione a scrutinio segreto dell'emendamento 2.103 (testo 2), presentato dal senatore Scarpinato.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo della prima parte dell'emendamento 2.100, presentato dal senatore Scarpinato e da altri senatori, fino alle parole «attività professionale svolta».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Risultano pertanto preclusi la restante parte e l'emendamento 2.101.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.102, sul quale da parte del prescritto numero di senatori è stata presentata richiesta di votazione a scrutinio segreto.

Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

Ai sensi dell'articolo 113, comma 4, del Regolamento, indico la votazione a scrutinio segreto dell'emendamento 2.102, presentato dal senatore Scarpinato e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'emendamento 2.104, su cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, procediamo alla votazione.

SCALFAROTTO *(IV-C-RE)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCALFAROTTO *(IV-C-RE)*. Signor Presidente, l'emendamento 2.104 è sulla falsariga dell'emendamento che ho già illustrato all'articolo 1. Lì parlavamo della diffusione di atti coperti da segreto che in qualche modo arrivano comunque ai giornali, facendo venire meno l'equilibrio di parità tra le parti, tra l'accusa e la difesa, qui parliamo invece di intercettazioni e quindi della pubblicazione illegale di elementi dell'indagine che, magari pubblicati settorialmente, vanno di nuovo a incidere sulla vicenda processuale, sui diritti della difesa e sull'onorabilità delle persone, soprattutto quando esistono norme che sono proprio dettate a tutela della segretezza degli atti. Tale segretezza non è dovuta a ragioni volte a creare un mistero intorno a quel procedimento, ma a fare in modo che il procedimento abbia un suo corso regolare e che quindi fintanto che le carte devono restare riservate, tali restino.

Purtroppo la cronaca quotidiana ci dice che nel nostro Paese questo non accade, sappiamo bene che questo incide in modo molto pesante sulla presunzione di innocenza perché poi, una volta che il segreto viene violato e quindi questi atti e questi documenti vengono pubblicati, in qualche modo la reputazione della persona indagata risulta definitivamente compromessa. La descrizione dei fatti a uno stadio così preliminare dell'indagine crea infatti nell'opinione pubblica (in qualche modo anche legittimamente perché tale

opinione è fatta sulla base delle notizie che si leggono) e quindi potenzialmente anche nel collegio giudicante, che talvolta è fatto anche di giudici popolari, la sensazione che quel caso sia già risolto nella direzione della magistratura inquirente. L'inquirente, ovviamente in buona fede, ritiene che quell'imputato abbia commesso il reato, però quell'ipotesi investigativa viene descritta, attraverso la pubblicazione di intercettazioni che dovrebbero essere coperte da segreto, come una verità acquisita e i giornali di fatto la riportano senza il minimo elemento dubitativo. L'imputato, l'inquisito o la persona sotto indagine vengono descritti come autori del reato, come se il processo fosse arrivato a sentenza. Come l'esperienza poi ci insegna, l'errore giudiziario è sempre dietro l'angolo. Ricordo sempre il caso di Beniamino Zuncheddu, che ha trascorso trentatré anni in prigione: alla fine, con tante scuse, lo abbiamo liberato, ma naturalmente si tratta di una vita distrutta.

Penso che queste norme ci potrebbero aiutare a ristabilire una fisiologia del processo e anche un'adesione ai valori costituzionali, nei quali è scolpita la presunzione d'innocenza: fino a sentenza passata in giudicato, l'imputato è da considerarsi innocente. Dobbiamo però dirci, care colleghe e cari colleghi, che nel nostro Paese questo è un principio di fatto, svuotato di ogni contenuto, perché, quando si viene inquisiti, si finisce sulle prime pagine dei giornali, mentre, come sappiamo benissimo, quando si viene prosciolti, si finisce a pagina 28, in un trafiletto che nessuno leggerà.

Chiedo pertanto al Governo di modificare il parere e, se possibile, di accogliere questo nostro emendamento, in modo da contribuire a quell'orientamento garantista di cui questo disegno di legge è chiaramente pervaso.

PRESIDENTE. La Presidenza accoglie la sua richiesta e chiede al Governo se intende cambiare il parere sull'emendamento 2.104.

SISTO, *vice ministro della giustizia*. No, signor Presidente, il parere resta contrario.

NICITA (*PD-IDP*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NICITA (*PD-IDP*). Signor Presidente, tra le questioni che solleva il collega Scalfarotto a proposito di questo emendamento ne vedo una che, anche leggendone il testo, si deve introdurre in questo momento in quest'Aula. Il mondo dell'informazione, come tanti altri, ha ovviamente i suoi meriti e i suoi problemi. La questione della deontologia professionale, in un'epoca anche di disinformazione, è un tema che va affrontato, contemperando le libertà di tutti.

La seguente considerazione vale per quanto stiamo discutendo oggi e, più in generale, anche su altri interventi legislativi. Non si può pensare di risolvere un tema culturale, professionale e di deontologia professionale introducendo divieti o limitando forme di accesso a conoscenze che possono avere rilevanza pubblica.

Bisogna stare attenti quindi a non farsi prendere troppo la mano da questo punto di vista. Sono assolutamente solidale con coloro che, per un articolo di giornale sbagliato, per parole utilizzate male o per enfasi scorrette, si ritrovano ad avere problemi dal punto di vista pubblico. Questo, però, attiene a un tema di deontologia professionale e non al diritto del cittadino di essere informato nei casi previsti dalla legge, che già offrono, se applicati, tutele a tutti i soggetti interessati. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.104, presentato dal senatore Scalfarotto.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.105.

VERINI (*PD-IDP*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VERINI (*PD-IDP*). Signor Presidente, già poco fa il senatore Nicita inquadrava questo tema. Noi abbiamo presentato questo ed altri emendamenti simili perché riteniamo che il provvedimento contraddica non soltanto un principio costituzionale, ma il Ministro che lo ha firmato.

Il ministro della giustizia Nordio, infatti, intervistato da «Il Messaggero», appena un mese dopo la sua nomina, ebbe a dire (e lo cito a memoria) che c'era stato un tempo in cui c'era un eccesso di gogne mediatiche ed era veramente una barbarie, ma che oggi - questo disse il ministro Nordio, che ripeté questa frase in Commissione giustizia su nostra sollecitazione - il pendolo è sbilanciato dall'altra parte e dobbiamo riequilibrarlo, dando spazio alla libertà di informazione.

Ecco, noi Parlamento e noi Paese dobbiamo davvero provare ogni giorno a rispettare la Costituzione e i suoi principi: uno di questi, il diritto alla *privacy*, è un principio che va tutelato. Ci sono principi sacri, come quello, richiamato da diversi interventi, della presunzione di non colpevolezza. Questo Parlamento ha recepito la direttiva europea in materia, però la nostra Costituzione garantisce anche, all'articolo 21, la libertà di informazione, non soltanto per gli addetti che esercitano la professione (giornalisti e comunicatori), ma per i cittadini, perché la libertà d'informazione garantisce una coesione maggiore.

Vedete, già il ministro Orlando intervenne su questa materia, tanto che il Garante della *privacy* - allora c'era ministra Cartabia - ebbe a dire che le gogne mediatiche, così come le avevamo conosciute in passato, non sarebbero di fatto più esistite. Ed è vero nella sostanza; invece, contraddicendo se stesso, il ministro Nordio ha licenziato un provvedimento - quello che vi apprestate ad approvare - che dà un colpo, assieme ad altri *in itinere* (penso alla legge di delegazione europea, è all'ordine del giorno dei lavori di quest'Assemblea), alla libertà di informazione. Non è un problema di parte, perché tutelare il diritto all'informazione libera è un'esigenza dei nostri cittadini, maggioranze

e opposizioni; è un principio sacrosanto di coesione sociale e di equilibrio della democrazia. Aggiungo: che potere è un qualsiasi potere politico-istituzionale che cerca di mettere il bavaglio e la mordacchia, limitando il contro-potere dell'informazione, che è un caposaldo liberale e democratico delle più grandi democrazie europee e occidentali? Sono i regimi che tappano la bocca all'informazione.

Nello specifico, infine, abbiamo presentato questi emendamenti perché anche noi pensiamo che i terzi che vengono intercettati o di cui si parla nelle intercettazioni, che non hanno alcuna responsabilità penale e verso i quali non ci saranno procedimenti penali o avvisi di garanzia, debbano essere tutelati. Attenzione, però: questo principio - che è in sé valido - va poi verificato concretamente, perché se per caso quel terzo ricopre un incarico pubblico, fa il Ministro o ha un ruolo decisionale in una certa cosa e coloro che vengono intercettati (un ipotetico corrotto e un ipotetico corruttore) parlano di lui, credo che sia interesse di tutti noi e dell'opinione pubblica, equilibrando naturalmente modi e toni, che queste cose vengano conosciute.

È per questo, quindi, che abbiamo presentato l'emendamento in esame, perché pensiamo che tutelare la libertà di informazione sia una cosa che facciamo anche per voi, anche per coloro che invece voteranno in senso contrario. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.105, presentato dal senatore Bazoli e da altri senatori.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B)*.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.106.

VERINI *(PD-IDP)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VERINI *(PD-IDP)*. Signor Presidente, come accennavo prima, questo emendamento in qualche modo è connesso a quello precedente. Voglio completare il pensiero aggiungendo solo due considerazioni.

Ho citato prima ad esempio il recepimento da parte del Parlamento italiano della direttiva europea sulla presunzione di innocenza. Ebbene, noi diciamo spesso "ce lo chiede l'Europa", ma l'Europa ci chiede molte cose e devo dire che noi liberamente abbiamo fatto, aderendo anche da Paese fondatore all'Unione europea, una scelta sacrosanta e mi auguro che sia sempre più irrobustita e consolidata, perché noi abbiamo bisogno di un'Europa autorevole e forte, dell'Europa sociale naturalmente, quella che aiuta i Paesi, non dell'Europa ragionieristica e occhiuta dei conti e dell'austerità. Questa Europa va però difesa e accolta, sia quando ci chiede cose che riguardano le questioni economiche, sociali, sanitarie o di altra natura, sia quando - naturalmente discutendo e andando a far valere le ragioni di tutti e non soltanto di alcuni - ci

chiede - e ce lo chiede - di tutelare la libertà di informazione. Noi non possiamo girarci dall'altra parte e non ci può essere un'Europa *à la carte*, tale per cui una cosa la prendiamo, ma quella che non ci piace non la prendiamo.

Abbiamo partecipato da protagonisti in questi anni, altrimenti non avremmo avuto quell'inversione di rotta europea che ha portato al PNRR. A tal proposito, ricordo il ruolo importante di Governi come il Governo Conte e il Governo Draghi, ma a trattare a Bruxelles e a spingere per un'Europa di quel tipo c'erano anche personalità che vanno citate: c'era, con i Presidenti del Consiglio, l'allora ministro Gualtieri; c'era il commissario in carica Paolo Gentiloni; c'era David Sassoli, che svolse un ruolo fondamentale anche in questa direzione.

Tale direzione prevede anche la tutela della libertà d'informazione. A breve sarà approvato dal Parlamento europeo lo European media freedom act, che sancirà questi principi e dirà che i Paesi debbono rispettare l'autonomia del giornalismo, l'autonomia dell'informazione, l'autonomia delle redazioni e l'autonomia del servizio pubblico radiotelevisivo, che mi pare vada rispettata da tutti e sempre, da qualsiasi Governo. Francamente però mi sembra di poter dire che voi state esagerando nell'occupazione del servizio pubblico radiotelevisivo, che si regge... (*Commenti*).

Signor Presidente, gli ululati in Parlamento dovrebbe contenerli, cortesemente.

PRESIDENTE. Senatore, io non ho sentito nessun ululato, anche perché non siamo in uno zoo, quindi di ululati non ce ne sono. Prego, continui. (*Commenti*).

VERINI (*PD-IDP*). Mi può definire allora quei gesti e quei rumori gutturali? Come si possono chiamare, se non ululati di disapprovazione?

PRESIDENTE. Si avvii a concludere, senatore.

VERINI (*PD-IDP*). Vorrei capire come saranno messi a verbale. (*Commenti*).

Ecco, noi vi chiediamo infine - se cortesemente mi fate finire - di accogliere questo emendamento, che dice semplicemente una cosa: salvo il caso in cui ricorra un rilevante interesse pubblico. Ebbene, noi dobbiamo tutelare, come dicevo prima, gli interessi della *privacy* e quindi del singolo, ma l'interesse pubblico è una cosa che dovrebbe preoccupare tutti più di ogni altra. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.106, presentato dal senatore Bazoli e da altri senatori.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.107, presentato dalla senatrice Gelmini.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.108, presentato dalla senatrice Gelmini.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.109, presentato dalla senatrice Gelmini.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.110, presentato dal senatore Scarpinato.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo all'emendamento 2.111, su cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Essendone stata avanzata richiesta, procediamo alla votazione.

SCALFAROTTO *(IV-C-RE)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCALFAROTTO *(IV-C-RE)*. Signora Presidente, intervengo sull'emendamento 2.111 perché attraverso di esso ho l'occasione di richiamare i colleghi e le colleghe su un aspetto del procedimento penale, cioè quello dei costi della difesa.

Il precetto costituzionale per cui accusa e difesa dovrebbero essere sullo stesso piano è infatti violato in modo sostanziale dal fatto che chi si difende deve spendere ingenti quantità di denaro anche per gli atti del processo. Ciò significa che spesso chi è oggetto di un procedimento e arriva al suo termine vedendosi riconoscere l'innocenza è sostanzialmente in bancarotta dal punto di vista personale.

È chiaro che l'accusa si dota di documentazione, carte, estratti e fotocopie a spese dell'erario, quindi il pubblico ministero e la polizia giudiziaria producono montagne di atti a spese della fiscalità generale, del contribuente. L'imputato, invece, che, come sappiamo, è innocente fino a sentenza passata in giudicato, non solo deve pagare le parcelle degli avvocati, ma deve pagare proprio le carte, quindi la materialità delle fotocopie, degli atti e degli estratti; tutto ciò che serve ad arrivare al dibattimento dev'essere anticipato ed è un costo sostanziale che consegna la persona, che magari riesce a difendersi e a venir fuori da quella situazione in modo assolutamente pulito, vedendosi ri-

conoscere la propria innocenza, alla necessità di vendere attività imprenditoriali o contrarre debiti con amici e parenti. Sostanzialmente la persona viene restituita alla vita civile priva di mezzi di sostentamento.

A me sembra quindi un principio di giustizia sostanziale quello di dire che gli avvocati dell'imputato, così come il pubblico ministero, quindi le parti che per la Costituzione dovrebbero essere in una situazione di parità, possano esserlo anche in questo. Dopodiché, se la persona viene condannata, è giustissimo che paghi tutto quello che ha ricevuto fino all'ultimo centesimo; però non possiamo svuotare di contenuto il diritto di difesa attraverso la leva economica, che diventa, per il concittadino che si trovi nelle maglie della giustizia, a torto o a ragione, un elemento devastante dal punto di vista della vita personale e sociale, perché poi le ripercussioni si hanno anche sulla vita sociale.

Chiedo pertanto alla maggioranza, alla relatrice, alla presidente Bongiorno, ai due esimi esponenti del Governo che rappresentano il Ministero della giustizia e anche ai colleghi tutti, della maggioranza e dell'opposizione, di votare un emendamento che mi sembra davvero di giustizia sostanziale e anche di applicazione effettiva di un principio costituzionale. (*Applausi*).

BONGIORNO, *relatrice*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BONGIORNO, *relatrice*. Signora Presidente, è evidente che ci sono costi particolarmente elevati, ma abbiamo il parere contrario della 5ª Commissione sull'emendamento in esame. Naturalmente dico al senatore Scalfarotto che, se lo trasforma in ordine del giorno, in maniera generica lo possiamo valutare.

PRESIDENTE. Senatore Scalfarotto, accoglie la proposta della relatrice?

SCALFAROTTO (*IV-C-RE*). Signora Presidente, ringrazio la presidente Bongiorno per l'attenzione. Naturalmente ritiro l'emendamento e presento contestualmente l'ordine del giorno G2.111.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunziarsi su tale ordine del giorno.

SISTO, *vice ministro della giustizia*. Signora Presidente, il parere del Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Essendo stato accolto dal Governo, l'ordine del giorno G2.111 non verrà posto ai voti.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.112, presentato dal senatore Bazoli e da altri senatori.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.113.

NICITA (*PD-IDP*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NICITA (*PD-IDP*). Signor Presidente, questo fa parte della famiglia degli emendamenti all'articolo precedente, già ben illustrati dal senatore Verini. Intervengo solo per evidenziare un elemento: qui c'è un punto che viene aggiunto, sul quale secondo me vale la pena che l'Assemblea rifletta, e cioè la relazione tra un diritto personale privato alla riservatezza *tout court*, quindi non alla *privacy*, ma alla riservatezza di atti che evidentemente è nell'intenzione della proposta della maggioranza e l'interesse pubblico alla conoscenza. Mi riferisco, per il suo tramite, Presidente, anche al senatore Terzi di Sant'Agata, con il quale abbiamo in corso una riflessione sul tema del diritto alla conoscenza. C'è un confine sul quale dobbiamo riflettere. Naturalmente, se ci facciamo prendere dai casi particolari o dal mostro sbattuto in prima pagina, siamo in un'altra dimensione, ma la domanda è: pensate che ci possano essere casi in cui c'è un palese interesse pubblico alla conoscenza di qualcosa? Se c'è e se qualcuno valuta che ci sia, significa che c'è addirittura un diritto dei cittadini a sapere in quel momento qualcosa che può essere vitale per la salvaguardia dell'interesse pubblico e quindi che non sia un'opzione giornalistica da pubblicare, ma che ci sia un diritto a sapere del cittadino. Non so immaginare dei casi particolari - del resto non sta a me, né al legislatore - ma immaginare che potenzialmente, anche laddove ci fosse questa eccezione, non sia possibile avere accesso significa precluderci uno spazio di diritti per i cittadini, per interessi pubblici che riguardano il Paese, che riguardano - lo dico con un sostantivo molto caro - il patriottismo e la Nazione. Ebbene, in questi casi noi stiamo votando contro questa eccezione, quando sappiamo tutti che va oltre, molto spesso anche, proprio in quanto tale, ai legittimi diritti degli individui. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.113, presentato dal senatore Bazoli e da altri senatori.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.114, presentato dal senatore Bazoli e da altri senatori.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.115, presentato dalla senatrice Gelmini.

(*Segue la votazione*).

Il Senato non approva. (*v. Allegato B*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.116, presentato dalla senatrice Gelmini.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.117, presentato dalla senatrice Gelmini.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.118.

SCALFAROTTO *(IV-C-RE)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCALFAROTTO *(IV-C-RE)*. Signor Presidente, intervengo soltanto per richiamare l'attenzione delle colleghe e dei colleghi su questo emendamento, a firma della senatrice Gelmini, cui chiederei, tra l'altro, se posso apporre la mia firma, che si riferisce ai *trojan*, cioè ai captatori elettronici, che vengono sostanzialmente veicolati tramite *app*, che vanno nei telefonini delle persone e diventano uno strumento molto più invasivo di una normale intercettazione telefonica.

Come sapete, con i *trojan* si entra in un telefonino e si possono vedere tutti i dati che ci sono: i conti correnti bancari, le fotografie delle famiglie, anche eventualmente della seconda, se uno ne ha più di una, cioè tutto quello che riguarda la vita privata di una persona, molto al di là di un'intercettazione.

La collega Gelmini, con questo emendamento, dice che il *trojan* non può essere utilizzato soltanto quando è indispensabile per la continuazione delle indagini, ma anche quando la prova non può essere acquisita con modalità diverse. Quindi introduce un elemento più stringente rispetto alla possibilità di utilizzare un captatore elettronico che, come dicevo, ha un ambito di applicazione molto più ampio. A me questo sembra un elemento di rilievo, anche se so che la nostra Commissione giustizia si sta occupando del tema. Volevo sottolineare a tutti i colleghi e alle colleghe questo emendamento a firma Gelmini.

PRESIDENTE. Senatrice Gelmini, accetta l'aggiunta della firma del senatore Scalfarotto?

GELMINI *(Misto-Az-RE)*. Sì, signora Presidente.

BONGIORNO, *relatrice*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BONGIORNO, *relatrice*. Solo per chiarire che questa materia è oggetto di attenzione da parte della Commissione in altri provvedimenti; quindi sarà affrontata in maniera ponderata ed equilibrata, pertanto, allo stato, il parere su questo emendamento è contrario.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.118, presentato dai senatori Gelmini e Scalfarotto.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.119, presentato dalla senatrice Gelmini.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.120, presentato dal senatore Bazoli e da altri senatori, identico all'emendamento 2.121, presentato dal senatore Scarpinato.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Essendone stata avanzata richiesta, indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.122, presentato dalla senatrice Gelmini, su cui la 5ª Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.123, sul quale da parte del prescritto numero di senatori è stata presentata richiesta di votazione a scrutinio segreto.

Invito il senatore Segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

(La richiesta risulta appoggiata).

SCARPINATO *(M5S)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCARPINATO *(M5S)*. Signora Presidente, la maggioranza sostiene che queste riforme legislative siano esplicazione di una cultura e di uno spirito garantista. Lo spirito garantista vuole garantire all'indagato il massimo della possibilità di difesa. Ebbene, questa norma che si vuole introdurre pregiudica gravemente i diritti degli indagati. Perché?

In un processo che si basa sulle intercettazioni, qual è il primario interesse di un indagato? Il primario interesse di un indagato è conoscere il contenuto di tutte le intercettazioni che lo riguardano, per avere la possibilità di individuare le intercettazioni essenziali per la sua difesa. Questo compito non

può essere delegato al personale di polizia che ascolta le intercettazioni, perché il personale di polizia che ascolta, che tra l'altro è turnista, può benissimo in buona fede non capire che una conversazione, che sembra privata, invece è relevantissima per la difesa. Può non capire che un fatto che riguarda terzi sia essenziale per l'alibi dell'indagato per omicidio; può farlo in perfetta buona fede. Quindi dev'essere data la possibilità all'indagato di leggere, nei verbali della polizia che fa l'ascolto, tutte le circostanze e tutti i nomi che, visionati insieme al suo avvocato, gli consentano di dire: "questo fatto, questo nome è essenziale per la mia difesa".

Ebbene, cosa si è fatto? Si è resa la difesa cieca. Si è stabilito che il personale di polizia è arbitro di stabilire quello che è rilevante e quello che non lo è anche per la difesa e, quindi, non deve lasciare traccia nei verbali di nulla. Ciò significa che l'indagato non ha la possibilità di orientarsi e che dovrebbe quindi ascoltare migliaia e migliaia di intercettazioni perché non ci sono verbali. Si aggiunge inoltre che il personale di polizia non deve trascrivere neanche fatti e circostanze che consentano di identificare soggetti diversi dalle parti. Il personale di polizia può ritenere però che questo fatto che riguarda un soggetto diverso dalle parti non sia rilevante per la difesa, ma per l'indagato può essere essenziale per provare il proprio alibi. Quindi questa è una norma antigarantista, che non si può assolutamente giustificare con lo spirito garantista, e che pregiudica gravemente i diritti della difesa.

Per contemperare il diritto alla *privacy* dei terzi e quello della difesa, siccome siamo nella fase iniziale delle indagini, quando ancora la polizia ascolta le intercettazioni, bisognerebbe stabilire che la polizia debba trascrivere tutto, senza assumersi il compito di fare l'avvocato dell'indagato (è lui che lo deve stabilire), e che, quando si concludano le indagini, si anonimizzino e si cancellino tutte le parti che riguardano i terzi. (*Applausi*).

ROSSOMANDO (*PD-IDP*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROSSOMANDO (*PD-IDP*). Signor Presidente, il senatore Scarpinato si è soffermato su alcuni punti, però l'aspetto che ci ha convinti ad esprimere un voto favorevole sugli emendamenti 2.123 e 2.124 è che si tratta della riproduzione esatta della sentenza Cavallo che, come detto anche in Commissione, è intervenuta su un argomento molto delicato e controverso ovvero quello dell'utilizzo delle intercettazioni con riferimento a procedimenti diversi che possano essere eventualmente collegati. Orbene, sull'articolo 270 il legislatore è intervenuto, ma si è verificato in questo intervento un largo spazio a interpretazioni che possono dirsi addirittura opposte, se non contrastanti, e assolutamente incoerenti quanto a limitazioni, quando si interviene sullo stesso procedimento e quando invece si utilizzano intercettazioni di un procedimento connesso.

La materia è delicatissima. Con la volgarizzazione della materia si è parlato di intercettazioni a strascico e su questo si è molto discusso. È incom-

prensibile un parere negativo, laddove si mette per iscritto esattamente il portato della sentenza Cavallo, che metteva finalmente ordine e limitava un uso indiscriminato e assolutamente pericoloso di intercettazioni su altri tipi di procedimenti.

C'è una copiosa discussione sulle riviste giuridiche sul fatto che, se non si interviene per chiarire in maniera definitiva la portata della sentenza Cavallo e darle una sua effettività, ci saranno ulteriori pronunce, sicuramente della Corte di cassazione e se ne rischiano anche altre della Corte costituzionale. Nel frattempo, ci possono essere pronunce contrastanti dei giudici di merito. Aggiungo che, nel commentare il disordine o la non chiarezza normativa attuale, c'è chi ha voluto evidenziare alcuni aspetti del richiamarsi a una lettura costituzionalmente orientata delle norme da parte dei giudici di merito.

Chi vi parla, per esempio, è molto sensibile alla positività di una lettura costituzionalmente orientata. Ma, se questa si spinge a colmare incongruenze o vuoti normativi, può portare a qualcosa che poi è fuori dalla Costituzione, e cioè a delegare ai giudici di merito, in sostanza, una pronuncia sulla legittimità o meno di una norma con delle loro autonome decisioni.

Per tutti questi motivi, ci sembrava assolutamente ragionevole, a garanzia delle persone sottoposte a un procedimento penale, mettere bene per iscritto il portato della sentenza Cavallo.

PAITA (*IV-C-RE*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PAITA (*IV-C-RE*). Signor Presidente, prendo la parola per annunciare che noi voteremo contro questo emendamento e anche che sono stupefatta dalle argomentazioni che il Partito Democratico porta rispetto all'idea di votare a favore di una ulteriore estensione delle intercettazioni telefoniche. Siamo un Paese che ha visto operare una barbarie sulle persone, con pubblicazioni in merito alla vita privata e rispetto a ogni singolo aspetto della vita degli individui. (*Applausi*).

Siamo un Paese che grida allo scandalo, a una presunta legge bavaglio che non c'è. Lo ribadisco fino in fondo e, anche su questo, Italia Viva sosterrà le giuste idee di Enrico Costa su questo tema.

Voglio dire che rimango davvero sorpresa delle parole del Partito Democratico. Mi spiace e non comprendo in quale meccanismo vi siate infilati per sostenere una simile tesi. Il senatore Bazoli, per argomentare le proprie posizioni, ha ricordato di non essere mai stato membro della segreteria di Matteo Renzi. Ha ragione, senatore Bazoli. Lei non è mai stato membro della segreteria di Matteo Renzi. Ma se non ci fosse stata quella segreteria, lei non sarebbe parlamentare. (*Commenti*).

PRESIDENTE. Senatrice Paita, le ricordo che si deve rivolgere alla Presidenza.

Ai sensi dell'articolo 113, comma 4, del Regolamento, indico la votazione a scrutinio segreto della prima parte dell'emendamento 2.123, presentato dal senatore Scarpinato e da altri senatori, fino alle parole «in procedimenti».

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Risultano pertanto preclusi la restante parte e l'emendamento 2.124. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.125.

SCARPINATO *(M5S)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCARPINATO *(M5S)*. Signor Presidente, la senatrice Rossomando ha spiegato le motivazioni tecniche di questo emendamento. Io vorrei fare un esempio concreto.

PRESIDENTE. Mi scusi, senatore Scarpinato, ma siamo già oltre. Siamo passati alla votazione dell'emendamento 2.125, perché il 2.124 risulta precluso dal respingimento della prima parte dell'emendamento 2.123.

SCARPINATO *(M5S)*. Signor Presidente, intervengo perché l'emendamento 2.125 affronta lo stesso tema. Queste modifiche sono difficili da capire per il cittadino comune, ma bisogna spiegare che cosa succede.

In un processo di mafia, in cui è stata autorizzata l'intercettazione per reati, ai sensi dell'articolo 416-*bis*, viene intercettata una conversazione nella quale si parla di un furto pluriaggravato in un supermercato commesso da due criminali comuni. Ebbene, questa intercettazione può essere utilizzata, anche se non riguarda reati di mafia, perché si tratta di un reato per il quale è previsto l'arresto in flagranza.

Nello stesso processo di mafia, se viene intercettata una conversazione che riguarda una corruzione per 100 milioni di euro, questa conversazione non può essere utilizzata. Perché? Perché riguarda i colletti bianchi. Questa è una norma classista. *(Applausi)* Spieghiamola così ai cittadini italiani. Prima era possibile.

Allora noi che cosa abbiamo chiesto? Almeno, quando c'è una corruzione connessa con i reati di mafia, la vogliamo utilizzare? Mai: i colletti bianchi non si devono toccare, mentre i ladri dei supermercati sì.

PRESIDENTE. Senatore Scarpinato, lei mi aveva chiesto di intervenire sull'emendamento 2.125.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'emendamento 2.125, presentato dalla senatrice Gelmini.

(Segue la votazione).

Il Senato non approva. *(v. Allegato B).*

Sospendo la seduta fino alle ore 15.

(La seduta, sospesa alle ore 14, è ripresa alle ore 15,05).

Presidenza del presidente LA RUSSA

Sui lavori del Senato

PRESIDENTE. La Conferenza dei Capigruppo ha stabilito che la seduta di oggi riprenderà con gli interventi dei Gruppi sulla Giornata nazionale contro il bullismo e il cyberbullismo.

I lavori proseguiranno quindi con la discussione del disegno di legge di delegazione europea e la relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea.

Come già stabilito, la seduta di oggi terminerà alle ore 18 su richiesta di un Gruppo parlamentare.

Il già previsto esame della ratifica del Protocollo Italia-Albania è differito a martedì della prossima settimana. Gli emendamenti dovranno essere presentati entro le ore 13 di domani.

L'ordine del giorno della seduta di domani, a partire dalle ore 9,30, prevede il seguito della discussione del disegno di legge di riforma della giustizia e, alle ore 12,30, l'informativa del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale sulla vicenda di Ilaria Salis, detenuta in Ungheria.

Alle ore 15 si svolgerà il *question time*, con i Ministri della difesa e dell'economia.

Per il calendario della prossima settimana, gli argomenti non conclusi saranno esaminati secondo l'ordine già previsto nella settimana corrente.

Sulla Giornata nazionale contro il bullismo e il cyberbullismo

PRESIDENTE. Si celebra oggi la Giornata nazionale contro il bullismo e il cyberbullismo.

Come stabilito dalla Conferenza dei Capigruppo, ogni Gruppo potrà intervenire per tre minuti per sottolineare questa ricorrenza.

SBROLLINI (*IV-C-RE*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SBROLLINI (*IV-C-RE*). Signor Presidente, oggi si celebra in tutto il mondo la Giornata contro il bullismo e il cyberbullismo. È una giornata molto importante perché sappiamo che in Italia e nel mondo i dati sono veramente allarmanti, sia per quanto riguarda la sicurezza della rete, sia per quanto riguarda gli aumenti delle vittime di bullismo, soprattutto nelle scuole, tra i giovani, i giovanissimi e le persone più fragili.

Devo dire, signor Presidente, che come Italia Viva siamo davvero preoccupati e dispiaciuti, perché oggi è la Giornata mondiale, ma il calendario di questa settimana prevedeva di esaminare in Aula il disegno di legge n. 866,

recante delega al Governo in materia di bullismo e cyberbullismo, un importante provvedimento che è già stato discusso anche nell'altro ramo del Parlamento. Dispiace che in questa settimana non si riesca, purtroppo, a portare avanti un testo legislativo per noi molto importante, che andava nella direzione di tutelare ulteriormente le vittime di abusi gravi, come quelli che riguardano il bullismo e il cyberbullismo, ma soprattutto perché il citato provvedimento *bipartisan*, quindi non soltanto di una parte del Parlamento - sono stati presentati diversi disegni di legge, l'*iter* è stato anche abbastanza lungo anche nelle Commissioni competenti - prevede un nuovo patto educativo, una corresponsabilità più stringente anche tra i pilastri del *welfare*, la famiglia e la scuola, responsabilizzandoli ulteriormente a lavorare assieme per prevenire i casi di bullismo e cyberbullismo.

Aggiungo anche che un altro strumento su cui da anni ci battiamo anche come Italia Viva-Centro-Renew Europe è quello delle attività sportive nella scuola e fuori dalla scuola. L'attività sportiva e l'attività fisica sono uno strumento fondamentale nel contrasto alle dipendenze anche da bullismo e cyberbullismo, come abbiamo visto in tanti Paesi, anche fuori dall'Italia.

Mi auguro, quindi, signor Presidente, che questo provvedimento possa giungere a destinazione almeno la prossima settimana.

GUIDI (*Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUIDI (*Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE*). Signor Presidente, colleghe e colleghi, questa mattina i toni si sono troppo alzati e molti colleghi hanno affermato che la loro verità è l'unica verità e il torto è sempre degli altri. Mi permetto di dire che questa non è democrazia. Qui c'è malattia mentale, c'è solipsismo, il sentirsi sempre dalla parte della ragione, carissimo presidente La Russa. Siamo parlando del cyberbullismo sapendone poco. Ricordo, parlando dei *social media* che permettono il bullismo *cyber*, che il coltello che può servire a tagliare il salame, il ciauscolo, il salmone o altre leccornie, può anche uccidere più di qualunque guerra. Credo quindi che combattere il cyberbullismo non significhi dire di no a un nuovo strumento di comunicazione di cui si ha poca consapevolezza e scienza, ma significhi poter dire che non esistono omicidi e vittime, che non esistono - come dice Emanuela Felle, la mia addetta stampa - vincitori e vinti. Esiste un solo colpevole: il silenzio complice. Accanto all'uno per cento delle persone che si attivano fare male o per ricevere il male, il novantanove per cento sta zitto, ma quel silenzio dà potere ai *media*, dà potere al potere - mi perdoni, signor Presidente, per il gioco di parole - di fare del male.

Credo, allora, che intanto sia da salutare positivamente una legge che riduce i rischi, il fatto che si educi nelle scuole a usare meglio questi strumenti e che si insegni anche agli anziani, che spesso non sono più saggi ma sono più complici, ma soprattutto - come diceva la collega Sbrollini - creiamo anche spazi alternativi: il gioco, il marciapiede, gli oratori, le associazioni, la famiglia, gli sport inclusivi. Abbiamo bisogno di usare meglio i *social media*

per un vantaggio legato al benessere, ma soprattutto legato a tante alternative per far sì che si viva la vita anche con i *social*.

VERSACE (*Misto-Az-RE*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VERSACE (*Misto-Az-RE*). Signor Presidente, la Giornata nazionale contro il bullismo e il cyberbullismo ci dà modo di tenere accesi i riflettori su una tematica troppo spesso sottovalutata, come ci dicono i fatti di cronaca anche recenti: è di ieri l'episodio di uno studente che ha accoltellato un altro studente in provincia di Milano ed è di pochi giorni fa la notizia di uno studente che ha accoltellato una docente in provincia di Varese. Sono tutti numeri che ci costringono a un'attenta riflessione.

Al di là di ricordare l'importanza di questa giornata, a mio personale avviso oggi abbiamo perso anche una grande opportunità, Presidente, e dispiace non poco che proprio questo ramo del Parlamento abbia perso l'occasione di dare una risposta concreta al Paese e alla società, approvando in via definitiva un provvedimento molto atteso e quanto mai sentito, che è proprio quello contro il bullismo e il cyberbullismo; un provvedimento largamente condiviso - lo voglio ricordare ai colleghi presenti - perché è stato licenziato dalla Camera lo scorso settembre.

Quindi non solo arriverebbe già da noi con un notevole ritardo, ma, ancora peggio, non riusciamo nemmeno a discuterlo e a votarlo in questa settimana così importante e in questa giornata così determinante.

Allora mi chiedo: che segnali mandiamo all'esterno, se non riusciamo nemmeno ad arrivare nei giusti tempi a un provvedimento così trasversale? Parliamo di un'iniziativa legislativa trasversale. Come spieghiamo poi questi ritardi burocratici, dovuti anche a un dettaglio che non si riesce nemmeno a discutere? Il provvedimento è adesso arenato in Commissione, con il rischio che, per via di un emendamento non ancora votato, torni di nuovo alla Camera e, quindi passeranno altri mesi. Questi sono dei segnali decisamente non belli, che faccio fatica a giustificare di fronte a tanti ragazzi, alle scuole, alle famiglie, al terzo settore, alle tante associazioni impegnate nella prevenzione di fenomeni di questo tipo e anche al mondo dello sport, che tanto si impegna per adottare iniziative all'interno delle scuole volte a promuovere il rispetto e i valori educativi e formativi.

Concludo, Presidente, ricordando che questi segnali profondamente negativi fanno perdere credibilità al Paese, alla politica e a tutti noi che in qualche modo cerchiamo di rappresentarlo in modo adeguato. Auspico veramente che si trovi quella convergenza adeguata, necessaria e urgente per licenziare questo provvedimento il prima possibile, anche perché - lo ricordo velocemente - la legge sul cyberbullismo è nata nel 2017 a seguito della tragica scomparsa di Carolina Picchio, quattordici anni, che si suicidò perché non riuscì a reggere il peso e la vergogna delle sue immagini diffuse in rete. Oggi in questo provvedimento vengono rafforzate le risorse e soprattutto viene definita la fattispecie del bullismo. Quindi... (*Il microfono si disattiva automaticamente. Applausi*).

PRESIDENTE. Vorrei solo dirle, senatrice Versace, che non sono le giornate istituite a dover dettare. Lei sa che fra poco finiranno i trecentosessantacinque giorni e, per i giorni dedicati a qualcosa, dovremo passare alle mezze giornate come alle mezze stagioni. Comunque nel calendario dei lavori della prossima settimana è prevista la discussione e mi auguro l'approvazione di questo disegno di legge. Quindi, il fatto che non venga votato oggi non può essere considerato grave; altrimenti spostiamo di una settimana la Giornata nazionale contro il bullismo: è la stessa cosa.

RONZULLI (*FI-BP-PPE*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RONZULLI (*FI-BP-PPE*). Signor Presidente, oggi è un giorno particolarmente importante, un giorno in cui puntiamo i riflettori su un problema persistente e molto grave, il bullismo.

Il bullismo è un atto che non solo intimorisce e abusa, ma che strappa via la sicurezza di base che ogni individuo ha il diritto di avere. Coinvolge i minori, ma non solo; colpisce indiscriminatamente, indipendentemente da età, sesso, razza o religione, e può lasciare cicatrici indelebili; ingloba atti di violenza non soltanto fisica, ma anche verbale, psicologica e ormai miete sempre più vittime il cyberbullismo.

Il bullismo provoca un profondo dolore, una ferita che non sempre guarisce e che può condizionare la vita delle persone per sempre. Non solo chi subisce bullismo, ma anche chi lo esercita e chi ne è testimone ne rimane travolto sul piano psicologico. Di fronte a ciò non possiamo e non dobbiamo restare indifferenti. Ogni atto di bullismo è come un sasso in uno stagno: le sue onde si espandono, toccando non solo la vittima, ma anche coloro che assistono e persino chi esercita il bullismo, lasciando un'impronta profonda su tutti, davvero su tutti.

Abbiamo il dovere di riflettere sull'importanza del rispetto reciproco e della comprensione; si tratta di capire che ogni individuo ha una sua unicità e un suo valore, che vanno rispettati e tutelati. Dobbiamo educare i nostri giovani su come affrontare i pericoli e le difficoltà, insegnando loro a comunicare in modo costruttivo. Noi adulti dobbiamo essere l'esempio di eccellenza.

Oggi ci uniamo in un impegno globale per dire no al bullismo. Alziamo la nostra voce unita contro il bullismo, non solo per liberare le vittime, ma anche per liberare quei bulli che sono intrappolati nel ciclo della violenza e dell'abuso. Dobbiamo farlo anche promuovendo ambienti sani per tutti, per rispettare le differenze e valorizzare le diversità.

Cerchiamo di creare ambienti sicuri e inclusivi, in cui ciascuno può crescere e può prosperare.

Oggi celebriamo la Giornata internazionale contro il bullismo, ma il nostro impegno non deve e non può esaurirsi in ventiquattro ore. Deve essere un impegno quotidiano, perché ogni giorno può essere un giorno in cui salviamo una vita dal bullismo. (*Applausi*).

PIRRO (*M5S*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIRRO (*M5S*). Signor Presidente, io credo che in una giornata così importante il messaggio che dovrebbe arrivare da tutti noi ai nostri giovani - prevalentemente a loro perché, poi, una volta adulti, dovremmo aver acquisito gli strumenti per combattere e difenderci da azioni di questo genere - è che non sono soli e non devono nascondersi e temere qualcosa, confrontandosi invece con i genitori, gli insegnanti, gli adulti, quando si sentono vittime o intimoriti da atteggiamenti di bullismo nei loro confronti, sia che questi avvengano nella vita reale che attraverso i *social*, che sono comunque uno strumento di vita sociale molto frequentato dai nostri ragazzi.

Questo è il segnale che dovremmo dare tutti. Dovremmo dire che siamo al loro fianco e sempre lo saremo per fornirgli gli strumenti per difendersi e per reagire a quegli atti di prevaricazione.

Non voglio entrare nella discussione su come sarebbe stato bello oggi trovarci qui ad approvare il disegno di legge che è in fase di discussione. Quello che dovremmo tutti quanti insieme dire è che dobbiamo consegnare al Paese una norma scritta nel migliore dei modi per difendere i nostri ragazzi e le nostre ragazze, fornendo degli strumenti alle scuole, ai nostri docenti e ai dirigenti scolastici per affrontare in maniera organica l'argomento.

Penso che sia la volontà di tutti quanti noi. Che l'approvazione arrivi oggi o la prossima settimana non cambierà molto, se poi l'altro ramo del Parlamento verrà incontro non a noi, ma ai cittadini italiani, garantendo un *iter* altrettanto veloce per la terza lettura.

Dobbiamo dare - ripeto - un segnale di vicinanza, di comprensione, di apertura e di dialogo ai nostri ragazzi e alle nostre ragazze, per far sapere loro che qualsiasi cosa accada noi siamo al loro fianco per aiutarli. (*Applausi*).

STEFANI (*LSP-PSd'Az*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

STEFANI (*LSP-PSd'Az*). Signor Presidente, è una giornata importante che pone una sottolineatura su quello che è un mondo difficile, che negli ultimi anni ha dimostrato sempre maggiori fragilità e difficoltà. È il mondo dei nostri ragazzi. È un mondo che probabilmente sta cambiando velocemente, con fenomeni accelerati anche da tutto il periodo del Covid. I ragazzi fanno fatica probabilmente anche a gestire il superamento dei propri limiti; una gestione difficile all'interno della società, fra di loro e con la comunicazione. Tutto questo, a volte, spesso, si traduce tristemente in bullismo forse non a causa di una forma di malvagità interna, ma per una vuota azione di gruppo.

Il cyberbullismo è ancora peggiore, perché presenta dei profili quasi diabolici per la facilità con la quale può partire un'ondata terribile che soverchia e può mettere talmente in difficoltà una persona da arrivare addirittura -

come si legge dalle notizie di cronaca - a scelte anche drammatiche sulla propria vita.

Come affrontare tutto questo? È in corso uno studio sui ragazzi, ma non è ancora concluso e chissà se mai si concluderà. È un lavoro continuo per capire quali possano essere le cause per trovare delle soluzioni.

Nel frattempo, la politica ha cercato comunque di agire e di trovare delle soluzioni che sono state inserite all'interno anche del decreto Caivano, con una grande forza e spinta della Lega, che aveva presentato anche un proprio disegno di legge sulle cosiddette *baby gang*, su questi fenomeni di delinquenza minorile, che ha anticipato il nuovo disegno di legge sul bullismo, che affronteremo la prossima settimana, prevedendo una forma di iniziative preventive e, addirittura, preliminari, nei procedimenti penali.

Teniamo conto che il procedimento penale deve essere l'estrema *ratio* per i ragazzi, perché devono essere accompagnati verso un percorso che preveda la ricostruzione di se stessi e del rapporto con gli altri. Già nei decreti di cui abbiamo appena parlato sono state inserite figure quali quelle dell'ammonimento, figure volte alla rieducazione del ragazzo, forse neanche alla rieducazione, ma all'educazione ai sentimenti, alle emozioni e alla capacità di stare assieme.

Oggi confermiamo la nostra totale vicinanza, il supporto e il pensiero di visione rispetto ai nostri ragazzi, che non sono altro che il nostro futuro. *(Applausi)*.

ZAMBITO *(PD-IDP)*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZAMBITO *(PD-IDP)*. Signor Presidente, colleghe e colleghi, oggi è una giornata importante, quella contro il bullismo e il cyberbullismo. Sono fenomeni drammatici che entrano nelle vite delle ragazze e dei ragazzi in età giovanissima e condizionano il processo di crescita di molti di loro. Per le aggressioni, le violenze e le sopraffazioni di cui sono vittime subiscono effetti e conseguenze a volte tragici.

Per avere consapevolezza piena della diffusione del bullismo basta guardare ai dati di alcune statistiche, che registrano un costante e drammatico aumento dei casi; una crescita a cui si aggiunge una continua evoluzione del fenomeno, soprattutto a causa dell'utilizzo spropositato delle nuove tecnologie, come il *web* e gli *smartphone*. Gli atti di sopraffazione, perpetrati per via telematica, sono ancora più pericolosi, perché non c'è il contatto diretto tra l'aggressore e la vittima, perché l'atto di bullismo rischia di rimanere in rete e moltiplicare in questo modo la sua diffusione. Il bullismo *online* provoca conseguenze che riguardano non unicamente la violenza fisica, ma anche quella psicologica, disturbi e fenomeni di isolamento sociale, come quello drammatico dei ragazzi *hikikomori*.

C'è un fatto che in questa giornata non possiamo tralasciare: le conseguenze del *lockdown* e della pandemia anche sull'aumento dei numeri di casi di bullismo e soprattutto cyberbullismo. Anche in questo caso abbiamo molte statistiche a suffragare le denunce. Secondo l'OMS, il bullismo colpisce circa

il 30 per cento dei ragazzi in tutto il mondo: 246 milioni di bambini e adolescenti subiscono ogni anno qualche forma di violenza a scuola o episodi di bullismo. Anche il cyberbullismo è in sensibile aumento: la maggior parte dei dati disponibili riguarda indagini condotte nei Paesi industrializzati, con percentuali di minorenni che lo hanno sperimentato che variano tra il 5 e il 20 per cento della popolazione minorile.

Allora che cosa fare? Diciamolo chiaro: c'è bisogno di una risposta di tutte le istituzioni. È necessario agire in stretta cooperazione con le famiglie, le scuole, le parrocchie, le associazioni di volontariato, le Forze dell'ordine, i tribunali dei minori, perché soltanto così la risposta può essere davvero efficace. Voglio dire in maniera chiara, perché il lavoro collegiale deve essere evidenziato che noi stiamo facendo la nostra parte per approvare una legge che affronti questi fenomeni, cercando una condivisione che su un tema sensibile come bullismo e cyberbullismo diventi un imperativo etico e non solo politico.

Dobbiamo lavorare a strumenti di prevenzione e contrasto. Ne va del futuro dei nostri giovani ed è la responsabilità più grande che tutte e tutti noi dobbiamo sentire. (*Applausi*).

LEONARDI (*FdI*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LEONARDI (*FdI*). Signor Presidente, colleghi, oggi si celebra una giornata importantissima, perché si vuole tutti insieme contrastare quel fenomeno odioso e purtroppo fin troppo diffuso di bullismo e cyberbullismo; un fenomeno che è cresciuto negli anni soprattutto in queste nuove forme.

Un fenomeno che riguarda troppi minori che sono anche bambini, di undici, dodici e tredici anni, che arrivano, come abbiamo visto purtroppo da pagine drammatiche della cronaca nazionale e internazionale, ad essere a volte spinti fino al suicidio, in situazioni non gestibili da persone fragili, che spesso sono proprio quelle più colpite, le vittime in qualche modo designate di questo fenomeno.

Un fenomeno contro il quale devo dire, con orgoglio, che alla Camera è stato approvato un provvedimento all'unanimità, che, come ricordavamo prima, sarà approvato la prossima settimana anche dall'Aula del Senato. Un provvedimento che mira a intercettare in maniera preventiva questo fenomeno, che soprattutto ha l'intenzione di coinvolgere in un patto virtuoso tutte le componenti che ruotano intorno ai minori, a partire dalle famiglie fino alla scuola, utilizzando anche quei canali positivi che sono il terzo settore e le associazioni sportive, proprio per aiutare i ragazzi ad uscire da una spirale, sia le vittime ma anche i carnefici, e consentire quel recupero che poi ci darà giovani sani e solidi a livello morale, che saranno gli uomini di domani.

Va fatta un'operazione per abbattere quel silenzio, quel muro di silenzio e di solitudine nel quale i ragazzi vittime di bullismo si trovano. Un muro che a volte li circonda proprio dove dovrebbero sentirsi in qualche modo al sicuro, cioè nelle aule delle scuole e poi nella loro casa, dove però oggi, attraverso i *social network*, sono raggiunti ad ogni ora del giorno.

In questo il nostro impegno, l'impegno delle istituzioni deve essere unanime, deve essere congiunto e deve essere soprattutto molto forte. Questo vile fenomeno deve essere ed è, ne sono certa, all'attenzione massima di tutti noi. Fratelli d'Italia continua a fare la sua parte e lo faremo sicuramente anche con l'approvazione di questo provvedimento la prossima settimana. (*Applausi*).

Saluto a rappresentanze di studenti

PRESIDENTE. Saluto a nome dell'Assemblea i docenti e gli studenti dell'Istituto polispecialistico «San Paolo», di Sorrento, in provincia di Napoli, nonché i docenti e gli studenti del Liceo scientifico «Augusto Righi», di Bagno di Romagna, in provincia di Forlì-Cesena, che stanno assistendo ai nostri lavori.

Mi auguro che la vostra presenza nella nostra Aula sia proficua e che vi piaccia ascoltare quanto verrà detto. (*Applausi*).

Presidenza del vice presidente ROSSOMANDO (ore 15,33)

Discussione congiunta del disegno di legge:

(969) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2022-2023 (Approvato dalla Camera dei deputati) (*Relazione orale*)

e dei documenti:

(Doc. LXXXVI, n. 1) Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2023

(Doc. LXXXVII, n. 1) Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2022

(ore 15,33)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione congiunta del disegno di legge n. 969, già approvato dalla Camera dei deputati, e dei documenti LXXXVI, n. 1, e LXXXVII, n. 1.

Il relatore sul disegno di legge n. 969, senatore Matera, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni, la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore.

MATERA, *relatore sul disegno di legge n. 969*. Signor Presidente, annuncio preliminarmente che, eventualmente, consegnerò una relazione più completa alla Presidenza.

Molto spesso ci troviamo in quest'Aula a parlare di Europa, quando ci sono le comunicazioni del Presidente del Consiglio. È una prassi virtuosa, che ci permette di fare il punto sui tanti fronti aperti dalla nostra partecipazione all'Unione. Due volte all'anno siamo invece chiamati ad approvare le leggi

europee, quelle che regolano il modo in cui ci adeguiamo alla normativa europea.

Oggi veniamo chiamati ad approvare la legge di delegazione europea e le due relazioni sulla partecipazione in un contesto politico vivace, anche perché sono alle porte, oramai, le elezioni per il rinnovo del Parlamento europeo.

Il provvedimento al nostro esame, la legge di delegazione europea 2022-2023, costituisce l'annuale disegno di legge che delega il Governo al recepimento delle direttive europee ancora non attuate e all'adeguamento dell'ordinamento nazionale ai regolamenti dell'Unione europea. Esso arriva in Senato dopo una prima lettura alla Camera dei deputati, dove sono state apportate diverse modifiche e integrazioni. Il testo è composto ora da diciannove articoli, che consentono di provvedere al recepimento di venti direttive e di una decisione, e all'adeguamento della normativa nazionale a nove regolamenti europei. Nei diversi articoli del disegno di legge sono previsti principi e criteri direttivi specifici di delega per nove regolamenti e per tredici direttive, mentre nell'allegato sono elencate le restanti sette direttive da recepire senza la necessità di ulteriori criteri direttivi rispetto a quelli generali già disposti dall'articolo 32 della legge n. 234 del 2012.

L'esigenza di celerità nell'*iter* di esame attuale, volto ad evitare l'apertura di nuove procedure di infrazione, ha indotto le forze politiche di maggioranza a non presentare emendamenti, nella prospettiva anche di una rapida presentazione in Senato del disegno di legge di delegazione europea per il 2024. Di conseguenza, nella 4ª Commissione solo le forze di opposizione hanno presentato 59 emendamenti e un ordine del giorno, che peraltro hanno dato luogo ad un'ampia e approfondita discussione su temi della massima importanza per l'Italia: il tema della libertà di informazione (con riferimento all'articolo 4), la direttiva sui salari minimi, l'infrazione sui balneari, i contratti del personale della scuola, la questione dei porti. Sono state espletate anche undici audizioni su tali argomenti.

Riguardo al tema del salario minimo, in Commissione è stato detto dalle opposizioni che si tratta di una occasione persa per contrastare il lavoro povero e per adempiere ai principi di questa importante direttiva. È ovviamente una legittima opinione, ma è la stessa direttiva che assicura la libertà di scelta agli Stati membri e la contrattazione collettiva italiana è una delle migliori nel panorama europeo, con organizzazioni datoriali e sindacali, di cui abbiamo in quest'Aula autorevolissimi esponenti, che hanno contribuito a dare tutela e diritti a molti lavoratori. La direttiva ci lascia liberi quindi di migliorare il sistema della contrattazione collettiva, andando a colmare le lacune nella sua applicazione, garantendo salari equi e dignitosi. La direttiva peraltro è nell'allegato alla legge di delegazione, quindi non si può dire che non la vogliamo recepire, e il termine per farlo è il 15 novembre 2024.

Per quanto riguarda i balneari, si è discusso in modo approfondito su un tema che da molti anni è oggetto di confronto, di interesse e di intense discussioni con la Commissione europea. Non è per noi in discussione il favore per provvedimenti che aprano alla concorrenza il mercato italiano a vantaggio dei cittadini, ma occorre considerare il contesto complessivo e tenere in debita considerazione i lavoratori e chi ha già fatto degli investimenti. Il

Governo ha espresso apertura per una soluzione del problema e la materia, allo stato, è oggetto di una specifica interlocuzione con la Commissione europea.

Per il personale della scuola è stato approvato un ordine del giorno a prima firma della senatrice Malpezzi, sottoscritto dai senatori di maggioranza e di opposizione, che impegna il Governo a dare soluzione al problema del precariato della scuola nel primo provvedimento utile. Non possiamo sottovalutare che la questione, come è evidente, è di copertura finanziaria, ma è prioritaria non solo per dare soluzione a una, anch'essa annosa, procedura di infrazione, ma per dare una risposta a tanti insegnanti che devono formare i nostri ragazzi nelle scuole.

Il tema di alcuni porti italiani è stato oggetto di grande attenzione anche a seguito delle audizioni svolte, in particolare di alcune di esse. L'entrata in vigore della regolamentazione ETS dal 2024, che sarebbe il sistema di scambio delle quote di emissioni di carbonio, anche al settore marittimo, avrà un grande impatto sulla competitività di alcuni nostri porti per la possibilità che i costi connessi alla *compliance* con la nuova normativa determinino la scelta di utilizzare porti che sono al di fuori dell'Unione europea.

Il tema è ben presente al Governo e in Commissione sono stati approvati ordini del giorno per avviare a soluzione il problema e dare una prima risposta ai porti interessati, tra cui quello di Gioia Tauro.

Pur a fronte di questi temi di grande portata, con il Governo si è deciso di non modificare il disegno di legge per non rinviare nuovamente il testo alla Camera dei deputati, circostanza che avrebbe allungato ulteriormente i tempi di entrata in vigore e aumentato il rischio dell'apertura di procedure di infrazione o di aggravare qualcuna di quelle aperte. Per questo motivo gli emendamenti sono stati tutti respinti, rinviando al nuovo disegno di legge di delegazione o alla nuova legge europea o ad altri provvedimenti la soluzione delle questioni poste.

Concludo ricordando come la rapida attuazione del disegno di legge oggi in esame porterà il nostro Paese ad abbattere ulteriormente il numero delle procedure di infrazione pendenti, che oggi ci vede comunque in una posizione buona, migliore rispetto al passato: siamo a quota 73, ma le ultime quattro aperte si riferiscono a direttive contenute nell'attuale legge che stiamo esaminando e pertanto, con la sua approvazione in tempi brevi verranno anche queste archiviate insieme ad altre.

Il Governo Meloni sta facendo un grande lavoro, di cui tutti siamo convintamente partecipi. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per integrare la relazione scritta la senatrice Murelli, relatrice sui documenti LXXXVI, n. 1, e LXXXVII, n. 1. Ne ha facoltà.

MURELLI, *relatrice sui documenti LXXXVI, n. 1, e LXXXVII, n. 1*. Signora Presidente, a fronte delle relazioni scritte, che sono depositate e a disposizione di tutti i senatori che ringrazio per la collaborazione in Commissione, desidero evidenziare che la relazione consuntiva riguarda l'anno 2022 e rappresenta il principale strumento per l'esercizio della funzione di controllo

ex post del Parlamento sulla condotta del Governo. È vero, sono passati due anni, ma abbiamo avuto la pandemia, siamo in ritardo e la stessa cosa vale anche sulla relazione programmatica 2023. L'anno scorso a luglio con il decreto-legge infrazioni sono state recuperate alcune procedure e adesso lo facciamo con la legge di delegazione europea. Siamo sicuramente fuori tempo nell'approvazione di questi documenti, se guardiamo all'anno solare, ma non lo siamo rispetto ai tempi europei. È importante, però, dar conto al Parlamento di quello che è stato fatto in questi anni sugli atti europei.

La relazione consuntiva consta di quattro parti importanti: la prima riguarda gli sviluppi del processo di integrazione europea e le questioni istituzionali e si divide in due capitoli importanti che riguardano il dibattito sul futuro dell'Unione europea, sull'anno dei giovani del 2022, sullo Stato di diritto e sulla *better regulation*. La seconda parte riguarda le politiche orizzontali e verticali, in particolare il Green Deal europeo, la transizione verde, il pacchetto Fit for 55, un'Europa pronta per l'era digitale; si affronta il tema della digitalizzazione e della cybersicurezza. La terza parte descrive l'operato del Governo in relazione ai processi di integrazione dei Balcani occidentali e dell'allargamento a Est delle reti transeuropee dei trasporti, alla collaborazione con i Paesi del Mediterraneo. È importante, come si evince anche nella reazione, l'atto sottoscritto il 10 gennaio 2023, quindi la dichiarazione congiunta NATO-Unione europea, in cui sono state trattate anche le nuove sfide, quale la crescente competizione geostrategica, la protezione delle infrastrutture critiche, lo spazio del cambiamento climatico, le *emerging and disrupting technology*, le manipolazioni informative e l'interferenza degli attori stranieri.

Si sottolineano, all'interno di questa relazione, alcuni importanti numeri, perché si dà conto delle procedure di infrazione sanate nel corso del 2022. Quelle rimaste pendenti al 31 dicembre 2022 sono scese da 102 a 82: 57 per violazione del diritto europeo, 25 per mancata attuazione di direttive. Di queste 82 procedure, sei sono giunte a sentenza *ex* articolo 260 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), ovvero la condanna per mancanza di esecuzione di una precedente sentenza della Corte di giustizia, cosa che comporta il versamento di sanzioni pecuniarie. Tuttavia, le altre sei sono già allo stadio del parere motivato *ex* articolo 260 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e stanno per essere risolte.

La relazione programmatica del 2023, invece, dà conto in modo strutturato delle attività che il Governo ha previsto per quanto riguarda le diverse tematiche europee. In particolare, la prima parte, sullo sviluppo del processo di integrazione europea, è dedicata alle politiche e alle iniziative volte al rafforzamento del processo di integrazione europea sotto il profilo sia economico che istituzionale.

In particolare, mi volevo soffermare su un punto, ovvero che il Governo ha inteso adoperarsi in sede europea per quanto riguarda la Conferenza sul futuro dell'Europa, incluse le clausole per l'introduzione del voto a maggioranza qualificata in selezionati ambiti d'azione, nonché per orientare la revisione del Patto di stabilità anche a supporto della ripresa, oltre che contribuire al miglioramento delle politiche finanziarie e fiscali a sostegno delle famiglie.

La seconda parte riguarda il *green deal* e, all'interno di queste numerose iniziative, vi sono quelle legate naturalmente al cambiamento climatico e alla transizione verde. Con riferimento, poi, alla transizione digitale, si sta muovendo naturalmente verso gli atti più importanti, come per esempio il Chips act oppure quelli relativi all'intelligenza artificiale, il Media freedom act e il Data act, ma è importante anche la politica della cybersicurezza, che comprende non solo la sicurezza dei dati scambiati tra persone e tra aziende, ma anche tutta la parte relativa alla sicurezza delle persone e, come abbiamo sottolineato nell'intervento alla ripresa pomeridiana dei nostri lavori, oggi che ricorre la Giornata internazionale della lotta contro il bullismo e il cyberbullismo, dei nostri giovani.

Nell'ambito della promozione dello stile di vita europeo, figurano, nel negoziato del nuovo Patto europeo migrazione e asilo, il contrasto al lavoro sommerso e le norme comuni sulla confisca dei beni derivanti dalle attività criminose. Chiude la seconda parte l'azione rivolta a imprimere un nuovo slancio alla democrazia europea con iniziative per la lotta al terrorismo in ambito digitale, protezione della sfera democratica dell'Europa e contro le influenze straniere occulte.

La Parte terza riguarda l'Italia e la dimensione esterna dell'Europa. Da sottolineare, in questa parte, due cose importanti: il fenomeno migratorio, che fa parte sempre del Patto sulla migrazione, e il rafforzamento del dialogo interno dell'Unione europea mediante *partnership* strutturate tra l'Europa e i Paesi di origine e transito dei flussi (si è appena svolta, infatti, la Conferenza Italia-Africa).

A chiusura della terza parte è stato inserito un riferimento alle azioni poste in essere a fronte invece dell'aggressione della Federazione Russa nei confronti dell'Ucraina, che riguardano non solo le forme di assistenza militare, ma anche la solidarietà educativa e culturale che il nostro Paese attua nei confronti della popolazione ucraina.

Chiude la relazione la parte quarta, che riguarda direttamente la comunicazione e la formazione sull'attività dell'Unione europea e vorrei sottolineare che il Governo continua direttamente a mantenere il dialogo con le direzioni generali della Commissione europea nell'ambito dello strumento di riunioni pacchetto per la trattazione congiunta di casi afferenti ad uno stesso settore, come sta capitando sul caso dei balneari. Priorità è data anche alle modifiche del quadro normativo sugli aiuti di Stato che ci chiedono molto le aziende, con particolare riguardo agli aiuti per la transizione verde digitale, nonché alla definizione di una procedura per lo svolgimento del *test* di proporzionalità sulle proposte di legge e sugli emendamenti di iniziativa parlamentare con impatto sulle professioni regolamentate.

Infine, il Governo si è impegnato ad assicurare che la politica di coesione agisca in maniera complementare e sinergica rispetto al PNRR per massimizzare l'impatto dei due strumenti di intervento nel ridurre i divari territoriali e rilanciare la sua tenuta economica e sociale sia per quanto riguarda la programmazione 2021-2027, sia per la programmazione 2014-2020 che è in via di conclusione.

PRESIDENTE. Avverto che le proposte di risoluzione alle relazioni programmatica e consuntiva potranno essere presentate prima della conclusione della discussione generale.

Dichiaro aperta la discussione generale congiunta.

È iscritta a parlare la senatrice Malpezzi. Ne ha facoltà.

MALPEZZI (*PD-IDP*). Signora Presidente, rappresentanti del Governo, inizio con un ringraziamento doveroso e sincero al relatore, perché devo dire che ha aiutato il clima in Commissione e ha consentito lo svolgimento dei lavori in una situazione di completo ascolto, dato il punto di partenza che i membri della Commissione, in modo particolare i membri dell'opposizione, non potevano essere contenti della tempistica di questa legge di delegazione.

La senatrice Murelli ha provato a spiegare a che data ci stiamo riferendo e vorrei sottolineare che oggi discutiamo un provvedimento, la legge di delegazione europea 2022-2023, che, per la normativa italiana, dovrebbe essere consegnata al Parlamento entro il 28 febbraio dell'anno a cui si riferisce. Questa legge di delegazione europea, assegnata alla Camera in prima lettura, è arrivata in quel ramo del Parlamento a luglio, quindi diversi mesi dopo (fuori tempo massimo, oseremmo dire). Comunque, in questo ramo del Parlamento è arrivata dopo tantissimi mesi, tanto che oggi ci troviamo ad affrontare la discussione generale di una legge di delegazione che riguarda l'anno passato e in attesa della nuova legge di delegazione europea. Ricordo infatti che l'Italia, come tutti gli altri Paesi membri, deve discutere di due provvedimenti sempre riguardanti l'Unione europea: la legge di delegazione e la legge europea, che hanno funzioni diverse, ma sono entrambe fondamentali per l'appartenenza dell'Italia all'Unione europea.

Arrivarci allora con un anno di ritardo penso sia molto, molto grave. Ci siamo arrivati con sei mesi di ritardo, anzi, ci siete arrivati con sei mesi di ritardo e mi dispiace, ma lo dico, perché l'opposizione non ha responsabilità su questo: infatti, una volta che la legge di delegazione viene assegnata a un ramo del Parlamento con sei mesi di ritardo, la colpa non può essere sicuramente dell'opposizione. Eppure, ci siamo anche sentiti dire che, visto che siamo in ritardo, questo ramo del Parlamento non deve presentare emendamenti.

Signora Presidente, dobbiamo metterci d'accordo e mi dispiace che non sia presente il presidente Balboni in Aula, perché avrei voluto coinvolgerlo tramite lei: o approfittiamo di questo momento in cui si sta discutendo una riforma costituzionale e cambiamo completamente gli assetti del nostro bicameralismo (*Applausi*) o, altrimenti, non posso accettare la risposta che mi viene data e cioè che, siccome siamo in ritardo, questo ramo del Parlamento non deve approfondire il provvedimento. Non me l'ha data lei, presidente Balboni, questa risposta; io l'ho chiamata per fare una sollecitazione.

PRESIDENTE. Si è affrettato a correre in Aula, chiamato in causa.

MALPEZZI (*PD-IDP*). Dicevo, signora Presidente, che potremmo approfittare del lavoro che state facendo in 1ª Commissione per consegnarvi

un altro problema, quello che sostanzialmente uno dei due rami del Parlamento, per i tempi che questo Governo sta tenendo, non riesce più ad esaminare i provvedimenti.

Questo, colleghi - e mi rivolgo a tutti - è un problema. (*Applausi*). Ne approfitto per sottolineare che quando andiamo nelle scuole - lei, signora Presidente, conosce la mia passione in materia, visto che vengo da quel mondo - a spiegare ai nostri ragazzi come avviene il processo legislativo, dobbiamo cambiare il racconto, perché dobbiamo dire che un provvedimento arriva in uno dei rami del Parlamento, che lo esamina e lo passa all'altro, che lo saluta, per modo di dire, ed esso diventa automaticamente legge, perché non c'è più quel ruolo.

Nonostante tutte le critiche che faccio al Governo, perché se le merita, dico che il lavoro che il relatore ha fatto è stato di apertura, per provare ad accogliere le sollecitazioni e gli approfondimenti dell'opposizione e trovare altri canali per veicolarle. Posso ammettere che il lavoro che abbiamo fatto è stato franco e trasparente, nelle differenti posizioni, che continueranno a essere tali. Noi, pensando di poter ottenere così alcuni risultati, visto il contenuto della legge di delegazione europea, abbiamo presentato emendamenti con serietà, come quello sul salario minimo, sottoscritto da tutti i Gruppi; visto che all'interno della legge di delegazione europea c'è l'accoglimento della direttiva sui salari, ci saremmo aspettati una sorta di accoglimento necessario, perché siamo di fronte all'accoglimento di una direttiva europea, conoscendo la situazione in Italia, nonostante l'altissimo livello di contrattazione.

Ha ragione il collega Matera quando sottolinea l'alto livello di contrattazione, ma noi abbiamo posto il tema sui cosiddetti salari bassi, che non consentono a tre milioni di lavoratori di avere uno stipendio che non possa non definirsi povero. Vi abbiamo detto quindi che avete messo in atto tutta una serie di misure, abolendo il reddito di cittadinanza e non facendo partire in maniera corretta tutti i sostegni a chi sta male, ma vogliamo ricordare che i salari poveri erano i salari di persone che integravano il proprio anche con il reddito di cittadinanza, perché il salario iniziale era troppo basso? Vogliamo fare qualcosa? Rispetto a questo purtroppo c'è stato ancora il muro e non l'accoglimento di un lavoro che invece va fatto al netto della possibile o non dovuta infrazione europea, va fatto per dignità. Non si può pensare infatti che ci siano lavoratori in Italia che percepiscono salari da fame, che non consentono loro una progettualità di vita. Questo lo dobbiamo fare come cittadini europei e anche, chiaramente, come cittadini italiani perché mi sembra che la base di tutto sia la dignità e noi dovremmo ricordarla sempre.

Vado avanti, Presidente, perché nel confronto franco che c'è stato su alcuni temi ci è stato detto che non ci sono risorse. Questa risposta è stata data di fronte ad un altro importante emendamento del Partito Democratico, che riguarda i congedi parentali. Anche in questo caso il Governo ci ha detto di non potercela fare a questo giro perché mancano le risorse. Allora io chiedo al Governo se ci si è resi conto che in Italia ci sono tantissime aziende che stanno sperimentando in che modo poter garantire ai loro lavoratori maschi almeno sei mesi di congedo quando diventano genitori, quando diventano padri? Vi siete accorti che c'è già questo movimento? Allora perché invece che dirci che non ci sono risorse, non parte un bel percorso di ascolto, di cui il

Governo si fa promotore, con chi sta facendo già questo tipo di sperimentazioni e sta trovando grandissimi livelli di accoglimento e anche di risultati? Anche questa infatti è una risposta che un Governo, che si trova in difficoltà perché dice che la coperta è corta, potrebbe dare. Sapete che c'è? Facciamo partire da qui un lavoro di raccolta di informazioni, perché ci sono; andiamo a vedere come Commissione politiche dell'Unione europea, qual è la situazione negli altri Stati e come ne sono usciti. I modelli ci sono e non è colpa della Sottosegretaria, che è chiamata ad esprimere i pareri e che quindi fa sostanzialmente il lavoro che deve fare. Ci deve essere una spinta parlamentare per fare in modo che questo diventi un tema del Parlamento e magari di questo ramo del Parlamento, per far vedere qual è la direzione in cui tutto il Parlamento vuole andare.

È un discorso che riguarda il cambiamento della nostra società, che è già in corso e non possiamo essere noi quelli che non sono in grado di dare delle risposte neanche quando ci sono contesti che consentono una riflessione più approfondita.

Mi soffermo quindi sull'altro tema che è stato citato dal relatore e che è stato accolto attraverso un ordine del giorno cui ha lavorato anche la Sottosegretaria, che riguarda la situazione della grande e permanente differenza di *status* tra i dipendenti della pubblica amministrazione che sono precari e invece quelli che sono di ruolo. Ricordo che noi abbiamo fatto un *focus* particolare sui docenti.

Abbiamo provato ad affrontare il tema anche con emendamenti nel corso della legge europea, dell'altro provvedimento che affronta questi temi perché l'Europa ha già detto che l'Italia è in infrazione. L'Europa ha detto infatti in maniera chiara che non può esistere diversità di trattamento per chi lavora nello Stato tra chi è precario e chi poi diventa di ruolo, a partire dalla ricostruzione di carriera, oltre che dai giorni di malattia e dalle diverse situazioni che creano livelli di disparità. Poteva essere questa l'occasione.

Ci è stato detto che non ci sono le risorse, però c'è un ordine del giorno sottoscritto da tutti: lo dico perché è stata un'idea del senatore Scurria quella di poter lavorare insieme a questo percorso e noi come opposizione, che l'avevamo presentato, abbiamo detto che andava benissimo, perché più siamo meglio è. Per noi è importante risolvere il problema, però quell'ordine del giorno recita in maniera molto chiara che si deve intervenire al primo provvedimento utile sul tema problematico della ricostruzione di carriera per i docenti, della possibilità che devono avere anche i docenti precari di godere di quel *bonus* che consente loro di spendere 500 euro nella formazione (quelli aggiuntivi che abbiamo messo a partire dal 2015 e all'inizio solo per il personale di ruolo), affinché si diano gli stessi diritti al personale docente e al personale non docente. Noi non vogliamo che questo ordine del giorno sia solo un elemento che, grazie al buon cuore della maggioranza, è stato firmato da tutti. Deve essere un impegno chiaro, perché vogliamo fidarci e perché è una risposta che dobbiamo dare ai cittadini italiani.

Concludo, Presidente, auspicando che il prossimo provvedimento e la prossima legge di delegazione europea arrivi il più presto possibile: questo non per un vezzo, perché i vezzi non li portiamo in quest'Aula, ma perché

abbiamo bisogno di essere messi tutti nella condizione di svolgere al meglio il nostro lavoro e se lo svolgiamo bene ci guadagna il Paese. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Lombardo. Ne ha facoltà.

LOMBARDO (*Misto-Az-RE*). Signora Presidente, oggi ci troviamo a discutere in Aula della legge di delegazione europea, che insieme alla legge europea è uno dei due pilastri normativi predisposti dalla legge n. 234 del 2012, al fine di adeguare l'ordinamento giuridico italiano agli obblighi derivanti dall'Unione europea. Io ringrazio la sottosegretaria Siracusano e il relatore Matera per il lavoro che abbiamo svolto in sede referente nella Commissione politiche europee.

L'Italia è un Paese che da sempre è in ritardo nell'adempimento degli obblighi derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea. Devo correggere il relatore Matera, che ha parlato di 73 procedure di infrazione aperte, semplicemente perché contestualmente a questa discussione c'è il settantaquattresimo avvio di una procedura di infrazione che riguarda il tema della caccia e dei pallini di piombo, con i quali una parte della maggioranza aveva già manifestato in realtà qualche problema. Quindi, dovremmo aggiornare il contatore.

Perché l'Italia è in ritardo rispetto all'adempimento degli obblighi europei? C'è un tema di vischiosità del nostro ordinamento, perché a volte nelle competenze regionali e nelle competenze statali si fa fatica ad adeguare l'ordinamento, ma la responsabilità è unitaria dello Stato, perché a volte - e su questo tornerò - non ci rendiamo conto di quello che andiamo ad adottare a livello europeo e altre volte perché alcune normative non vengono recepite volutamente dal nostro ordinamento.

Quindi, la prima richiesta che io e il mio Gruppo Azione ha avanzato ai relatori è quella di cercare, dalla prossima volta, di definire quali sono i criteri in base ai quali si scelgono alcune procedure di infrazione e non altre, perché il criterio principale dovrebbe essere quello per il quale, se oggi dei cittadini italiani pagano per delle sentenze di doppia condanna, prima si parte dalle procedure di infrazione già concluse di sentenza di doppia condanna, e poi si risale verso quelle precedenti, cioè con un criterio di inadempimento dal punto di vista cronologico, non dal punto di vista della scelta politica.

Oggi dentro questo provvedimento ci sono venti direttive che vengono in qualche modo sanate. Noi come opposizione abbiamo presentato emendamenti che vorrei raggruppare in quattro casi.

Il primo riguarda il tema dell'ETS marittimo. Vi abbiamo detto che, se non adeguiamo la normativa italiana alla normativa europea, prevedendo delle fattispecie particolari per alcuni porti italiani, il rischio è che non contribuiremo alla riduzione di CO₂, ma semplicemente sposteremo il traffico di *transshipment* in alcuni porti nordafricani e a pagarne le conseguenze saranno i porti italiani e mediterranei, che sono il porto di Gioia Tauro, il porto di Valencia e il porto del Pireo. Non ci avete ascoltato.

Il secondo tema presentato comunemente dalle opposizioni è il salario minimo legale. Avete ragione: la direttiva non impone la scelta tra una legge

e la contrattazione. Però, se in Italia abbiamo oltre 900 contratti collettivi nazionali registrati al CNEL e solo il 20 per cento sono stipulati dalle organizzazioni maggiormente rappresentative; se 4,3 milioni di italiani non riescono, nonostante un lavoro, ad avere una vita dignitosa, evidentemente il tema non è la rappresentanza dei corpi intermedi, ma è che quei contratti non riescono a garantire una vita dignitosa alle persone. (*Applausi*).

Avere detto no a un salario minimo legale, che semplicemente diceva che, se si scende sotto i nove euro lordi, si chiama sfruttamento e non si chiama lavoro, non è uno schiaffo che date all'opposizione; è uno schiaffo che date a quattro milioni e mezzo di italiani che, purtroppo, nonostante un lavoro, non riescono ad arrivare a fine mese. Allora, io faccio una scommessa. Scommettiamo che, da qui a un anno, ci ritroviamo con l'avvio di procedura di infrazione da parte della Commissione europea per inadempimento di quella direttiva? Lo dico perché queste parole rimangano a futura memoria.

Altro tema è la concorrenza. Avete detto, in sede di legge milleproroghe dell'anno scorso, che la soluzione magica per risolvere il tema della conformità al diritto dell'Unione europea era la mappatura, perché prima dovevamo considerare la scarsità delle risorse e poi avremmo dovuto valutare le concessioni.

Ve l'avevamo già detto noi, ma veramente ve l'aveva detto il Presidente della Repubblica. Ora ve lo dice la Commissione europea e ve lo dicono le sentenze della Corte di giustizia: ci vogliono le gare. Io mi meraviglio che una maggioranza che al suo interno si richiama a dei principi liberali faccia fatica ad enunciare la parola concorrenza. Le concessioni balneari devono essere assegnate attraverso la concorrenza. È questo che ci dice il diritto europeo e noi avevamo presentato un emendamento che indicava come tutelare, dal punto di vista occupazionale, coloro che avevano fatto investimenti sulle concessioni balneari. Anche questi emendamenti, però, non sono stati raccolti.

Vengo all'emendamento Costa, che vi prego di non chiamare legge bavaglio. L'emendamento Costa prevede semplicemente di riportare le lancette al 2017, ad una norma che è stata in vigore dal 1988 al 2017, senza intralcio delle inchieste giudiziarie né di quelle giornalistiche, per tutelare i cittadini dalla pubblicazione integrale dell'ordinanza di custodia cautelare finché le indagini preliminari non siano concluse.

Questo emendamento è passato con l'appoggio della maggioranza alla Camera. Noi l'abbiamo difeso e continueremo a difenderlo rispetto alle richieste soppressive, perché questa è una battaglia garantista, che non comporta un intralcio, né alle autorità giudiziarie né alle inchieste giornalistiche. E noi auspichiamo che le attività giornalistiche, che devono essere svolte liberamente, non si facciano solo col copia e incolla delle ordinanze cautelari.

Signor Presidente, in conclusione, se vogliamo risolvere il problema della vischiosità dell'ordinamento italiano rispetto all'ordinamento europeo, il problema non si risolve solo con lo strumento che oggi andiamo ad affrontare, cioè la legge di delegazione europea. Si affronta dal punto di vista culturale, smettendola di concepire le politiche europee come politiche estere anziché come politiche interne.

Solo quando i parlamentari europei, eletti anche dall'Italia, capiranno che quando si assumono obblighi a livello europeo si stanno assumendo degli obblighi giuridicamente vincolanti in Italia e che non si mettono in discussione ogni volta degli obblighi che l'Italia ha già assunto, allora forse... (*Il microfono si disattiva automaticamente*).

Ripeto: questo è uno strumento che ci può consentire di ovviare al tema dell'emergenza; ma, se vogliamo uscire dalla dittatura dell'emergenza, il passaggio che dobbiamo fare è culturale e legare insieme la fase discendente alla fase ascendente ed essere pienamente consapevoli degli obblighi che assumiamo a livello nazionale e a livello europeo. (*Applausi*).

Presidenza del vice presidente CENTINAIO (ore 16,10)

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Verini. Ne ha facoltà.

VERINI (*PD-IDP*). Signor Presidente, già la senatrice Malpezzi e successivamente altri senatori del Gruppo Partito Democratico sono intervenuti e intervengono su aspetti fondamentali di questa legge di delegazione europea. A me il Gruppo ha assegnato oggi uno degli interventi dedicati prevalentemente al contenuto dell'articolo 4 della legge e, in particolare, ai rischi che noi - e non soltanto noi - cogliamo per la libertà di informazione nel nostro Paese.

Poco fa il senatore Lombardo invitava a non chiamare legge bavaglio il cosiddetto emendamento Costa, che è contenuto, in questa nostra discussione e votazione, proprio nell'articolo 4. Potremmo anche evitare di usare questo termine, senatore Lombardo, ma - vivaddio - lei mi deve spiegare quale altro termine può essere usato - e noi siamo disposti a farlo - dimostrando però che non si tratta di una grave restrizione della libertà di informazione, che si inquadra in un pesante attacco che questo Governo e questa maggioranza stanno conducendo nei confronti della libertà di informazione e del lavoro dei giornalisti.

Come abbiamo accennato anche in qualche altra occasione, in qualche modo anche nel dibattito di ieri sul provvedimento che concerne la riforma cosiddetta della giustizia del ministro Nordio, il quadro è per noi molto preoccupante. Questo è un Governo che quotidianamente ha mostrato e continua a mostrare un fastidio per tutto quello che è controllo democratico e contropotere. Parlo di democrazia occidentale e, quindi, non mi riferisco ai Paesi in cui vigono le democrazie o dei regimi che colpiscono e mettono in carcere i giornalisti che fanno il loro dovere e che intimidiscono i magistrati colpendone l'autonomia. Mi riferisco alle democrazie liberali, alle democrazie occidentali e, nel caso nostro, a una democrazia nata dalla Resistenza e sancita nei principi della Costituzione. Ebbene, tra questi principi c'è anche il rispetto fondamentale dell'articolo 21. Ma questo Governo mostra fastidio per questi contropoteri, per questi controlli. Quale altro termine si può usare quando si vuole e si cerca di colpire il ruolo di questo Parlamento con la vostra riforma del premierato e si vogliono indebolire il ruolo di garanzia e le prerogative del Presidente della Repubblica? Altra preoccupazione potremmo esprimere

quando ripetutamente da parte del Governo arrivano segnali di lesione dell'indipendenza e dell'autonomia dei magistrati.

Aggiungo che ci sono delle trasmissioni che sono urticanti, per fortuna. «Report» di Sigfrido Ranucci è una trasmissione che non ha mai fatto sconti a nessuno, che ha colpito nel suo lavoro di inchiesta l'attenzione dell'opinione pubblica parlando di tutte le forze politiche volta per volta, parlando di tante forze economiche e sociali, di tanti potentati. Ma il giornalismo d'inchiesta è questo; il giornalismo di inchiesta va benedetto, non va colpito, non va intimidito. Quando una Presidente del Consiglio decide di querelare uno scrittore come Roberto Saviano, il quale può aver usato anche espressioni che non avrebbe dovuto usare, dà l'impressione, da Presidente del Consiglio, di Golia che vuole querelare David. Però poi la storia, anche in quella vicenda, dimostra che alla fine le ragioni anche di quelli che appaiono più deboli di fronte al potere prevalgono; vince David e non vince Golia, ma i segnali sono questi.

Per esempio, giace e non si manda avanti il disegno di legge che riguarda il reato di diffamazione a mezzo stampa. Ci sono dei tentativi di alcuni senatori della maggioranza di voler colpire i giornalisti con sanzioni elevate per reato di diffamazione nei confronti del potere, dei potentati, quando invece in questo nostro Paese ci sono centinaia di giornalisti che subiscono le querele temerarie a scopo intimidatorio. Si tratta di querele bavaglio, senatore Lombardo, e cioè per mettere il bavaglio e intimidire coloro che con il loro lavoro fanno il proprio dovere. Molto spesso si tratta dei giornalisti più deboli, quelli che lavorano in zone disagiate, che non hanno alle spalle aziende editoriali in grado di fornire loro assistenza legale. Il quadro è questo. C'è un fastidio per i controlli, per coloro che - come si dice - disturbano il manovratore, ma che sono fondamentali per far formare un'idea all'opinione pubblica.

Avviandomi alla seconda e conclusiva parte di questo intervento, nel vostro provvedimento e nell'emendamento cosiddetto Costa si colpisce un cardine, come ricordava in maniera magistrale il nostro collega Alfredo Bazoli in Commissione. Tra l'altro, si colpisce un cardine della pubblicità del processo, che è un cardine dello Stato di diritto. Noi abbiamo interesse, ma gli indagati hanno interesse che certi atti, che poi nelle ordinanze di custodia cautelare sono in mano alla polizia giudiziaria, agli avvocati, ai magistrati, vengano conosciuti dall'opinione pubblica, e non solo per il sacrosanto principio che l'opinione pubblica ha diritto, quando i fatti sono di interesse pubblico, ad essere informata. Devono essere conosciuti anche per il fatto che a volte ci sono abusi della giustizia ed è giusto che pubblicando integralmente, o avendo i giornalisti in mano tutte le ordinanze, possano consentire anche di tutelare, in caso di abusi, i diritti degli indagati. Altro che riassuntini, così invece consegneremmo alla discrezionalità delle cose che, a tutela di tutti e dell'indipendenza e della pubblicità del processo, debbono essere invece patrimonio di tutti.

In questo modo si rischia anche - come diceva Raffaele Cantone in una intervista - di continuare ad alimentare il mercato nero, perché quegli atti sono pubblici, ma non pubblicabili secondo questa sciagurata *ratio*. Una volta Violante disse che, se c'era da fare una separazione delle carriere, avrebbe

fatto quella tra alcune procure e alcuni giornalisti. Più recentemente il professor Glauco Giostra, invece, ha parlato di evitare le collusioni mediatiche informative. Questo sì, perché noi dobbiamo dare trasparenza al percorso tra gli atti giudiziari e la conoscenza dell'opinione pubblica, a tutela dello Stato di diritto, a tutela degli stessi indagati, ma senza nascondere le cose.

Questo provvedimento va contro l'Europa, va contro il prossimo - si diceva anche in un'altra circostanza - va contro le norme dell'Unione europea; va contro lo European media freedom act, che sarà adottato a breve e che ancora di più metterà fuori della legislazione comunitaria e delle direttive comunitarie il provvedimento che state per approvare e per il quale noi abbiamo presentato, ovviamente, un emendamento soppressivo. Inoltre, va contro la direttiva sulle querele temerarie che è già stata concordata e che manca soltanto del timbro, perché è questo il tema. Perfino persone che hanno sempre tenuto un atteggiamento molto diverso da quello che sosteniamo noi - penso ad Alessandro Barbano - hanno criticato questo provvedimento dicendo che un'ordinanza di custodia cautelare è uno dei provvedimenti più gravi che un giudice può adottare e per questo non può essere sottratto al controllo democratico. Un'ordinanza di custodia cautelare che fa il gip su richiesta del pubblico ministero non è una decisione della procura. Vorremmo poi citare tanti altri; ho citato Cantone, ma Edmondo Bruti Liberati ugualmente ha chiamato tutti a riflettere sulla gravità: non la chiamiamo bavaglio, ma è certamente una grave menomazione della libertà di informazione.

Desidero concludere il mio intervento, signor Presidente, perché il mio tempo sta per scadere. Si parla spesso di garantismo.

Il garantismo è un principio nobile, che trae le sue radici dalla cultura illuminista e noi dobbiamo rivendicarlo, perché è nato per tutelare la presunzione di innocenza, ma soprattutto per tutelare coloro che sono più indifesi nei confronti del potere, compreso quello giudiziario, che molto spesso storicamente è stato dalla parte del potere, una volta ecclesiastico e poi repubblicano. Il garantismo, dunque, proprio perché è una cosa seria, non può essere un garantismo *à la carte*; non può essere un garantismo che si usa soltanto come un riflesso pavloviano, quando le inchieste colpiscono politici o esponenti dell'*establishment*, dell'economia e della finanza. E i poveri cristi perché non hanno diritto a pratiche quotidiane di garantismo? (*Applausi*). Questo è il tema. Il garantismo noi lo rivendichiamo, ma lo rivendichiamo nell'ambito dello Stato di diritto e dei principi di legalità e della libertà di informazione che voi, anche con questo provvedimento, volete colpire. (*Applausi*).

Saluto a rappresentanze di studenti

PRESIDENTE. Saluto a nome dell'Assemblea gli studenti del dipartimento di economia e diritto dell'Università «Sapienza» di Roma, e gli studenti e i docenti del Liceo di scienze umane «Pietro Colonna» di Galatina, in provincia di Lecce, che stanno assistendo ai nostri lavori. (*Applausi*).

**Ripresa della discussione congiunta
del disegno di legge n. 969 e dei documenti LXXXVI, n. 1, e LXXXVII,
n. 1 (ore 16,21)**

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Scalfarotto. Ne ha facoltà.

SCALFAROTTO (*IV-C-RE*). Signor Presidente, il destino del calendario dell'Assemblea ha voluto che io parlassi immediatamente dopo il collega Verini, mio collega in Commissione giustizia con il quale, nonostante la lunga militanza comune, su questo provvedimento abbiamo un'idea molto lontana.

In realtà la prima cosa che vorrei dire sulla famosa norma cosiddetta bavaglio è di fare attenzione a utilizzare termini che non sono appropriati. Mi viene da dire al collega Verini, e più in generale ai colleghi del Partito Democratico, tramite lei naturalmente, signor Presidente, che, in un mondo in cui tutto è bavaglio, alla fine il rischio che si corre è che niente più sia bavaglio. Lo dico perché, come i colleghi del Partito Democratico e al contrario invece del Gruppo del MoVimento 5 Stelle, noi per esempio siamo preoccupati per l'occupazione *manu militari* della Rai, che purtroppo è una tradizione di tutte le scuole politiche, di tutti i Governi. Ahimè, la politica non ha sempre dato la migliore prova di sé nella gestione della radiotelevisione pubblica, ma mai come in questo momento le nomine che vengono fatte nella Rai e l'uso, per esempio, dei telegiornali e dei titoli sono stati tanto criticabili. Credo passerà alla storia quel titolo del TG1 che, nell'annunciare l'aumento delle pensioni, ricordava che si sarebbe votato l'8 giugno. Credo che una cosa del genere non l'avessimo mai vista finora. Così come non abbiamo visto un'occupazione di tutte le cariche della cultura fatta sulla base di quello che adesso viene chiamato amichettismo, sulla base della comune lotta politica e di anni di conoscenza. Insomma, questo è il Governo che comunque ha tra i suoi Ministri più prestigiosi un congiunto della Presidente del Consiglio (il cognato), che è marito della sorella della Presidente del Consiglio, che a sua volta è il capo del tesseramento del partito: fosse successo all'epoca del Governo Renzi di vedere la cognata o il cognato di Renzi fare il Ministro dell'agricoltura e suo fratello o sua sorella fare il responsabile tesseramento del PD, avremmo avuto probabilmente movimenti di piazza. Eppure, ci siamo abituati anche a questo.

Oggi c'è un *sit-in* davanti alla Rai, cui alcuni di noi di Italia Viva saranno presenti, con la collega Boschi, proprio a significare la nostra preoccupazione. Il fatto che la Presidente del Consiglio, per esempio, decida di attaccare direttamente un giornale come «la Repubblica», con il quale si può legittimamente dissentire o essere d'accordo, è una cosa che francamente non si può vedere e che non credo avessimo mai visto prima.

Certamente c'è un atteggiamento di questo Governo che forse è dovuto anche al fatto di essere stato per tanto tempo fuori dalla stanza dei bottoni, per cui si percepisce come una certa ansia di occuparla: se poi i bottoni sono lì, lo vedremo, ma insomma queste nomine ci lasciano molto perplessi. E ci sembra che dimostrino - come diceva il collega Verini - un atteggiamento rispetto

alla libertà di pensiero che probabilmente richiede ancora una qualche forma di allenamento.

Non vorremmo vedere la Presidente del Consiglio querelare uno scrittore: non è cosa degna di un Paese dell'Europa occidentale e di una democrazia liberale. Ribadisco che poi si può essere d'accordo o no e si può essere un fan o un detrattore di uno scrittore, ma vedere che la querela fatta da un politico che diventa Presidente del Consiglio resta in piedi non è un bello spettacolo.

Se però queste preoccupazioni ci sono e vanno affermate - come credo debba avvenire - dall'altro lato, non bisogna confondere situazioni che sono diverse. La norma contenuta nell'articolo 4 di questa legge di delegazione europea - come ha detto bene anche il mio collega Lombardo qualche minuto fa - era in vigore fino al 2017 e viveva nel nostro ordinamento senza che questo creasse alcuno scandalo. Tale norma prevede che i giornalisti non facciano il copia e incolla dei documenti, ma che facciano i giornalisti, cioè raccontino i fatti e trovino e pubblichino notizie frutto del loro lavoro e non del passaggio di documenti che avviene dalla procura e dai tribunali, che sono di per se stessi una notizia.

Per il suo tramite, signor Presidente, devo dire al collega Verini che non mi convince l'idea che la pubblicazione del copia e incolla (quindi proprio pedissequa) di un'ordinanza di custodia cautelare venga fatta a tutela dell'indagato. Adesso vogliamo raccontare un mondo che ci piacerebbe esistesse, ma non esiste. Ahimè: chiunque legga i giornali quotidianamente sa benissimo che ciò che entra nella macchina mediatica, anche quando non dovrebbe entrarci, viene usato per fare notizia sulla base dell'adesione a una ricostruzione acritica dell'accusa. Questo è quello che succede. Non mi risulta di aver mai visto un articolo di giornale che riportasse tutta un'ordinanza di custodia cautelare per mostrare quanto fosse fatta male: diciamo che mi sarò perso qualche passaggio, ma di solito avviene per far partire una macchina del fango contro persone che vengono date subito come colpevoli, nonostante poi l'accertamento della verità processuale spesso risulti poi in un'archiviazione o in un'assoluzione.

Qui nessuno vuole fare la guerra al giornalismo d'inchiesta, che insieme al giornalismo è una colonna della nostra democrazia, in tutti i Paesi a democrazia liberale e parlamentare come il nostro. Bisogna però che quel giornalismo d'inchiesta faccia il suo mestiere. Quando cioè, grazie a un lavoro giornalistico di primissimo piano, che addirittura è passato quasi alla storia, i giornalisti del «The Washington Post» provocarono le dimissioni del presidente Nixon con il famoso scandalo Watergate, fu perché appunto i due giornalisti famosi - passati alla storia anche grazie a un noto film - si misero sul caso e tirarono fuori le prove.

Noi spesso ci troviamo invece davanti a un giornalismo cosiddetto d'inchiesta, che solleva sospetti su qualcuno e poi chiede ad altri di trovare le prove. A me personalmente è successo di essere rincorso per strada dai giornalisti di una famosa trasmissione televisiva, che chiedevano perché non avessimo chiesto alla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari di trovare le prove delle loro illazioni. Poiché un nostro collega del Senato era stato all'Agenzia delle entrate, la Giunta doveva fare l'indagine? No: se c'è un

caso, oltre all'azione, trovate le prove e noi ne prenderemo atto; ma non si può fare il giornalismo d'inchiesta con gli strumenti degli altri, perché a quel punto allora abbiamo un'idea di giornalismo d'inchiesta completamente diversa.

In questa norma si dice, dunque, ai cari signori giornalisti di fare il loro mestiere con la massima libertà, perché sono la coscienza civile del Paese, e quello che scoprono e scrivono e le opinioni che esprimono sono importantissimi per la costruzione di una democrazia che funzioni.

Però, perdonatemi, prendere un documento che arriva da un ufficio pubblico, che dovrebbe essere coperto da segreto e pubblicarlo pedissequamente è, tra l'altro, anche impossibile, perché gli andrebbe dedicata un'enciclopedia dal momento che un'ordinanza di custodia cautelare non è un documento brevissimo. Allora, anche nella scelta della pubblicazione pedissequa, si fa un taglia e cuci che poi fatalmente va a rappresentare una tesi che - ripeto - è la tesi dell'accusa. Se un personaggio più o meno pubblico, ma anche non necessariamente pubblico, viene arrestato, cioè c'è un'ordinanza di custodia cautelare, è chiaro che quella è già una notizia e la notizia non è mai vuoi vedere che forse è innocente, sentiamo anche i suoi difensori o ricostruiamo l'altra campana. C'è in prima pagina quel tipo di impostazione.

È evidente che il diritto all'informazione è sacrosanto, non va toccato e i giornalisti giustamente devono poter raccontare la notizia; ma il copia incolla con finalità di distruzione della reputazione di persone che, ai sensi della Costituzione, sono innocenti fino al terzo grado di giudizio, mi pare molto meno sensato.

Pertanto, tornare a una norma che già è vissuta nel nostro ordinamento senza particolari problemi fino a sette anni fa, a me sembra il recupero di una situazione di garanzia perfettamente in linea con la nostra Carta costituzionale e niente che possa definirsi un bavaglio. Anzi, l'invito ai giornalisti e alle altre forze politiche di opposizione è di non abusare della parola bavaglio perché, quando e se un bavaglio vero ci sarà, corriamo il rischio della storia al lupo, al lupo, che nessuno ci segua e ascolti un allarme veramente radicato nei fatti. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Magni. Ne ha facoltà.

MAGNI (*Misto-AVS*). Signor Presidente, la legge europea e la legge di delegazione europea sono due strumenti tramite i quali l'ordinamento italiano recepisce e si adegua alle norme europee. Si tratta quindi di una norma importante perché si rischia anche un procedimento di infrazione.

Ho poco tempo e quindi vorrei sottolineare alcuni aspetti che abbiamo portato alla discussione in Commissione, anche attraverso la presentazione di emendamenti. Il provvedimento al nostro esame contiene dei punti importanti e io ne vorrei sottolineare alcuni in particolare.

Innanzitutto quando ho letto il testo, ho pensato che saremmo arrivati in anticipo, perché si dice che bisogna presentare la proposta entro il 28 febbraio di ogni anno. Ho notato invece che siamo un anno indietro. Come si dice, arriviamo ben un anno dopo. Tutte le norme che dovevano essere applicate è quindi da un anno che non vengono fatte.

Vorrei altresì sottolineare che la direttiva europea del 9 marzo 2022 ci indica una modifica della legge del 2004 sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti dall'esposizione ad agenti cancerogeni e mutageni durante il lavoro, estendendone l'ambito di applicazione alle sostanze tossiche per la riproduzione umana in conformità al piano europeo della lotta contro il cancro.

Gli Stati membri non solo devono applicare questa normativa, ma devono anche applicarla integralmente. Tale misura riguarda la questione della formazione, dell'informazione ai lavoratori nonché l'aggiornamento di un sistema di sorveglianza sanitaria. Inoltre, prevede anche sanzioni a coloro che non la applicano. In molte realtà i lavoratori e le lavoratrici sono esposti su questo terreno. Vi sono quindi obblighi formativi e informativi nei confronti degli stessi lavoratori su questa vicenda. Quindi, questo è un dato importante.

Penso, ad esempio, alla questione del numero delle esposizioni alle malattie professionali, che hanno una ripercussione in termini di costi umani e per la società.

Il secondo elemento è l'applicazione del principio della parità di retribuzione tra uomini e donne. Tutti noi sappiamo che una delle cose più importanti, che può essere anche un elemento di deterrenza, è la pubblicazione da parte delle imprese alla fine dell'anno degli stipendi degli uomini e delle donne nella propria attività produttiva. Questo da solo non risolve il problema. È un elemento di deterrenza il fatto di sapere che nello svolgimento dello stesso lavoro, all'interno della stessa azienda, c'è una differenza sostanziale tra uomini e donne. Occorre obbligare le imprese, anche senza limiti di dipendenti. Anche qui, se si fissa un limite troppo alto, sono poche le grandi imprese nel nostro Paese, perché la maggior parte sono piccole e piccolissime imprese. Questo lo posso testimoniare: nel settore di cui mi occupavo, quando facevo il sindacalista prima di diventare senatore, posso dirvi che tra gli uomini e le donne, anche nelle piccole aziende, a parità di lavoro e a parità di mansione, c'erano categorie diverse e salari diversi. Questo è il dato fondamentale. Allora la prima cosa è rendere pubblica questa situazione e renderne tutti edotti. Ed è un altro elemento che voglio sottolineare. Se non si fa, si è in ritardo in questa direzione.

La terza cosa che voglio sottolineare riguarda quella che secondo alcuni non dovremmo chiamare legge bavaglio. Tutti hanno cercato di spiegare e giustificare - quelli che ho sentito finora - che questa non sarebbe una legge bavaglio. Sembra che i giornalisti siano quelli che in qualche modo denigrano i politici, che in sostanza hanno la responsabilità. Intanto, vorrei chiedere quanti sono invece i casi emersi grazie soprattutto al fatto di aver pubblicato gli atti o di aver utilizzato la stampa perché non c'era la forza di intervenire? Forse l'autonomia vera dei giornalisti, anche dei giornalisti d'inchiesta, è quella di superare il precariato e mettere in condizione i giornalisti e i giornali di svolgere il proprio lavoro: di questa cosa non si parla. Si accusa solo una categoria in modo denigratorio, che io rifiuto da questo punto di vista. Si è detto di approvare la legge così com'era, si è approvato l'emendamento alla Camera, facendo un *blitz*: da questo punto di vista noi chiediamo che questa norma venga abrogata. Questo è il dato fondamentale, perché il giornalista d'inchiesta - e io ne conosco qualcuno, anche se magari di una piccola testata

- ci mette la faccia, rischia e ha bisogno di informazioni. Normalmente chi fa giornalismo d'inchiesta è persona molto competente e seria. Quindi, evitiamo di fare di tutta l'erba un fascio.

Infine, voglio terminare con un ultimo punto. Ho presentato, a mia prima firma, insieme ad altri senatori, un disegno di legge per l'introduzione del salario minimo. Parliamoci chiaro: se avessimo fatto questa discussione un anno fa, avremmo proceduto anche alla discussione che c'è stata per parecchi mesi alla Camera dei deputati sulla questione del salario minimo. Quella del salario minimo è una questione che non intacca la contrattazione e l'esperienza contrattuale dell'Italia. Stabilisce che, fermi restando il livello contrattuale e la responsabilità contrattuale tra le parti maggiormente rappresentative, tutti hanno un vincolo, e cioè che non si può fare un contratto che sia al di sotto di nove euro lordi l'ora. Sapete che cosa vuole dire questo? La maggioranza sa di mentire quando respinge questa cosa dicendo che è la contrattazione. Sapete quanti anni ci è voluto per non rinnovare il contratto, ma per iniziare a rinnovare il contratto delle operatrici, ad esempio degli educatori delle comunità religiose? Sapete quanti anni ci sono voluti per rinnovare il contratto delle cooperative sociali? I rapporti di forza non ci sono lì, perché la situazione è complicata.

Sul salario minimo, il problema vero è perché siete contro. Con questa misura noi spostiamo, per circa quattro milioni di persone, un po' di soldi dal capitale al lavoro. In sostanza, chi decide di assumere delle persone deve rendersi conto di dover dare loro un salario dignitoso. Bisogna, dunque, spostare un po' di ricchezza dalle tasche di chi ha il capitale al lavoro, perché è l'unico modo per alzare la contribuzione in questo Paese.

E non venite a dire che così la contrattazione si ridurrebbe e si livellerebbe a livello basso, perché questa è una falsità. In Spagna, dove hanno realizzato il salario minimo e l'hanno incrementato, è aumentata la contrattazione; lo stesso in Germania. Ovunque sia in vigore questa misura aumenta la contrattazione e si riducono le disuguaglianze all'interno del Paese. Questo è il dato fondamentale: si dà alle persone più fragili la possibilità di avere qualche euro in più da spendere. E ciò è un bene per la collettività, e non solo per chi di tale misura usufruisce.

Potrei stare qui un giorno intero discutere di che cosa vogliano dire contrattazione e salario minimo. Voi non volete intaccare i capitali, perché state con chi appartiene alle corporazioni, state con i liberisti. È il dato fondamentale. Io capisco che voi abbiate un'opinione politica. Io ne ho un'altra. Però, almeno non raccontiamoci fandonie sul fatto che introdurre il salario minimo ridurrebbe la capacità contrattuale. È esattamente il contrario. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Rosso. Ne ha facoltà.

ROSSO (*FI-BP-PPE*). Signor Presidente, come ogni anno utilizziamo la legge di delegazione europea per recepire e attuare in Italia la normativa europea. Quest'anno recepiamo nel nostro ordinamento ben venti direttive, una decisione cui si aggiungono ulteriori nove regolamenti europei. È un percorso di recepimento coerente con la nostra appartenenza all'Unione europea,

che include varie tematiche: quindi, contenuti non omogenei, ma temi arrivati a maturazione per essere recepiti anche nel nostro Paese.

Va rilevato che la legge delega fiscale prima e il decreto legislativo poi sulla fiscalità internazionale hanno già trattato il tema della *global minimum tax*, ora espunta da questo testo. È un tema delicatissimo e fondamentale per la tassazione delle multinazionali, che spesso fanno una concorrenza sleale alle nostre imprese. Ora il tema è stato ricondotto - come è giusto - all'interno della disciplina fiscale delle imprese estere che operano in Italia e sarà oggetto di attuazione, di verifiche e eventuali integrazioni, come previsto dalla delega fiscale.

Invece, per parlare del provvedimento in esame, iniziamo dalla direttiva sulle misure per un livello comune elevato di *cybersecurity* nell'Unione europea, che intende aumentare il livello di cyber-resilienza e di migliorare le capacità di risposta agli incidenti informatici. Anche questo, peraltro, è un tema in divenire, perché la galoppata dell'intelligenza artificiale, di cui tutti parliamo, sta coinvolgendo ogni campo e tra i primi coinvolgerà quello della sicurezza, della rete e dei dati. La normativa europea incentiva la condivisione di informazioni attraverso la designazione delle autorità nazionali competenti. Si interviene, quindi, per rafforzare la resilienza dei soggetti critici fornitori di servizi essenziali, abrogando e sostituendo la direttiva relativa alla protezione delle infrastrutture critiche europee.

In tema di salute, si inserisce la normativa sulle caratteristiche di sicurezza che figurano sull'imballaggio dei medicinali a uso umano. Vengono introdotti un apposito identificativo univoco e un'ulteriore sicurezza antimanomissione sulle confezioni dei medicinali. Viene recepita la direttiva sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro.

Sul ruolo delle donne, abbiamo finalmente una norma che rafforza l'applicazione del principio della parità di retribuzione tra uomini e donne per uno stesso lavoro o per lavori di pari valore, grazie al recepimento di una direttiva comunitaria che diventa ora patrimonio del nostro ordinamento.

Inoltre, la direttiva sul miglioramento dell'equilibrio di genere fra gli amministratori delle società quotate prosegue un percorso che vede l'Italia all'avanguardia. Certamente c'è ancora molto da fare per i ruoli esecutivi, ma questi non possono essere scritti per legge, bensì lasciati all'iniziativa delle donne e al merito in campo lavorativo. Ci conforta sicuramente il fatto che in molti settori e ambiti lavorativi anche i ruoli delle cosiddette C-suite, dove il capoufficio è una donna, stanno aumentando anche in Italia.

In tema di ambiente viene recepita la direttiva sugli organismi nocivi rilevanti per l'Unione europea che colpiscono le piante. Viene anche rafforzato il sistema di *emission trading skin* (ETS), di scambio di quote di emissioni, che vale per il settore marittimo e aereo, per i settori del trasporto su strada e degli edifici.

In tema finanziario, viene recepita la modifica alla normativa sulla rendicontazione societaria di sostenibilità, che attribuisce alla Commissione nazionale per le società e la borsa il compito di coordinare le disposizioni nazionali. Inoltre, si adegua la normativa nazionale al regolamento in materia

di controlli sul denaro contante in entrata e uscita dall'Unione. Viene poi recepita nella nostra normativa quella europea in materia di resilienza operativa digitale per il settore finanziario, a fronte di rischi informatici e degli incidenti cui sono esposte le entità finanziarie, dovute anche alle interconnessioni con fornitori terzi di infrastrutture e servizi, tra cui il *cloud computing*. È previsto anche l'adeguamento della nostra legislazione alla *governance* europea dei dati, che mostra una particolare sensibilità nella conservazione e utilizzo degli stessi. Entrano nel nostro ordinamento anche le norme europee sui mercati delle cripto-attività.

In tema di lavoro è presente una norma che riguarda i salari minimi adeguati nell'Unione europea. Pur recependo la direttiva, questa volta l'Italia è più avanti dell'Europa. La stessa direttiva non prevede un obbligo per l'Italia, dove i salari minimi sono già garantiti dalla presenza di una vastissima contrattazione collettiva che coinvolge quasi tutti i settori produttivi italiani. La stessa direttiva ci dice che il salario minimo può essere garantito dai minimi contrattuali previsti dalla contrattazione tra datori di lavoro e rappresentanti dei lavoratori.

Si introducono disposizioni anche in tema di sicurezza e giustizia, sulla collaborazione tra organismi nazionali che contrastano criminalità e terrorismo all'interno degli Stati dell'Unione europea, ma anche il divieto di pubblicazione integrale o per estratto del testo dell'ordinanza di custodia cautelare finché non siano concluse le indagini preliminari, ovvero fino al termine dell'udienza preliminare.

Abbiamo sentito parlare di bavaglio, ma non lo è assolutamente. Come hanno già detto altri colleghi, è vietato il semplice copia-incolla. Penso che i bravissimi giornalisti italiani non avranno alcun problema a fare un riassunto e a concentrarsi sui fatti più importanti. Voglio tranquillizzare, per il suo tramite, signor Presidente, le sinistre che hanno parlato di questo bavaglio: state tranquilli, perché Ranucci è salvo e potrà continuare tranquillamente, non a occuparsi - come dice la sinistra - di tutti. Si sarà anche occupato di tutti, ma con una grande e maggiore intensità dei partiti del centrodestra.

Insomma, la legge di delegazione deve essere un'occasione per adeguare il nostro ordinamento alla migliore disciplina europea, ma anche un'occasione per capire che su alcuni temi siamo più avanti dell'Europa. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Prima di lasciare la parola alla senatrice Bevilacqua, sospendo la seduta per cinque minuti, per una motivazione tecnica.

(*La seduta, sospesa alle ore 16,49, è ripresa alle ore 16,57*).

È iscritta a parlare la senatrice Bevilacqua. Ne ha facoltà.

BEVILACQUA (*M5S*). Signor Presidente, ci sono diversi aspetti su cui potremmo soffermarci e molti colleghi che mi hanno preceduto hanno sicuramente approfondito altri argomenti che io non toccherò, perché in realtà dei tanti temi trattati, quelli su cui voglio focalizzarmi sono fondamentalmente due. Parto dal primo.

Parto dal famigerato cosiddetto emendamento Costa, *alias* legge bavaglio. Non me ne voglia il collega Lombardo che mi ha preceduto, ma in

realità trovo molto attagliata questa definizione, perché il bavaglio è così onnicomprensivo che non va a limitare solo il diritto all'informazione del cittadino. C'è un aspetto che si trascura quando si parla di questo emendamento, ovvero il fatto che vietare la pubblicazione, anche per estratto, di un'ordinanza cautelare va a togliere al soggetto destinatario di tale ordinanza il fondamentale controllo pubblico sull'attività del magistrato.

Questo è un aspetto che a voi evidentemente sembra irrilevante - e mi rivolgo ai colleghi per suo tramite, signor Presidente - perché il tema è proprio questo: non riesco a comprendere oggettivamente quale tutela si voglia prevedere che già non sia stata sancita e recepita dall'ordinamento italiano.

Faccio riferimento all'impropria assunzione di base per l'adozione di questo emendamento, che fa riferimento agli articoli 3 e 4 della direttiva n. 343 del 2016 del Parlamento europeo e del Consiglio. L'articolo 3 si limita infatti a riconoscere agli indagati e agli imputati la presunzione d'innocenza fino a quando non sia stata legalmente provata la colpevolezza e in un'ordinanza cautelare non si fa minimamente riferimento a un principio che possa dare per colpevole il soggetto destinatario.

Altra è la paura che secondo me invece ha animato la mano dell'estensore di questo emendamento: quella del giudizio morale. Quello, sì, è un fattore che può essere riconducibile al non voler far trasparire i contenuti dell'ordinanza. Anche qui, però, diciamoci chiaramente che questa limitazione non riguarda i cittadini, le persone o la gente in mezzo alla strada, ma i potenti, i politici e persone che rivestono un ruolo pubblico e che, nell'onorarli, dovrebbero dare un'immagine al di sopra di ogni dubbio (*Applausi*) e bisognerebbe che assolvessero al loro compito istituzionale con disciplina e onore.

La verità è questa, allora: all'opinione pubblica si vuole mettere il bavaglio - o, meglio, i paraocchi - perché non essa deve avere gli strumenti per essere in grado di formarsi un giudizio consapevole (*Applausi*) su chi amministra la cosa pubblica e rappresenta le istituzioni e sui potenti che hanno modo di intervenire e incidere pesantemente sulla vita del cittadino.

Oggi nell'illustrazione degli emendamenti alla riforma Nordio abbiamo visto disseminati provvedimenti di questo Governo che vanno a senso unico: tutelare gli interessi di potenti, colletti bianchi e poteri forti a discapito dei singoli cittadini (*Applausi*), che rimangono inermi alla mercé del potere del prepotente di turno.

Rispondo anche al senatore Scalfarotto, che ha pensato di tirare le orecchie al Gruppo a nome del quale sto parlando in questo momento, il Movimento 5 Stelle, per quanto riguarda le posizioni a difesa della libertà di stampa, richiamando le polemiche sul servizio pubblico e sulla RAI. Capisco che per il senatore Scalfarotto - a cui mi rivolgo per suo tramite, signor Presidente - sia sicuramente un argomento sconveniente e dico subito perché: il fatto che il servizio pubblico oggi sia legato mani e piedi al Governo di turno è proprio frutto della legge Renzi e della *governance* Renzi (*Applausi*), che ha legato il servizio pubblico al Governo di turno. Oggi, il Governo Meloni non sta facendo altro che quello che è già stato fatto da chi l'ha preceduto.

Vorrei anche dargli una notizia, che aggiungiamo sicuramente al contatore che ricordava prima il senatore Lombardo, quello delle prossime pro-

cedure d'infrazione in cui incorrerà l'Italia. Durante l'audizione in Commissione di vigilanza sulla RAI del direttore della European broadcasting union (EBU), è emersa chiaramente l'attuale illegittimità - o, meglio, la mancanza di conformità - rispetto al regolamento che sarà presto adottato in Europa e che citava prima il collega Verini: mi riferisco allo European media freedom act, che evidenzia quanto l'attuale *governance* sia totalmente fuori dai canoni che dovrebbero garantire l'indipendenza dell'informazione del servizio pubblico. (*Applausi*).

Aggiungiamo l'emendamento Costa a tutto questo quadro e vediamo quanto sia carente e veramente desolante lo stato dell'informazione pubblica in Italia.

I miei colleghi hanno già parlato degli attacchi alle trasmissioni che veramente fanno servizio pubblico in maniera trasversale e quindi non mi soffermo sulla questione e passo al secondo punto ovvero la parte che riguardava la direttiva sul salario minimo. Ebbene il senatore Matera, nella sua relazione iniziale, ha detto che in Italia non ce ne è bisogno perché la direttiva lascia la libertà di scelta se definire per legge un salario minimo o se invece, visto che in Italia abbiamo un eccellente livello della contrattazione collettiva nazionale, fosse sufficiente fare riferimento ad essa.

Guardiamo allora ai numeri; è vero che la contrattazione collettiva delle sigle sindacali veramente rappresentative ha un peso specifico veramente importante nell'ambito della contrattazione collettiva. Quello che però non diciamo ai cittadini - che però lo capiscono visto che abbiamo circa 3 milioni di lavoratori che, pur spaccandosi la schiena quaranta ore a settimana, non arrivano alla fine del mese - è che evidentemente un problema di salario minimo c'è e non è colpa sicuramente della contrattazione collettiva legata alle sigle sindacali più rappresentative, ma di quel 36 per cento di contratti che derivano da contrattazione di sigle che non sono realmente rappresentative, che consentono che vengano registrati i cosiddetti contratti pirata, quelli che oggi costituiscono, insieme al mancato rinnovo dei contratti collettivi di lavoro, il vero *dumping* salariale, cioè il fatto che le persone percepiscano salari al di sotto della soglia di povertà.

Questo fa il paio con il fatto che mentre in tutta Europa i salari sono cresciuti, in Italia non solo non sono cresciuti, ma sono diminuiti di circa due punti percentuali. Volete andare a dire cortesemente agli italiani, che non arrivano alla fine del mese pur lavorando (*Applausi*), che non c'è bisogno per loro di dichiarare sfruttamento qualunque lavoro che paghi meno di nove euro l'ora lorde?

Vorrei ricordare che i Paesi in cui esiste il salario minimo possono dare lezioni dal punto di vista del trattamento dei lavoratori - ahimè - all'Italia. Faccio riferimento, Presidente, soprattutto alla Germania. In tali Paesi i redditi sono cresciuti, sono al di sopra della media europea, e il salario minimo è stato innalzato. Quindi rispetto ai nostri nove euro, tali Paesi prevedono un salario minimo di 12 euro e 50 centesimi. Penso che dobbiate farvi delle domande e provare a dare delle risposte non ipocrite agli italiani che ci stanno seguendo. (*Applausi*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Borghi Claudio. Ne ha facoltà.

BORGHI Claudio (*LSP-PSd'Az*). Signor Presidente, quando si tratta di affrontare le leggi di delegazione europea, sono sempre molto guardingo. Esse infatti sono un punto di arrivo; non siamo ancora alla fine, quando il Governo poi attuerà le deleghe, arriveremo alla fine del processo. Siamo però quasi alla fine di un processo che è cominciato molto a monte, in cui oltretutto buona parte dei componenti dell'attuale maggioranza spesso e volentieri si confrontano con temi su cui in Europa hanno votato contro. Su tanti punti delle leggi e dei regolamenti europei sia gli amici del Gruppo Fratelli d'Italia che noi di solito abbiamo sempre visto respinte le nostre istanze per migliorare, cambiare ed implementare in modo più sensato determinate direttive. Una volta che poi il danno è fatto, a valle arrivano le leggi a cui si deve dare attuazione perché altrimenti parte, come giustamente detto dal collega Lombardo, il tassametro delle sanzioni e delle procedure di infrazione.

In questo caso devo dire che le cose sono meno peggio del passato, perché non ci sono cose terribili o quantomeno cose che veramente mi dà fastidio o molta preoccupazione approvare.

Ci sono anche alcune cose positive. Io però vorrei dare due esempi di come a valle arrivino delle rendicontazioni e dei regolamenti che danno esiti opposti: in un caso - anticipo - saranno negative, nell'altro caso positive. Cosa c'è di negativo in questo testo? La rendicontazione societaria di sostenibilità. Qui tutti ci soffermiamo sulle questioni relative alla giustizia e alle intercettazioni, perché riguardano pochissime persone, ma alcune magari vicine a noi. Non voglio essere nei panni di qualche piccolo imprenditore che ha già una massa di obblighi che deve eseguire alta fino al soffitto della sua piccola impresa, a cui dovrà aggiungere che cosa sta facendo per contenere l'aumento della temperatura della terra sotto gli 1,5 gradi.

Ora voi capite che chi ha fatto partire questa grande idea della rendicontazione di sostenibilità è un po' fuori dalla realtà. Io spero che il Governo adotterà tutti i mezzi possibili per attenuare la portata di questa rendicontazione, che poi, per carità, ha anche tutta una serie di sostenitori, perché ci saranno pletore di consulenti, avvocati, revisori e così via che non vedranno l'ora di aggiungere qualche altro bel servizio da mettere sulla schiena del povero imprenditore. Purtroppo, però, quello che paga alla fine è sempre lui; quindi, oltre a quello che dovrebbe essere il suo lavoro, per cui ha deciso di entrare in affari, l'imprenditore scopre che le scartoffie spesso inutili come in questo caso diventano molto superiori rispetto a quello che a lui piacerebbe fare. Questo direi che non va bene. Speriamo che il Governo riesca a mitigare la portata di questa rendicontazione e vedrete che poi arriveranno le proteste. Ve lo dico qua, così lo mettiamo a verbale, perché poi non ci si stupisca dicendo: come mai nessuno si era accorto che la rendicontazione societaria di sostenibilità danneggia le piccole e medie imprese? No, io me ne sono accorto, il mio Gruppo se n'è accorto e lo mettiamo a verbale. (*Applausi*). Poi non possiamo far altro, perché è originato a monte da chi, probabilmente, all'interno delle passate maggioranze, forse non aveva idea di cosa si stava facendo.

Invece, troviamo un aspetto positivo di cui non si parla e cui nessuno ha fatto cenno nel suo intervento, ma secondo me è utile farlo entrare in quest'Aula, perché penso che se ne parlerà in futuro: mi riferisco alle criptovalute. Il fatto che ci sia finalmente una regolamentazione per l'attività delle criptovalute è molto positivo, perché questo mondo, sconosciuto ai più, vi assicuro che è denso di pericoli. Anche in questo caso molti preferiscono star zitti, perché sulle criptovalute sono in tanti che speculano, ci guadagnano e ci fanno qualche soldo. Attenzione, perché è un mondo pericoloso. Cerco di delinearlo in due parole, così almeno i miei colleghi e tutti noi saremo un po' più attenti quando ci capiterà qualche altra normativa relativa alle criptovalute. Di cosa parliamo? Prendete un mercato azionario, dove sono quotati i titoli di Stellantis, di ENI, di Enel e così via: le motivazioni che inducono i risparmiatori a comprare o investire sui titoli di solito sono basate sulle *performance* attese di queste aziende, in modo tale che poi possano dare più o meno dividendi, o possono salire di prezzo, perché gli investitori pensano che sarà un'azienda che migliorerà i suoi risultati. In borsa, effettivamente, la parte relativa agli effettivi cambiamenti societari, all'aumento dei dividendi e così via, sarebbe di per sé molto piccola. Le oscillazioni dei titoli invece sono molto grandi, perché la buona parte di quello che avviene in borsa è speculazione, cioè vale a dire aspettative future che il titolo andrà ancora meglio e quindi può capitare che dei titoli magari raddoppino o dimezzino il proprio valore, proprio perché interviene la speculazione. Ma sotto c'è qualcosa: c'è l'azienda, c'è un'azienda vera che paga dei dividendi, degli utili, oppure che fa perdite.

Se noi togliamo del tutto questo sottostante, togliamo l'azienda e mettiamo esclusivamente un valore, abbinato a un simbolo, otteniamo la criptovaluta, cioè otteniamo qualcosa che impropriamente è chiamato valuta, ma è un simbolo, che sale o scende esclusivamente sulla base dell'aspettativa che qualcuno lo compri e qualcun altro lo venda.

Quindi, è una specie di grosso casinò, sulla base del principio di quella che, tanto per intenderci, è la catena di sant'Antonio, cioè un qualcosa che non ha particolare valore e lo acquista esclusivamente se arriva qualcun altro che compra, perché non ha sottostante, nel senso che non c'è nulla al di sotto che alla fine mi dà un dividendo o che afferisce all'economia reale.

Questi strumenti presentano dei rischi potenziali molto alti, perché, non essendoci valore sottostante intrinseco, potrebbero tranquillamente valere zero nel momento in cui la gente non è più interessata a comprare.

Il fatto che tali strumenti non fossero regolati comportava che ci si andasse ovviamente a posizionare nel Paese europeo con la legislazione più favorevole e, automaticamente, questo diventava un fattore positivo per tutti. Qualche volta ho fatto degli esposti alla Consob al riguardo: con scarsa fortuna, se devo essere sincero, perché la risposta era, più o meno, che non potevamo farci niente perché non avevamo una legislazione in merito. Ci si posizionava quindi nel Paese europeo che tollerava questi fenomeni e il risultato era che non si poteva fare assolutamente nulla.

È un punto questo che deve importare tutti, lo dico sinceramente. Se, infatti, qualcuno di voi ha un figlio in età da liceo, probabilmente saprà che fra i ragazzi in età da liceo è molto frequente la speculazione in questi ambiti.

Noi dovremmo stare molto attenti, perché, se i nostri ragazzi iniziano a trascorrere il loro tempo in una specie di casinò virtuale, evidentemente ci sta sfuggendo una parte importante di quello che dovrebbe essere il nostro dovere di controllo o di prudenza rispetto a quanto avviene nel nostro Paese.

In certi casi, mi sembra che siamo severissimi su questioni del tutto marginali. Immagino un povero imprenditore, che non avrà messo per iscritto che la sua carta igienica è stata fatta con criteri sostenibili e che quindi contribuisce ad abbattere l'aumento di 1,5 gradi della temperatura mondiale, al quale magari mandiamo un ispettore. E poi, dall'altra parte, in una scuola vicino ci sono centinaia di ragazzini che, con soldi magari ottenuti con qualche sotterfugio dagli ignari genitori, speculano su criptovalute senza che vi sia alcun tipo di controllo. Forse, sarebbe opportuno cercare di spostare il *focus* della nostra attenzione.

Tramite il sottosegretario Siracusano, mi rivolgo al Governo affinché facciamo molta attenzione alla divisione dei compiti. Qui si vede, infatti, che una parte essenziale della delega starà nella individuazione degli ambiti di intervento di Consob e Banca d'Italia. Facciamo in modo che non si pestino i piedi l'uno con l'altro e teniamo presente che questa è un tipo di regolamentazione molto più afferente alla Consob che a Banca d'Italia. È vero, infatti, che si chiamano criptovalute, ma con la moneta non hanno alcuna attinenza. Forse fa eccezione solo il *bitcoin*, che è un caso particolare, perché è stato il primo esempio ed è l'unico strumento un po' strutturato.

Gli altri, come i *token*, della moneta non hanno che il nome, mentre hanno molto della speculazione. Quindi, viene da dire che è la Consob probabilmente l'organismo che ha più esperienza per riuscire a gestire e a valutare questi fenomeni.

Detto questo, come vedete ci sono aspetti positivi. Non mi soffermo sulle normative a favore dei lavoratori e contro gli agenti cancerogeni, dei quali qualcuno già ha già parlato. Non mi soffermo sugli altri punti che sono stati oggetto di diffusa discussione, ma questo riferimento mi serve, dato che siamo in sede di discussione generale, per far capire come non sia tutto da buttare quello che arriva.

Anche ai tempi della per me sognata Comunità economica europea, vi erano dei coordinamenti per riuscire a far sì che dei Paesi vicini, con forti interessi e interessenze anche economiche, si coordinassero nelle loro attività.

Infatti è giustissimo così e tante cose, come il mercato delle criptovalute, vanno esattamente in quella direzione. Altra cosa è invece quando arriva l'imposizione sulla base di ideologie, che secondo me dureranno ancora poco - perché mi sembra che il *green* stia tramontando in modo molto veloce rispetto a certi sogni che erano stati fatti in passato - e vanno prese con molta cautela, perché poi gli obblighi di qualcuno vengono sempre fatti da qualcun altro. E quando questo qualcun altro si ritrova gli obblighi, tante volte si chiede come mai debba essere lui a lavorare quando arriva l'ennesimo obbligo e si dice che forse è il caso di chiudere. Siccome poi piangiamo, vediamo di non far piangere nessuno e di rimanere saldi nelle nostre idee di difesa della piccola impresa e del lavoro in Italia. (*Applausi*).

Saluto ad una rappresentanza di studenti

PRESIDENTE. Vorrei salutare studenti e docenti del Liceo scientifico «Enrico Fermi» di Cecina, in provincia di Livorno. Benvenuti in Senato. (*Applausi*).

Ripresa della discussione congiunta del disegno di legge n. 969 e dei documenti LXXXVI, n. 1, e LXXXVII, n. 1 (ore 17,21)

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Sensi. Ne ha facoltà.

SENSI (*PD-IDP*). Signor Presidente, signora Sottosegretaria, colleghe e colleghi, nell'*omnibus* della legge di delegazione europea - perché questo è, un di tutto un po' nelle pieghe del quale provare a far entrare le norme più varie e le direttive - mi preme sottolineare - lo faccio anch'io - un punto in particolare fra i tanti, ed è quello dell'articolo 4 e della cosiddetta legge bavaglio che meglio di me hanno trattato diversi colleghi intervenuti in precedenza. Ringrazio in particolare la senatrice Rojc, che è la nostra Capogruppo in Commissione, tutta la delegazione del Partito Democratico in Commissione affari europei, e la senatrice Malpezzi per avermi concesso qualche minuto in più per organizzare l'incerto ordito di queste mie considerazioni alquanto rapsodiche. Ringrazio anche la sottosegretaria Siracusano per il suo paziente garbo e il relatore Matera, la cui umanità ha sopperito all'assai poca attenzione che nell'interlocuzione l'opposizione ha - ahimè - ricevuto da parte della maggioranza.

In realtà, nell'ambito di un esame in Commissione che è stato molto animato - per usare un edulcorante - avevamo proposto e avanzato emendamenti, come è stato ricordato, sia sul congedo parentale sia sul salario minimo legale; su quest'ultimo, peraltro, con una spinta unitaria da parte di tutte le opposizioni, che hanno trovato uno sbrigativo e robusto muro, una spiccata abnegazione da parte della maggioranza che evidentemente da questo orecchio, quello dei diritti di chi lavora e del ripensamento delle forme, dei modi e dei tempi con i quali organizziamo la nostra vita parentale e familiare, ha preferito non sentire. Prendiamo atto, non ci rassegniamo però e non finisce certo qui: questo lo dico per il suo tramite, signor Presidente, ai colleghi della maggioranza. Infatti, a chiedere stipendi decenti e non da fame e una qualità della nostra vita più rispondente alle esigenze e ai ritmi di oggi non è solo il Partito Democratico o la minoranza, ma un'opposizione a questo Governo se possibile ancora più agguerrita, ossia quella dei desideri, delle attese, delle aspettative e della delusione e disillusione da parte dei cittadini, che chiedono su questi temi ascolto autentico, soluzioni sensate e veloci, certezze, possibilità, *chance* di vita, per dirla con Dahrendorf.

Torno dunque all'articolo 4. Esso nasce, come è noto, con l'emendamento presentato dall'onorevole Costa, nome di un deputato di opposizione, esponente di Azione che conosco e stimo, con un'antica passione - direi un assillo - per le garanzie, ma anche per i Machiavelli, le gabole e i tranelli della

giustizia italiana; emendamento approvato tosto e fatto proprio dalla maggioranza che, come diciamo a Roma, non le è parso vero. Eziologia, questa, che ha peraltro portato la maggioranza e il Governo, perfino la Presidente del Consiglio nella interminabile solennità della conferenza stampa (non ricordo più se di fine o di inizio anno), a obiettare, a fronte delle proteste dei giornalisti per questa stretta nei confronti dei loro diritti, che simili proteste si sarebbero dovute meglio indirizzare di fronte al Parlamento, vista l'origine parlamentare della misura, e non sotto Palazzo Chigi. In realtà, prima di Meloni era stato un Sottosegretario, quello delle veline - passatemi la punta polemica -, ad usare questa argomentazione "palloccolosa", come a dire: non prendetela con noi, e che sono, Pasquale? Ma questo, signor Presidente, è un atteggiamento non troppo coraggioso e non troppo responsabile. Ma come, non siete il Governo petto in fuori, sempre pronti, - come si dice con orrido costrutto - a metterci la faccia, meglio se feroce e con baldanza? Dicevo del tentativo di non prendersi tutta intera, forse, la paternità di questo provvedimento. Delle due l'una, però: o non vi ci riconoscete, ma così non è, perché oggi l'emendamento è diventato articolo e lardella questo provvedimento e lo avete difeso con la scimitarra durante tutto il percorso parlamentare in Commissione.

Quindi le rimostranze fanno bene a rivolgersi proprio a voi, alla vostra piena, totale responsabilità politica. Oppure vi ci riconoscete, come è, e allora evitiamo opportunistici scaricabarile o rubabandiera, come se passaste di lì per caso. Per quanto riguarda me e per quanto riguarda il Partito Democratico, questa misura costituisce un chiaro, evidente, patente tentativo di comprimere la libertà di informazione e il diritto di cronaca in Italia; di eroderlo, di asfissiarlo. Ecco, asfissia mi sembra la parola chiave.

Non è vero, come sostiene qualche esponente della maggioranza e purtroppo anche della minoranza, che il cosiddetto emendamento Costa ci riporterebbe alla situazione precedente alla riforma Orlando, perché, come ci hanno detto a chiare lettere tutti (sottolineo tutti) i giornalisti auditi in Commissione, in realtà essa pone un esplicito divieto di pubblicazione per intero o per estratto del testo di una ordinanza di custodia cautelare. Si tratta di un grave limite posto al diritto-dovere di informare e di essere informati, che tocca e lede l'ampiezza e la forza degli articoli 21 e 27 della Costituzione.

Non c'è, signor Presidente, organizzazione del mondo dell'informazione che non abbia segnalato il grave rischio che questo provvedimento porta alla libertà di informazione e al diritto di cronaca del nostro Paese. Lo ha fatto la Federazione nazionale della stampa italiana; lo ha fatto l'ordine nazionale dei giornalisti; lo hanno fatto le organizzazioni internazionali della stampa, tutte sottolineando senza increspature il pericolo che sottende il varo di questo disegno di legge. Badate, colleghi - lo dico sempre per il suo tramite, signor Presidente -, che non è una rivendicazione sindacale o di categoria, ma un sentimento condiviso, moneta corrente tra chi fa questo lavoro, quello di provare a raccontare i fatti per i lettori.

Come ci spiegava prima il collega Lombardo, che stimo molto, tuttavia c'è anche chi ci invita a diffidare del brocardo della legge bavaglio. Lo diceva anche Ivan Scalfarotto, altro stimabile collega qui in Senato, e tra i giornalisti penso ad esempio a Luigi Ferrarella, firma autorevolissima del

«Corriere della sera», che è reticente a usare questo costrutto, ma che tuttavia ha scritto che: «non toglie che la maggioranza tradisca una mortificante idea del diritto dei cittadini di essere informati (per decidere) su questioni di interesse pubblico e quindi del corrispondente compito dei giornalisti.»

L'aria che ho sentito in Parlamento, tuttavia, signor Presidente, non è stata esattamente quella di una difesa delle garanzie dei cittadini dalla famigerata gogna mediatica (altro costrutto orrendo), ma piuttosto quella di una vendetta da parte della classe politica nei confronti dei giornalisti (*Applausi*), un regolamento di conti che va perfino oltre questa maggioranza, ma del quale questa maggioranza si sta rendendo protagonista e colpevole, provvedimento su provvedimento.

Questa mattina abbiamo passato il tempo di Aula a discutere della misura Nordio e anche in quel caso il tema delle intercettazioni e del diritto di cronaca è stato al centro di diversi nostri emendamenti che sono stati respinti. Oggi siamo qui sul disegno di legge di delegazione europea, ma ci pende, come ha ben ricordato il collega Walter Verini prima, un disegno di legge sulla diffamazione a mezzo stampa e le querele temerarie che intimidiscono i giornalisti e colpiscono soprattutto i più deboli, i *freelance*, i cronisti più giovani senza tutele e garanzie, che con una querela vengano messi sotto scacco. (*Applausi*). Ecco un garantismo di cui mi piacerebbe si facesse carico qualcuno dei senatori di maggioranza.

La situazione dell'informazione nel nostro Paese non gode di ottima salute. C'è un'estrema fragilità, volatilità, che è sotto gli occhi di ciascuno di noi. Pensiamo alle agenzie di stampa, alle cosiddette fonti primarie. Mi consenta di rivolgere un pensiero in quest'Aula ai colleghi dell'agenzia Dire, che stanno affrontando una durissima situazione con il loro editore per poter continuare a fare semplicemente il loro lavoro. Pensiamo alle voci di cambi di proprietà nelle agenzie di stampa, di nuovi assetti proprietari anche di testate nazionali, della condizione del servizio pubblico televisivo, per il quale, come sapete, il Partito Democratico e larga parte dell'opposizione (peccato che non sia tutta) protesterà questa sera. Pensiamo allo scontro aperto tra il Governo e «la Repubblica», antico e preoccupante riflesso di questa destra, con le difficoltà strutturali della pubblicità e la transizione digitale. Mi fermo.

Io non so, signor Presidente, se siamo di fronte a un attacco concentrico nei confronti dell'informazione in Italia. Non vi piace bavaglio? Chiamatelo come preferite, ma lasciate che i parlamentari come noi e i giornalisti lo chiamino come meglio credono.

Per fortuna non siamo ancora alla neolingua. Quello che però so è che su un terreno così fragile e delicato, quello dell'informazione in Italia, muoversi come mostrano di fare il Governo e questa maggioranza mette a repentaglio questa debole trama ancora elastica - certo, e vivaddio - ma progressivamente, giorno dopo giorno, sempre più esangue, slabbrata, consunta, ferita, a rischio di collasso. Se una politica debole ma proterva - perché certo non si può dire che oggi la politica sia forte e non solo in Italia - mina un'informazione sempre più esile, sotto schiaffo, non salda, si prende una china che non è salubre per la nostra democrazia, per la qualità e la sostanza della nostra democrazia.

La battaglia - mi consenta questa enfasi conclusiva - di informare ed essere informati è una battaglia non di categoria - lo ripeto - una ridotta difensiva, bensì una battaglia a tutela e difesa della democrazia nel nostro Paese. Ce lo ha ricordato il Presidente della Repubblica quando ha sottolineato come la libertà di stampa e il diritto di essere informati siano il termometro della salute democratica di un Paese, pietra angolare - secondo l'espressione felice della Consulta - di ogni ordinamento democratico fatto di doveri e garanzie per tutti i cittadini e non solo quelli che siedono qui in questo Parlamento, certo, ma anche della libertà e della voce di un'informazione a gola spiegata e a viso aperto, senza sconti e senza paura. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Permettetemi di ringraziare il senatore Potenti, che in questo momento ha un ruolo non sappiamo se di Cicerone o di traduttore dal politichese all'italiano. La ringraziamo, senatore, del suo intervento.

È iscritto a parlare il senatore Terzi di San'Agata. Ne ha facoltà.

TERZI DI SANT'AGATA (*FdI*). Signor Presidente, vorrei tornare essenzialmente su tre aspetti che sono stati ampiamente discussi nel dibattito di queste ore sulla legge di delegazione europea e nel dibattito approfondito che si è svolto nella 4ª Commissione (per le politiche dell'Unione europea). Come è stato menzionato da alcuni colleghi, è stato un dibattito approfondito e anche controverso, come è giusto che sia in un percorso democratico in un'importante istituzione parlamentare, in una Commissione che è centrale per quanto riguarda la coerenza con le normative europee e la proporzionalità e sussidiarietà delle normative europee con i principi dell'ordinamento nazionale.

Sicuramente i tre punti che sono emersi sono quelli relativi all'articolo 4 della legge di delegazione europea, quindi di quella che - strumentalmente a mio giudizio, ma a giudizio di diversi colleghi della maggioranza e anche dell'opposizione - è stata definita legge bavaglio dai colleghi dell'opposizione. È un tema che continua ad essere alimentato nelle pagine dei quotidiani per motivi politici, ma con un fondamento di valori e di principi assolutamente incoerente con quello che la norma rappresenta realmente. Si è ottenuto, con questa norma, di mantenere un equilibrio maturo fra i diritti dell'informazione e la tutela dei diritti di dignità e della persona che viene inquisita o che viene fatta oggetto di misure cautelari. Questo punto di equilibrio è emerso come di importanza fondamentale e a parere della maggioranza, con molta nettezza, è ritenuto assolutamente compreso e assolto. Come ripetiamo da tempo in quest'Aula, è indispensabile individuare le problematicità e una soluzione, per quanto riguarda questi aspetti, che concili i diritti dell'informazione e i diritti della difesa, i diritti della persona umana, in coerenza con l'ordinamento europeo, con quelli affermati dalla Corte di giustizia nella sentenza del 20 aprile 2023.

Il secondo punto che volevo menzionare in particolare è rispetto alla cosiddetta direttiva Bolkestein.

È in costante progresso l'interlocuzione del Governo con la Commissione europea e sono stati messi sul tavolo una serie di passaggi e di punti che

tutti noi auspichiamo vengano accolti, al fine di superare la procedura di infrazione e di raggiungere una celere soluzione condivisa. Sono due argomenti importanti, quelli della Bolkestein e dell'articolo 4 concernente l'informazione nelle procedure di giustizia.

Per quanto concerne il ruolo italiano su un campo più ampio nell'Unione europea, credo sia evidente a tutti la centralità che il nostro Paese ha acquisito grazie alle linee politiche e alle iniziative del Governo Meloni. Basti guardare agli avvenimenti avvenuti dall'inizio di quest'anno: un 2024 che purtroppo non è certo cominciato serenamente sul piano internazionale; un 2024 molto sfidante per tutti, che però vede un'Italia tornata al centro dello scacchiere geopolitico mondiale.

La situazione in Medio Oriente sta degenerando e non è essere pessimisti o allarmisti rilevarne i crescenti rischi. È uno scenario nel quale il Governo Meloni continua a essere un punto di riferimento essenziale, non soltanto in Europa, ma nell'intera comunità atlantica; essenziale per sostenere la necessità di una soluzione basata sui due Stati; sull'eliminazione definitiva, politica e militare, dell'attività terroristica di Hamas, eliminazione dall'intero Medio Oriente, da dovunque si trovino le sue basi, per assicurare in modo definitivo e certo non soltanto l'esistenza dello Stato di Israele, ma anche il suo futuro regionale e globale di pace; un mondo dal quale deve essere radicalmente esclusa ogni forma di antisemitismo e di incitamento all'odio.

L'Italia, signor Presidente, è certamente al fianco del popolo israeliano in questo difficile momento e continua a lavorare per una pace duratura, per il rilascio di tutti gli ostaggi, così come per il diritto alla difesa di Israele. Per quanto riguarda le attività umanitarie, è stata visibile a tutti l'azione svolta con il trasferimento dei bambini bisognosi di cure attraverso una nave italiana e l'azione diplomatica, la posizione dell'intero Governo, del presidente Meloni e del ministro Tajani in particolare, per trovare un momento di tregua e di cessazione delle ostilità per il rilascio degli ostaggi e per trovare anche un percorso rinnovato verso la soluzione dei due Stati.

Pochi giorni fa è arrivata direttamente la richiesta al Governo italiano di mettere a disposizione, per l'attività che riguarda il Mar Rosso, lo stretto di Hormuz e che collega l'Indo-Pacifico al Mediterraneo, attraverso il canale di Suez, il comandante tattico dell'operazione Aspides. La missione avrà il compito di garantire norme internazionali quali la libertà di navigazione, la legittima difesa e la sicurezza delle navi. Con questo incarico conferito all'Italia è giunto dall'UE un ulteriore riconoscimento della centralità e dell'impegno del Governo italiano e della Difesa italiana.

Merita anche ricordare in questo scenario, signor Presidente, il ruolo che ha Mosca nella sua costruzione di *joint venture* con Teheran per la produzione di armi, missili e droni di ultima generazione impegnati in Ucraina. La difesa del commercio marittimo globale non è soltanto una violazione gravissima dello Statuto delle Nazioni Unite. Purtroppo Mosca ha impedito anche l'adozione di una risoluzione del Consiglio di sicurezza e dell'Assemblea generale che intervenisse e ponesse il ruolo delle Nazioni Unite come ruolo centrale sulla libertà di navigazione attraverso gli stretti. Il presidente Putin è di fatto il preferito alleato e sodale del regime teocratico di Teheran, che continua - lo sappiamo bene - a impiccare i suoi figli alle gru in pubblico (da

gennaio sono state già più di 80 le impiccagioni) e continua a violentare e a maltrattare terribilmente le donne incarcerate perché non indossano il velo, in nome di un fanatismo religioso il cui credo altro non è che morte e violenza.

Ma non si tratta solo di Iran. Anche per questo, ma non solo, è vitale per l'Europa mantenere un pieno e forte sostegno all'Ucraina nella sua lotta per la libertà. Il Governo del presidente Meloni l'ha fatto sin dal giorno del suo insediamento e ha continuato a rappresentare, anche su questo, un essenziale punto di riferimento per l'Europa e per la comunità atlantica.

Non abbiamo mai esitato ad aiutare l'Ucraina a difendersi. Ciò significa difendere l'Europa: lo abbiamo detto molte volte in quest'Aula. Lo abbiamo sempre affermato e anche il Consiglio europeo del 1° febbraio lo ha detto con estrema chiarezza.

Per quanto riguarda anche il quadro finanziario pluriennale, è stato esplicito il Consiglio, che è arrivato a una decisione coesa e chiara di continuità dell'aiuto a tutto campo a Kiev e al popolo ucraino.

I 27 Stati membri sono stati chiaramente coesi nel raggiungere questo accordo sull'istituzione di uno strumento unico, dedicato a sostenere la ripresa, la ricostruzione e la modernizzazione dell'Ucraina, sostenendo pienamente gli sforzi di Kiev, che ha realizzato con ammirevole successo le riforme per le quali si era impegnata, ottenendo il riconoscimento dello *status* di Paese candidato.

Siamo però allineati con le politiche europee e lo abbiamo fatto anche nel portare qui in questa sede, in quest'Aula, al *summit* Italia-Africa - è stato un *summit* Unione europea-Africa - un elemento assolutamente nuovo nel discorso sul Piano Mattei imperniato sul principio di una completa e riconosciuta parità a livello di vertici e di Capi di Stato e di Governo come non era mai avvenuto nelle conferenze precedenti di questa natura fra Italia e Unione africana o Paesi africani.

Di questo segnale di partecipazione con alcuni colleghi abbiamo colto una chiara indicazione anche a livello locale, come imprese, università ed enti che si occupano di cooperazione allo sviluppo e di sostegno umanitario alle condizioni e al progresso dell'Africa. Lo abbiamo avuto registrando interesse e anche nuove iniziative sul piano locale. E parlo di alcune entità che operano in particolare nel Corno d'Africa, soprattutto come imprenditoria e ricerca nella transizione verde, ma anche come impegno nella formazione di lavoratori che possano essere ivi impiegati da tali imprese. Abbiamo avuto la concretezza e il segnale di quanto il *summit* al Vertice Italia-Africa abbia costituito un elemento di grande richiamo.

Questo prosegue con la presenza dell'Italia a un G7 di cui ha la *leadership* e nella quale si traduce anche il collegamento con l'Unione africana, che abbiamo sempre invitato da tempo a partecipare al G7, che adesso avviene con una nuova natura, fra l'altro in una continuità fra Mediterraneo, Indopacifico e Medio Oriente, che è l'essenza di una visione strategica del nostro Paese, per l'interesse della nostra Nazione e dell'Europa. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale congiunta.

Ha facoltà di parlare il senatore Matera, relatore sul disegno di legge n. 969.

MATERA, *relatore sul disegno di legge n. 969*. Signor Presidente, colgo l'occasione della replica per fare gli opportuni e dovuti ringraziamenti, *in primis* al presidente Giulio Terzi di Sant'Agata, che ha condotto il dibattito e il confronto in Commissione in maniera egregia; come pure a tutta la Commissione e a tutti i suoi componenti, in particolare alla correlatrice, senatrice Murelli; nonché al Governo, nella persona in questo caso della sottosegretaria Matilde Siracusano, che ha partecipato attivamente ai lavori della Commissione, come a tutti i funzionari della Commissione per il tramite del dottor Davide Capuano, guida sicura ed esperta alla quale il più delle volte ci affidiamo.

Durante la replica, oltre a ringraziare i senatori e le senatrici che hanno partecipato al dibattito, trattando il tema del salario minimo, dei congedi parentali e della legge cosiddetta bavaglio, mi limiterei a questo punto della legge delega.

L'articolo 4 - come tutti sappiamo - è stato introdotto in Assemblea con un emendamento alla Camera dei deputati, e delega semplicemente il Governo all'adozione, entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge, di un decreto legislativo per integrare l'attuazione della direttiva 2016/343 sul rafforzamento della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare nei procedimenti penali. In particolare, doveva essere previsto il divieto di pubblicazione integrale o per estratto del testo dell'ordinanza di custodia cautelare finché non siano concluse le indagini preliminari, oppure fino al termine dell'udienza preliminare. Su questo punto la 4ª Commissione ha proceduto a una serie di audizioni di approfondimento, ha svolto un'ampia discussione che ha consentito un esaustivo confronto tra le diverse opinioni e le diverse sensibilità presenti.

In estrema sintesi, ritengo però che effettivamente questa norma - come è stato già detto - non si configuri come un bavaglio, perché consente comunque agli organi di informazione di fare riferimento ai contenuti dell'ordinanza di custodia cautelare, pur senza riportarne integralmente parti testuali. Si opera quindi un corretto bilanciamento tra il diritto all'informazione e il diritto alla presunzione di innocenza, che comporta il diritto a non dover subire un processo mediatico sovrapposto o anticipato rispetto alla sede propria del processo giudiziario. Nessuno di noi mostra fastidio per i contropoteri. Qualcuno in quest'Aula ha definito la stampa un contropotere. Sicuramente, però, abbiamo qualche fastidio quando i contropoteri si vogliono sostituire al potere legalmente costituito. Quindi, non c'è alcun regolamento di conti. Come abbiamo detto più volte in Commissione e ho evidenziato io in particolare, oltre alla presunzione di innocenza o di non colpevolezza, sancito dall'articolo 27 della Costituzione, devono essere preminenti anche altri diritti e interessi fondamentali della persona, come l'onore e la reputazione, che sono anch'essi costituzionalmente garantiti dagli articoli 2 e 3 della Costituzione. Parlo in buona sostanza del diritto alla dignità delle persone. Tutte le persone hanno il diritto di essere rispettate e trattate eticamente. Questo diritto è previsto, oltre che dalla Costituzione, dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea che, all'articolo 1, prevede che la dignità umana è inviolabile,

deve essere rispettata e tutelata. Le persone che sono soggette a provvedimenti restrittivi della libertà personale richiedono un'indispensabile e particolare attenzione volta a far sì che la loro condizione non si presti a svilimento di fatto della loro dignità.

Non vi è quindi alcuna compressione della libertà di informazione, ma non è nemmeno giusto probabilmente che una parte fuorviata della stampa pensi di poter guidare le scelte e, in qualche caso, l'azione penale in questo Paese. Non può andare così, non è giusto che sia così.

Chiedo quindi a quest'Aula se veramente pensiamo di rispettare la dignità delle persone quando la stampa pubblica integralmente o per estratto un'ordinanza di custodia cautelare, dove vengono riportate cose che hanno una particolare potenzialità lesiva della dignità delle persone, connesse poi all'enfaticizzazione del fatto, come ovviamente richiede un certo modo di fare informazione. Ciò vale quando si tratta di persone note, ma anche per le persone meno note. Io ritengo che la dignità delle persone non possa essere calpestata dal sacrosanto diritto di fare informazione. Ci deve essere il giusto temperamento e l'articolo 4 della legge al nostro esame sicuramente non sacrifica e non penalizza la libertà di stampa. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare la senatrice Murelli, relatrice sui documenti LXXXVI, n. 1, e LXXXVII, n. 1.

MURELLI, *relatrice sui documenti LXXXVI, n. 1, e LXXXVII, n. 1*. Signor Presidente, mi unisco ai ringraziamenti che ha appena espresso il senatore Matera a chi ha partecipato alla discussione in Aula, a tutti i commissari che hanno partecipato in Commissione, al presidente Terzi di Sant'Agata e alla sottosegretaria Siracusano.

Annuncio altresì che è stata presentata una proposta di risoluzione da parte della maggioranza, che è andata a raccogliere alcuni suggerimenti avanzati durante la discussione in Commissione, in particolare sulla prossima legge di delegazione europea. È stato chiesto naturalmente al Governo di presentarla al più presto, ma soprattutto di andare a considerare, naturalmente in ordine di importanza, le procedure di contenzioso relativo a sentenze che danno luogo a sanzioni pecuniarie e quelle che rischiano di approdare a sentenza, passando poi, a scalare, a quelle "meno importanti". Invito anche i Capigruppo di opposizione a prendere visione di questa proposta di risoluzione e, se la condividono, a sottoscriverla.

Per quanto riguarda la discussione che si è svolta oggi in Aula, vorrei solo fare una precisazione, perché ha già avuto luogo in Commissione e riguarda il salario minimo in particolare. L'emendamento è stato naturalmente respinto con parere contrario, anche perché non c'è una procedura di infrazione, ma in particolare c'è una direttiva europea, la 2022/2041 del 19 ottobre, che ha stabilito nuove norme che promuovono salari minimi adeguati al fine di conseguire condizioni di vita e di lavoro dignitose per i lavoratori in Europa. Ricordo che in Europa ventuno Paesi su ventisette hanno un salario minimo garantito; i restanti sei - l'Italia, l'Austria, Cipro, Danimarca, Finlandia e Svezia - determinano i livelli salariali sulla base della contrattazione collettiva. Quindi, l'entrata in vigore della direttiva europea non prescrive un livello

di salario minimo specifico che devono raggiungere gli Stati membri, ma vuole promuovere la contrattazione collettiva sulla determinazione dei salari, sostenere livelli adeguati di salari minimi legali e migliorare l'accesso effettivo alla tutela garantita del salario minimo per tutti i lavoratori. Ecco perché non bisogna dire «ce lo chiede l'Europa»: questa affermazione è molto strumentale, perché l'Europa non ha previsto - come invece si vuole far credere - l'obbligo di introduzione di un salario minimo, perché ancora non lo prevede, ma impone agli Stati membri una copertura della contrattazione collettiva dove è insufficiente. L'Italia, invece, è fra i Paesi europei con la più alta contrattazione collettiva.

Vorrei sottolineare questo. È vero che in Italia ci sono alcuni contratti collettivi che hanno un minimo non garantito che è irrispettoso, come per esempio le guardie di servizio privato, quelle armate e non armate; sicuramente quei tipi di contratti collettivi vanno rivisti, ma tutti gli altri sono nel rispetto della proposta di salario minimo.

La tematica è già stata affrontata alla Camera: esiste una proposta di legge del Movimento 5 Stelle che è stata rivista e votata con un emendamento del Governo che la modifica, è approdata al Senato e verrà poi trattata in Commissione. Quindi, non è sicuramente questo lo strumento per poter parlare di salario minimo e assolutamente non bisogna dire che c'è una procedura di infrazione e che ce lo chiede l'Europa. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Comunico che è pervenuto alla Presidenza - ed è in distribuzione - il parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge in esame e sugli emendamenti, che verrà pubblicato in allegato al Resoconto della seduta odierna.

Avverto che sono pervenute alla Presidenza le seguenti proposte di risoluzione, i cui testi sono in distribuzione: n. 1, a firma dei senatori Lorefice e Bevilacqua, e n. 2, a firma dei senatori Terzi di Sant'Agata, Murelli, Zanettin, De Poli e Matera.

Ha facoltà di intervenire il rappresentante del Governo, al quale chiedo altresì di indicare quale, tra le proposte di risoluzione presentate, il Governo intenda accettare.

SIRACUSANO, *sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri*. Signor Presidente, preliminarmente vorrei esprimere apprezzamento per i numerosi e qualificati interventi che ho avuto modo di ascoltare oggi in Aula, ma anche precedentemente nelle sedute di Commissione.

Vorrei manifestare apprezzamento per il livello del dibattito molto alto, per la passione mostrata sui temi oggetto della legge di delegazione europea: questo è un segnale di grande importanza. Chi ha più esperienza di me in quest'Aula sa bene che, negli anni passati, le leggi di delegazione europea in Parlamento venivano licenziate quasi come un atto formale di rilevanza inferiore rispetto ad altre questioni parlamentari. Oggi invece ci sono una concentrazione e un'attenzione maggiore e si ritengono una questione prioritaria. Il tema cruciale dell'adeguamento dell'ordinamento italiano a quello europeo e del rapporto del nostro Paese con le istituzioni europee è centrale per il Parlamento più di prima.

Questo è un fatto assolutamente positivo. Permettetemi di riconoscere che ciò avviene soprattutto grazie all'impulso dato dal ministro Fitto e dal Governo alle questioni relative al rapporto dell'Italia con le istituzioni comunitarie. In pochi mesi siamo riusciti a ottenere dei risultati che, fino a qualche tempo fa, venivano giudicati inimmaginabili.

Permettetemi, per inciso, di ricordare che si è parlato molto spesso di estensione delle aree ZES, che veniva ritenuto un obiettivo velleitario. In pochi mesi l'Europa ce lo ha concesso, fino alla ZES unica per tutta l'area del Mezzogiorno d'Italia.

Si parlava di rimodulazione del PNRR come di un'eresia. Invece, in pochi mesi l'Europa l'ha concessa e anzi, in sede di rimodulazione del PNRR, il ministro Fitto ha ottenuto un risultato davvero molto importante, che sarà evidente nel suo impatto tra pochissimi mesi. Mi riferisco alla possibilità di riformare la politica di coesione, di concentrare le risorse su obiettivi ritenuti più strategici e di rendere la spesa più veloce e più efficace.

Fatta questa doverosa premessa, mi concentrerò anch'io sulle questioni sensibili trattate in Commissione e anche oggi in Aula. In particolar modo - come ha detto bene il relatore Matera - la concentrazione maggiore si è posta sull'emendamento, approvato in Aula alla Camera, presentato dall'onorevole Costa; un emendamento di opposizione, dunque, che discende dalla direttiva sulla presunzione di innocenza.

Ricordiamo tutti che questo principio è un valore assoluto, che deve essere garantito nel processo. E, se deve essere garantito nel processo, deve essere garantito ancor di più sulla stampa, dove purtroppo chi vive in Italia deve constatare che, soprattutto negli ultimi anni, si sono consumati processi sommari a danno di persone innocenti; processi che hanno distrutto la loro reputazione e quindi la loro vita.

Come ha detto bene il senatore Lombardo, senatore Sensi, fino al 2017 la legislazione in vigore non consentiva di pubblicare le ordinanze di custodia cautelare prima dell'udienza preliminare. Eppure, nessuno si stracciava le vesti o riteneva che vi fosse una legislazione che metteva il bavaglio alla stampa. Questo perché la libertà di stampa era garantita allora ed è garantita oggi; perché la stampa ha e avrà sempre il diritto di dare notizia delle ordinanze emesse e delle contestazioni rivolte agli indagati.

L'aspetto singolare di questa vicenda sta nel ritenere - come ho sentito dire alla senatrice Bevilacqua - che questa sia una questione riguardante i politici. La senatrice ha parlato di giudizio morale. Io mi sento molto lontana da questo principio. Non è una questione che riguarda i potenti. Le leggi di garanzia, anzi, sono rivolte principalmente ai cittadini, a quelli più deboli, che hanno meno strumenti per difendersi, che non hanno strumenti per sovvertire una narrazione che distrugge la loro reputazione.

Non è questione che riguarda i potenti. Poi, io mi rifiuto di pensare che i molti amministratori locali giovani che abbiamo nelle nostre città, che si mettono al servizio delle comunità facendo sacrifici, avrebbero, se questo principio fosse valido, meno diritti delle persone comuni. Mettersi al servizio delle comunità, infatti, non vuol dire essere dei presunti colpevoli a tutti i costi.

Non oggi in Aula, ma in Commissione ho sentito un punto che vorrei segnalare. Addirittura questa norma, in qualche modo, limiterebbe l'attività della magistratura e comprimerebbe le prerogative dei magistrati. Sinceramente, io ho fatto fatica a immaginare per quale ragione il divieto di pubblicazione di un'ordinanza di custodia cautelare possa in qualche modo limitare tecnicamente l'attività della magistratura.

L'unica considerazione che sinceramente sento di condividere in quest'Aula con voi, anche con i ragazzi che ci osservano, è che questa norma serve semplicemente a limitare la distruzione della reputazione di persone innocenti. La pubblicazione di atti giudiziari che hanno un contenuto inserito solo dall'accusa, prima del vaglio del tribunale della libertà che molto spesso annulla le ordinanze di custodia cautelare, ha distrutto spesso la vita di persone che poi sono state dichiarate innocenti, assolte o nemmeno rinviate a giudizio.

Quindi, questa è una norma di civiltà. Non c'è alcuna limitazione alla libertà di stampa, non c'è alcun intento di colpire la stampa o di vendicarsi della stampa da parte del Governo. Questa è l'essenza. Siamo anche contenti che questa sia una proposta che viene dall'opposizione, che ha trovato ampia condivisione in maggioranza e che noi rivendichiamo senza alcun timore.

Quanto al passaggio che ha fatto la relatrice Murelli sul salario minimo, ovviamente anche questo è stato un tema dibattuto, perché c'è una sensibilità politica diversa tra i vari Gruppi. È stato affrontato alla Camera attraverso una proposta di legge ed è stato votato un emendamento che delega il Governo ad affrontare il tema. Anche in questo caso c'è un'interpretazione un po' strumentale e propagandistica della direttiva. Quest'ultima - come ha ben detto la relatrice - non ci obbliga a recepire la proposta di legge del Movimento 5 Stelle, ma ci obbliga, anche moralmente, a risolvere un problema che effettivamente in questo Paese è grave, perché tanti lavoratori vivono con delle paghe da fame. Ma questo è un obiettivo assolutamente caro al Governo, è un obiettivo primario che questo Governo si è posto e che risolverà nei tempi giusti; anzi, prima di quanto voi possiate immaginare.

Avviandomi alle conclusioni, anch'io voglio rivolgere dei ringraziamenti ai senatori che hanno partecipato al dibattito, soprattutto a coloro che hanno partecipato ai lavori in Commissione, dove il dibattito è stato molto interessante e costruttivo, nonostante fosse una seconda lettura. Che in un secondo passaggio il dibattito non sia stato in alcun modo compresso, ma sia stato ampio, è un fatto assolutamente positivo. Ringrazio tutti e principalmente i relatori, ossia il senatore Matera e la senatrice Morelli, il presidente Terzi di Sant'Agata e i funzionari di Commissione che hanno svolto come sempre un lavoro straordinario. (*Applausi*).

Esprimo parere contrario sulla proposta di risoluzione n. 1. Esprimo parere favorevole sulla proposta di risoluzione n. 2.

PRESIDENTE. Ricordo che, ai sensi dell'articolo 144-*bis*, comma 7, del Regolamento, a fronte di più proposte di risoluzione, si vota per prima quella accettata dal Governo, alla quale ciascun senatore può proporre emendamenti.

Poiché il Governo ha dichiarato di accettare la proposta di risoluzione n. 2, decorre da questo momento il termine di trenta minuti per la presentazione di eventuali emendamenti ad essa riferiti.

Il voto finale sul disegno di legge di delegazione europea, la votazione degli eventuali emendamenti presentati alla proposta di risoluzione n. 2, nonché il voto finale sulla proposta di risoluzione stessa avranno luogo al termine delle dichiarazioni di voto congiunte.

Rinvio il seguito della discussione dei provvedimenti in titolo ad altra seduta.

Interventi su argomenti non iscritti all'ordine del giorno

PETRUCCI (*Fdl*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PETRUCCI (*Fdl*). Signor Presidente, colleghi senatori, oggi, 7 febbraio, siamo nel pieno della settimana nazionale delle discipline STEM, che si concluderà il prossimo 11 febbraio con la Giornata internazionale delle donne e delle ragazze nella scienza, attraverso un bellissimo disegno di legge presentato alla Camera e poi al Senato, prima firmataria l'onorevole Marta Schifone. Si tratta di sette giorni, fortemente voluti da Parlamento e Governo, dedicati all'orientamento, apprendimento, formazione e acquisizione di competenze nell'ambito di tali discipline e, contestualmente, all'ingresso sia ai percorsi universitari sia alle cariche professionali delle donne. Tutto questo è di primaria importanza per la crescita e lo sviluppo del nostro Paese.

È proprio sul rapporto tra donne e mondo scientifico che si sta concentrando il lavoro della Commissione per i diritti delle donne, che io ho l'onore di guidare in qualità di Presidente dell'Assemblea parlamentare dell'Unione del Mediterraneo, costituita da quarantadue Paesi che chiedono l'accesso accademico e professionale delle donne alle materie STEM; un accesso che deve diventare un solido agente di cambiamento. Pensate, colleghi, che in Italia solo il 24,5 per cento dei laureati ha una laurea in materie STEM. Se prendiamo la facoltà di ingegneria, le donne laureate sono solo il 21,15 per cento, mentre il restante 79 per cento dei laureati è costituito da uomini. Di questo 21 per cento, le donne laureate in ingegneria che riescono a trovare un lavoro in quel preciso campo sono solo il 16 per cento. Io sono geologa e lo stesso problema l'ho incontrato tantissimi anni fa: negli anni Novanta mi presentai presso un ente e mi dissero che le donne non erano ammesse.

Quindi presi le mie valigie e tornai indietro, perché come geologa non avevo l'accesso a determinati lavori, pur avendo una laurea in ambito scientifico.

L'opposto, invece, succede nei Paesi del Nord Africa e del Medio Oriente. Pensate che in Tunisia il 55 per cento dei laureati in ingegneria è costituito da donne, mentre nel nostro Paese arriviamo al 21 per cento. Peccato che poi, per loro, la possibilità di accedere al mondo del lavoro si riduca drasticamente a una sola cifra percentuale: noi passiamo dal 21 al 16 per

cento, loro passano dal 55 a meno del 5 per cento. Ecco perché questa è una settimana fondamentale, che dovremmo tutti noi capire fino in fondo non solo favorendo delle azioni, delle giornate dedicate alle donne per introdurle nel sistema universitario, ma anche andando a cercare di colmare quel *gap* vero che c'è tra il mondo dell'università e il mondo del lavoro. È lì che il divario di genere continua a essere troppo pesante ed è lì che dobbiamo intervenire con progetti.

Lunedì scorso sono stata a Barcellona per parlare con il Segretario generale dell'Unione del Mediterraneo, proprio per presentare un progetto che vada a colmare questo *gap*; il prossimo 15 febbraio porterò questo progetto a Rabat, nella speranza di sensibilizzare tutti i Paesi del Nord Africa e del Medio Oriente, ma soprattutto dell'Europa, perché un grandissimo *gap* per l'introduzione alle materie scientifiche nell'università è presente proprio qui in Italia e in Europa. (*Applausi*).

Atti e documenti, annuncio

PRESIDENTE. Le mozioni, le interpellanze e le interrogazioni pervenute alla Presidenza, nonché gli atti e i documenti trasmessi alle Commissioni permanenti ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento sono pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Ordine del giorno per la seduta di giovedì 8 febbraio 2024

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica domani, giovedì 8 febbraio, alle ore 9,30, con il seguente ordine del giorno:

I. Seguito della discussione del disegno di legge:

Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, all'ordinamento giudiziario e al codice dell'ordinamento militare - *Relatrice* BONGIORNO Giulia (*Relazione orale*) (808)

II. Informativa del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale sulla vicenda di Ilaria Salis, detenuta in Ungheria (*alle ore 12,30*)

III. Interrogazioni a risposta immediata, ai sensi dell'articolo 151-*bis* del Regolamento (*alle ore 15*)

La seduta è tolta (*ore 18,07*).

Allegato A**DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE****Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, all'ordinamento giudiziario e al codice dell'ordinamento militare (808)**

PROPOSTA DI NON PASSARE ALL'ESAME DEGLI ARTICOLI

NP1BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI, IRTO**Respinta**

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante "Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, all'ordinamento giudiziario e al codice dell'ordinamento militare, A.S. 808-A";

considerato che il provvedimento *de quo* dispone all'articolo 1, comma 1, lettera *b*), l'abrogazione del delitto di abuso d'ufficio di cui all'articolo 323 del codice penale e che tale disposizione desta particolare allarme anche alla luce delle ricadute negative che tale abrogazione può comportare rispetto alla lotta alla corruzione;

sta destando preoccupazioni anche nelle sedi europee, oltre al fatto che appare esporsi a vizi di costituzionalità per il contrasto con le disposizioni di cui all'articolo 117, primo comma, della Costituzione che, come noto, chiarisce come la potestà legislativa vada esercitata nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali;

l'abrogazione del reato dunque rischia di abbandonare il privato a qualunque forma di abuso da parte della pubblica amministrazione privandolo della tutela giurisdizionale, creando un sistema nel quale i pubblici ufficiali diverrebbero titolari esclusivi di una potestà di cui non rendere conto a nessuno e minando finanche le fondamenta del principio stesso della separazione dei poteri su cui ogni Stato di diritto è fondato;

tale risultato peraltro appare in contrasto con il principio costituzionale di eguaglianza di cui all'articolo 3 della Costituzione, venendosi a creare con l'abolizione della fattispecie penale di abuso d'ufficio, una palese disparità tra cittadini sottoposti al controllo del giudice e cittadini che, peraltro nell'esercizio delle funzioni pubbliche, non vi sarebbero sottoposti,

delibera, ai sensi dell'articolo 96 del Regolamento, di non passare all'esame degli articoli.

ARTICOLO 1 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 1.

Approvato

(Modifiche al codice penale)

1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 322-*bis*:

1) al primo comma, alinea, le parole: « , 322 » sono sostituite dalle seguenti: « e 322 » e le parole: « e 323 » sono soppresse;

2) alla rubrica, le parole: « , abuso d'ufficio » sono soppresse;

b) l'articolo 323 è abrogato;

c) all'articolo 323-*bis*:

1) al primo comma, le parole: « e 323 » sono sostituite dalle seguenti: « e 346-*bis* »;

2) al secondo comma, le parole: « e 322-*bis* » sono sostituite dalle seguenti: « , 322-*bis* e 346-*bis* »;

d) all'articolo 323-*ter*, primo comma, dopo le parole: « ivi indicati, » è inserita la seguente: « 346-*bis*, »;

e) l'articolo 346-*bis* è sostituito dal seguente:

« Art. 346-*bis*. - *(Traffico di influenze illecite)* - Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319 e 319-*ter* e nei reati di corruzione di cui all'articolo 322-*bis*, utilizzando intenzionalmente allo scopo relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-*bis*, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità economica, per remunerare un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-*bis*, in relazione all'esercizio delle sue funzioni, ovvero per realizzare un'altra mediazione illecita, è punito con la pena della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni e sei mesi.

Ai fini di cui al primo comma, per altra mediazione illecita si intende la mediazione per indurre il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-*bis* a compiere un atto contrario ai doveri d'ufficio costituente reato dal quale possa derivare un vantaggio indebito.

La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altra utilità economica.

La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità economica riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio o una delle qualifiche di cui all'articolo 322-*bis*.

La pena è altresì aumentata se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie o per remunerare il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-*bis* in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio ».

EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO

1.1

SCARPINATO

Respinto

Sopprimere l'articolo.

1.2

CUCCHI, DE CRISTOFARO, AURORA FLORIDIA, MAGNI

Id. em. 1.1

Sopprimere l'articolo.

1.3

CASTELLONE, LOPREIATO

Improponibile

Sostituire l'articolo con i seguenti:

«Art. 1

(Principi generali)

1. I titolari di cariche di governo statali, regionali o locali, nonché il presidente e i componenti delle autorità indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione, nell'esercizio delle loro funzioni, hanno l'obbligo di agire esclusivamente perseguendo la cura degli interessi pubblici loro affidati. A tale fine, sono tenuti ad adottare le misure previste dalla presente legge, volte a prevenire le situazioni di incompatibilità con la carica ricoperta, nonché a evitare l'insorgenza di conflitti di interesse tra l'incarico pubblico svolto e qualsiasi interesse privato di cui gli stessi siano titolari.

«Art. 1-*bis*

(Ambito soggettivo di applicazione)

1. Agli effetti della presente legge per titolari di cariche di governo statali si intendono: il Presidente del Consiglio dei ministri, i Vicepresidenti del

Consiglio dei ministri, i Ministri, i Viceministri, i Sottosegretari di Stato e i commissari straordinari del Governo, di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400.

2. Ai fini della presente legge sono equiparati ai titolari di cariche di governo il presidente e i componenti delle autorità indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione.

3. Per titolari di cariche di governo regionali si intendono il presidente della regione e i componenti della giunta regionale.

4. Per titolari di cariche di governo locali si intendono il presidente della provincia e i componenti della giunta provinciale, il sindaco metropolitano e i componenti dei consigli metropolitani nonché il sindaco e i componenti della giunta comunale.

«Art. 1-ter

(Conflitto di interessi)

1. Ai fini della presente legge sussiste conflitto di interessi in tutti i casi in cui il titolare di una delle cariche di governo statali, regionali o locali indicate all'articolo 1-bis sia titolare di un interesse privato idoneo a interferire con l'imparzialità necessaria all'adempimento degli specifici compiti a cui il titolare della carica è preposto.

2. Sussiste altresì conflitto di interessi nel caso in cui il titolare delle cariche di governo indicate all'articolo 1-bis versi in una delle situazioni di incompatibilità previste dagli articoli 1-quater e 1-quinquies.

«Art. 1-quater

(Incompatibilità generali statali, regionali e locali)

1. Le cariche di governo statali, regionali e locali, nonché quelle di presidente e di componente delle autorità indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione, sono incompatibili con:

a) qualsiasi ufficio o carica pubblica anche di natura elettiva, ad eccezione, limitatamente alle cariche di governo statali, delle cariche di deputato e di senatore;

b) qualsiasi carica, ufficio o funzione, comunque denominata, in enti di diritto pubblico, anche economici, imprese e società pubbliche o private, organismi di diritto pubblico, consorzi, nonché aziende speciali e istituzioni previste dall'articolo 114 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

c) qualsiasi carica, ufficio o funzione, comunque denominata, in enti senza fini di lucro sottoposti a vigilanza e a controllo da parte del governo statale ovvero del governo regionale o locale;

d) qualunque attività professionale o di lavoro autonomo, di qualsiasi natura, anche se gratuita, in forma associata o societaria, di consulenza o arbitrale, svolta in favore di soggetti pubblici o privati;

e) qualsiasi tipo di impiego o lavoro pubblico o privato.

2. Sussiste incompatibilità anche quando le attività, le cariche o le funzioni di cui al comma 1 sono svolte per il tramite di interposta persona o attraverso società fiduciarie, nonché all'estero.

3. L'incompatibilità di cui alla lettera e) del comma 1 non si determina per i titolari di cariche di governo locale in enti con una popolazione inferiore a 15.000 abitanti.

4. Il titolare di una delle cariche di cui all'articolo 1-*bis*, entro dieci giorni dall'assunzione della carica, deve rinunciare agli incarichi e alle funzioni indicati al comma 1. Da tali incarichi e funzioni non può derivare, per tutta la durata della carica, alcuna forma di retribuzione o di vantaggio per il titolare.

5. I titolari delle cariche di cui all'articolo 1-*bis* iscritti ad albi o elenchi professionali sono sospesi di diritto dai relativi albi o elenchi per tutta la durata della carica e possono percepire unicamente i proventi derivanti da prestazioni professionali svolte prima dell'assunzione della carica medesima.

6. Il divieto previsto dalle lettere b), c) e d) del comma 1 è valido per tre anni dal termine della carica di cui al medesimo comma 1, salvo che si tratti di attività, cariche o funzioni svolte nel settore esclusivamente privato in ambiti non connessi con la carica rivestita.

7. L'incompatibilità di cui al comma 6 per il presidente e i componenti dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM) deve intendersi riferita alle attività professionali svolte nei settori di cui alla legge 10 ottobre 1990, n. 287, e al codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.

8. I dipendenti pubblici o privati che assumono una delle cariche di cui all'articolo 1-*bis* sono collocati in aspettativa non retribuita, con decorrenza dal giorno del giuramento, senza pregiudizio per la loro posizione professionale e per la loro progressione di carriera.

9. Restano ferme per i titolari di cariche di governo le cause di incompatibilità previste da altre disposizioni di legge.

«Art. 1-*quinquies*

(Incompatibilità derivanti da attività patrimoniali)

1. Le cariche di governo statali, le cariche di governo regionali e locali, nonché quelle di presidente e di componente delle autorità indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione sono incompatibili con la proprietà, il possesso o la disponibilità, da parte del titolare della carica, del coniuge o dei parenti o affini entro il secondo grado, ovvero di persone stabilmente conviventi, salvo che a scopo di lavoro domestico, con il titolare della carica di governo, anche per interposta persona o attraverso società fiduciarie, di partecipazioni superiori al 2 per cento del capitale sociale di un'impresa che svolge la propria attività in regime di autorizzazione o concessione rilasciata dallo Stato, dalle regioni o dagli enti locali, di un'impresa che sia titolare di

diritti esclusivi o che operi in regime di monopolio, di un'impresa che operi nei settori della radiotelevisione e dell'editoria o della diffusione tramite *internet*, nonché di altre imprese di interesse nazionale.

2. Ai fini della determinazione del patrimonio rilevante ai sensi del comma 1, non sono computate le diminuzioni patrimoniali conseguenti ad atti di disposizione, a titolo oneroso o gratuito, da parte del titolare della carica nei confronti del coniuge o dei parenti o affini entro il secondo grado, ovvero di persone con lui stabilmente conviventi non a scopo di lavoro domestico, anche per interposta persona o attraverso società fiduciarie, qualora effettuati nei diciotto mesi antecedenti l'assunzione della carica stessa.

3. Nell'ipotesi prevista dal comma 1, i titolari della carica di governo possono optare tra il mantenimento della posizione incompatibile e il mantenimento della carica di governo con l'adozione delle misure indicate dall'articolo 1-*undecies*.

4. Il titolare di cariche di governo, il coniuge, i parenti o affini entro il secondo grado, nonché le persone con lui stabilmente conviventi non a scopo di lavoro domestico, non possono rendersi aggiudicatari di procedure ad evidenza pubblica per la conclusione di contratti pubblici di rilevanza europea di lavori, servizi o forniture in ambiti rientranti nel settore di competenza della carica rivestita o in ambiti connessi.

5. I contratti conclusi in violazione del divieto di cui al comma 4 sono nulli, con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

«Art. 1-*sexies*

(*Obblighi di dichiarazione*)

1. Entro dieci giorni dall'assunzione di una delle cariche di cui all'articolo 1-*bis*, il titolare della stessa dichiara all'AGCM:

a) qualsiasi ufficio o carica pubblica anche di natura elettiva;

b) qualsiasi carica, ufficio o funzione comunque denominata in enti di diritto pubblico, anche economici, imprese e società pubbliche o private, organismi di diritto pubblico, consorzi, nonché aziende speciali e istituzioni previste dall'articolo 114 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

c) qualsiasi carica, ufficio o funzione comunque denominata in enti senza fini di lucro sottoposti a vigilanza e controllo da parte del Governo;

d) qualunque attività professionale o di lavoro autonomo, di qualsiasi natura, anche se gratuita e svolta in forma associata o societaria, di consulenza o arbitrale, in favore di soggetti pubblici o privati;

e) qualsiasi tipo di impiego o lavoro, pubblico o privato.

2. Entro venti giorni dall'assunzione di una delle cariche di cui all'articolo 1-*bis*, il titolare della carica è tenuto a trasmettere all'AGCM una dichiarazione in cui sono indicati:

- a) i diritti reali su beni immobili o mobili iscritti in pubblici registri;
- b) la titolarità di imprese individuali;
- c) le quote di partecipazione in società, possedute anche per interposta persona;
- d) le partecipazioni in associazioni o società di professionisti;
- e) gli strumenti finanziari di cui all'articolo 1, comma 2, del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
- f) i *trust* di cui sia disponente, beneficiario, *trustee* o guardiano;
- g) ogni contratto o accordo comunque stipulato con terzi, al fine di assumere, intraprendere o proseguire, dopo la cessazione della carica pubblica, un impiego o un'attività di qualunque natura;
- h) i beni mobili o immobili destinati all'esclusivo godimento personale.

3. Le dichiarazioni di cui ai commi 1 e 2 si riferiscono anche agli incarichi e alle attività svolti all'estero.

4. Entro dieci giorni dalla data di scadenza del termine utile per la presentazione della dichiarazione dei redditi, i titolari delle cariche di cui all'articolo 1-*bis* sono tenuti a trasmettere all'AGCM una copia della dichiarazione stessa.

5. Ogni variazione degli elementi della dichiarazione di cui al comma 2 dovrà essere comunicata, mediante apposita dichiarazione integrativa, dal titolare di una delle cariche di cui all'articolo 1-*bis* all'AGCM, entro venti giorni dalla sua realizzazione, salvo che si riferisca a beni conferiti ai sensi dell'articolo 1-*undecies*.

6. Entro i trenta giorni successivi alla cessazione della carica di governo, i soggetti di cui all'articolo 1-*bis* sono tenuti a presentare all'AGCM una dichiarazione concernente ogni variazione degli elementi della dichiarazione di cui al comma 5, intervenuta nel periodo compreso tra l'ultima dichiarazione integrativa presentata ai sensi del medesimo comma 5 e la cessazione della carica pubblica, salvo che i predetti beni siano stati conferiti ai sensi dell'articolo 1-*undecies*.

7. Le dichiarazioni di cui ai commi 2, 3, 4, 5 e 6 devono essere presentate all'AGCM, entro i medesimi termini, anche dal coniuge, dai parenti o affini entro il secondo grado del titolare della carica di governo e dalle persone con lui stabilmente conviventi non a scopo di lavoro domestico.

8. L'AGCM accerta la veridicità e la completezza delle dichiarazioni e, in qualunque momento, può acquisire d'ufficio tutti gli elementi giudicati utili alla conoscenza degli interessi economici e patrimoniali dei soggetti di cui ai commi 1 e 7.

9. Le dichiarazioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6 sono rese pubbliche e di facile accessibilità mediante pubblicazione nel sito *internet* dell'AGCM, in un'apposita sezione dedicata al conflitto di interessi.

10. Salvo che il fatto costituisca reato, l'AGCM, nel caso di mancata trasmissione delle dichiarazioni di cui ai commi da 1 a 7 entro i termini previsti, ovvero nel caso in cui accerti l'incompletezza o la non veridicità delle dichiarazioni trasmesse, applica ai soggetti interessati una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 10.000 euro a un massimo di 250.000 euro.

«Art. 1-*septies*

(*Obbligo di astensione*)

1. I titolari delle cariche di governo indicate all'articolo 1-*bis* che versino in una delle situazioni indicate dall'articolo 1-*ter* hanno l'obbligo di astenersi dal partecipare a qualsiasi decisione che riguardi l'interesse in conflitto. L'obbligo di astensione si estende anche alle attività preparatorie e consequenziali, nonché ad ogni attività comunque coesistente alle funzioni di governo.

2. L'AGCM, nel caso in cui accerti la sussistenza delle situazioni di conflitto di interessi, con proprio provvedimento, invita l'interessato ad astenersi dal compimento di qualsiasi atto che possa compromettere la cura esclusiva degli interessi pubblici ad esso affidati e a rimuovere, entro dieci giorni, la situazione di conflitto. Gli atti compiuti dal titolare della carica di governo in violazione dell'obbligo di astensione sono nulli. La nullità si estende anche alle deliberazioni degli organi collegiali, nonché alle attività preparatorie e consequenziali e ad ogni attività comunque coesistente alle funzioni di governo.

3. Al fine di accertare il rispetto dell'obbligo di astensione l'AGCM verifica l'azione del titolare delle cariche di governo.

4. Nel caso di inottemperanza all'invito di cui al comma 2 o di mancato rispetto dell'obbligo di astensione, l'AGCM applica al titolare della carica una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 50.000 euro a un massimo di 500.000 euro. La stessa Autorità dispone che la notizia delle misure adottate sia pubblicata dagli organi di stampa, mediante inserzione su almeno tre quotidiani a diffusione nazionale e sia divulgata in apposito spazio informativo inserito nel corso dei notiziari delle emittenti radiotelevisive pubbliche nelle fasce di massimo ascolto. In tale caso, la pubblicazione e la trasmissione avvengono a spese dell'interessato.

«Art. 1-*octies*

(*Funzioni dell'AGCM*)

1. L'AGCM vigila sull'attuazione delle disposizioni della presente legge, sul rispetto degli adempimenti e dei divieti in essa previsti, applica le relative sanzioni ed esercita tutte le funzioni e i poteri previsti dalla presente legge, nei confronti dei titolari di cariche di governo statali o regionali.

2. L'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) esercita le funzioni previste dalla presente legge nei confronti dei membri di governo locale e del presidente e dei componenti delle autorità indipendenti di garanzia, vigilanza

e regolazione, secondo le modalità indicate dai decreti legislativi di cui all'articolo 1-*terdecies*.

3. Con regolamento dell'AGCM sono definite le disposizioni che garantiscono ai titolari delle cariche di governo e ai soggetti interessati la piena conoscenza degli atti istruttori, il contraddittorio e la verbalizzazione nei procedimenti di accertamento e di applicazione di eventuali sanzioni.

4. L'AGCM presenta una relazione semestrale al Parlamento sull'attuazione delle disposizioni della presente legge con riferimento all'attività di indagine, verifica, accertamento e controllo effettuata e alle eventuali sanzioni applicate.

5. In ogni momento del procedimento, l'AGCM può chiedere a qualsiasi organo della pubblica amministrazione e ad ogni altro soggetto pubblico o privato gli elementi di informazione ritenuti utili per l'espletamento delle funzioni ad essa attribuite dalla presente legge, richiedere ispezioni al fine di controllare i documenti e di prenderne copia, disporre perizie e analisi economiche e statistiche nonché la consultazione di esperti in ordine a qualsiasi elemento rilevante ai fini del procedimento stesso.

6. Per l'espletamento dei compiti di indagine, verifica, accertamento e controllo attribuiti dalla presente legge, l'AGCM può avvalersi di tutte le banche dati pubbliche o private esistenti, incluse le banche dati del sistema informativo della fiscalità, nonché, ove occorra, può servirsi, senza oneri per la finanza pubblica, del Corpo della guardia di finanza e degli altri Corpi di polizia dello Stato e della collaborazione di amministrazioni ed enti pubblici.

7. Ogni provvedimento adottato dall'AGCM in attuazione della presente legge deve essere motivato.

8. Gli atti di accertamento e i provvedimenti adottati ai sensi della presente legge sono resi pubblici e di facile accessibilità mediante pubblicazione nel sito *internet* dell'AGCM, in un'apposita sezione dedicata al conflitto di interessi.

9. Avverso gli atti di accertamento e i provvedimenti dell'AGCM è ammesso ricorso al giudice amministrativo in sede di giurisdizione esclusiva, ai sensi dell'articolo 135, comma 1, lettera *b*), del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

10. Per le sanzioni amministrative pecuniarie applicate ai sensi della presente legge si osservano, in quanto compatibili, le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689.

11. Per l'espletamento delle funzioni ad esse attribuite dalla presente legge, l'AGCM e l'ANAC sono autorizzate a rideterminare le proprie dotazioni organiche nel limite massimo di incremento di dieci unità di personale ciascuna.

«Art. 1-*novies*

(Procedimento per l'accertamento preventivo della sussistenza di cause di incompatibilità di carattere generale e relative sanzioni)

1. Entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per la trasmissione delle dichiarazioni di cui all'articolo 1-*sexies* e, comunque, durante l'intera durata della carica di governo, l'AGCM procede all'accertamento anche d'ufficio dell'eventuale sussistenza delle cause di incompatibilità indicate dall'articolo 1-*quater* e ne verifica l'effettiva rimozione.

2. L'AGCM, nel caso in cui accerti la mancata rimozione delle cause di incompatibilità di cui all'articolo 1-*quater*, ne dà immediata comunicazione all'interessato, invitandolo a cessare, entro dieci giorni, dall'incarico, dalla funzione o dall'esercizio dell'attività incompatibile con la carica di governo.

3. Gli atti compiuti dal titolare della carica di governo che versa in una delle situazioni di incompatibilità di cui all'articolo 1-*quater* sono nulli, salva ogni sua ulteriore eventuale responsabilità. La nullità si estende anche alle deliberazioni degli organi collegiali di cui il titolare della carica di governo fa parte, nonché alle attività preparatorie e consequenziali e ad ogni attività comunque coesistente alle funzioni di governo.

4. Qualora l'interessato non ottemperi al provvedimento di cui al comma 2 con cui l'AGCM lo invita a cessare dall'incarico, dalla funzione o dall'esercizio dell'attività incompatibile con la carica di governo, la medesima Autorità applica nei confronti dell'interessato una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 100.000 euro a un massimo di 1.000.000 di euro.

5. Nel caso indicato dal comma 4, l'AGCM dispone che la notizia delle misure adottate sia pubblicata dagli organi di stampa, mediante un'inserzione su almeno tre quotidiani a diffusione nazionale, e sia divulgata in apposito spazio informativo inserito nel corso dei notiziari delle emittenti radiotelevisive pubbliche nelle fasce di massimo ascolto. In tale caso la pubblicazione e la trasmissione avvengono a spese dell'interessato.

6. Per i titolari di cariche di governo statali, l'AGCM dà tempestiva comunicazione della sussistenza, della persistenza e della mancata rimozione delle cause di incompatibilità al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro dell'interno, nonché ai Presidenti delle Camere che provvedono a informare le rispettive Assemblee e il Presidente della Repubblica. La mancata rimozione delle cause di incompatibilità determina la decadenza di diritto dall'incarico ricoperto, dichiarata con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero, ove la decadenza riguardi quest'ultimo, del Ministro dell'interno.

«Art. 1-*decies*

(Procedimento per l'accertamento preventivo della sussistenza di cause di incompatibilità di carattere patrimoniale e relative sanzioni)

1. Entro trenta giorni dalla scadenza del termine previsto per la trasmissione delle dichiarazioni di cui all'articolo 1-*sexies* e comunque durante l'intera durata della carica di governo, l'AGCM procede all'accertamento anche d'ufficio dell'eventuale sussistenza delle cause di incompatibilità di cui all'articolo 1-*quinquies*.

2. L'AGCM, sentito, ove occorra, il parere della Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB) e delle altre autorità di settore eventualmente interessate, nel caso in cui accerti la sussistenza di una delle cause di incompatibilità di cui all'articolo 1-*quinquies*, ne dà immediata comunicazione all'interessato, invitandolo a optare, entro dieci giorni, tra il mantenimento della carica di governo e il conferimento del patrimonio ai sensi dell'articolo 1-*undecies*, ovvero il mantenimento della posizione incompatibile.

3. Nel caso di mancato esercizio dell'opzione di cui al comma 2 entro il termine prescritto, si intende che l'interessato abbia optato per la posizione incompatibile con la carica di governo. In questo caso gli atti compiuti dal titolare della carica di governo sono nulli, salva ogni sua ulteriore eventuale responsabilità. La nullità si estende anche alle deliberazioni degli organi collegiali di cui il titolare della carica fa parte, nonché alle attività preparatorie e consequenziali e a ogni attività comunque coesistente alle funzioni di governo.

4. Nel caso in cui l'interessato abbia optato per il mantenimento della carica di governo, l'AGCM assegna al soggetto in posizione di conflitto di interesse un termine entro il quale provvedere all'attuazione delle misure di cui all'articolo 1-*undecies*. Nel caso di decorso infruttuoso di tale termine, l'Autorità applica nei confronti dell'interessato una sanzione amministrativa pecuniaria che va da un minimo di 100.000 euro a un massimo di 1.000.000 di euro.

5. Nel caso indicato dal comma 4, l'AGCM dispone che la notizia delle misure adottate sia pubblicata dagli organi di stampa, mediante un'inserzione su almeno tre quotidiani a diffusione nazionale e sia divulgata in un apposito spazio informativo inserito nel corso dei notiziari delle emittenti radiotelevisive pubbliche nelle fasce di massimo ascolto. In tale caso, la pubblicazione e la trasmissione avvengono a spese dell'interessato.

6. Per i titolari di cariche di governo statali, l'AGCM dà tempestiva comunicazione della sussistenza, della persistenza e della mancata rimozione delle cause di incompatibilità al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro dell'interno, nonché ai Presidenti delle Camere, che provvedono a informare le rispettive Assemblee e il Presidente della Repubblica. La mancata rimozione delle cause di incompatibilità determina la decadenza di diritto dall'incarico ricoperto, che è dichiarata con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero, ove la decadenza riguardi quest'ultimo, del Ministro dell'interno.

«Art. 1-*undecies*

(*Disciplina del mandato fiduciario*)

1. Nei casi di incompatibilità derivanti da attività patrimoniali, i soggetti di cui all'articolo 1-*quinquies*, comma 1, conferiscono tutte le attività ivi indicate, compresi gli elementi patrimoniali oggetto di atti di disposizione ai sensi dell'articolo 1-*quinquies*, comma 2, ad un'unica società fiduciaria autorizzata ad operare ai sensi della legge 23 novembre 1939, 1966, mediante

mandato fiduciario senza rappresentanza conferito in conformità alle disposizioni del presente articolo.

2. Il mandato con cui il titolare di una carica di governo conferisce fiduciariamente le attività di cui al comma 1 deve in ogni caso prevedere le seguenti disposizioni:

a) la durata del mandato fiduciario non può eccedere quella dell'incarico di governo;

b) il costo del mandato fiduciario deve essere a carico del patrimonio amministrato;

c) il mandato fiduciario deve essere senza rappresentanza e comprendere l'incarico di intestazione fiduciaria e di amministrazione delle attività;

d) deve essere espressamente prevista l'irrevocabilità del mandato fiduciario ai sensi dell'articolo 1723 del codice civile, in quanto conferito anche nell'interesse pubblico;

e) deve essere prevista la nomina di uno o più esperti, persone fisiche o giuridiche, scelte dal mandante nell'ambito di una lista predisposta dall'AGCM, affinché gli stessi curino la gestione dei beni e degli attivi conferiti adottando al riguardo le determinazioni a ciò necessarie, da attuare a cura della società fiduciaria.

3. Il mandato fiduciario conferito ai sensi del presente articolo deve inoltre prevedere l'obbligo di alienazione o di trasformazione dei beni, da attuare a cura della società fiduciaria nei termini e alle condizioni stabiliti dagli esperti di cui al comma 2, lettera *e*).

4. La società fiduciaria non può essere una società partecipata o amministrata, anche nei dieci anni precedenti, dal titolare della carica di governo, anche per interposta persona, ovvero dal coniuge, da un convivente o un parente o un affine fino al secondo grado del titolare della carica. La società fiduciaria, inoltre, nonché il gruppo societario cui eventualmente appartiene, non devono avere concluso, nei dieci anni precedenti, contratti né avere o avere avuto rapporti di debito o di credito con il titolare della carica di governo, il coniuge, i conviventi, i parenti o gli affini fino al secondo grado.

5. Gli esperti di cui al comma 2, lettera *e*), se costituiti in forma giuridica, non devono essere una società partecipata o amministrata, anche nei dieci anni precedenti, dal titolare della carica di governo, anche per interposta persona, ovvero dal coniuge, da un convivente, da un parente o un affine fino al secondo grado del titolare della carica. Gli esperti, inoltre, non devono avere concluso, nei dieci anni precedenti, contratti né avere o avere avuto rapporti di debito o di credito con il titolare della carica di governo, il coniuge, i conviventi, i parenti e gli affini fino al secondo grado. Un analogo divieto si applica in relazione al gruppo societario al quale eventualmente appartiene la società fiduciaria.

6. La società fiduciaria e gli esperti, in ragione del loro ufficio, hanno l'obbligo di assicurare e di mantenere la massima riservatezza circa la qualità

dei beni conferiti dal titolare della carica di governo e circa i beneficiari. A tale fine, la società fiduciaria e gli esperti non possono comunicare in alcun modo al titolare della carica di governo la natura e l'entità dei singoli investimenti e disinvestimenti, né consultarli in ordine alla gestione. Qualunque comunicazione relativa alla gestione deve avvenire in forma scritta e per il tramite dell'AGCM.

7. La società fiduciaria e gli esperti devono astenersi da qualsiasi operazione che possa risultare in conflitto di interessi con la loro attività, intendendosi con ciò qualsiasi operazione che coinvolga o interessi la stessa società fiduciaria, gli esperti, i loro soci, gli enti o le società facenti parte del gruppo societario cui la società fiduciaria o l'esperto appartengono, ovvero con un soggetto di cui hanno la rappresentanza.

8. La società fiduciaria e gli esperti devono informare l'AGCM circa eventuali tentativi di ingerenza nell'amministrazione dei beni conferiti da parte del mandante, dei suoi conviventi, dei suoi parenti o degli affini fino al secondo grado.

9. Il mandante ha diritto di conoscere, con cadenza semestrale, esclusivamente l'ammontare quantitativo dei beni conferiti, nonché l'andamento della gestione del patrimonio e i suoi eventuali incrementi o decrementi.

10. Il mandato fiduciario conferito alla società fiduciaria non può contenere clausole incompatibili con il presente articolo e, a tal fine, è sottoposto all'approvazione dell'AGCM.

11. L'AGCM vigila sull'attività della società fiduciaria e sull'osservanza delle prescrizioni e degli obblighi previsti dal presente articolo.

12. L'AGCM può impartire alla società fiduciaria le istruzioni che ritenga necessarie alle quali essa ha l'obbligo di attenersi.

13. Qualora la società fiduciaria o gli esperti vengano meno agli obblighi prescritti dal presente articolo, l'AGCM applica una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 5.000 euro a un massimo di 50.000 euro.

14. Nell'ipotesi di violazione degli obblighi prescritti dal presente articolo, l'AGCM può imporre al mandante di revocare il mandato conferito alla società fiduciaria o agli esperti. In tale caso la società fiduciaria o gli esperti il cui mandato è stato revocato non possono più rendere in futuro servizi ai sensi del presente articolo.

15. In caso di revoca della società fiduciaria o degli esperti da parte dell'AGCM, il mandante provvede, entro trenta giorni, alla loro sostituzione con le modalità e nel rispetto dei requisiti di cui al presente articolo.

16. Per tutte le operazioni poste in essere dalla società fiduciaria si applica il principio della trasparenza fiscale e tutti gli oneri tributari relativi alle operazioni compiute sono a carico del mandante.

«Art. 1-duodecies

(Sanzioni alle imprese)

1. Qualora la violazione degli obblighi e dei divieti di cui alla presente legge da parte del titolare della carica di governo abbia comportato un vantaggio anche non patrimoniale alle imprese controllate direttamente o indirettamente dallo stesso, ovvero dal coniuge, dai parenti o dagli affini entro il secondo grado, nonché dalle persone con lui stabilmente conviventi non a scopo di lavoro domestico, l'AGCM applica una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 50.000 euro a un massimo di 500.000 euro. Nell'ipotesi in cui le stesse imprese abbiano conseguito un vantaggio di carattere patrimoniale, la sanzione non può essere inferiore al vantaggio economico conseguito.

2. Qualora si tratti di un'impresa che svolge la propria attività in regime di autorizzazione o di concessione dello Stato, l'AGCM può disporre la decadenza dell'atto di concessione o di altro atto di assenso di amministrazioni pubbliche comunque denominato, cui è subordinato l'esercizio della relativa attività economica.

«Art. 1-terdecies

(Delega al Governo per l'adeguamento della disciplina relativa ai titolari delle cariche di governo locali e dei componenti delle autorità indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri competenti e sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 1-*octies* del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, previo parere del Consiglio di Stato da rendere entro trenta giorni dal ricevimento dello schema di decreto, un decreto legislativo per adeguare le disposizioni del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e della legge 7 aprile 2014, n. 56, alle disposizioni della presente legge. Con il medesimo decreto legislativo sono definiti i compiti e le funzioni di accertamento, vigilanza, controllo e sanzione, di cui alla presente legge, esercitati dall'ANAC nei confronti degli organi di governo locali e ne sono indicate le modalità.

2. Il Governo è delegato ad adottare, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere del Consiglio di Stato da rendere entro trenta giorni dal ricevimento dello schema di decreto, un decreto legislativo per riordinare, coordinare e adattare le disposizioni vigenti in materia di incompatibilità del presidente e dei componenti delle autorità indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione, uniformandole con quanto stabilito dalla presente legge. Con il medesimo decreto legislativo sono definiti i compiti e le funzioni di accertamento, vigilanza, controllo e sanzione, di cui alla presente legge, esercitati dall'ANAC nei confronti dei componenti delle citate autorità e ne sono indicate le modalità.

3. Gli schemi dei decreti legislativi di cui ai commi 1 e 2, sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica, almeno quarantacinque giorni prima della scadenza del termine previsto per la loro adozione, per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia,

da rendere entro trenta giorni dalla trasmissione. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, ritrasmette i testi alle Camere con le proprie osservazioni e con eventuali modificazioni e rende comunicazioni davanti a ciascuna Camera. Decorsi trenta giorni dalla data della nuova trasmissione, i decreti legislativi possono comunque essere adottati.

«Art. 1-*quaterdecies*

(Organi di governo delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano)

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano le incompatibilità e le situazioni di conflitto di interessi dei presidenti e dei componenti delle giunte regionali uniformandosi ai principi generali desumibili dalla presente legge, nonché nel rispetto dei principi di cui alla legge 2 luglio 2004, n. 165.

«Art. 1-*quinquiesdecies*

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'articolo 1-*octies*, comma 11, della presente legge, valutati in 800.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2026, nell'ambito del programma «?Fondi di riserva e speciali?» della missione «?Fondi da ripartire?» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

«Art. 1-*sexiesdecies*

(Abrogazione della legge 20 luglio 2004, n. 215)

1. La legge 20 luglio 2004, n. 215, è abrogata.

«Art. 1-*septiesdecies*

(Divieto di percezione di erogazioni provenienti da Stati esteri)

1. Il Presidente del Consiglio dei ministri, i Ministri, i vice ministri, i sottosegretari di Stato, i commissari straordinari del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, i deputati e i senatori della Repubblica, i presidenti delle regioni e i componenti delle giunte regionali non possono accettare, durante il proprio mandato e nell'anno successivo alla cessazione dello stesso, contributi, prestazioni o altre utilità di valore complessivo superiore a 5.000 euro in ragione d'anno erogate, anche indirettamente, da Governi o da enti pubblici di Stati esteri o da persone giuridiche aventi sede in uno Stato estero non assoggettate a obblighi fiscali in Italia.

2. Il divieto stabilito dal comma 1 non si applica per le remunerazioni e le pensioni alle quali i soggetti ivi indicati abbiano diritto per attività prestate prima dell'assunzione della carica.

3. Il divieto stabilito dal comma 1 non si applica per i contributi, le prestazioni e le altre utilità percepite, nell'anno successivo alla cessazione del mandato, da chi riceveva un'erogazione di eguale natura, da parte dello stesso soggetto estero, prima di assumere la carica di cui al medesimo comma 1.

4. I soggetti indicati nel comma 1, entro il decimo giorno successivo alla scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, trasmettono all'ANAC copia della medesima dichiarazione, presentata all'amministrazione finanziaria.

5. Entro lo stesso termine previsto dal comma 1, i soggetti ivi indicati trasmettono all'ANAC una dichiarazione, resa nelle forme previste dall'articolo 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nella quale indicano i contributi, le prestazioni e le altre utilità, provenienti dagli Stati, dagli enti e dalle persone giuridiche di cui all'articolo 1, comma 1, della presente legge, da essi percepiti nell'anno precedente, il valore di ciascuno di essi e la causa dell'erogazione.

6. L'ANAC verifica le dichiarazioni rese avvalendosi dei poteri di cui all'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, in quanto compatibili.

7. Le notizie, le informazioni e i dati acquisiti dall'ANAC sono tutelati dal segreto d'ufficio anche nei riguardi delle pubbliche amministrazioni. È garantita la partecipazione dell'interessato al procedimento ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241.

8. L'ANAC, ove accerti la violazione del divieto, lo dichiara con proprio provvedimento motivato, nel quale sono indicati i contributi, le prestazioni e le altre utilità la cui accettazione costituisce violazione del divieto. Il provvedimento è immediatamente comunicato al soggetto interessato.

9. All'accertamento della violazione del divieto conseguono l'ineleggibilità e l'incompatibilità rispetto alle cariche indicate nel comma 1 per cinque anni decorrenti dalla data di pubblicazione del provvedimento dell'ANAC.

10. Quando la dichiarazione di cui al comma 5 non sia presentata nel termine ivi previsto, ovvero risulti non veritiera o incompleta, si applica la pena prevista dall'articolo 328, primo comma, del codice penale. In tali casi, l'ANAC riferisce all'autorità giudiziaria competente e ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.».

Consequentemente:

Sostituire il titolo del disegno di legge con il seguente: «Disposizioni in materia di conflitto di interessi nonché modifiche al codice di procedura penale, all'ordinamento giudiziario e al codice dell'ordinamento militare.»

1.4

CASTELLONE, LOPREIATO

Improponibile

Sostituire l'articolo con i seguenti:

«Art. 1.

(Oggetto e finalità)

1. Per attività di relazioni istituzionali per la rappresentanza di interessi, si intende l'attività concorrente alla formazione delle decisioni pubbliche, svolta dai rappresentanti di interessi particolari nell'osservanza della normativa vigente, nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni e con obbligo di lealtà verso di esse.

2. La disciplina di cui al comma 1 si conforma ai principi di pubblicità, di partecipazione democratica, di trasparenza e di conoscibilità dei processi decisionali e persegue le seguenti finalità:

- a) garantire la trasparenza dei processi decisionali;
- b) assicurare la conoscibilità dell'attività dei soggetti che influenzano i processi decisionali;
- c) agevolare l'individuazione delle responsabilità delle decisioni assunte;
- d) favorire l'ordinata partecipazione ai processi decisionali da parte dei cittadini e delle rappresentanze degli interessi;
- e) consentire l'acquisizione, da parte dei decisori pubblici, di una più ampia base informativa sulla quale fondare scelte consapevoli.

«Art. 1-bis

(Definizioni)

1. Ai fini della presente legge sono definiti:

a) «rappresentanti di interessi»: i soggetti che rappresentano presso i decisori pubblici, come definiti alla lettera b), direttamente o indirettamente, interessi leciti di rilevanza non generale, anche di natura non economica, al fine di promuovere l'avvio di processi decisionali pubblici o di incidere su processi decisionali pubblici in corso, nonché i soggetti che svolgono per conto dell'organizzazione di appartenenza l'attività di rappresentanza di interessi, anche nell'ambito o per conto di organizzazioni senza scopo di lucro o di organizzazioni il cui scopo sociale prevalente non è l'attività di rappresentanza di interessi;

b) «decisori pubblici»: i membri del Parlamento e del Governo; i presidenti, gli assessori e i consiglieri regionali, i presidenti e i consiglieri delle province e delle città metropolitane, i sindaci, gli assessori e i consiglieri comunali dei comuni con popolazione pari o superiore a 100.000 abitanti, i presidenti e gli assessori dei municipi o delle circoscrizioni dei comuni con popolazione pari o superiore a 100.000 abitanti; i presidenti e i componenti delle autorità indipendenti; gli organi di vertice, i componenti e i consulenti degli uffici di diretta collaborazione dei membri del Governo; gli organi di vertice, i componenti e i consulenti degli uffici di diretta collaborazione dei presidenti delle regioni e delle province e dei sindaci delle città metropolitane e dei comuni con popolazione pari o superiore a 100.000 abitanti nonché dei membri

delle rispettive giunte; gli organi di vertice degli enti pubblici statali; i titolari di incarichi di funzione dirigenziale generale e i titolari degli incarichi dirigenziali conferiti ai sensi della normativa vigente;

c) «attività di rappresentanza di interessi»: ogni attività, non sollecitata da un decisore pubblico, finalizzata alla rappresentanza di interessi leciti di rilevanza non generale nell'ambito di processi decisionali pubblici, svolta professionalmente dai rappresentanti di interessi attraverso la presentazione e l'illustrazione di proposte, documenti, richieste, suggerimenti, studi, ricerche, analisi e qualsiasi altra iniziativa o comunicazione orale o scritta, anche trasmessa per via telematica, richieste di incontri nonché ogni altra attività diretta a perseguire i medesimi interessi nei confronti dei decisori pubblici;

d) «comitato di sorveglianza»: l'organo istituito ai sensi dell'articolo 1-*septies* presso l'Autorità garante della concorrenza e del mercato.

«Art. 1-*ter*

(Esclusioni)

1. Le disposizioni della presente legge non si applicano:

a) ai giornalisti e ai funzionari pubblici per i rapporti con i decisori pubblici attinenti all'esercizio della loro professione o funzione;

b) alle persone che intrattengono rapporti o instaurano contatti con i decisori pubblici per raccogliere dichiarazioni destinate alla pubblicazione;

c) ai rappresentanti dei governi e dei partiti, movimenti e gruppi politici di Stati stranieri;

d) all'attività svolta dai partiti, movimenti e gruppi politici per determinare la politica statale, regionale o locale ai sensi dell'articolo 49 della Costituzione;

e) ai rapporti, agli oggetti e alle notizie la cui pubblicità costituisce violazione delle norme sul segreto di Stato, d'ufficio, professionale o confessionale;

f) all'attività di comunicazione istituzionale, come definita dalla normativa vigente;

g) alle comunicazioni, orali e scritte, rese nell'ambito di sedute e di audizioni delle Commissioni o di altri organi parlamentari e nell'ambito di consultazioni indette da amministrazioni o enti pubblici statali, regionali e locali;

h) all'attività di rappresentanza svolta nell'ambito di processi decisionali che si concludono mediante protocolli d'intesa o altri strumenti di concertazione.

2. Le disposizioni della presente legge non si applicano all'attività di rappresentanza di interessi particolari svolta da enti pubblici, anche territoriali, o da associazioni o altri soggetti rappresentativi di enti pubblici, nonché dai partiti o movimenti politici, né alle attività svolte da esponenti di organizzazioni sindacali e imprenditoriali nell'ambito dei processi decisionali connessi alla contrattazione.

3. Le disposizioni della presente legge non si applicano all'Autorità nazionale anticorruzione, nei cui riguardi è vietato lo svolgimento di attività di relazioni istituzionali per la rappresentanza di interessi.

«Art. 1-quater

(Istituzione del Registro pubblico per la trasparenza dell'attività di relazione per la rappresentanza di interessi)

1. Presso l'Autorità garante della concorrenza e del mercato è istituito il Registro per la trasparenza dell'attività di relazione per la rappresentanza di interessi, di seguito denominato «Registro». Il Registro è tenuto in forma digitale ed è articolato distintamente in una parte ad accesso riservato ai soggetti iscritti e alle amministrazioni pubbliche e in una parte ad accesso pubblico, consultabile per via telematica. Tutti possono consultare la parte del Registro ad accesso pubblico previa registrazione, fornendo i dati necessari alla propria identificazione, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di trattamento dei dati personali.

2. I soggetti che intendono svolgere l'attività di relazioni istituzionali per la rappresentanza di interessi devono iscriversi nel Registro.

3. Il Registro è articolato in sezioni, distinte per categorie omogenee di interessi e per categorie di decisori pubblici. Il rappresentante di interessi indica le sezioni per le quali chiede di essere iscritto e dichiara i dati necessari per l'iscrizione, che è obbligato ad aggiornare tempestivamente in caso di variazione. Tutte le pubbliche amministrazioni possono accedere per via telematica alla consultazione dei dati inseriti nel Registro.

4. Nel Registro sono indicati i seguenti dati, aggiornati periodicamente e tempestivamente sotto la responsabilità del rappresentante di interessi iscritto:

a) i dati anagrafici o la denominazione sociale e il domicilio professionale della persona fisica o dell'ente, società, associazione o altro soggetto che svolge l'attività di relazioni istituzionali per la rappresentanza di interessi particolari;

b) i dati identificativi del soggetto titolare degli interessi particolari per conto del quale è svolta l'attività di relazione;

c) le risorse umane ed economiche delle quali il rappresentante di interessi dispone per lo svolgimento dell'attività.

5. Non possono iscriversi nel Registro e non possono esercitare attività di relazioni istituzionali per la rappresentanza di interessi:

a) i minori di anni diciotto;

b) i membri del Parlamento, il Presidente del Consiglio dei ministri, i Ministri, i consiglieri regionali, i consiglieri provinciali e i consiglieri comunali e municipali, durante il loro mandato e per i due anni successivi;

c) i dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, durante il servizio e per i due anni successivi;

d) i titolari di incarichi individuali, in qualità di esperti di comprovata esperienza, conferiti da pubbliche amministrazioni ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, durante l'incarico e per i due anni successivi;

e) i titolari di incarichi individuali presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, in qualità di personale estraneo alla stessa, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, durante l'incarico e per i due anni successivi;

f) gli iscritti all'Ordine dei giornalisti;

g) i dirigenti dei partiti o movimenti politici, durante l'incarico e per i due anni successivi;

h) coloro che hanno subito condanne definitive per reati contro la pubblica amministrazione, di cui al titolo II del libro secondo del codice penale;

i) coloro che non godono dei diritti civili e politici e coloro i quali siano stati interdetti dai pubblici uffici;

l) coloro che, nei quattro anni precedenti, abbiano esercitato funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso enti pubblici o enti di diritto privato finanziati da amministrazioni o enti pubblici o abbiano svolto attività professionali regolate, finanziate o comunque retribuite da amministrazioni o enti pubblici.

6. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato provvede all'organizzazione del Registro e alla sua pubblicazione nel sito *internet* istituzionale del Comitato di sorveglianza di cui all'articolo 1-*septies* entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. La data di inizio dell'effettivo funzionamento del Registro è comunicata dall'Autorità mediante pubblicazione di un avviso nella *Gazzetta Ufficiale*.

«Art. 1-*quinquies*

(*Agenda degli incontri e relazione annuale*)

1. Ciascun rappresentante di interessi inserisce nel Registro e aggiorna l'agenda dei propri incontri con i decisori pubblici. Le informazioni contenute nell'agenda sono inserite, in formato aperto e riutilizzabile, nella parte del Registro aperta alla pubblica consultazione. Il rappresentante di interessi aggiorna quotidianamente l'elenco degli incontri svolti nel giorno precedente, con l'indicazione del decisore pubblico incontrato, del luogo in cui si è svolto l'incontro e dell'argomento trattato. Per ciascun incontro il rappresentante di interessi fornisce una sintesi degli argomenti trattati e del contenuto dell'incontro, che è pubblicata entro quarantacinque giorni dalla data dell'incontro. Per ciascun evento sono comunque indicati i seguenti elementi:

a) luogo, data, ora e durata dell'incontro;

b) modalità di richiesta dell'incontro e soggetto che ha formulato la richiesta;

c) oggetto dell'incontro;

d) soggetti partecipanti all'incontro.

«Art. 1-*sexies*

(*Codice deontologico*)

1. All'atto dell'iscrizione nel Registro, il rappresentante di interessi assume l'impegno a rispettare il codice deontologico di cui al comma 2, in cui sono stabilite le modalità di comportamento cui devono attenersi coloro che svolgono l'attività di relazioni istituzionali per la rappresentanza di interessi.

2. Il codice deontologico è adottato dal comitato di sorveglianza di cui all'articolo 1-*septies*, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentiti i rappresentanti di interessi e i portatori di interessi che facciano richiesta secondo le modalità stabilite dal comitato medesimo e pubblicate nel sito *internet* istituzionale dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato.

3. Il codice è pubblicato nella parte del Registro aperta alla pubblica consultazione.

«Art. 1-*septies*

(*Comitato di sorveglianza*)

1. È istituito presso l'Autorità garante della concorrenza e del mercato il Comitato di sorveglianza sulla trasparenza dei processi decisionali pubblici.

2. Il Comitato di sorveglianza è composto:

a) da un magistrato della Corte di cassazione, scelto dal Primo presidente della medesima;

b) da un magistrato della Corte dei conti, scelto dal Presidente della medesima;

c) da un professore ordinario di materie giuridiche, nominato con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri.

3. Il Comitato di sorveglianza svolge funzioni di controllo volte ad assicurare la trasparenza dei processi decisionali pubblici e del rapporto tra i portatori di interessi, i rappresentanti di interessi e i decisori pubblici. In particolare, esso:

a) tiene il Registro, adottando le disposizioni necessarie per il suo funzionamento e vigilando sull'esattezza e sull'aggiornamento dei dati inseriti in esso dai rappresentanti di interessi;

b) riceve le relazioni annuali dei rappresentanti di interessi, di cui all'articolo 1-*octies*, comma 2, e ne cura la pubblicazione nella parte del Registro aperta alla pubblica consultazione;

c) redige una relazione annuale sull'attività dei rappresentanti di interessi e la trasmette al Presidente del Consiglio dei ministri e alle Camere;

d) vigila sull'osservanza delle disposizioni della presente legge e del codice deontologico da parte dei rappresentanti di interessi e irroga le sanzioni nel rispetto del principio del contraddittorio.

4. Il Comitato di sorveglianza, per l'esercizio delle proprie funzioni, si avvale di personale messo a disposizione dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato.

5. Ai componenti del Comitato di sorveglianza si applicano le disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità previste per gli incarichi presso le amministrazioni pubbliche dal decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39.

6. Ai componenti del Comitato di sorveglianza, nell'esercizio delle proprie funzioni, è fatto divieto di avere qualsiasi relazione economica con i rappresentanti di interessi o le società da loro rappresentate.

7. I componenti del Comitato di sorveglianza rimangono in carica per cinque anni. L'incarico non è immediatamente rinnovabile. Per lo svolgimento dell'incarico non spetta ad essi alcun compenso, emolumento o gettone di presenza.

«Art. 1-*octies*

(Obblighi degli iscritti nel Registro, cause di esclusione e incompatibilità)

1. I rappresentanti di interessi non possono corrispondere, a titolo di liberalità, alcuna somma di denaro o altre rilevanti utilità a rappresentanti del Governo né ai partiti, movimenti e gruppi politici o a loro esponenti.

2. Ciascun rappresentante di interessi, entro il 31 gennaio di ogni anno a decorrere dall'anno successivo a quello di iscrizione nel Registro, trasmette al Comitato di sorveglianza, per via telematica, una relazione sintetica, redatta sotto la propria responsabilità, concernente l'attività di relazioni istituzionali per la rappresentanza di interessi svolta nell'anno precedente.

3. La relazione di cui al comma 2 deve contenere:

a) l'elenco delle attività di rappresentanza di interessi particolari svolte;

b) l'elenco dei decisori pubblici nei confronti dei quali sono state svolte le attività di cui alla lettera a);

c) l'indicazione delle risorse umane ed economiche effettivamente impiegate per lo svolgimento delle attività di cui alla lettera a);

d) la segnalazione di eventuali criticità rilevate.

4. La relazione di cui al comma 2 è pubblicata nella parte del Registro aperta alla pubblica consultazione entro quindici giorni dalla trasmissione da parte del rappresentante di interessi.

5. Il Comitato di sorveglianza può chiedere agli iscritti nel Registro, ove lo ritenga necessario, la trasmissione di informazioni e dati integrativi rispetto a quelli contenuti nella relazione di cui al comma 2.

6. Entro il 30 giugno di ogni anno, il Comitato di sorveglianza redige la relazione di cui all'articolo 1-*septies*, comma 3, lettera c), nella quale può segnalare eventuali criticità rilevate e formulare proposte per la loro soluzione.

«Art. 1-*novies*

(Procedura di consultazione)

1. Ciascun decisore pubblico il quale intenda proporre o adottare un atto normativo o regolatorio di carattere generale può indire una procedura di consultazione pubblicandone notizia nella parte del Registro aperta alla pubblica consultazione e inserendo lo schema dell'atto o l'indicazione dell'oggetto di esso nella parte ad accesso riservato del medesimo Registro.

2. I rappresentanti di interessi possono partecipare alla consultazione esclusivamente tramite accesso alla parte riservata del Registro, identificandosi mediante il codice personale attribuito all'atto dell'iscrizione. La partecipazione si realizza mediante l'invio di valutazioni o proposte sullo schema dell'atto.

3. La consultazione rimane aperta per venti giorni decorrenti dal giorno successivo alla data di inserimento dello schema dell'atto. In caso di motivata urgenza, il decisore pubblico può indicare un termine più breve, comunque non inferiore a cinque giorni.

4. Il decisore pubblico, al fine di integrare gli esiti della consultazione, può ascoltare i rappresentanti di interessi che hanno partecipato alla procedura, dandone notizia mediante pubblicazione di avviso nella parte del Registro aperta alla pubblica consultazione.

5. Il decisore pubblico dà conto dei risultati della consultazione, mediante la pubblicazione, nella parte del Registro aperta alla pubblica consultazione, di un avviso indicante le modalità seguite per il suo svolgimento, i soggetti partecipanti e la sintesi degli esiti della medesima.

«Art. 1-*decies*

(Sanzioni)

1. Al rappresentante di interessi che non osservi le modalità di partecipazione alla consultazione previste dall'articolo 1-*novies* si applicano, secondo la gravità della condotta, le seguenti sanzioni:

a) ammonizione;

b) censura;

c) sospensione dall'iscrizione nel Registro per una durata non superiore a un anno;

d) cancellazione dal Registro.

2. Per la violazione degli obblighi previsti dal codice deontologico si applicano le seguenti sanzioni:

- a) la censura;
- b) la sospensione dall'iscrizione nel Registro per una durata non superiore a un anno;
- c) nei casi di particolare gravità, la cancellazione dal Registro.

3. Salvo che il fatto costituisca reato, al rappresentante di interessi che fornisca false informazioni od ometta di fornire informazioni alla cui comunicazione è tenuto, all'atto dell'iscrizione nel Registro o nei successivi aggiornamenti, nella relazione annuale o nella predisposizione e pubblicazione dell'agenda degli incontri, ovvero non ottemperi alla richiesta di integrazione da parte del Comitato di sorveglianza, si applica la sanzione pecuniaria da euro 1.000 a euro 10.000.

4. Le sanzioni di cui ai commi 1 e 2 e le sanzioni pecuniarie di cui al comma 3 sono irrogate dal Comitato di sorveglianza al termine di un procedimento in cui sono garantiti il contraddittorio, l'effettivo diritto di difesa e la pubblicità degli atti. Il Comitato di sorveglianza adotta, con proprio regolamento, le disposizioni necessarie per la disciplina del procedimento sanzionatorio.

5. Il provvedimento che applica le sanzioni di cui ai commi 1 e 2 o le sanzioni pecuniarie di cui al comma 3 è pubblicato nel sito *internet* istituzionale del Comitato di sorveglianza e nella scheda personale del rappresentante di interessi al quale è stata irrogata la sanzione. Esso è inoltre pubblicato per estratto, entro il termine di trenta giorni dalla data di notificazione, a cura e a spese del responsabile della violazione, su almeno due quotidiani a diffusione nazionale, di cui uno economico.

6. In caso di cancellazione dal Registro, il rappresentante di interessi non può chiedere una nuova iscrizione nel Registro prima che siano decorsi due anni dalla data del provvedimento di cancellazione.

7. Le controversie relative all'applicazione del presente articolo sono attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.

8. Il Comitato di sorveglianza vigila su eventuali condotte illecite da parte di soggetti che esercitano attività di relazioni istituzionali per la rappresentanza di interessi senza essere iscritti nel Registro. Ove ravvisi l'esistenza di tali condotte, il Comitato di sorveglianza ammonisce il responsabile e, in caso di reiterazione della condotta, segnala la condotta all'autorità giudiziaria competente.

«Art. 1-undecies

(Disposizioni finali)

1. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione della presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, adeguano i rispettivi ordinamenti alle norme fondamentali contenute nella presente legge.

«Art. 1-*duodecies*

(*Modifiche al codice penale*)

1. L'articolo 346-*bis* è sostituito dal seguente: «Art. 346-*bis*. - (*Traffico di influenze illecite*) - Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319, 319-*ter* e nei reati di corruzione di cui all'articolo 322-*bis*, pone in essere una mediazione illecita, è punito con la pena della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni e sei mesi.

Al di fuori delle ipotesi di svolgimento dell'attività di relazioni istituzionali per la rappresentanza di interessi, per mediazione illecita si intende la mediazione di chi, sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o con un incaricato di pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-*bis*, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, per remunerare un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-*bis*, in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, ovvero come prezzo della propria mediazione quando è finalizzata a indurre il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-*bis* a compiere un atto, contrario ai doveri d'ufficio o rientrante nell'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, costituente reato, idoneo a produrre vantaggi per il privato.

La stessa pena di cui al primo comma si applica a chi indebitamente da o promette denaro o altra utilità.

La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio.

La pena è aumentata della metà se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie o per remunerare il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-*bis* in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio.

Conseguentemente:

Sostituire il titolo del disegno di legge con il seguente: «Disciplina dell'attività di relazioni istituzionali per la rappresentanza di interessi e traffico di influenze illecite, modifiche al codice di procedura penale, all'ordinamento giudiziario e al codice dell'ordinamento militare.».

1.5

CASTELLONE, LOPREIATO

Improponibile

Sostituire l'articolo con i seguenti:

«Art. 1.

(Oggetto e finalità)

1. Per attività di relazioni istituzionali per la rappresentanza di interessi, si intende l'attività concorrente alla formazione delle decisioni pubbliche, svolta dai rappresentanti di interessi particolari nell'osservanza della normativa vigente, nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni e con obbligo di lealtà verso di esse.

2. La disciplina di cui al comma 1 si conforma ai principi di pubblicità, di partecipazione democratica, di trasparenza e di conoscibilità dei processi decisionali e persegue le seguenti finalità:

- a) garantire la trasparenza dei processi decisionali;
- b) assicurare la conoscibilità dell'attività dei soggetti che influenzano i processi decisionali;
- c) agevolare l'individuazione delle responsabilità delle decisioni assunte;
- d) favorire l'ordinata partecipazione ai processi decisionali da parte dei cittadini e delle rappresentanze degli interessi;
- e) consentire l'acquisizione, da parte dei decisori pubblici, di una più ampia base informativa sulla quale fondare scelte consapevoli.

«Art. 1-bis

(Definizioni)

1. Ai fini della presente legge sono definiti:

a) «rappresentanti di interessi»: i soggetti che rappresentano presso i decisori pubblici, come definiti alla lettera b), direttamente o indirettamente, interessi leciti di rilevanza non generale, anche di natura non economica, al fine di promuovere l'avvio di processi decisionali pubblici o di incidere su processi decisionali pubblici in corso, nonché i soggetti che svolgono per conto dell'organizzazione di appartenenza l'attività di rappresentanza di interessi, anche nell'ambito o per conto di organizzazioni senza scopo di lucro o di organizzazioni il cui scopo sociale prevalente non è l'attività di rappresentanza di interessi;

b) «decisori pubblici»: i membri del Parlamento e del Governo; i presidenti, gli assessori e i consiglieri regionali, i presidenti e i consiglieri delle province e delle città metropolitane, i sindaci, gli assessori e i consiglieri comunali dei comuni con popolazione pari o superiore a 100.000 abitanti, i presidenti e gli assessori dei municipi o delle circoscrizioni dei comuni con popolazione pari o superiore a 100.000 abitanti; i presidenti e i componenti delle autorità indipendenti; gli organi di vertice, i componenti e i consulenti degli uffici di diretta collaborazione dei membri del Governo; gli organi di vertice, i componenti e i consulenti degli uffici di diretta collaborazione dei presidenti delle regioni e delle province e dei sindaci delle città metropolitane e dei comuni con popolazione pari o superiore a 100.000 abitanti nonché dei membri

delle rispettive giunte; gli organi di vertice degli enti pubblici statali; i titolari di incarichi di funzione dirigenziale generale e i titolari degli incarichi dirigenziali conferiti ai sensi della normativa vigente;

c) «attività di rappresentanza di interessi»: ogni attività, non sollecitata da un decisore pubblico, finalizzata alla rappresentanza di interessi leciti di rilevanza non generale nell'ambito di processi decisionali pubblici, svolta professionalmente dai rappresentanti di interessi attraverso la presentazione e l'illustrazione di proposte, documenti, richieste, suggerimenti, studi, ricerche, analisi e qualsiasi altra iniziativa o comunicazione orale o scritta, anche trasmessa per via telematica, richieste di incontri nonché ogni altra attività diretta a perseguire i medesimi interessi nei confronti dei decisori pubblici;

d) «comitato di sorveglianza»: l'organo istituito ai sensi dell'articolo 1-*septies* presso l'Autorità garante della concorrenza e del mercato.

«Art. 1-*ter*

(Esclusioni)

1. Le disposizioni della presente legge non si applicano:

a) ai giornalisti e ai funzionari pubblici per i rapporti con i decisori pubblici attinenti all'esercizio della loro professione o funzione;

b) alle persone che intrattengono rapporti o instaurano contatti con i decisori pubblici per raccogliere dichiarazioni destinate alla pubblicazione;

c) ai rappresentanti dei governi e dei partiti, movimenti e gruppi politici di Stati stranieri;

d) all'attività svolta dai partiti, movimenti e gruppi politici per determinare la politica statale, regionale o locale ai sensi dell'articolo 49 della Costituzione;

e) ai rapporti, agli oggetti e alle notizie la cui pubblicità costituisce violazione delle norme sul segreto di Stato, d'ufficio, professionale o confessionale;

f) all'attività di comunicazione istituzionale, come definita dalla normativa vigente;

g) alle comunicazioni, orali e scritte, rese nell'ambito di sedute e di audizioni delle Commissioni o di altri organi parlamentari e nell'ambito di consultazioni indette da amministrazioni o enti pubblici statali, regionali e locali;

h) all'attività di rappresentanza svolta nell'ambito di processi decisionali che si concludono mediante protocolli d'intesa o altri strumenti di concertazione.

2. Le disposizioni della presente legge non si applicano all'attività di rappresentanza di interessi particolari svolta da enti pubblici, anche territoriali, o da associazioni o altri soggetti rappresentativi di enti pubblici, nonché dai partiti o movimenti politici, né alle attività svolte da esponenti di organizzazioni sindacali e imprenditoriali nell'ambito dei processi decisionali connessi alla contrattazione.

3. Le disposizioni della presente legge non si applicano all'Autorità nazionale anticorruzione, nei cui riguardi è vietato lo svolgimento di attività di relazioni istituzionali per la rappresentanza di interessi.

«Art. 1-quater

(Istituzione del Registro pubblico per la trasparenza dell'attività di relazione per la rappresentanza di interessi)

1. Presso l'Autorità garante della concorrenza e del mercato è istituito il Registro per la trasparenza dell'attività di relazione per la rappresentanza di interessi, di seguito denominato «Registro». Il Registro è tenuto in forma digitale ed è articolato distintamente in una parte ad accesso riservato ai soggetti iscritti e alle amministrazioni pubbliche e in una parte ad accesso pubblico, consultabile per via telematica. Tutti possono consultare la parte del Registro ad accesso pubblico previa registrazione, fornendo i dati necessari alla propria identificazione, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di trattamento dei dati personali.

2. I soggetti che intendono svolgere l'attività di relazioni istituzionali per la rappresentanza di interessi devono iscriversi nel Registro.

3. Il Registro è articolato in sezioni, distinte per categorie omogenee di interessi e per categorie di decisori pubblici. Il rappresentante di interessi indica le sezioni per le quali chiede di essere iscritto e dichiara i dati necessari per l'iscrizione, che è obbligato ad aggiornare tempestivamente in caso di variazione. Tutte le pubbliche amministrazioni possono accedere per via telematica alla consultazione dei dati inseriti nel Registro.

4. Nel Registro sono indicati i seguenti dati, aggiornati periodicamente e tempestivamente sotto la responsabilità del rappresentante di interessi iscritto:

a) i dati anagrafici o la denominazione sociale e il domicilio professionale della persona fisica o dell'ente, società, associazione o altro soggetto che svolge l'attività di relazioni istituzionali per la rappresentanza di interessi particolari;

b) i dati identificativi del soggetto titolare degli interessi particolari per conto del quale è svolta l'attività di relazione;

c) le risorse umane ed economiche delle quali il rappresentante di interessi dispone per lo svolgimento dell'attività.

5. Non possono iscriversi nel Registro e non possono esercitare attività di relazioni istituzionali per la rappresentanza di interessi:

a) i minori di anni diciotto;

b) i membri del Parlamento, il Presidente del Consiglio dei ministri, i Ministri, i consiglieri regionali, i consiglieri provinciali e i consiglieri comunali e municipali, durante il loro mandato e per i due anni successivi;

c) i dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, durante il servizio e per i due anni successivi;

d) i titolari di incarichi individuali, in qualità di esperti di comprovata esperienza, conferiti da pubbliche amministrazioni ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, durante l'incarico e per i due anni successivi;

e) i titolari di incarichi individuali presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, in qualità di personale estraneo alla stessa, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, durante l'incarico e per i due anni successivi;

f) gli iscritti all'Ordine dei giornalisti;

g) i dirigenti dei partiti o movimenti politici, durante l'incarico e per i due anni successivi;

h) coloro che hanno subito condanne definitive per reati contro la pubblica amministrazione, di cui al titolo II del libro secondo del codice penale;

i) coloro che non godono dei diritti civili e politici e coloro i quali siano stati interdetti dai pubblici uffici;

l) coloro che, nei quattro anni precedenti, abbiano esercitato funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso enti pubblici o enti di diritto privato finanziati da amministrazioni o enti pubblici o abbiano svolto attività professionali regolate, finanziate o comunque retribuite da amministrazioni o enti pubblici.

6. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato provvede all'organizzazione del Registro e alla sua pubblicazione nel sito *internet* istituzionale del Comitato di sorveglianza di cui all'articolo 1-*septies* entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. La data di inizio dell'effettivo funzionamento del Registro è comunicata dall'Autorità mediante pubblicazione di un avviso nella *Gazzetta Ufficiale*.

«Art. 1-*quinquies*

(*Agenda degli incontri e relazione annuale*)

1. Ciascun rappresentante di interessi inserisce nel Registro e aggiorna l'agenda dei propri incontri con i decisori pubblici. Le informazioni contenute nell'agenda sono inserite, in formato aperto e riutilizzabile, nella parte del Registro aperta alla pubblica consultazione. Il rappresentante di interessi aggiorna quotidianamente l'elenco degli incontri svolti nel giorno precedente, con l'indicazione del decisore pubblico incontrato, del luogo in cui si è svolto l'incontro e dell'argomento trattato. Per ciascun incontro il rappresentante di interessi fornisce una sintesi degli argomenti trattati e del contenuto dell'incontro, che è pubblicata entro quarantacinque giorni dalla data dell'incontro. Per ciascun evento sono comunque indicati i seguenti elementi:

a) luogo, data, ora e durata dell'incontro;

- b) modalità di richiesta dell'incontro e soggetto che ha formulato la richiesta;
- c) oggetto dell'incontro;
- d) soggetti partecipanti all'incontro.

«Art. 1-*sexies*

(*Codice deontologico*)

1. All'atto dell'iscrizione nel Registro, il rappresentante di interessi assume l'impegno a rispettare il codice deontologico di cui al comma 2, in cui sono stabilite le modalità di comportamento cui devono attenersi coloro che svolgono l'attività di relazioni istituzionali per la rappresentanza di interessi.

2. Il codice deontologico è adottato dal comitato di sorveglianza di cui all'articolo 1-*septies*, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentiti i rappresentanti di interessi e i portatori di interessi che facciano richiesta secondo le modalità stabilite dal comitato medesimo e pubblicate nel sito *internet* istituzionale dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato.

3. Il codice è pubblicato nella parte del Registro aperta alla pubblica consultazione.

«Art. 1-*septies*

(*Comitato di sorveglianza*)

1. È istituito presso l'Autorità garante della concorrenza e del mercato il Comitato di sorveglianza sulla trasparenza dei processi decisionali pubblici.

2. Il Comitato di sorveglianza è composto:

a) da un magistrato della Corte di cassazione, scelto dal Primo presidente della medesima;

b) da un magistrato della Corte dei conti, scelto dal Presidente della medesima;

c) da un professore ordinario di materie giuridiche, nominato con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri.

3. Il Comitato di sorveglianza svolge funzioni di controllo volte ad assicurare la trasparenza dei processi decisionali pubblici e del rapporto tra i portatori di interessi, i rappresentanti di interessi e i decisori pubblici. In particolare, esso:

a) tiene il Registro, adottando le disposizioni necessarie per il suo funzionamento e vigilando sull'esattezza e sull'aggiornamento dei dati inseriti in esso dai rappresentanti di interessi;

b) riceve le relazioni annuali dei rappresentanti di interessi, di cui all'articolo 1-*octies*, comma 2, e ne cura la pubblicazione nella parte del Registro aperta alla pubblica consultazione;

c) redige una relazione annuale sull'attività dei rappresentanti di interessi e la trasmette al Presidente del Consiglio dei ministri e alle Camere;

d) vigila sull'osservanza delle disposizioni della presente legge e del codice deontologico da parte dei rappresentanti di interessi e irroga le sanzioni nel rispetto del principio del contraddittorio.

4. Il Comitato di sorveglianza, per l'esercizio delle proprie funzioni, si avvale di personale messo a disposizione dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato.

5. Ai componenti del Comitato di sorveglianza si applicano le disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità previste per gli incarichi presso le amministrazioni pubbliche dal decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39.

6. Ai componenti del Comitato di sorveglianza, nell'esercizio delle proprie funzioni, è fatto divieto di avere qualsiasi relazione economica con i rappresentanti di interessi o le società da loro rappresentate.

7. I componenti del Comitato di sorveglianza rimangono in carica per cinque anni. L'incarico non è immediatamente rinnovabile. Per lo svolgimento dell'incarico non spetta ad essi alcun compenso, emolumento o gettone di presenza.

«Art. 1-*octies*

(Obblighi degli iscritti nel Registro, cause di esclusione e incompatibilità)

1. I rappresentanti di interessi non possono corrispondere, a titolo di liberalità, alcuna somma di denaro o altre rilevanti utilità a rappresentanti del Governo né ai partiti, movimenti e gruppi politici o a loro esponenti.

2. Ciascun rappresentante di interessi, entro il 31 gennaio di ogni anno a decorrere dall'anno successivo a quello di iscrizione nel Registro, trasmette al Comitato di sorveglianza, per via telematica, una relazione sintetica, redatta sotto la propria responsabilità, concernente l'attività di relazioni istituzionali per la rappresentanza di interessi svolta nell'anno precedente.

3. La relazione di cui al comma 2 deve contenere:

a) l'elenco delle attività di rappresentanza di interessi particolari svolte;

b) l'elenco dei decisori pubblici nei confronti dei quali sono state svolte le attività di cui alla lettera a);

c) l'indicazione delle risorse umane ed economiche effettivamente impiegate per lo svolgimento delle attività di cui alla lettera a);

d) la segnalazione di eventuali criticità rilevate.

4. La relazione di cui al comma 2 è pubblicata nella parte del Registro aperta alla pubblica consultazione entro quindici giorni dalla trasmissione da parte del rappresentante di interessi.

5. Il Comitato di sorveglianza può chiedere agli iscritti nel Registro, ove lo ritenga necessario, la trasmissione di informazioni e dati integrativi rispetto a quelli contenuti nella relazione di cui al comma 2.

6. Entro il 30 giugno di ogni anno, il Comitato di sorveglianza redige la relazione di cui all'articolo 1-*septies*, comma 3, lettera c), nella quale può segnalare eventuali criticità rilevate e formulare proposte per la loro soluzione.

«Art. 1-*novies*

(Procedura di consultazione)

1. Ciascun decisore pubblico il quale intenda proporre o adottare un atto normativo o regolatorio di carattere generale può indire una procedura di consultazione pubblicandone notizia nella parte del Registro aperta alla pubblica consultazione e inserendo lo schema dell'atto o l'indicazione dell'oggetto di esso nella parte ad accesso riservato del medesimo Registro.

2. I rappresentanti di interessi possono partecipare alla consultazione esclusivamente tramite accesso alla parte riservata del Registro, identificandosi mediante il codice personale attribuito all'atto dell'iscrizione. La partecipazione si realizza mediante l'invio di valutazioni o proposte sullo schema dell'atto.

3. La consultazione rimane aperta per venti giorni decorrenti dal giorno successivo alla data di inserimento dello schema dell'atto. In caso di motivata urgenza, il decisore pubblico può indicare un termine più breve, comunque non inferiore a cinque giorni.

4. Il decisore pubblico, al fine di integrare gli esiti della consultazione, può ascoltare i rappresentanti di interessi che hanno partecipato alla procedura, dandone notizia mediante pubblicazione di avviso nella parte del Registro aperta alla pubblica consultazione.

5. Il decisore pubblico dà conto dei risultati della consultazione, mediante la pubblicazione, nella parte del Registro aperta alla pubblica consultazione, di un avviso indicante le modalità seguite per il suo svolgimento, i soggetti partecipanti e la sintesi degli esiti della medesima.

«Art. 1-*decies*

(Sanzioni)

1. Al rappresentante di interessi che non osservi le modalità di partecipazione alla consultazione previste dall'articolo 1-*novies* si applicano, secondo la gravità della condotta, le seguenti sanzioni:

- a) ammonizione;
- b) censura;
- c) sospensione dall'iscrizione nel Registro per una durata non superiore a un anno;
- d) cancellazione dal Registro.

2. Per la violazione degli obblighi previsti dal codice deontologico si applicano le seguenti sanzioni:

- a) la censura;
- b) la sospensione dall'iscrizione nel Registro per una durata non superiore a un anno;
- c) nei casi di particolare gravità, la cancellazione dal Registro.

3. Salvo che il fatto costituisca reato, al rappresentante di interessi che fornisca false informazioni od ometta di fornire informazioni alla cui comunicazione è tenuto, all'atto dell'iscrizione nel Registro o nei successivi aggiornamenti, nella relazione annuale o nella predisposizione e pubblicazione dell'agenda degli incontri, ovvero non ottemperi alla richiesta di integrazione da parte del Comitato di sorveglianza, si applica la sanzione pecuniaria da euro 1.000 a euro 10.000.

4. Le sanzioni di cui ai commi 1 e 2 e le sanzioni pecuniarie di cui al comma 3 sono irrogate dal Comitato di sorveglianza al termine di un procedimento in cui sono garantiti il contraddittorio, l'effettivo diritto di difesa e la pubblicità degli atti. Il Comitato di sorveglianza adotta, con proprio regolamento, le disposizioni necessarie per la disciplina del procedimento sanzionatorio.

5. Il provvedimento che applica le sanzioni di cui ai commi 1 e 2 o le sanzioni pecuniarie di cui al comma 3 è pubblicato nel sito *internet* istituzionale del Comitato di sorveglianza e nella scheda personale del rappresentante di interessi al quale è stata irrogata la sanzione. Esso è inoltre pubblicato per estratto, entro il termine di trenta giorni dalla data di notificazione, a cura e a spese del responsabile della violazione, su almeno due quotidiani a diffusione nazionale, di cui uno economico.

6. In caso di cancellazione dal Registro, il rappresentante di interessi non può chiedere una nuova iscrizione nel Registro prima che siano decorsi due anni dalla data del provvedimento di cancellazione.

7. Le controversie relative all'applicazione del presente articolo sono attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.

8. Il Comitato di sorveglianza vigila su eventuali condotte illecite da parte di soggetti che esercitano attività di relazioni istituzionali per la rappresentanza di interessi senza essere iscritti nel Registro. Ove ravvisi l'esistenza di tali condotte, il Comitato di sorveglianza ammonisce il responsabile e, in caso di reiterazione della condotta, segnala la condotta all'autorità giudiziaria competente.

«Art. 1-*undecies*

(*Disposizioni finali*)

1. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione della presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, adeguano i rispettivi ordinamenti alle norme fondamentali contenute nella presente legge.

Conseguentemente:

Sostituire il titolo del disegno di legge con il seguente: «Disciplina dell'attività di relazioni istituzionali per la rappresentanza di interessi nonché modifiche al codice di procedura penale, all'ordinamento giudiziario e al codice dell'ordinamento militare.».

1.7

CUCCHI, DE CRISTOFARO, AURORA FLORIDIA, MAGNI, BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1.

1. L'articolo 323 del codice penale, è sostituito dai seguenti:

"Art. 323 (Prevaricazione) Il pubblico ufficiale, o l'incaricato di un pubblico servizio, che, esercitando ovvero omettendo di esercitare in maniera arbitraria e strumentale i poteri inerenti alle funzioni o al servizio, arreca intenzionalmente ad altri un danno che sa essere ingiusto, è punito, se il fatto non è preveduto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a lire venti milioni.

Art. 323.1 (Favoritismo affaristico) - Il pubblico ufficiale, o l'incaricato di un pubblico servizio, che, esercitando ovvero omettendo di esercitare in maniera arbitraria e strumentale i poteri inerenti alle funzioni o al servizio, al fine di favorire taluno gli procura un vantaggio patrimoniale che sa essere ingiusto, è punito, se il fatto non costituisce reato più grave, con la reclusione da uno a cinque anni.

Art. 323.2 (Sfruttamento privato dell'ufficio) - Il pubblico ufficiale, o l'incaricato di un pubblico servizio, che, esercitando ovvero omettendo di esercitare in maniera arbitraria e strumentale i poteri inerenti alle funzioni o al servizio, si procura intenzionalmente un vantaggio patrimoniale che sa essere ingiusto, è punito, se il fatto non costituisce reato più grave, con la reclusione da due a cinque anni».

Conseguentemente, nel codice penale, le parole: «articolo 323» sono sostituite ovunque ricorrano con le seguenti: «articoli 323, 323.1 e 323.2».

1.8

CUCCHI, DE CRISTOFARO, AURORA FLORIDIA, MAGNI

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1

1. All'articolo 323 del codice penale, le parole: "o negli altri casi prescritti" sono soppresse».

1.6

SCARPINATO

Respinto

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1

(Norma di interpretazione autentica)

1. Le disposizioni di cui all'articolo 323 del codice penale, relative al riferimento ivi previsto della violazione di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge, si interpretano nel senso che, quando la legge si specifica mediante una norma di fonte secondaria attraverso il rinvio per la specificazione di elementi tecnici di disciplina, la violazione di quest'ultima si traduce nella violazione della stessa fonte primaria.».

1.9

CUCCHI, DE CRISTOFARO, AURORA FLORIDIA, MAGNI

Respinta la parte evidenziata in neretto; preclusa la restante parte

Al comma 1, sopprimere le lettere a), b), c) e d).

1.100

BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI

Precluso

Apportare le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1 sopprimere le lettere a) e b);*
- b) alla lettera c), sopprimere il numero 1);*
- c) dopo il comma 1 inserire il seguente:*

«1-bis. Al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 50:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 107 e nel rispetto del principio di separazione tra funzioni di indirizzo politico-amministrativo e gestione amministrativa, il sindaco e il presidente della provincia sono gli organi responsabili politicamente dell'amministrazione del comune e della provincia. Il sindaco e il presidente della provincia esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo loro attribuite, definendo gli obiettivi e i programmi da attuare e adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni, e verificano la rispondenza

dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti»;

2) al comma 2, le parole: «, e sovrintendono al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti» sono soppresse;

3) dopo il comma 5 è inserito il seguente: "5-bis. Il Sindaco non è mai responsabile dell'esercizio o del mancato esercizio del potere di cui al comma 5, salvo i casi espressamente previsti dalla legge.";

b) all'articolo 54, dopo il comma 4-bis è inserito il seguente: "4-ter. Il Sindaco non è mai responsabile dell'esercizio o del mancato esercizio del potere di cui ai commi 4 e 5, salvo i casi espressamente previsti dalla legge".

c) all'articolo 107, il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. I dirigenti sono responsabili in via esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati ed operano con autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo."»

Conseguentemente alla Rubrica aggiungere, in fine, le seguenti parole: "al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267".

N.B. La parte evidenziata in neretto è improponibile

1.101

PARRINI, BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI

Precluso

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 sopprimere le lettere a) e b);

b) alla lettera c) sopprimere il numero 1);

c) dopo il comma 1 inserire i seguenti:

«1-bis. Al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 50:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 107 e nel rispetto del principio di separazione tra funzioni di indirizzo politico-amministrativo e gestione amministrativa, il sindaco e il presidente della provincia sono gli organi responsabili politicamente dell'amministrazione del comune e della provincia. Il sindaco e il presidente della provincia esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo loro attribuite, definendo gli obiettivi e i programmi da attuare e adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni, e verificano la rispondenza

dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti»;

2) al comma 2, le parole: «, e sovrintendono al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti» sono soppresse;

b) all'articolo 107, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. I dirigenti sono responsabili in via esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati.

1-ter. All'articolo 21 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

«2-bis. Il termine di cui al comma 2 non si applica qualora l'azione di responsabilità di cui all'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, sia esercitata nei confronti del sindaco».

Consequentemente alla Rubrica aggiungere, in fine, le seguenti parole: "al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e al decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76".

N.B. La parte evidenziata in neretto è improponibile

1.102

BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI

Precluso

Al comma 1, sopprimere le lettere a e b).

Consequentemente, sopprimere il numero 1) della lettera c)

1.103

BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI

Precluso

Al comma 1, sopprimere le lettere a), b) e il numero 1) della lettera c)

1.104

BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI

Respinta la parte evidenziata in neretto; preclusa la restante parte

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) sopprimere la lettera a);

b) sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) l'articolo 323 è sostituito dal seguente «Art. 323. - (Interesse privato in atto d'ufficio) -Il pubblico ufficiale che prende o mantiene, direttamente o indirettamente, un interesse privato in qualsiasi atto della pubblica

amministrazione presso la quale esercita il proprio ufficio, che possa compromettere la sua imparzialità in un affare o in un'operazione di cui, al momento del fatto, è responsabile, in tutto o in parte, di assicurare la supervisione, l'amministrazione, la liquidazione o il pagamento, è punito con la multa da 5.000 a 150.000 euro.

Se dal fatto è derivato un danno per la pubblica amministrazione si applica la pena della reclusione da uno a quattro anni.

Le condotte di cui al primo comma non sono punibili se commesse dal sindaco o da un altro pubblico ufficiale al fine di realizzare un interesse esclusivo della pubblica amministrazione»".

Conseguentemente, sopprimere il numero 1) della lettera c).

1.105

BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI

Precluso

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) sopprimere la lettera a);

b) sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) l'articolo 323 del codice penale è sostituito dal seguente: «Art. 323. - (Abuso d'ufficio) - Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge e dalle quali non residuino margini di discrezionalità, ovvero consapevolmente omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, arreca direttamente ad altri un danno ingiusto è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

La pena è aumentata nei casi in cui il danno direttamente causato ha un carattere di rilevante gravità».

Conseguentemente sopprimere il numero 1) della lettera c)

1.106

BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI

Precluso

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) sopprimere la lettera a);

b) sostituire la lettera b) con la seguente:

"b) l'articolo 323 è sostituito dal seguente: «Art. 323. - (Abuso d'ufficio. Prevaricazione) - Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, viola norme di legge o di regolamento arrecando

intenzionalmente ad altri un danno ingiusto è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

La pena è aumentata nei casi in cui il danno è di rilevante gravità»".

Consequentemente sopprimere il numero 1) della lettera c)

1.107

BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI

Precluso

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) sopprimere la lettera a);

b) sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) all'articolo 323 le parole da: "nello svolgimento" a "ovvero" sono soppresse"»

Consequentemente sopprimere il numero 1) della lettera c)

1.18

SCALFAROTTO

Precluso

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) sopprimere la lettera a)

b) sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) l'articolo 323 è sostituito dal seguente:

"Salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge e dalle quali non residuino margini di discrezionalità, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 50.000 euro.

Se dall'azione o dall'omissione deriva soltanto un danno ingiusto, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 a 30.000 euro.

La pena è aumentata nei casi in cui il vantaggio o il danno hanno un carattere di rilevante gravità e la condanna importa l'interdizione dai pubblici uffici"».

1.19

SCALFAROTTO

Precluso

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) sopprimere la lettera a)

b) sostituire la lettera b) con la seguente:

«a) l'articolo 323 è sostituito dal seguente:

"Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, in violazione dell'interesse pubblico inerente alle funzioni o al servizio, commette fatti o produce atti contrari alle regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge, procurando a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arrecando ad altri un danno ingiusto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Qualora, in violazione dell'interesse pubblico inerente alle funzioni o al servizio, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio omette di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto, è punito con la reclusione fino a due anni.

La pena non può essere inferiore a due anni se il fatto del pubblico ufficiale o dell'incaricato di un pubblico servizio consiste nella appropriazione mediante distrazione di somme di denaro o di altra cosa mobile altrui delle quali ha il possesso o comunque la autonoma disponibilità per ragione del suo ufficio o servizio, nell'ambito di un procedimento disciplinato da legge o regolamento che appartenga alla sua competenza.

Agli effetti del presente articolo, è ingiusto il vantaggio o il danno che costituisce l'unico risultato perseguito dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di pubblico servizio, quando non sono realizzate le finalità di pubblico interesse cui le norme violate sono preordinate"».

1.20

SCARPINATO

Precluso

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

1.21

SCARPINATO

Respinta la parte evidenziata in neretto; preclusa la restante parte

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

Conseguentemente, sostituire la lettera e) con la seguente: «e) l'articolo 346-bis è sostituito dal seguente: «Art. 346-bis. - (Traffico di influenze illecite) - Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319, 319-ter e nei reati di corruzione di cui all'articolo 322-bis, pone in essere una mediazione illecita, è punito con la pena della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni e sei mesi.

Per mediazione illecita si intende la mediazione di chi, sfruttando o vantando relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o con un incaricato di

pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-*bis*, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, per remunerare un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-*bis*, in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, ovvero come prezzo della propria mediazione quando è finalizzata a indurre il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-*bis* a compiere un atto, contrario ai doveri d'ufficio o rientrante nell'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, costituente reato, idoneo a produrre vantaggi per il privato.

La stessa pena di cui al primo comma si applica a chi indebitamente da o promette denaro o altra utilità.

La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio.

La pena è aumentata della metà se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie o per remunerare il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-*bis* in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio.»

1.22

SCARPINATO

Precluso

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

1.23

SCARPINATO

Respinto

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente: «b) l'articolo 323 è sostituito dal seguente: "Art. 323. - (Abuso d'ufficio) - Salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto è punito con la reclusione da uno a quattro anni".».

1.108

BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI

Respinto

Al comma 1 sopprimere le lettere c), d) ed e).

1.109

SCARPINATO, LOPREIATO, BILOTTI

Respinto

Al comma 1, lettera c) sostituire il numero 1), con il seguente: «1) al primo comma, le parole "e 323" sono sostituite dalle seguenti: ", 323 e 346-bis"».

1.27

SCARPINATO

Respinto

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

1.28

SCALFAROTTO

Ritirato e trasformato nell'odg G1.28

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo la lettera d), inserire la seguente:

«d-bis) dopo l'articolo 326 è inserito il seguente:

«Art. 326-bis. - (Rivelazione e pubblicazione delle conversazioni e delle immagini intercettate) - Chiunque, nel corso delle indagini preliminari e fino al deposito della sentenza di primo grado, rivela o pubblica conversazioni o immagini relative a operazioni di intercettazioni poste in essere nel corso di un procedimento penale è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

Se il fatto è commesso per colpa ovvero se la rivelazione o la pubblicazione è stata resa possibile, o agevolata, per colpa di chi era in possesso della registrazione o del relativo supporto informatico, la pena è della reclusione fino a un anno.

La condanna importa la pubblicazione della sentenza a norma dell'articolo 36»;

b) dopo la lettera e), aggiungere le seguenti:

«e-bis) l'articolo 379-bis è sostituito dal seguente:

"Art. 379-bis. - (Rivelazione illecita di segreti inerenti a un procedimento penale) - Chiunque rivela indebitamente notizie inerenti ad atti del procedimento penale coperti dal segreto dei quali è venuto a conoscenza in ragione del proprio ufficio o servizio svolti in un procedimento penale o ne agevola in qualsiasi modo la conoscenza è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Se il fatto è commesso per colpa ovvero se la rivelazione di segreti è stata resa possibile, o agevolata, per colpa di chi era in possesso dell'atto o documento ovvero era a cognizione della notizia, la pena è della reclusione fino a un anno.

Se il fatto di cui ai commi primo e secondo è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.

Chiunque, dopo avere rilasciato dichiarazioni nel corso delle indagini preliminari, non osserva il divieto imposto dal pubblico ministero ai sensi dell'articolo 391-*quinquies* del codice di procedura penale è punito con la reclusione da uno a tre anni";

e-ter) dopo l'articolo 617-*septies* sono inseriti i seguenti:

"Art. 617-*octies*. - (Accesso abusivo ad atti del procedimento penale) - Chiunque, indebitamente o mediante modalità o attività illecite, prende diretta cognizione di atti del procedimento penale coperti dal segreto è punito con la pena della reclusione da uno a tre anni.

«Art. 617-*novies*. - (Detenzione di documenti illecitamente formati o acquisiti) - Fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 617 e 617-*quater* del presente codice e all'articolo 167 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, chiunque detiene documenti che contengono dati inerenti a conversazioni e a comunicazioni, telefoniche, informatiche o telematiche, illegalmente formati o acquisiti, ovvero documenti redatti attraverso la raccolta illecita di informazioni, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

«Art. 617-*decies*. - (Rivelazione del contenuto di documenti redatti attraverso la raccolta illecita di informazioni) - Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto di documenti redatti attraverso la raccolta illecita di informazioni è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

Se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, la pena è della reclusione da uno a cinque anni ";

e-quater) all'articolo 684 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) le parole: "o a guisa d'informazione" sono sostituite dalle seguenti: "o nel contenuto" e le parole da: "con l'ammenda da euro 51 a euro 258" sono sostituite dalle seguenti: "con l'ammenda da euro 10.000 a euro 100.000";

2) è aggiunto, in fine, il seguente comma: "La condanna importa la pubblicazione della sentenza a norma dell'articolo 36"».

G1.28 (già em. 1.28)

SCALFAROTTO

Non posto in votazione (*)

Il Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 808,

impegna il Governo a valutare in senso positivo le soluzioni delle problematiche di cui all'emendamento 1.28.

(*) Accolto dal Governo

1.29

LOPREIATO

Improponibile

Al comma 1, dopo la lettera d), inserire la seguente:

«d-bis) dopo l'articolo 328 è inserito il seguente: "Art.328-bis. - (Omessa comunicazione di cariche rilevanti ai fini del mandato parlamentare) - L'omessa comunicazione di cariche rilevanti ai fini dell'accertamento di eventuali incompatibilità con il mandato parlamentare entro i termini previsti da norme di legge o di regolamento, è punita con la reclusione da 6 mesi a due anni.

La stessa pena è prevista nei casi di nei casi di comunicazione falsa o incompleta.

Alla condanna per i reati di cui ai commi primo e secondo consegue l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese ai sensi dell'articolo 32-bis."».

1.30

SCARPINATO

Respinto

Al comma 1, sopprimere la lettera e).

1.33

CUCCHI, DE CRISTOFARO, AURORA FLORIDIA, MAGNI

Respinto

Al comma 1, lettera e) capoverso «Art. 346-bis», dopo le parole: «indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità» inserire la seguente: «anche».

1.110

BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI

Respinto

Al comma 1, lettera e), capoverso «Art. 346-bis», sopprimere ovunque ricorra la parola: «economica».

1.35

CUCCHI, DE CRISTOFARO, AURORA FLORIDIA, MAGNI

Respinto

Al comma 1, lettera e) capoverso «Art. 346-bis», dopo le parole: «indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità» sopprimere la seguente: «economica».

1.111

BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI

Respinto

Al comma 1, lettera e), capoverso «Art. 346-bis.», sopprimere il secondo comma.

1.38

CUCCHI, DE CRISTOFARO, AURORA FLORIDIA, MAGNI

Sost. id. em. 1.111

Al comma 1, lettera e) capoverso «Art. 346-bis», secondo comma, sopprimere dalle parole: «Ai fini di cui al primo comma» alle parole: «derivare un vantaggio indebito».

1.112

BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI

Respinto

Al comma 1, lettera e), capoverso «Art. 346-bis., secondo comma, sopprimere le parole: «costituente reato» e aggiungere, in fine, le seguenti parole: «o un danno ingiusto ad altri».

1.113

BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera e) aggiungere la seguente:

"e-bis) all'articolo 353 è aggiunto, in fine, il seguente comma: «Le pene di cui al presente articolo, ridotte di un terzo, si applicano anche al pubblico ufficiale o all'incaricato di pubblico servizio che nel corso delle procedure di gara di appalti o di concorsi pubblici, o nel caso di rilascio di permessi, licenze, autorizzazioni di carattere amministrativo, in violazione di regole di condotta previste da specifiche norme di legge dalle quali non residuino margini di discrezionalità ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto, intenzionalmente arreca ad altri un danno ingiusto.»

1.269

GELMINI

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera e) aggiungere la seguente:

«e-bis) l'articolo 379-bis è sostituito dal seguente:

«Art. 379-bis. - (Rivelazione illecita di segreti inerenti a un procedimento penale) - Chiunque rivela indebitamente notizie inerenti ad atti del procedimento penale coperti dal segreto dei quali è venuto a conoscenza in ragione

del proprio ufficio o servizio svolti in un procedimento penale ovvero ne agevola in qualsiasi modo la conoscenza è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

Se il fatto è commesso per colpa, la pena è della reclusione fino a un anno.

Chiunque, dopo avere rilasciato dichiarazioni nel corso delle indagini preliminari, non osserva il divieto imposto dal pubblico ministero ai sensi dell'articolo 391-*quinquies* del codice di procedura penale è punito con la reclusione fino a un anno».

1.43

SCARPINATO

Improponibile

Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere, in fine, le seguenti:

«e-bis) all'articolo 582 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al primo comma, le parole: «, a querela della persona offesa,» sono soppresse;

2) l'ultimo comma è sostituito dal seguente: «Se la malattia ha una durata non superiore ai venti giorni e non concorre alcuna delle circostanze aggravanti previste negli articoli 61, numero 11-*octies*), 583 e 585, ad eccezione di quelle indicate nel primo comma, numero 1), e nel secondo comma dell'articolo 577, il delitto è punibile a querela della persona offesa.»;

e-ter) all'articolo 605, il sesto comma è abrogato;

e-quater) all'articolo 610, il terzo comma è abrogato;

e-quinquies) all'articolo 614 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al terzo comma, dopo le parole: «sei anni» sono inserite le seguenti: «e si procede d'ufficio»;

2) il quarto comma è abrogato;

e-sexies) all'articolo 624, il terzo comma è sostituito dal seguente: «Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra una o più delle circostanze di cui agli articoli 61, numero 7), e 625»;

e-septies) all'articolo 635, quinto comma, secondo periodo, dopo le parole: «se il fatto è commesso» sono inserite le seguenti: «ai danni dei beni demaniali e dei beni patrimoniali indisponibili di Stato, Regioni, Province, Comuni, Città metropolitane o altre amministrazioni locali, ovvero».

1.253

GELMINI

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera e) aggiungere la seguente:

«e-bis) all'articolo 617, dopo le parole "le impedisce" sono inserite le seguenti: ", ovvero per chiunque richieda, autorizzi o non interrompa le intercettazioni di conversazioni o comunicazioni telefoniche, ambientali o a mezzo di captatore informatico nei confronti di soggetti per i quali la legge non le consenta" e la rubrica dell'articolo è sostituita dalla seguente: «Cognizione, interruzione, impedimento e intercettazione illeciti di comunicazioni o conversazioni telegrafiche, telefoniche e telematiche».»

1.254

GELMINI

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera e) aggiungere la seguente:

«e-bis) dopo l'articolo 617-septies è inserito il seguente:

«Art. 617-octies. - (Accesso abusivo ad atti del procedimento penale) - Chiunque, mediante modalità o attività illecita, prende diretta cognizione di atti del procedimento penale coperti dal segreto è punito con la pena della reclusione da uno a tre anni»;"

1.44

SCARPINATO

Improponibile

Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente: «e-bis) l'articolo 633-bis è abrogato».

1.47

GELMINI

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

«e-bis) All'articolo 684 le parole: "è punito con l'arresto fino a trenta giorni o con l'ammenda da euro 51 a euro 258" sono sostituite dalle seguenti: "è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 15.000 a euro 50.000".

G1.100

LA COMMISSIONE

Approvato

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 808-A, recante modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, all'ordinamento giudiziario e al codice dell'ordinamento militare,

premesso che:

il disegno di legge reca numerose disposizioni di modifica del codice penale, del codice di procedura penale, dell'ordinamento giudiziario e del codice dell'ordinamento militare;

l'articolo 11 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235, prevede la sospensione di diritto dalle cariche presso gli enti locali di coloro che abbiano riportato una condanna non definitiva per uno dei delitti di cui all'articolo 10, comma 1, lettere a), b) e c), del medesimo decreto legislativo n. 235 del 2012, di coloro che, con sentenza di primo grado, confermata in appello per la stessa imputazione, abbiano riportato, dopo l'elezione o la nomina, una condanna ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per un delitto non colposo, nonché di coloro nei cui confronti l'autorità giudiziaria abbia applicato, con provvedimento non definitivo, una misura di prevenzione in quanto indiziati di appartenere ad una associazione di stampo mafioso;

le cariche interessate sono: presidente della provincia, sindaco, assessore e consigliere provinciale e comunale, presidente e componente del consiglio circoscrizionale, presidente e componente del consiglio di amministrazione dei consorzi, presidente e componente dei consigli e delle giunte delle unioni di comuni, consigliere di amministrazione e presidente delle aziende speciali e delle istituzioni di cui all'articolo 114 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, presidente e componente degli organi delle comunità montane; la sospensione dalla carica in conseguenza di una condanna non definitiva viola il principio di non colpevolezza, secondo cui un imputato non può essere considerato colpevole sino alla condanna definitiva, previsto nell'articolo 27, secondo comma, della Costituzione,

impegna il Governo:

ad adottare tutte le iniziative di propria competenza finalizzate a sopprimere l'istituto della sospensione dalle cariche richiamate in premessa in conseguenza di condanna non definitiva, nonché a disporre una revisione generale del richiamato decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235, in tema di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi;

a costituire un tavolo di lavoro per un riordino dei reati contro la pubblica amministrazione e un osservatorio volto ad operare un monitoraggio che valuti l'impatto nel sistema dell'abrogazione del reato di abuso d'ufficio.

G1.101

ROSSOMANDO, PARRINI, BAZOLI, MIRABELLI, VERINI

Respinto

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, all'ordinamento giudiziario e al codice dell'ordinamento militare, A.S. 808-A,

premesso che:

il testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, di cui decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235, ha introdotto nel nostro ordinamento alcune importanti disposizioni anticorruzione, intervenendo sulla materia dell'incandidabilità e del divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze;

nel complesso tale normativa, che intende far convergere anche il nostro Paese su rigorosi *standard* in materie comuni alle altre principali democrazie, appare ancora attuale;

non sono apparse quindi convincenti le argomentazioni recentemente avanzate a favore dell'abrogazione dell'intero testo. Tuttavia vi è anche da rilevare come le disposizioni contenute nello stesso appaiano tra loro disomogenee;

in gran parte comportano l'incandidabilità e il divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo come conseguenze di una condanna definitiva e queste disposizioni appaiono tuttora frutto di una scelta ragionevole;

tuttavia negli ultimi anni è emerso un problema oggettivo di bilanciamento tra lotta all'illegalità da una parte e salvaguardia dell'efficienza e della stabilità delle amministrazioni dall'altra. In particolare appaiono problematiche, salvo che per i delitti di particolare allarme sociale, le disposizioni di cui agli articoli 8 e 11 del predetto decreto legislativo n. 235 del 2012 che prevedono la sospensione di amministratori regionali e locali a seguito di sentenze non definitive e dunque suscettibili di cambiamento nel corso dell'*iter* processuale;

in tali casi, risulta opportuno un nuovo bilanciamento che rispetti parimenti le esigenze di legalità e il principio di garanzia costituzionale di cui all'articolo 27 della Costituzione, in particolar modo in relazione ai reati che appaiono senza dubbio di minore pericolosità sociale;

tale bilanciamento può certamente ottenersi attraverso una modifica degli articoli 8 e 11 del predetto decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235, prevedendo che la sospensione dalla carica per gli amministratori regionali e locali a seguito di una condanna non definitiva abbia luogo soltanto nelle ipotesi di condanne per delitti di particolare allarme sociale come quelli di cui all'articolo 4-*bis* della legge 26 luglio 1985, n.354, recante norme in materia di Ordinamento penitenziario o nelle ipotesi di gravi reati di corruzione,

impegna il Governo

ad adoperarsi in accordo con il Parlamento, a partire dai testi di disegni di legge già presentati, per approntare modifiche al testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, di cui decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235, in maniera tale da consentire la sospensione dalla carica di amministratore locale e regionale a seguito di condanna penale non definitiva, nelle sole ipotesi di delitti che de-

stano particolare allarme sociale, coniugando così il rispetto di rigorosi standard di legalità e l'esigenza di una continuità nell'attività dell'amministrazione fino a quando non vi sia una sentenza penale di condanna definitiva.

G1.102

PARRINI, ROSSOMANDO, BAZOLI, MIRABELLI, VERINI

Respinto

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, all'ordinamento giudiziario e al codice dell'ordinamento militare, A.S. 808-A,

premessi che:

il disegno di legge di cui interviene nel codice penale sopprimendo il delitto di abuso di ufficio di cui all'articolo 823 del codice penale;

l'esigenza di garantire gli amministratori locali dalla cosiddetta paura della firma può essere certamente perseguita attraverso altre strade che mantengano però il delitto di abuso d'ufficio quale presidio di legalità e di tutela dei cittadini di fronte agli abusi della pubblica amministrazione;

una strada percorribile è certamente intervenire in materia di responsabilità politica e amministrativa dei sindaci e dei presidenti delle province, modificando l'articolo 50 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, (TUEL) in materia di competenze del sindaco e del presidente della provincia, ridisegnando la responsabilità politica e amministrativa dei suddetti soggetti e prevedendo, in modo chiaro e netto, che il sindaco e il presidente della provincia siano gli organi responsabili politicamente dell'amministrazione del comune e della provincia;

appare opportuno, inoltre, ridefinire il confine tra la responsabilità politica del sindaco e la responsabilità esclusiva in capo ai dirigenti dell'attività amministrativa, sopprimendo quella parte dell'articolo 50, comma 2, del TUEL che attribuisce al sindaco il compito di sovrintendere al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti;

infatti, come evidenziato più volte dall'ANCI, l'attuale formulazione letterale del TUEL, che attribuisce al sindaco il compito di sovrintendere al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti, ha fatto sì che una parte importante della giurisprudenza penale riconoscesse in capo allo stesso una posizione di garanzia e dunque una responsabilità penale ex articolo 40, secondo comma, del codice penale, per il mancato esercizio dei poteri impeditivi;

inoltre, appare opportuna una modifica della disciplina in materia di responsabilità erariale che preveda la stabilizzazione -senza termini temporali e per i soli sindaci - della disposizione introdotta dall'articolo 21, comma 2, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla

legge 11 settembre 2020, n. 120, che limita, fino al 30 giugno 2023, al solo dolo la responsabilità erariale,

impegna il Governo:

ad intervenire, in accordo con il Parlamento e a partire dai testi di disegni di legge già presentati, in materia di responsabilità politica e amministrativa dei sindaci e dei presidenti delle province, modificando l'articolo 50 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, (TUEL);

ad intervenire altresì e sempre in accordo con il Parlamento, sulla disciplina in materia di responsabilità erariale prevedendo una limitazione della stessa alla sola condotta dolosa.

G1.103

SCARPINATO, LOPREIATO, BILOTTI, LOREFICE, BEVILACQUA

Respinto

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante "Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, all'ordinamento giudiziario e al codice dell'ordinamento militare";

premesso che:

l'articolo 83, paragrafo 1, TFUE, annovera la corruzione tra i reati aventi particolare dimensione transnazionale ed autorizza il Parlamento europeo ed il Consiglio a stabilire norme minime necessarie alla definizione dei reati di corruzione e alle relative sanzioni deliberando mediante direttive secondo la procedura ordinaria;

l'articolo 83, paragrafo 2, TFUE, autorizza il Parlamento europeo e Consiglio a stabilire le norme minime necessarie alla definizione di reati e sanzioni ove l'approssimazione delle norme penali degli Stati membri si dimostri necessaria per assicurare l'efficace attuazione di una politica dell'UE in settori che sono già stati interessati da misure di armonizzazione;

l'articolo 82, paragrafo 2, lettera d), TFUE, consente al Parlamento europeo ed al Consiglio di statuire misure atte a favorire la cooperazione tra le autorità giudiziarie o autorità omologhe degli stati membri in relazione a procedimenti penali e all'esecuzione delle decisioni, come l'adozione di norme comuni concernenti la giurisdizione in questioni penali;

considerato che:

è in corso di esame in sede dell'Unione Europea l'aggiornamento del quadro giuridico unionale in materia di lotta contro la corruzione [Atto Com (2023) 234], il quale prevede, per gli Stati membri, l'adozione di norme di armonizzazione minima delle fattispecie di reato riconducibili alla corruzione e delle relative sanzioni, nonché di misure per la prevenzione del fenomeno corruttivo e di strumenti per rafforzare la cooperazione nelle relative attività di contrasto;

la corruzione rappresenta un fenomeno endemico che assume forme e aspetti molteplici nei vari settori della società. La Commissione osserva che, pur essendo la corruzione per sua stessa natura difficile da quantificare, stime prudenziali ne indicano un costo per l'economia dell'UE pari ad almeno 120 miliardi di euro l'anno. L'accertata transnazionalità del fenomeno corruttivo renderebbe insoddisfacente l'adozione di misure a livello esclusivamente nazionale o anche a livello di Unione in assenza di coordinamento e cooperazione. Infatti, una definizione condivisa dei reati in materia di condotte corruttive agevolerebbe la collaborazione tra gli Stati membri e il relativo contrasto a tali delitti;

l'assenza di un quadro europeo coerente, che contempli disposizioni punitive per tutti i reati connessi alla corruzione individuati dalle norme internazionali, costituisce una fonte di problemi legislativi ed operativi per il contrasto alla corruzione. L'ampio fenomeno corruttivo abbraccia una serie di condotte penalmente rilevanti che si estrinsecano attraverso la commissione di una serie di gravi delitti tra i quali sicuramente rientrano il traffico di influenze e l'abuso d'ufficio;

in un periodo storico complesso come quello attuale, laddove ingenti investimenti sono in corso per la realizzazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e, proprio nel momento in cui dovrebbe innalzarsi il livello di guardia sul rispetto delle procedure di esecuzione dei lavori, si assiste ad un depotenziamento delle misure di protezione che inevitabilmente alimenta il pericolo di effetti distorsivi della concorrenza e di gestione clientelare del potere pubblico. Il nuovo codice dei contratti pubblici introduce, per le stazioni appaltanti qualificate, la possibilità di procedere agli affidamenti diretti per quei lavori di importo pari o superiore a 500 mila euro che, unitamente al paventato alleggerimento della normativa delle intercettazioni verso i più gravi delitti contro la pubblica amministrazione già estromessi dal regime ostativo previsto dall'art. 4-bis dell'ordinamento penitenziario, sono un esempio di come non si dovrebbe legiferare in un momento così importante e allo stesso tempo complesso quale l'attuale. Infatti, l'ordinamento è proprio adesso che dovrebbe offrire una maggiore protezione verso chi avrà effettivamente la capacità di indirizzare la spesa delle somme derivanti dai progetti approvati con il PNRR. Tali soggetti nella maggior parte dei casi, quali centri di spesa, saranno identificati nei vari amministratori locali, sui quali - ben si comprenderà - convergerà la pressione affinché i fondi possano essere distorti rispetto al loro reale impiego oppure utilizzati a beneficio di taluni comitati d'affari;

in un siffatto quadro un'eventuale *abolitio criminis* dell'abuso d'ufficio avrebbe molteplici effetti negativi per l'ordinamento tra i quali si segnala:

1) il far venir meno gli impulsi all'azione penale nei confronti di alcuni reati che non sono quasi mai, come avviene per la corruzione, oggetto di specifiche denunce. Dallo studio delle carte messe a disposizione dal Ministero della giustizia ai componenti della Commissione è emerso, in particolare, che l'impulso ai procedimenti penali, che hanno per oggetto il reato di abuso d'ufficio, proviene da esposti da parte di persone singole o associate, le cui inda-

gini non di rado fanno emergere fenomeni di malaffare, se non di vera e propria corruzione nell'ambito della pubblica amministrazione. Da ciò se ne deduce che la contestazione originaria della fattispecie di abuso d'ufficio si rivela un prezioso grimaldello per scoprire ulteriori reati di rilevante gravità;

2) la molteplicità di reati contestati congiuntamente all'abuso d'ufficio - soprattutto per quanto attiene gli amministratori locali - tra i quali figurano (su tutti) la truffa e gli abusi edilizi e paesaggistici, resterebbero comunque in capo all'indagato/imputato. Infatti, la soppressione del citato delitto non garantirebbe l'immunità a tali soggetti ma, a contrario, lascerebbe sussistere le ulteriori gravi ipotesi criminose e i procedimenti a carico degli stessi. Sarebbe quindi irragionevole lasciare scoperti dal presidio penalistico abusi di poteri e di funzioni dall'indubbio disvalore penale;

3) l'espansione per via giurisprudenziale di altri delitti che (molto probabilmente) andrebbero ad assorbire le condotte previste dall'abuso d'ufficio: omissione di atti d'ufficio, peculato per distrazione, turbata libertà delle gare e del procedimento di scelta del contraente ne sono un esempio. Tali ipotesi delittuose che andrebbero ad assorbire le condotte previste a legislazione vigente per il delitto di cui all'articolo 323 del codice penale, sarebbero applicabili solo per le condotte poste in essere successivamente rispetto all'abrogazione, quindi, garantendo l'impunità per tutti i soggetti che abbiano commesso tali reati e non siano in esecuzione di pena passata in giudicato;

4) l'operare del principio del *favor rei* che avrebbe, nei confronti dei soggetti ai quali non sia stata pronunciata una sentenza irrevocabile di condanna, l'effetto di far cessare le misure in essere in relazione a tale delitto;

occorrerebbe, inoltre, valutare la bontà di un eventuale sviamento dalle direttrici indicate dalla proposta di direttiva in relazione a quanto disposto dal decreto legislativo n. 150 del 2022 (c.d. Riforma Cartabia) in ragione delle modifiche che la stessa propone. La riscrittura del comma 1-*bis* dell'articolo 335 del codice di procedura penale ha reso decisamente più stringenti i presupposti per l'iscrizione di taluno nel registro degli indagati (Mod. 21). Infatti, il pubblico ministero provvederà all'iscrizione del nome della persona al quale il reato è attribuito non appena risultino, contestualmente all'iscrizione della notizia di reato, o successivamente, indizi a suo carico. Letta in combinato disposto con quanto previsto per la nuova regola con la quale il pubblico ministero sia tenuto a richiedere l'archiviazione (quando gli elementi acquisiti non consentano una ragionevole previsione di condanna), unitamente alla modifica prevista nelle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale (art. 110-*quater*), laddove l'iscrizione nel registro degli indagati non può da sola produrre effetti pregiudizievoli in sede civile e amministrativa, non si comprende la paura della maggioranza nel continuare ad annunciare il pericolo del c.d. abuso dell'abuso d'ufficio. Quindi piuttosto che addivenire ad un'abrogazione del delitto di abuso d'ufficio *sic et simpliciter* occorrerebbe attendere e valutare la portata di novità ingenerata da tale Riforma e misurare nel tempo gli effetti che tali disposizioni produrranno nell'ordinamento anche in ragione dell'elevato tasso di archiviazioni/proscioglimenti già previste per tale tipologia di reato;

l'abrogazione dell'abuso d'ufficio, unitamente alla modifica del delitto del traffico di influenze, alla già citata possibilità di previsione di affidamenti diretti (quindi con impossibilità di contestazione del delitto di cui all'articolo 353 del codice penale) rappresentano fattori idonei a creare delle zone di anomia fuori controllo atte a determinare una messa in pericolo del danaro pubblico sia per quanto riguarda ipotesi di illecita destinazione delle risorse che sulla retribuzione di logiche clientelari. Sul punto, *a contrario*, sarebbe necessario intervenire per mezzo di una adeguata normazione volta, da un lato, a regolamentare le *lobbies* e, dall'altro, ad adeguare la normativa sul conflitto di interessi;

considerato, in fine, che:

l'abrogazione dell'abuso d'ufficio significherebbe prefigurare una ipotetica procedura di infrazione nei confronti del nostro Paese che, per giunta, sul piano internazionale veicolerebbe un messaggio opposto rispetto a quello del rigore nel contrasto all'illegalità nella pubblica amministrazione perpetrato dalla direttiva; a tacere anche sul fatto che dall'analisi delle informazioni comunicate dagli Stati membri nell'ambito della predisposizione della direttiva, emerge che tutti i paesi prevedono, nella propria normativa nazionale, reati di corruzione nei settori pubblico e privato, peculato, appropriazione indebita, intralcio alla giustizia e abuso d'ufficio. L'Italia, quindi, in virtù dell'abrogazione sarebbe *un unicum* a livello europeo per quanto concerne il mancato contrasto al delitto di abuso d'ufficio;

l'esistenza di una norma penale a presidio dell'uso legittimo delle funzioni di ufficio, pur con tutte le tipizzazioni ritenute necessarie, appare indispensabile quale forma di tutela della cittadinanza. A ciò si collega anche il corrispondente dovere dell'azione amministrativa del rispetto della legalità, del buon andamento e dell'imparzialità della pubblica amministrazione,

impegna il Governo:

a rivalutare la sua posizione sull'abolizione del reato di abuso di ufficio alla luce del diritto europeo cogente e in via di approvazione, al fine di prevenire l'apertura di una possibile procedura d'infrazione e favorire il contrasto al fenomeno corruttivo in un quadro giuridico armonizzato a livello europeo.

1.0.1

CUCCHI, DE CRISTOFARO, AURORA FLORIDIA, MAGNI

Improponibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis

(Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di responsabilità politica e amministrativa dei sindaci e dei presidenti di provincia)

1. Al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 50:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 107 e nel rispetto del principio di separazione tra funzioni di indirizzo politico-amministrativo e gestione amministrativa, il sindaco e il presidente della provincia sono gli organi responsabili politicamente dell'amministrazione del comune e della provincia. Il sindaco e il presidente della provincia esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo loro attribuite, definendo gli obiettivi e i programmi da attuare e adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni, e verificano la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti»;

2) al comma 2, le parole: «, e sovrintendono al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti» sono soppresse;

b) all'articolo 107, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. I dirigenti sono responsabili in via esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati.»

1.0.2

CUCCHI, DE CRISTOFARO, AURORA FLORIDIA, MAGNI

Improponibile

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis

(Modifica all'articolo 54 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di responsabilità penale degli amministratori locali)

1. All'articolo 54 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. Il sindaco, quale ufficiale del Governo, nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, risponde esclusivamente per dolo o colpa grave per violazione dei doveri d'ufficio.»

ARTICOLO 2 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 2.

(Modifiche al codice di procedura penale)

1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 103, dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti:

« *6-bis*. È parimenti vietata l'acquisizione di ogni forma di comunicazione, anche diversa dalla corrispondenza, intercorsa tra l'imputato e il proprio difensore, salvo che l'autorità giudiziaria abbia fondato motivo di ritenere che si tratti di corpo del reato.

6-ter. L'autorità giudiziaria o gli organi ausiliari delegati interrompono immediatamente le operazioni di intercettazione quando risulta che la conversazione o la comunicazione rientra tra quelle vietate »;

b) all'articolo 114, comma *2-bis*, le parole: « non acquisite ai sensi degli articoli 268, *415-bis* o 454 » sono sostituite dalle seguenti: « se non è riprodotto dal giudice nella motivazione di un provvedimento o utilizzato nel corso del dibattimento »;

c) all'articolo 116, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Non può comunque essere rilasciata copia delle intercettazioni di cui è vietata la pubblicazione ai sensi dell'articolo 114, comma *2-bis*, quando la richiesta è presentata da un soggetto diverso dalle parti e dai loro difensori, salvo che la richiesta sia motivata dall'esigenza di utilizzare i risultati delle intercettazioni in altro procedimento specificamente indicato »;

d) all'articolo 268:

1) al comma *2-bis*, dopo le parole: « degli interlocutori, » sono inserite le seguenti: « nonché quelle che consentono di identificare soggetti diversi dalle parti »;

2) al comma 6, dopo le parole: « dati personali » sono inserite le seguenti: « o soggetti diversi dalle parti »;

e) all'articolo 291:

1) al comma *1-ter*, dopo le parole: « conversazioni intercettate » sono aggiunte le seguenti: « , in ogni caso senza indicare i dati personali dei soggetti diversi dalle parti, salvo che ciò sia indispensabile per la compiuta esposizione »;

2) dopo il comma *1-ter* sono inseriti i seguenti:

« *1-quater*. Fermo il disposto dell'articolo 289, comma 2, secondo periodo, prima di disporre la misura, il giudice procede all'interrogatorio della persona sottoposta alle indagini preliminari con le modalità indicate agli articoli 64 e 65, salvo che sussista taluna delle esigenze cautelari di cui all'articolo 274, comma 1, lettere *a)* e *b)*, oppure l'esigenza cautelare di cui all'articolo 274, comma 1, lettera *c)*, in relazione ad uno dei delitti indicati all'articolo 407, comma 2, lettera *a)*, o all'articolo 362, comma *1-ter*, ovvero a gravi delitti commessi con uso di armi o con altri mezzi di violenza personale.

1-quinquies. Nel caso di cui all'articolo 328, comma *1-quinquies*, all'interrogatorio procede il presidente del collegio o uno dei componenti da lui delegato.

1-sexies. L'invito a presentarsi per rendere l'interrogatorio è comunicato al pubblico ministero e notificato alla persona sottoposta alle indagini preliminari e al suo difensore almeno cinque giorni prima di quello fissato per la

comparizione, salvo che, per ragioni d'urgenza, il giudice ritenga di abbreviare il termine, purché sia lasciato il tempo necessario per comparire. Il giudice provvede comunque sulla richiesta del pubblico ministero quando la persona sottoposta alle indagini preliminari non compare senza addurre un legittimo impedimento, oppure quando la persona sottoposta alle indagini preliminari non è stata rintracciata e il giudice ritiene le ricerche esaurienti, anche con riferimento ai luoghi di cui all'articolo 159, comma 1.

1-septies. L'invito contiene:

- a) le generalità o altre indicazioni personali che valgono a identificare la persona sottoposta alle indagini;
- b) il giorno, l'ora e il luogo della presentazione, nonché l'autorità davanti alla quale la persona deve presentarsi;
- c) la descrizione sommaria del fatto, comprensiva di data e luogo di commissione del reato;
- d) l'avviso della facoltà di nominare un difensore di fiducia e di essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato nei casi previsti dalla legge; del diritto di ottenere informazioni in merito all'accusa; del diritto all'interprete e alla traduzione di atti fondamentali; del diritto di avvalersi della facoltà di non rispondere; del diritto di informare le autorità consolari e di dare avviso ai familiari; della facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa.

1-octies. L'invito di cui al comma 1-*sexies* contiene altresì l'avviso di deposito nella cancelleria del giudice della richiesta di applicazione della misura cautelare e degli atti presentati ai sensi del comma 1, nonché della facoltà di prendere visione ed estrarre copia di tutti gli atti depositati, ivi compresi i verbali delle comunicazioni e delle conversazioni intercettate, con diritto alla trasposizione delle relative registrazioni su supporto idoneo alla riproduzione dei dati »;

1-novies. L'interrogatorio di cui al comma 1-*quater* deve essere documentato integralmente, a pena di inutilizzabilità, secondo le modalità di cui all'articolo 141-*bis* »;

f) all'articolo 292:

- 1) al comma 2-*ter*, dopo le parole: « articolo 327-*bis* » sono aggiunte le seguenti: « e, nel caso di cui all'articolo 291, comma 1-*quater*, una specifica valutazione degli elementi esposti dalla persona sottoposta alle indagini nel corso dell'interrogatorio »;
- 2) al comma 2-*quater*, dopo le parole: « brani essenziali » sono aggiunte le seguenti: « , in ogni caso senza indicare i dati personali dei soggetti diversi dalle parti, salvo che ciò sia indispensabile per la compiuta esposizione degli elementi rilevanti »;

3) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

« 3-*bis*. L'ordinanza è nulla se non è preceduta dall'interrogatorio nei casi previsti dall'articolo 291, comma 1-*quater*, nonché quando l'interrogatorio è

nullo per violazione delle disposizioni di cui ai commi 1-*septies* e 1-*octies* del medesimo articolo »;

g) all'articolo 294:

1) al comma 1, dopo le parole: « ha proceduto » sono inserite le seguenti: « ai sensi dell'articolo 291, comma 1-*quater*, oppure »;

2) al comma 4-*bis*, dopo la parola: « disposta » sono inserite le seguenti: « dal collegio di cui all'articolo 328, comma 1-*quinqües*, »;

h) all'articolo 299, comma 4, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « In questo caso, se ritiene che l'aggravamento debba comportare l'applicazione della misura della custodia cautelare in carcere, il giudice per le indagini preliminari rimette la decisione al collegio di cui all'articolo 328, comma 1-*quinqües* »;

i) all'articolo 309, comma 5, dopo le parole: « alle indagini » sono aggiunte le seguenti: « e, in ogni caso, le dichiarazioni rese dalla persona sottoposta alle indagini ai sensi dell'articolo 291, comma 1-*quater* »;

l) all'articolo 313, comma 1, dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: « Il giudice per le indagini preliminari procede nella composizione collegiale di cui all'articolo 328, comma 1-*quinqües*, quando deve essere applicata una misura di sicurezza detentiva »;

m) all'articolo 328, dopo il comma 1-*quater* è aggiunto il seguente:

« 1-*quinqües*. Il giudice per le indagini preliminari decide in composizione collegiale l'applicazione della misura della custodia cautelare in carcere »;

n) all'articolo 369:

1) al comma 1, la parola: « Solo » è sostituita dalle seguenti: « A tutela del diritto di difesa, », le parole: « con indicazione » sono sostituite dalle seguenti: « contenente la descrizione sommaria del fatto, l'indicazione » e le parole: « con invito » sono sostituite dalle seguenti: « l'invito »;

2) dopo il comma 1-*ter* sono inseriti i seguenti:

« 1-*quater*. La notificazione, in deroga al disposto dell'articolo 148, comma 6, secondo periodo, può essere eseguita dalla polizia giudiziaria in presenza di situazioni di urgenza che non consentono il ricorso alle modalità ordinarie. In questi casi, fermo il rispetto dell'articolo 148, comma 8, secondo periodo, la consegna deve essere effettuata in modo tale da garantire la riservatezza del destinatario.

1-*quinqües*. All'informazione di garanzia si applica l'articolo 114, comma 2 »;

o) all'articolo 581, il comma 1-*ter* è abrogato e, al comma 1-*quater*, dopo le parole: « del difensore » sono inserite le seguenti: « di ufficio »;

p) all'articolo 593, comma 2, il primo periodo è sostituito dal seguente: « Il pubblico ministero non può appellare contro le sentenze di proscioglimento per i reati di cui all'articolo 550, commi 1 e 2 ».

EMENDAMENTI E ORDINE DEL GIORNO

2.1SCARPINATO**Respinto***Sopprimere l'articolo.***2.2**GELMINI**Improponibile***Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:*

«0a) all'articolo 45 del codice di procedura penale, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

1-*bis*. È considerata grave situazione locale, non altrimenti eliminabile ai sensi e per gli effetti di cui al comma 1, l'eccessiva esposizione mediatica attraverso la violazione del segreto istruttorio e delle norme di cui al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 188.»

2.3GELMINI**Respinto***Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:*

«0a) all'articolo 103, sono apportate le seguenti modifiche:

1) al comma 5 dopo la parola "difensori" sono aggiunte le seguenti "nominati ai sensi dell'articolo 96 nonché quando emerge un rapporto fiduciario connesso alla funzione difensiva", e sono aggiunte infine le seguenti parole: "qualunque sia l'utenza o il sistema informatico o telematico oggetto di intercettazione";

2) al comma 7, dopo le parole "neanche sommariamente" sono aggiunte le seguenti: "e non può essere oggetto di annotazione di servizio o di altra informativa, anche orale, all'autorità giudiziaria che procede".

3) dopo il comma 7, inserire il seguente: "7-*bis*. Per chiunque richieda, autorizzi o non interrompa le intercettazioni di conversazioni o comunicazioni telefoniche, ambientali o a mezzo di captatore informatico in violazione delle disposizioni di cui ai commi precedenti si applica l'articolo 617 del codice penale.»

2.103SCARPINATO

V. testo 2

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

2.103 (testo 2)

SCARPINATO

Respinto

Al comma 1, sopprimere le lettere a) e b).

2.100

SCARPINATO, LOPREIATO, BILOTTI

Respinta la parte evidenziata in neretto; preclusa la restante parte

Al comma 1, lettera a), apportare le seguenti modifiche:

1) *al capoverso "6-bis" aggiungere, in fine il seguente periodo: «, ovvero nei casi in cui la comunicazione non sia pertinente all'attività professionale svolta e non riguardi fatti conosciuti per ragione della professione esercitata»;*

2) *sopprimere il capoverso 6-ter.*

2.101

SCARPINATO, LOPREIATO, BILOTTI

Precluso

Al comma 1, lettera a), apportare le seguenti modifiche:

1) *al capoverso "6-bis" aggiungere, in fine il seguente periodo: «, ovvero nei casi in cui la comunicazione non sia pertinente all'attività professionale svolta»;*

2) *sopprimere il capoverso 6-ter.*

2.102

SCARPINATO, LOPREIATO, BILOTTI

Respinto

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, il seguente capoverso: «6-quater. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano quando gli atti investigativi di cui ai commi 4, 5, 6 e 6-bis sono compiuti nei confronti di un difensore indagato o imputato.».

2.104

SCALFAROTTO

Respinto

Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire la lettera b) con la seguente:*

«b) all'articolo 114:

1) il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. È vietata la pubblicazione, anche parziale o per riassunto, su qualsiasi mezzo di informazione, degli atti di indagine contenuti nel fascicolo del pubblico ministero o delle investigazioni difensive, anche se non più coperti dal segreto, fino alla conclusione delle indagini preliminari ovvero fino al termine dell'udienza preliminare";

2) al comma 2-*bis*, le parole: "non acquisite ai sensi degli articoli 268, 415-bis e 454" sono sostituite dalle seguenti: "se non è riprodotto dal giudice nella motivazione di un provvedimento o utilizzato nel corso del dibattimento";

3) dopo il comma 2-*bis* è aggiunto il seguente: "2-*ter*. È vietata la pubblicazione, anche parziale, per riassunto o nel contenuto, delle richieste e delle ordinanze emesse in materia di misure cautelari. Di tali atti è tuttavia consentita la pubblicazione solo per riassunto dopo che la persona sottoposta alle indagini ovvero il suo difensore abbiano avuto conoscenza dell'ordinanza in materia di misure cautelari, fatta eccezione per le parti che riproducono gli atti di cui al comma 2-*bis* ";

4) il comma 7 è sostituito dal seguente: " 7. Fatto salvo quanto previsto dai commi 2, 2-*bis* e 2-*ter* del presente articolo, è consentita la pubblicazione del contenuto degli atti non coperti dal segreto dopo l'avviso di conclusione delle indagini di cui all'articolo 415-*bis*»";

b) sostituire la lettera c) con le seguenti:

«c) all'articolo 116:

1) al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Non può comunque essere rilasciata copia delle intercettazioni di cui è vietata la pubblicazione ai sensi dell'articolo 114, comma 2-*bis*, quando la richiesta è presentata da un soggetto diverso dalle parti e dai loro difensori, salvo che la richiesta sia motivata dalla esigenza di utilizzare i risultati delle intercettazioni in altro procedimento specificamente indicato";

2) dopo il comma 2 è inserito il seguente: "2-*bis*. L'autorità che riceve la richiesta da parte di soggetti terzi rispetto al procedimento ha il dovere di annotare, secondo un ordine cronologico, le generalità di chi richiede le copie e l'indicazione degli atti del procedimento rilasciati in un apposito registro gestito, anche con modalità informatiche, e tenuto sotto la direzione e la sorveglianza del procuratore della Repubblica";

c-bis) all'articolo 192, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente: "4- *bis*. I risultati delle intercettazioni raccolte ai sensi del presente codice o in qualsiasi modo realizzate devono essere valutati unitamente agli altri elementi di prova che ne confermano l'attendibilità";

c-ter) all'articolo 200, il comma 3 è sostituito dal seguente: "3. Le disposizioni previste dai commi 1 e 2 si applicano ai giornalisti professionisti e ai pubblicisti, iscritti nei rispettivi elenchi dell'albo professionale, relativamente ai nomi delle persone dalle quali i medesimi hanno avuto notizie di carattere fiduciario nell'esercizio della loro professione. Tuttavia, se le notizie sono indispensabili ai fini della prova del reato di cui all'articolo 329-*ter* e la

loro veridicità può essere accertata solo attraverso l'identificazione della fonte della notizia, il giudice ordina al giornalista professionista o al pubblicitista di indicare la fonte delle sue informazioni";

c-quater) all'articolo 269, comma 1, il secondo periodo è soppresso;

c-quinquies) all'articolo 270, il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. I risultati delle intercettazioni non possono essere utilizzati in procedimenti civili, amministrativi e disciplinari. Possono essere utilizzati in procedimenti diversi da quelli nei quali le intercettazioni sono state disposte solo se rilevanti e indispensabili per l'accertamento dei delitti per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza e dei reati di cui all'articolo 266, comma 1";

c-sexies) all'articolo 321, dopo il comma 1 è inserito il seguente: "1-bis. Nei casi di cui al comma 1, il giudice può ordinare ai fornitori di servizi informatici, telematici o di telecomunicazione di rendere temporaneamente inaccessibili agli utenti i dati informatici la cui libera circolazione possa aggravare o protrarre le conseguenze del reato o agevolare la commissione di altri reati";

c-septies) nel titolo I del libro quinto del codice di procedura penale, dopo l'articolo 329 sono aggiunti i seguenti:

«Art. 329-bis. - (Divieto di pubblicazione e diffusione sui mezzi di informazione del nome del pubblico ministero durante le indagini preliminari) - 1. Sono vietate la pubblicazione e la diffusione sui mezzi di informazione del nome del pubblico ministero titolare delle indagini preliminari per tutta la loro durata e fino alla conclusione dell'udienza preliminare. 2. Chiunque viola il divieto di cui al comma 1 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 15.500 euro a 36.000 euro».

«Art. 329-ter. - (Divieto di pubblicazione dei risultati delle intercettazioni) - 1. I verbali, le registrazioni e i supporti relativi alle conversazioni o ai flussi di comunicazioni informatiche o telematiche custoditi nell'archivio riservato previsto dal comma 1 dell'articolo 269 nonché la documentazione comunque a essi inerente sono coperti dal segreto per tutta la durata delle indagini e fino alla conclusione dell'udienza preliminare. Anche quando le conversazioni e le immagini captate non sono più coperte dal segreto ne è vietata, comunque, la pubblicazione o la diffusione, anche per estratto, sui mezzi di informazione fino al deposito della sentenza di primo grado. 2. I documenti che contengono dati inerenti a conversazioni o a comunicazioni, telefoniche, informatiche o telematiche, illecitamente formati o acquisiti e i documenti redatti attraverso la raccolta illecita di informazioni, ove non acquisiti al procedimento, sono sempre coperti dal segreto"»

2.105

BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI

Respinto

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) all'articolo 114, comma 2-*bis*, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e, comunque, dei contenuti che palesemente non rivestono carattere di pubblico interesse."»

2.106

BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI

Respinto

Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «salvo il caso in cui ricorra un rilevante interesse pubblico.»

2.107

GELMINI

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«b-*bis*) All'articolo 114, il comma 7 è sostituito dal seguente:

«7. È in ogni caso vietata la pubblicazione, anche parziale o per riassunto, della documentazione, degli atti e dei contenuti relativi a conversazioni o a flussi di comunicazioni informatiche o telematiche di cui sia stata ordinata la distruzione ai sensi degli articoli 269 e 271».

2.108

GELMINI

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«b-*bis*) dopo l'articolo 114, è inserito il seguente:

"Art- 114-*bis*. I procedimenti relativi alla violazione degli articoli 326 e 684 del codice penale sono di competenza dell'ufficio giudiziario determinato ai sensi dell'articolo 11."»

2.109

GELMINI

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«b-*bis*) Il comma 2 dell'articolo 115 è sostituito dal seguente:

"2. Di ogni iscrizione nel registro degli indagati per fatti costituenti reato di violazione del divieto di pubblicazione commessi dalle persone indicate al comma 1, il procuratore della Repubblica procedente informa immediatamente l'organo titolare del potere disciplinare, che nei successivi trenta giorni, ove siano state verificate la gravità del fatto e la sussistenza di elementi di responsabilità e sentito il presunto autore del fatto, può disporre la sospensione cautelare dal servizio o dall'esercizio della professione fino a tre mesi"»

2.110

SCARPINATO**Respinto**

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

2.111SCALFAROTTO**Ritirato e trasformato nell'odg G2.111**

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) all'articolo 116, il comma 1 è sostituito dal seguente: "Durante il procedimento e dopo la sua definizione, chiunque vi abbia interesse può ottenere il rilascio di copie, estratti o certificati di singoli atti. Le spese sono a carico dello Stato e, in caso di condanna, sono rimborsate dal condannato. Non può comunque essere rilasciata copia delle intercettazioni di cui è vietata la pubblicazione ai sensi dell'articolo 114, comma 2-*bis*, quando la richiesta è presentata da un soggetto diverso dalle parti e dai loro difensori, salvo che la richiesta sia motivata dalla esigenza di utilizzare i risultati delle intercettazioni in altro procedimento specificamente indicato".

G2.111 (già em. 2.111)SCALFAROTTO**Non posto in votazione (*)**

Il Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 808,

impegna il Governo a valutare le soluzioni delle problematiche di cui all'emendamento 2.111.

(*) Accolto dal Governo

2.112BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI**Respinto**

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) all' articolo 116, il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. Durante il procedimento e dopo la sua definizione, chiunque vi abbia interesse può ottenere, con richiesta motivata, il rilascio a proprie spese di copie, estratti o certificati di singoli atti. Fermo restando il divieto di cui al comma 3, il rilascio può essere disposto anche quando la richiesta è presentata da un soggetto diverso dalle parti e dai loro difensori e riguardi intercettazioni dai contenuti che palesemente rivestono carattere di pubblico interesse."»

2.113BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI**Respinto**

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) all'articolo 116, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Fermo restando il divieto di cui al comma 3, il rilascio può essere disposto anche quando la richiesta è presentata da un soggetto diverso dalle parti e dai loro difensori e riguarda intercettazioni dai contenuti che palesemente rivestono carattere di pubblico interesse."»

2.114

BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI

Respinto

Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «salvo il caso in cui ricorra un rilevante interesse pubblico.»

2.115

GELMINI

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera c), inserire le seguenti:

c-bis) All' articolo 266, i commi 2 e 2-bis sono sostituiti dal seguente:

«2. L'intercettazione di comunicazioni tra presenti mediante inserimento di captatore informatico su dispositivo elettronico portatile è consentita esclusivamente nei procedimenti per i delitti di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater e comunque, qualora queste avvengano nei luoghi indicati dall'articolo 614 del codice penale, l'intercettazione è consentita solo se vi è fondato motivo di ritenere che ivi si stia svolgendo l'attività criminosa».

c-ter) All'articolo 267, sono apportate le seguenti modifiche:

1) al comma 1, le parole: «, se si procede per delitti diversi da quelli di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, e dai delitti dei pubblici ufficiali o degli incaricati di pubblico servizio contro la pubblica amministrazione per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni, determinata a norma dell'articolo 4», e le parole: «anche indirettamente determinati» sono soppresse;

2) al comma 2-bis le parole: «soltanto nei procedimenti per i delitti di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater e per i delitti dei pubblici ufficiali o degli incaricati di pubblico servizio contro la pubblica amministrazione per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni, determinata a norma dell'articolo 4. A tal fine indica, oltre a quanto previsto dal comma 1, secondo periodo, le ragioni di urgenza che rendono impossibile attendere il provvedimento del giudice» sono sostituite dalle seguenti: «secondo quanto previsto dall'articolo 266, comma 2».

2.116

GELMINI

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:

«c-bis) All'articolo 267, al comma 1, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Il pubblico ministero richiede al giudice per le indagini preliminari l'autorizzazione a disporre le intercettazioni di conversazioni o comunicazioni telefoniche o tra presenti senza l'inserimento di captatore informatico e l'acquisizione dei dati di traffico di cui all'articolo 266 comma 1, 2 e 2-ter del codice di procedura penale. Il pubblico ministero richiede al tribunale in composizione collegiale l'autorizzazione a disporre l'intercettazione di comunicazioni tra presenti mediante l'inserimento di captatore informatico su dispositivo elettronico portatile di cui all'articolo 266 commi 2 e 2-bis del codice di procedura penale"».

2.117

GELMINI

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:

«c-bis) All'articolo 267, il primo periodo è sostituito dai seguenti: "Il pubblico ministero richiede l'autorizzazione a disporre le operazioni previste dall'articolo 266 al tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente, che decide in composizione collegiale. La richiesta contiene, a pena di inammissibilità, l'assenso scritto del procuratore della Repubblica ovvero del procuratore aggiunto o del magistrato appositamente delegati."».

2.118

GELMINI, SCALFAROTTO (*)

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:

«c-bis) All'articolo 267, al comma 1 le parole "che rendono necessaria tale modalità per lo svolgimento delle indagini" sono sostituite dalle seguenti: "per le quali la prova non può essere acquisita con modalità diverse".»

(*) Firma aggiunta in corso di seduta

2.119

GELMINI

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:

«c-bis) All'articolo 267, al comma 1 sono aggiunti infine i seguenti periodi: "E' vietata qualunque altra operazione effettuata con captatore informatico al di fuori dell'intercettazione tra presenti ed i relativi risultati sono inutilizzabili. Si applica l'articolo 240, comma 2."»

2.120

BAZOLI, MIRABELLI, ROSSOMANDO, VERINI

Respinto

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

2.121

SCARPINATO

Id. em. 2.120

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

2.122

GELMINI

Respinto

Al comma 1, lettera d), al numero 2) aggiungere infine le parole: «e sono aggiunte infine le parole: "I supporti informatici contenenti le registrazioni delle intercettazioni sono consegnati ai difensori degli indagati a titolo gratuito".»

2.123

SCARPINATO, LOPREIATO, BILOTTI

Respinta la parte evidenziata in neretto; preclusa la restante parte

Al comma 1, dopo la lettera d), inserire la seguente: «d-bis) All'articolo 270 il comma 1 è sostituito dal seguente: "I risultati delle intercettazioni non possono essere utilizzati in procedimenti diversi da quelli nei quali sono stati disposti, salvo che risultino rilevanti e indispensabili per l'accertamento di delitti per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza, nonché per l'accertamento di delitti in procedimenti collegati, ai sensi dell'articolo 371, comma 2, a quelli per i quali sono state originariamente disposte, sempreché rispettino i limiti di ammissibilità di cui all'articolo 266."».

2.124

SCARPINATO, LOPREIATO, BILOTTI

Precluso

Al comma 1, dopo la lettera d), inserire la seguente: «d-bis) All'articolo 270 il comma 1 è sostituito dal seguente: "I risultati delle intercettazioni non possono essere utilizzati in procedimenti diversi da quelli nei quali sono stati disposti, salvo che risultino rilevanti e indispensabili per l'accertamento di delitti per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza, nonché per l'accertamento di delitti in procedimenti connessi, ai sensi dell'articolo 12, sempreché rispettino i limiti di ammissibilità di cui all'articolo 266."».

2.125

GELMINI

Respinto

Al comma 1, dopo la lettera d), inserire la seguente:

«d-bis) All'articolo 270, al comma 1-bis le parole: "indicati dall'articolo 266, comma 2-bis" sono sostituite dalle seguenti: "di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater"».

DOCUMENTI

Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2023 (Doc. LXXXVI, n. 1)

Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2022 (Doc. LXXXVII, n. 1)

PROPOSTE DI RISOLUZIONE NN. 1 E 2

(6-00073) n. 1 (07 febbraio 2024)

LOREFICE, BEVILACQUA.

Il Senato,

esaminate congiuntamente la Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea - anno 2022 (Doc. LXXXVII, n. 1) e la Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea riferita all'anno 2023 (Doc. LXXXVI, n. 1);

premessi che:

la Relazione programmatica annuale rappresenta, insieme alla Relazione consuntiva, ai sensi della legge 24 dicembre 2012, n. 234, il principale strumento per l'esercizio della funzione di partecipazione del Parlamento alla funzione di governo nelle sedi decisionali dell'Unione europea;

la Relazione programmatica riferita al 2023 è stata trasmessa dal Governo con un ritardo di quasi sei mesi rispetto al termine di presentazione del 31 dicembre previsto dall'articolo 13, comma 1, della richiamata legge n. 234 del 2012, con la conseguenza che il Parlamento si ritrova ora ad esaminare e a esprimersi su orientamenti e priorità politiche relative, non all'anno successivo, ma a quello ormai concluso;

è di tutta evidenza che un tale ritardo, attribuibile in primo luogo alla mancata presentazione nei tempi della Relazione programmatica da parte del Governo, impedisca di fatto di svolgere, nell'ambito dell'esame parlamentare, considerazioni di carattere generale sulle strategie politiche dell'Unione europea e sulle priorità del nostro Paese al riguardo, e svuoti in gran parte di significato gli obiettivi che il Governo aveva indicato come prioritari, nonché

le azioni volte a perseguirli nel contesto del processo di integrazione europea per l'anno 2023 ormai concluso. Ne consegue che la Relazione programmatica riporta in molte parti informazioni non aggiornate e non tiene conto delle nuove proposte legislative avanzate da parte della Commissione europea;

risulta altrettanto incongruente l'analisi contenuta nella Relazione programmatica sulla necessità di adeguare periodicamente il diritto interno a quello unionale e di ridurre le procedure di infrazione. Nonostante l'impegno proferito dal Governo nella Relazione per assicurare tale adeguamento periodico attraverso i disegni di legge europea e di delegazione europea l'Esecutivo ha presentato alle Camere il disegno di legge di delegazione europea 2023 con notevole ritardo rispetto alla tempistica dettata dall'articolo 13 della legge n. 234 del 2012, impedendo di fatto il regolare e tempestivo esame parlamentare del suddetto disegno di legge;

svilente per le prerogative parlamentari è la previsione da parte del Governo di avvalersi di quanto previsto dall'articolo 37 della legge n. 234 del 2012, con la possibilità di adottare atti urgenti legislativi in fase discendente sull'applicazione della normativa europea e la riduzione del numero delle procedure di infrazione, come già fatto con il decreto-legge n. 69 del 2023, dimenticando che, in caso di necessità di ulteriori adempimenti europei, ai sensi dell'articolo 29 della stessa legge è possibile presentare disegni di legge europea e di delegazione europea di carattere semestrale;

tutto ciò considerato:

respinge il contenuto dei due Documenti in esame e impegna il Governo a presentare al Parlamento le Relazioni sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, sia consuntiva che programmatica, le annuali o semestrali legge europea e di delegazione europea nel rispetto dei termini previsti dalla legge 24 dicembre 2012, n. 234, al fine del rispetto delle prerogative parlamentari.

(6-00074) n. 2 (07 febbraio 2024)

TERZI DI SANT'AGATA, MURELLI, ZANETTIN, DE POLI, MATERA.

Il Senato,

esaminate la Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea riferita all'anno 2022 (*Doc. LXXXVII*, n. 1) e la Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2023 (*Doc. LXXXVI*, n. 1)

premesso che:

le Relazioni consuntiva e programmatica annuali, definite dalla legge 24 dicembre 2012, n. 234, rappresentano un importante strumento a disposizione del Parlamento per la valutazione dell'operato del Governo nell'anno pregresso e per la partecipazione alla definizione dell'orientamento politico del

Governo in relazione alle singole politiche dell'Unione europea per l'anno in corso;

considerato che:

entrambe le Relazioni presentano una struttura complessivamente coerente con le previsioni legislative della citata legge n. 234 del 2012;

la Relazione programmatica 2023 sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea è stata presentata al Parlamento il 19 giugno 2023, mentre la Relazione consuntiva 2022 il 20 dicembre 2023;

tenuto conto:

dei molteplici fronti di conflitto internazionale, tra cui in particolare le guerre in Ucraina e in Medio Oriente, che coinvolgono le grandi potenze globali, compresa l'Unione europea;

del Vertice Italia-Africa, svolto in Senato il 29 gennaio 2024, nel solco del Piano Mattei per l'Africa tra il Governo italiano, i Capi di Stato e di Governo dei Paesi africani e i rappresentanti dell'Unione europea, dell'Unione africana e di altri Stati e organizzazioni,

approva il contenuto delle due Relazioni e impegna il Governo:

a presentare al Parlamento le Relazioni consuntiva per l'anno 2023 e programmatica per il 2024, sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, nel rispetto dei termini previsti dalla legge 24 dicembre 2012, n. 234, al fine di garantire un più efficiente coinvolgimento dei competenti organi parlamentari, anche alla luce dei molteplici contesti internazionali di crisi che l'Unione europea dovrà affrontare nell'immediato futuro;

a presentare al Parlamento il disegno di legge europea per il 2024 in cui sia data priorità, anzitutto, alla chiusura delle procedure di contenzioso *ex* articolo 260 del TFUE relativo a sentenze che già danno luogo al pagamento di sanzioni pecuniarie e alle procedure di infrazione allo stadio del medesimo articolo 260, che rischiano di approdare a sentenza, e successivamente alle procedure *ex* articolo 258 del TFUE giunte a sentenza, indi quelle allo stadio del parere motivato e, infine, quelle avviate con la lettera di messa in mora, nonché in cui sia dato comunque conto dei criteri utilizzati nella valutazione e nella decisione di quali misure inserire nel provvedimento;

a presentare quanto prima al Senato della Repubblica il nuovo disegno di legge di delegazione europea per il 2024, per consentire un esame approfondito e sollecito, finalizzato a evitare l'apertura di nuove procedure di infrazione;

a portare avanti con determinazione le iniziative del Piano Mattei per l'Africa, in piena sinergia con la strategia europea del Global Gateway, improntato sul modello del partenariato, per instaurare con i Paesi del continente africano relazioni vantaggiose per entrambe le parti, evitando rapporti di dipendenza e predatori, come avviene da parte di talune grandi potenze mondiali.

Allegato B**Parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge n. 808 e sui relativi emendamenti**

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e i relativi emendamenti, trasmessi dall'Assemblea, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo sul testo.

In relazione agli emendamenti, esprime parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte, 1.3, 1.4, 1.5, 2.104 [già 2.8 (testo 2)], 2.111 (già 2.15), 2.122 (già 2.30), 4.0.100, 5.100, 5.0.101, 5.0.102, 5.0.103, 5.0.104, 5.0.105, 5.0.106, 5.0.107, 5.0.108, 5.0.109, 5.0.110, 5.0.111, 5.0.112, 5.0.113, 5.0.14, 5.0.115, 5.0.116, 5.0.117 e 5.0.118.

Il parere è non ostativo sulle restanti proposte emendative.

Parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul testo del disegno di legge n. 969 e sui relativi emendamenti

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e i relativi emendamenti, trasmessi dall'Assemblea, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo sul testo.

In relazione agli emendamenti, esprime parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.6, 8.1, 8.2, 8.5, 8.6, 10.1, 10.0.1, 10.0.6, 10.0.2, 10.0.3, 10.0.7, 10.0.4, 10.0.5, 10.0.8, 10.0.9, 11.0.1, 12.2, 12.3, 12.4, 12.5, 12.10, 12.8 (testo 2), 12.0.1 (testo 2), 13.1, 13.2, 13.0.1, 13.0.2, 15.1, 15.2, 15.4 e 15.5.

Il parere è non ostativo sui restanti emendamenti.

Testo integrale della relazione orale del senatore Matera sul disegno di legge n. 969

Signor Presidente, molto spesso ci troviamo in quest'Aula a parlare di Europa quando ci sono le Comunicazioni del Presidente del Consiglio. È una prassi virtuosa che ci permette di fare il punto sui tanti fronti aperti dalla nostra partecipazione all'Unione. Due volte all'anno siamo invece chiamati ad approvare le leggi europee, quelle cioè che regolano il modo in cui ci adeguiamo alle norme europee.

Oggi veniamo chiamati ad approvare la legge di delegazione europea e le due relazioni sulla partecipazione in un contesto politico vivace, anche perché sono alle porte oramai le elezioni per il rinnovo del Parlamento europeo.

Il provvedimento al nostro esame - la legge di delegazione europea 2022-2023 - costituisce l'annuale disegno di legge che delega il Governo al

recepimento delle direttive europee ancora non attuate e all'adeguamento dell'ordinamento nazionale ai regolamenti dell'Unione europea.

Arriva in Senato dopo la prima lettura alla Camera dei deputati, dove sono state apportate diverse modifiche e integrazioni. Il testo è composto ora di 19 articoli, che consentono di provvedere al recepimento di 20 direttive e di una decisione, e all'adeguamento della normativa nazionale a 9 regolamenti europei.

Nei diversi articoli del disegno di legge sono previsti principi e criteri direttivi specifici di delega per 9 regolamenti e per 13 direttive, mentre nell'allegato sono elencate le restanti 7 direttive da recepire senza la necessità di ulteriori criteri direttivi rispetto a quelli generali già disposti all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012.

L'esigenza di celerità nell'*iter* di esame attuale, volta a evitare l'apertura di nuove procedure di infrazione, ha indotto le forze di maggioranza a non presentare emendamenti. Nella prospettiva anche di una rapida presentazione in Senato del disegno di legge di delegazione europea per il 2024.

Di conseguenza, nella 4ª Commissione, solo le forze di opposizione hanno presentato emendamenti (59 ed un ordine del giorno), che peraltro hanno dato luogo a un'ampia e approfondita discussione su temi della massima importanza per l'Italia: il tema della libertà di informazione con riferimento all'articolo 4, la direttiva sui salari minimi, l'infrazione sui balneari, i contratti del personale della scuola, la questione dei porti.

Sono state espletate undici audizioni, in particolare sugli articoli 4, 7, 8 e 12.

Riguardo al tema del salario minimo, è stato detto in Commissione dalle opposizioni che si tratta di una occasione persa per contrastare il lavoro povero e per adempiere ai principi di questa importante direttiva.

È una legittima opinione, ma è la stessa direttiva che assicura libertà di scelta agli Stati membri e la contrattazione collettiva italiana è una delle migliori nel panorama europeo, con organizzazioni datoriali e sindacali, di cui abbiamo in quest'Aula autorevolissime esponenti, che hanno contribuito a dare tutele e diritti a molti lavoratori.

La direttiva ci lascia liberi quindi di migliorare il sistema della contrattazione collettiva, andando a colmare le lacune nella sua applicazione e garantendo salari equi e dignitosi.

La direttiva peraltro è nell'allegato alla legge di delegazione. Quindi non si può dire che non la vogliamo recepire. Il termine per farlo è il 15 novembre 2024.

Riguardo ai balneari, si è discusso in modo approfondito su un tema che da molti anni è oggetto di confronto e di intense discussioni con la Commissione europea.

Non è per noi in discussione il favore per provvedimenti che aprono alla concorrenza il mercato italiano, a vantaggio dei cittadini, ma occorre considerare il contesto complessivo.

Il Governo ha espresso apertura per una soluzione del problema e la materia, allo stato, è oggetto di una specifica interlocuzione con la Commissione europea.

Per il personale della scuola è stato approvato un ordine del giorno a prima firma Malpezzi e sottoscritto dai senatori di maggioranza e opposizione che impegna il Governo a dare soluzione al problema nel precariato della scuola, nel primo provvedimento utile.

La questione, come evidente, è di copertura finanziaria, ma è prioritaria non solo per dare soluzione ad una anch'essa annosa procedura di infrazione, ma per dare una risposta a tanti insegnanti che devono formare i nostri ragazzi nelle scuole.

Il tema di alcuni porti italiani è stato oggetto di grande attenzione anche a seguito di alcune audizioni svolte. L'entrata in vigore della regolamentazione ETS dal 2024 (sistema di scambio delle quote di emissione di carbonio: ha lo scopo di ridurre le emissioni di gas serra da parte dei Paesi dell'Unione europea) anche al settore marittimo avrà un grande impatto sulla competitività di alcuni nostri porti per la possibilità che i costi connessi alla *compliance* con la nuova normativa determinino la scelta di utilizzare porti che sono al di fuori dell'Unione europea.

Il tema è ben presente al Governo e in Commissione sono stati approvati ordini del giorno per avviare a soluzione il problema e dare una prima risposta ai porti interessati, tra cui quello di Gioia Tauro.

Pur a fronte di questi temi di grande portata, con il Governo si è deciso di non modificare il disegno di legge per non rinviare nuovamente il testo alla Camera dei deputati, circostanza che avrebbe allungato ulteriormente i tempi di entrata in vigore e aumentato il rischio dell'apertura di procedure d'infrazione.

Per questo motivo gli emendamenti sono stati tutti respinti, rinviando al nuovo disegno di legge di delegazione o alla nuova legge europea o ad altri provvedimenti la soluzione delle questioni.

Passo ora a dare una breve sintesi del contenuto degli articoli.

L'articolo 1, comma 1, come di consueto, reca la norma di delega per l'attuazione degli atti citati nell'articolato e nell'allegato A, e il richiamo ai termini, alle procedure e ai principi e criteri direttivi generali, di cui agli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre del 2012, n. 234.

Il comma 2 dell'articolo 1 prevede il parere delle competenti Commissioni parlamentari sugli schemi di decreto legislativo, mentre il comma 3 dispone che per gli eventuali nuovi oneri derivanti dall'attuazione delle direttive o regolamenti, la relativa copertura potrà essere prevista dagli stessi decreti legislativi di attuazione, attingendo al Fondo per il recepimento della normativa europea (di cui all'articolo 41-*bis* della legge n. 234 del 2012) e, in caso di incapienza, a provvedimenti legislativi *ad hoc*, che entrino in vigore prima degli stessi decreti.

L'articolo 2 delega il Governo all'adozione, entro 18 mesi, all'adozione della disciplina sanzionatoria relativa alle violazioni di direttive recepite in via regolamentare o amministrativa, o dei regolamenti europei.

L'articolo 3 detta i principi e criteri direttivi specifici di delega per il recepimento della direttiva (UE) 2022/2555, relativa a misure per un livello comune elevato di cybersicurezza nell'Unione europea (cosiddetta "direttiva NIS 2" - Network and Information Security 2). Tale direttiva, il cui termine per il recepimento è fissato al 17 ottobre del 2024, rafforza il livello di cyber-

resilienza di un vasto gruppo di soggetti e migliora la capacità di risposta agli incidenti informatici, tra l'altro, incentivando la condivisione di informazioni attraverso la designazione delle autorità nazionali competenti.

L'articolo 4, introdotto dall'Assemblea della Camera dei deputati, delega il Governo all'adozione, entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge, di un decreto legislativo per l'integrale attuazione della direttiva (UE) 2016/343, sul rafforzamento della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare nei procedimenti penali. In particolare, in base al criterio specifico di delega, dovrà essere previsto il divieto di pubblicazione integrale o per estratto del testo dell'ordinanza di custodia cautelare finché non siano concluse le indagini preliminari ovvero fino al termine dell'udienza preliminare.

Su questo articolo, la 4ª Commissione ha proceduto a una serie di audizioni di approfondimento e ha svolto un'ampia discussione che ha consentito un esaustivo confronto tra le diverse opinioni e sensibilità. In estrema sintesi, ritengo che la norma non si configuri come un "bavaglio", consentendo comunque agli organi di informazione di fare riferimento ai contenuti dell'ordinanza di custodia cautelare, pur senza riportarne parti testuali. Si opera quindi un corretto bilanciamento tra il diritto all'informazione e il diritto alla presunzione di innocenza, che comporta il diritto a non dover subire un processo mediatico sovrapposto o anticipato rispetto alla sede propria del processo giudiziario.

Oltre alla presunzione di innocenza o di non colpevolezza di cui all'articolo 27 della Costituzione, a mio avviso, devono essere preminenti altri diritti e interessi fondamentali della persona, come l'onore e la reputazione, anch'essi costituzionalmente protetti dagli articoli costituzionali nn. 2 e 3; parlo, in buona sostanza, del diritto alla dignità; le persone, tutte, hanno diritto ad essere rispettate e trattate eticamente: lo vuole la Costituzione e lo prevede la Carta dei Diritti Fondamentali della Unione Europea che all'articolo 1 prevede che la dignità umana è inviolabile, deve essere rispettata e tutelata. Le persone che sono soggette a provvedimenti restrittivi della libertà personale rendono indispensabile una particolare attenzione volta a far sì che la loro condizione non si presti a svilimenti, di fatto, della loro dignità.

Chiedo a questa Aula, ma veramente pensiamo di rispettare la dignità delle persone quando la stampa pubblica integralmente o per estratto una ordinanza di custodia cautelare dove vengono riportate cose che hanno una particolare potenzialità lesiva della dignità della persona connessa alla enfaticizzazione del fatto, soprattutto quando riguarda persone note?

L'articolo 5 detta i criteri specifici di delega per il recepimento della direttiva (UE) 2022/2557, relativa alla resilienza dei soggetti critici, fornitori di servizi essenziali. La direttiva, che dovrà essere attuata entro lo stesso termine della citata direttiva NIS 2 (17 ottobre del 2024), abroga e sostituisce la direttiva 2008/114/CE, relativa alla protezione delle Infrastrutture critiche europee (ECID, ritenendo che le misure di protezione riguardanti solo le infrastrutture non sono sufficienti per evitare il verificarsi di perturbazioni e che è necessario rafforzare la resilienza anche dei soggetti che le gestiscono e che forniscono i relativi servizi essenziali.

L'articolo 6, introdotto dall'Assemblea della Camera dei deputati, delega il Governo ad adeguare la normativa nazionale al regolamento delegato

(UE) 2016/161, che stabilisce norme dettagliate sulle caratteristiche di sicurezza che figurano sull'imballaggio dei medicinali per uso umano. Tra i criteri specifici si prevede anche l'introduzione di misure finalizzate ad introdurre, entro il 9 febbraio 2025, l'apposizione dell'identificativo univoco e dell'elemento di sicurezza antimanomissione sulle confezioni dei medicinali.

L'articolo 7 contiene i criteri specifici di delega per il recepimento della direttiva (UE) 2021/2167, relativa agli acquirenti e ai gestori di crediti deteriorati. La norma è particolarmente urgente, poiché il recepimento della direttiva era previsto dalla stessa entro il 29 dicembre del 2023.

L'articolo 8 reca criteri specifici di delega per il recepimento della direttiva (UE) 2022/431, sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro e ne estende l'ambito di applicazione alle sostanze tossiche per la riproduzione umana. Anche questa delega risulta urgente, poiché la direttiva dovrà essere recepita entro il 5 aprile 2024.

L'articolo 9 detta i criteri specifici di delega per il recepimento della direttiva (UE) 2023/970, volta a rafforzare l'applicazione del principio della parità di retribuzione tra uomini e donne per uno stesso lavoro o per un lavoro di pari valore attraverso la trasparenza retributiva e i relativi meccanismi di applicazione. Il termine per il recepimento della direttiva è fissato dalla stessa al 7 giugno 2026.

L'articolo 10 detta i criteri direttivi specifici di delega per il recepimento della direttiva (UE) 2022/2380, in materia di commercializzazione delle apparecchiature radio, e per assicurare l'adeguamento dell'ordinamento nazionale all'articolo 138 del regolamento (UE) 2018/1139, che distingue tra le apparecchiature installate in aeromobili con e senza equipaggio. La norma è urgente, poiché il recepimento della direttiva era previsto dalla stessa entro il 28 dicembre 2023.

L'articolo 11 elenca i criteri specifici di delega per il recepimento della direttiva di esecuzione (UE) 2022/2438, relativa agli organismi nocivi rilevanti per l'Unione, ai materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali, ai materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e alle piante da frutto destinate alla produzione di frutti. Il termine di recepimento della direttiva è scaduto il 30 giugno del 2023 e risulta già aperta (il 19 luglio del 2023) la relativa procedura di infrazione n. 2023/0151.

L'articolo 12 detta i criteri specifici di delega per il recepimento delle direttive (UE) 2023/958 e 2023/959, che rafforzano il sistema ETS di scambio di quote di emissione e lo estendono al settore marittimo e a quello aereo, e che creano un sistema ETS (Emission trading scheme) per i settori del trasporto su strada e degli edifici. Il termine per il recepimento delle direttive è fissato dalle stesse al 31 dicembre del 2023.

L'articolo 13 reca i criteri specifici di delega per il recepimento della direttiva (UE) 2022/2464, che modifica la normativa sulla rendicontazione societaria di sostenibilità. Il termine per il recepimento della direttiva è fissato dalla stessa al 6 luglio del 2024. I criteri di delega prevedono di stabilire le competenze da attribuire alla CONSOB, quale autorità nazionale competente, e di assicurare il coordinamento del quadro normativo nazionale in materia di

rendicontazione di sostenibilità e di attestazione della conformità della rendicontazione.

L'articolo 14 delega il Governo ad adeguare, entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge, l'ordinamento nazionale al regolamento (UE) 2022/2036, relativo al trattamento prudenziale degli enti di importanza sistemica a livello mondiale. L'articolo non prevede criteri specifici di delega, rinviando a quelli generali di cui all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012.

L'articolo 15 contiene la delega al Governo, da esercitare entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge, previo parere positivo del Garante per la protezione dei dati personali, per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2018/1672, in materia di controlli sul denaro contante in entrata o uscita dall'Unione, e al relativo regolamento di esecuzione (UE) 2021/776, che stabilisce i modelli e le norme tecniche per lo scambio di informazioni tra gli Stati membri. Il comma 3 detta i criteri direttivi specifici da rispettare nell'esercizio della delega.

L'articolo 16 delega il Governo ad adottare, entro diciotto mesi e previo parere dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, disposizioni per adeguare la normativa nazionale al regolamento (UE) 2022/2554 e per dare attuazione alla direttiva (UE) 2022/2556, in materia di resilienza operativa digitale per il settore finanziario, a fronte dei rischi informatici e degli incidenti cui sono esposte le entità finanziarie, dovuti anche alle interconnessioni con fornitori terzi di infrastrutture e servizi tra cui il *cloud computing*.

L'articolo 17 delega il Governo ad adeguare il quadro normativo nazionale, entro quattro mesi dall'entrata in vigore della legge, al regolamento (UE) 2022/868 relativo alla *governance* europea dei dati, la cui applicazione è prevista dallo stesso a partire dal 24 settembre del 2023. Il decreto legislativo dovrà essere adottato previo parere del Garante per la protezione dei dati personali, dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale e dell'Agenzia per l'Italia digitale, nel rispetto dei criteri specifici di delega di cui al comma 2.

L'articolo 18 delega il Governo ad adottare, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della legge, disposizioni per adeguare la normativa nazionale al regolamento (UE) 2023/1113, riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e determinate cripto-attività, e per l'attuazione della direttiva (UE) 2015/849, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo. Il comma 2 individua i criteri direttivi specifici di delega.

L'articolo 19 delega il Governo all'adozione, entro sei mesi dalla entrata in vigore della legge, delle norme di adeguamento al regolamento (UE) 2023/1114, relativo ai mercati delle cripto-attività. Il comma 2 reca i criteri direttivi specifici per l'esercizio della delega.

L'Allegato A al disegno di legge elenca le sette direttive da recepire senza la necessità di introdurre ulteriori principi e criteri di delega, rispetto a quelli generali già previsti all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012. Si tratta delle direttive di seguito indicate.

La direttiva (UE) 2021/2101 concerne la comunicazione delle informazioni sull'imposta sul reddito da parte di talune imprese e succursali. La direttiva prevede uno specifico regime di trasparenza per le imprese multina-

zionali, che dovranno dichiarare pubblicamente le imposte corrisposte all'interno dell'Unione europea e, più in dettaglio, in ciascun Stato membro (Cbcr country by country reporting). Il termine di recepimento è fissato al 22 giugno del 2024.

La direttiva (UE) 2022/362 riguarda la tassazione a carico di veicoli per l'uso di alcune infrastrutture. Lo scopo fondamentale della direttiva è di far adottare agli Stati membri un sistema di pedaggi e di diritti d'utenza su strade e autostrade che: non distorca la concorrenza, sia proporzionato alla durata dell'uso dell'infrastruttura, promuova la sostenibilità ambientale della circolazione sulle infrastrutture, e muova verso la riduzione della congestione. Il termine di recepimento è fissato al 25 marzo del 2024.

La direttiva (UE) 2022/542 reca la modifica delle direttive 2006/112/CE e (UE) 2020/285 per quanto riguarda le aliquote dell'imposta sul valore aggiunto. La direttiva, in particolare, aggiorna l'elenco di beni e servizi a cui gli Stati membri possono applicare aliquote IVA ridotte, introduce un limite specifico di 24 tipologie di beni o servizi a cui è possibile applicare le aliquote ridotte, e consente agli Stati membri autorizzati di applicare un'esenzione dall'IVA ai beni importati a beneficio delle vittime di catastrofi naturali, traendo esperienza dalla crisi pandemica. Il termine di recepimento della direttiva in esame è fissato al 31 dicembre del 2024.

La direttiva (UE) 2022/2041, concerne i salari minimi adeguati nell'Unione europea. La direttiva è volta a migliorare le condizioni di vita e di lavoro nell'Unione, in particolare attraverso l'adeguatezza dei salari minimi per i lavoratori al fine di contribuire alla convergenza sociale verso l'alto e alla riduzione delle disuguaglianze retributive. La direttiva non configura l'obbligo per gli Stati membri di introdurre un salario minimo legale, laddove la formazione dei salari sia garantita esclusivamente mediante contratti collettivi, né quello di dichiarare un contratto collettivo universalmente applicabile. Il termine di recepimento della direttiva in esame è fissato al 15 novembre del 2024.

La direttiva (UE) 2022/2381 reca il miglioramento dell'equilibrio di genere fra gli amministratori delle società quotate e relative misure. La direttiva dispone che gli Stati membri provvedano affinché le società quotate conseguano, entro il 30 giugno del 2026, che gli appartenenti al sesso sottorappresentato occupino almeno il 40 per cento dei posti di amministratore senza incarichi esecutivi, oppure almeno il 33 per cento del totale dei posti di amministratore, con o senza incarichi esecutivi. Il termine di recepimento della direttiva è fissato al 28 dicembre del 2024.

La direttiva (UE) 2023/946 modifica la direttiva 2003/25/CE per quanto riguarda l'inclusione di requisiti di stabilità migliorati per le navi passeggeri e l'allineamento di tale direttiva ai requisiti di stabilità definiti dall'Organizzazione marittima internazionale. Il termine di recepimento della direttiva è fissato al 5 dicembre del 2024.

La direttiva (UE) 2023/977 riguarda lo scambio di informazioni tra le autorità di contrasto degli Stati membri e abroga la decisione quadro 2006/960/GAI. La direttiva è volta a rendere più efficace ed efficiente la col-

laborazione tra gli organismi nazionali che contrastano criminalità e terrorismo all'interno degli Stati dell'Unione europea. Il termine di recepimento della direttiva è fissato al 12 dicembre del 2024.

Concludo, ricordando come la rapida attuazione del disegno di legge, oggi in esame, porterà il nostro Paese ad abbattere ulteriormente il numero delle procedure di infrazione pendenti, che oggi ci vede comunque in buona posizione.

Siamo a quota 73, ma le ultime 4 aperte si riferiscono a direttive che sono contenute nell'attuale legge che stiamo esaminando. Per cui, con la sua approvazione verranno in tempi brevi archiviate, insieme ad altre.

Il Governo Meloni sta facendo un grande lavoro di cui siamo tutti convintamente partecipi.

VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA

VOTAZIONE		OGGETTO	RISULTATO					ESITO	
Num.	Tipo		Pre	Vot	Ast	Fav	Cont		Magg
<u>1</u>	Nom.	Disegno di legge n. 808. Proposta di non passare all'esame degli articoli	165	164	001	056	107	082	RESP.
<u>2</u>	Nom.	DDL n. 808. Emm. 1.1 e 1.2	165	164	002	056	106	082	RESP.
<u>3</u>	Nom.	DDL n. 808. Em. 1.7, Cucchi e altri	163	162	001	055	106	081	RESP.
<u>4</u>	Nom.	DDL n. 808. Em. 1.8, Cucchi e altri	164	163	002	055	106	081	RESP.
<u>5</u>	Seg.	DDL n. 808. Em. 1.6, Scarpinato	165	164	002	030	132	082	RESP.
<u>6</u>	Nom.	DDL n. 808. Em. 1.9 (prima parte), Cucchi e altri	162	161	003	051	107	080	RESP.
<u>7</u>	Nom.	ANNULLATA	159	158	001	049	108	079	RESP.
<u>8</u>	Nom.	DDL n. 808. Em. 1.104 (prima parte), Bazoli e altri	165	164	002	055	107	082	RESP.
<u>9</u>	Seg.	DDL n. 808. Em. 1.21 (prima parte), Scarpinato	166	165	001	053	111	083	RESP.
<u>10</u>	Seg.	DDL n. 808. Em. 1.23, Scarpinato	169	167	001	053	113	084	RESP.
<u>11</u>	Nom.	DDL n. 808. Em. 1.108, Bazoli e altri	159	158	001	048	109	079	RESP.
<u>12</u>	Seg.	DDL n. 808. Em. 1.109, Scarpinato e altri	167	165	001	053	111	083	RESP.
<u>13</u>	Nom.	DDL n. 808. Em. 1.27, Scarpinato	164	163	001	053	109	082	RESP.
<u>14</u>	Nom.	DDL n. 808. Em. 1.30, Scarpinato	166	165	001	057	107	083	RESP.
<u>15</u>	Nom.	DDL n. 808. Em. 1.33, Cucchi e altri	166	165	002	056	107	082	RESP.
<u>16</u>	Nom.	DDL n. 808. Em. 1.110, Bazoli e altri	164	163	001	054	108	082	RESP.
<u>17</u>	Nom.	DDL n. 808. Em. 1.35, Cucchi e altri	169	168	001	057	110	084	RESP.
<u>18</u>	Nom.	DDL n. 808. Emm. 1.111 e 1.38	170	169	001	058	110	085	RESP.
<u>19</u>	Nom.	DDL n. 808. Em. 1.112, Bazoli e altri	168	167	001	056	110	084	RESP.
<u>20</u>	Nom.	DDL n. 808. Em. 1.113, Bazoli e altri	165	164	001	057	106	082	RESP.
<u>21</u>	Nom.	DDL n. 808. Em. 1.269, Gelmini	163	162	002	022	138	081	RESP.
<u>22</u>	Nom.	DDL n. 808. Em. 1.253, Gelmini	163	162	001	024	137	081	RESP.
<u>23</u>	Nom.	DDL n. 808. Em. 1.254, Gelmini	162	161	001	014	146	081	RESP.
<u>24</u>	Nom.	DDL n. 808. Em. 1.47, Gelmini	158	157	002	015	140	078	RESP.
<u>25</u>	Nom.	DDL n. 808. ODG G1.100, La Commissione	164	163	001	103	059	082	APPR.
<u>26</u>	Nom.	DDL n. 808. ODG G1.101, Rossomando e altri	162	161	011	056	094	076	RESP.
<u>27</u>	Nom.	DDL n. 808. ODG G1.102, Parrini e altri	165	164	007	063	094	079	RESP.
<u>28</u>	Nom.	DDL n. 808. ODG G1.103, Scarpinato e altri	160	159	001	054	104	080	RESP.
<u>29</u>	Seg.	DDL n. 808. Articolo 1	161	157	008	099	050	075	APPR.
<u>30</u>	Nom.	DDL n. 808. Em. 2.1, Scarpinato	160	159	001	059	099	080	RESP.
<u>31</u>	Nom.	DDL n. 808. Em. 2.3, Gelmini	163	162	001	012	149	081	RESP.
<u>32</u>	Seg.	DDL n. 808. Em. 2.103 (testo 2), Scarpinato	163	160	001	054	105	080	RESP.
<u>33</u>	Nom.	DDL n. 808. Em. 2.100 (prima parte), Scarpinato e altri	163	162	002	024	136	081	RESP.
<u>34</u>	Seg.	DDL n. 808. Em. 2.102, Scarpinato e altri	163	160	001	053	106	080	RESP.
<u>35</u>	Nom.	DDL n. 808. Em. 2.104, Scalfarotto	160	159	002	011	146	079	RESP.
<u>36</u>	Nom.	DDL n. 808. Em. 2.105, Bazoli e altri	160	159	001	062	096	080	RESP.
<u>37</u>	Nom.	DDL n. 808. Em. 2.106, Bazoli e altri	160	159	001	055	103	080	RESP.
<u>38</u>	Nom.	DDL n. 808. Em. 2.107, Gelmini	159	158	001	011	146	079	RESP.
<u>39</u>	Nom.	DDL n. 808. Em. 2.108, Gelmini	159	158	001	012	145	079	RESP.
<u>40</u>	Nom.	DDL n. 808. Em. 2.109, Gelmini	161	160	001	012	147	080	RESP.
<u>41</u>	Nom.	DDL n. 808. Em. 2.110, Scarpinato	162	161	001	057	103	081	RESP.
<u>42</u>	Nom.	DDL n. 808. Em. 2.112, Bazoli e altri	160	159	001	054	104	080	RESP.
<u>43</u>	Nom.	DDL n. 808. Em. 2.113, Bazoli e altri	159	158	001	053	104	079	RESP.
<u>44</u>	Nom.	DDL n. 808. Em. 2.114, Bazoli e altri	159	158	001	053	104	079	RESP.
<u>45</u>	Nom.	DDL n. 808. Em. 2.115, Gelmini	158	157	001	013	143	079	RESP.
<u>46</u>	Nom.	DDL n. 808. Em. 2.116, Gelmini	158	157	002	012	143	078	RESP.

155ª Seduta

ASSEMBLEA - ALLEGATO B

7 Febbraio 2024

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante (s)=Subentrante (N)=Presente non Votante (M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente la votazione e non votante																				
Nominativo	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
Alberti Casellati Maria Elisab	C	C	C	C	C	C	C	C	V	C	C	V	C	V	C	C	C	C	C	C
Alfieri Alessandro	C	C	C	C	C	F	F	F	V	F	C	V	C	V	C	F	F	C	C	C
Aloisio Vincenza	C	C	C	C	C	F	F	F	V	F	C	V	F	V	C	F	F	C	C	C
Ambrogio Paola	C	C	C	C	F	C	C	C	V	C	C	V	C	V	C	C	C	C	C	C
Amidei Bartolomeo	C	C	C	C	F	C	C	C	V	C	C	V	C	V	C	C	C	C	C	C
Ancorotti Renato	C	C	C		F	C	C	C	V	C	C	V	C	V	C	C	C	C	C	C
Balboni Alberto	C	C	C	C	F	C	C	C	V	C	C	V	C	V	C	C	C	C	C	C
Barachini Alberto	C	C	C	C	F	C									C	C	C	C	C	C
Barcaiulo Michele	C	C	C	C	F	C	C	C	V	C	C	V	C	V	C	C	C	C	C	C
Basso Lorenzo	C	C	C	C	C	F	F	F	V	F	C	V	C	V	C	F	F	C	C	C
Bazoli Alfredo	A	C	C	C	C	F	F	F	V	F	C	V	C	V	C	F	F	C	C	C
Bergesio Giorgio Maria							C	C	V	C	C	V	C	V	C	C	C	C	C	C
Bernini Anna Maria	C	C	C	C	F	C	C	C	V	C	C	V	C	V	C	C	C	C	C	C
Berrino Giovanni	C		C	C	F	C	C	C	V	C	C	V	C	V	C	C	C	C		C
Bevilacqua Dolores	C	C	C	C	C	F	F	F	V	F	C	V	F	V	C	F	F	C	C	C
Biancofiore Michaela																				
Bilotti Anna	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Bizzotto Mara	C	C	C	C	F	C	C	C	V	C	C	V	C	V	C	C	C	C	C	C
Boccia Francesco	C	C	C	C	C	F	F	F	V	F	C	V	C	V	C	F	F	C	C	C
Bongiorno Giulia	C	C	C	C	F	C	C	C	V	C	C	V	C	V	C	C	C	C	C	C
Borghese Mario Alejandro		C	C	C	F	C	C	C	V	C	C	V	C	V	C	C	C	C	C	C
Borghesi Stefano	C	C	C	C	F	C	C	C	V	C	C	V	C	V	C	C	C	C	C	C
Borghi Claudio	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Borghi Enrico	F	F	F	F	F	A	A	C	V	C	F	V	C	V	F					
Borgonzoni Lucia	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Bucalo Carmela	C	C	C		F	C	C	C	V	C	C	V	C	V	C	C	C	C	C	C
Butti Alessio	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Calandrini Nicola	C	C	C	C	F	C	C	C	V	C	C	V	C	V	C	C	C	C	C	C
Calderoli Roberto	C	C	C	C	M	C	C	C	V	C	C	V	C	V	C	C	C	C	C	C
Calenda Carlo	F	F	F	C			F	C	V	F	F	V	C	V	F	F	C	F	F	F
Campione Susanna Donatella	C	C	C	C	F	C	C	C	V	C	C	V	C	V	C	C	C	C	C	C
Camusso Susanna Lina Giulia	F	F		C	C	F	F	F	V	F	C	V	C	V	C	F	F	C	C	C
Cantalamesa Gianluca	C	C	C	C	F	C	C	C	V	C	C	V	C	V	C	C	C	C	C	C
Cantù Maria Cristina	C	C	C	C	F	C	C	C	V	C	C	V	C	V	C	C	C	C	C	C
Casini Pier Ferdinando	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Castelli Guido	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Castellone Maria Domenica	C	C	C	C	C	F	F	F	V	F	C	V	F	V	C	F	F	C	C	C
Castiello Francesco	C	C	C	C	C		F	F	V	F		V	F	V	C	F	F	C	C	C
Cataldi Roberto	C	C	C	C	C	F	F	F	V	F	C	V	F	V	C	F	F	C	C	C
Cattaneo Elena	A	A	A	A	A	A	A	A	V	A	A	V	A	V	A	A	A	A	A	A
Centinaio Gian Marco																				
Ciriani Luca	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Cosenza Giulia	C	C	C	C	F	C	C	C	V	C	C	V	C	V	C	C	C	C	C	C
Craxi Stefania Gabriella Anast	C	C	C	C	F	C	C	C	V	C	C	V	C	V	C	C	C	C	C	C
Crisanti Andrea	F	F	F	C	C	F	F	F	R	F	C	V	C	R						
Croatti Marco	C	C	C	C	C	F	F	F	V	F	C	V	F	V	C	F	F	C	C	C
Cucchi Ilaria			C		C	F	F	F	V	F	C	V	C	V	C	F	F	C	C	C

155ª Seduta

ASSEMBLEA - ALLEGATO B

7 Febbraio 2024

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante (s)=Subentrante (N)=Presente non Votante (M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente la votazione e non votante																				
Nominativo	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
Damante Concetta	C	C	C	C	C	F	F	F	V	F	C	V	F	V	C	F	F	C	C	C
Damiani Dario	C	C	C	C	F	C	C	C	V	C	C	V	C	V	C	C	C	C	C	C
De Carlo Luca	C	C	C	C	F	C	C	C	V	C	C	V	C	V	C	C	C	C	C	C
De Cristofaro Peppe	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
De Poli Antonio																				
De Priamo Andrea	C	C	C	C	F	C	C	C	V	C	C	V	C	V	C	C	C	C	C	C
De Rosa Raffaele	C	C	C	C	C	F		F	V	F	C	V	F	V	C	F	F	F	C	C
D'Elia Cecilia	C	C	C	C	C	F	F	F	V	F	C	V	C	V	C	F	F	C	C	C
Della Porta Costanzo	C	C	C		F	C	C	C	V	C	C	V	C	V	C	C	C	C	C	C
Delrio Graziano	C	C	C	C	C	F	F	F	V	F	C	V	C	V	C	F	F	C	C	C
Di Girolamo Gabriella	C	C	C	C	C	F	F	F	V	F	C	V	F	V	C	F	F	C	C	C
Dreosto Marco	C	C	C	C	F	C	C	C	V	C	C	V	C	V	C	C	C	C	C	C
Durigon Claudio		C	C	C																
Durnwalder Meinhard	F	F	F	F	F	A	F	C	V	C	F	V	C	V	F	F	C	C	F	F
Fallucchi Anna Maria	C	C	C	C	F	C	C	C	V	C	C	V	C	V	C	C	C	C	C	C
Farolfi Marta	C	C	C	C	F	C	C	C	V	C	C	V	C	V	C	C	C	C	C	C
Fazzolari Giovanbattista	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Fazzone Claudio	C	C	C	C	F	C	C	C	V	C	C	V	C	V	C	C	C	C	C	C
Fina Michele	C	C	C	C	C	F	F	F	V	F	C	V	C	V	C	F	F	C	C	C
Floridia Aurora	F	F	F	C	C	F	F	F	V	F	C	V	A	V	A	F	F	C	C	C
Floridia Barbara																				
Franceschelli Silvio	C	F	C	C	C	F	F	F	V	F	C	V	C	V	C	F	F	C	C	C
Franceschini Dario																				
Fregolent Silvia	F	F	F	F	F											C	C	F	F	F
Furlan Annamaria	C	C		C	C	F	F	F	V	F	C	V	C	V	C	F	F	C	C	C
Galliani Adriano	C	C	C	C	F	C	C	C	V	C	C	V	C	V	C	C	C	C	C	C
Garavaglia Massimo	C	C	C	C	F	C	C	C	V	C	C	V	C	V	C	C	C	C	C	C
Garnero Santanchè Daniela	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Gasparri Maurizio	C	C	C	C	F	C	C	C	V	C	C	V	C	V	C	C	C	C	C	C
Gelmetti Matteo	C	C	C	C	F	C	C	C	V	C	C	V	C	V	C	C	C	C	C	C
Gelmini Mariastella	F	F	F	F	F	A	F									F	C	F	F	F
Germanà Antonino Salvatore	C	C	C	C		C	C	C	V	C	C	V	C	V	C	C	C	C	C	C
Giacobbe Francesco	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Giorgis Andrea	C	C	C	C	C	F	F	F	V	F	C	V	C	V	C	F	F	C	C	C
Guidi Antonio	C	C	C	C	F	C	C	C	V	C	C	V	C	V			C	C	C	C
Guidolin Barbara	C	C	C	C	C	F	F	F	V	F	C	V	F	V	C	F	F	C	C	C
Iannone Antonio	C	C	C	C	F	C	C	C	V	C	C	V	C	V	C	C	C	C	C	C
Irto Nicola	C	C	C	C	C	F	F													
La Marca Francesca	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
La Pietra Patrizio Giacomo	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
La Russa Ignazio Benito Maria	P	P	P	P	P	P	P													
Leonardi Elena	C	C	C	C	F	C	C	C	V	C	C	V	C	V	C	C	C	C	C	C
Licheri Ettore Antonio																				
Licheri Sabrina	C	C	C	C	C	F	F	F	V	F	C	V	F	V	C	F	F	C	C	C
Liris Guido Quintino	C	C	C	C	F	C	C	C	V	C	C	V	C	V	C	C	C	C	C	C
Lisei Marco	C	C	C	C	F	C	C	C	V	C	C	V	C	V	C	C	C	C	C	C
Lombardo Marco	F	F	F	F	F	A	F	C	V	F	F	V	C	V	F	F	C	F	F	F

155ª Seduta

ASSEMBLEA - ALLEGATO B

7 Febbraio 2024

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante (s)=Subentrante (N)=Presente non Votante (M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente la votazione e non votante																				
Nominativo	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
Petrenga Giovanna	C	C	C	C		C	C	C	V	C	C	V	C	V	C	C	C	C	C	C
Petrucci Simona	C	C	C	C	F	C	C	C	V	C	C	V	C	V	C	C	C	C	C	C
Piano Renzo																				
Pirondini Luca	C	C	C	C	C	F	F	F	V	F	C	V	F	V	C	F	F	C	C	C
Pirovano Daisy	C	C	C	C	F	C	C	C	V	C	C	V	C	V	C	C	C	C	C	C
Pirro Elisa	C	F	C	C	C	F	F	F	V	F	C	V	F	V	C	F	F	C	C	C
Pogliese Salvatore Domenico An	C	C	C	C	F	C	C	C	V	C	C	V	C	V	C	C	C	C	C	C
Potenti Manfredi	C	C	C	C	F	C	C	C	V	C	C	V	C	V	C	C	C	C	C	C
Pucciarelli Stefania	C	C	C	C	F	C	C	C	V	C	C	V	C	V						C
Rando Vincenza	C	C	C	C	C	F	F	F	V	F	C	V	C	V	C	F	F	C	C	C
Rapani Ernesto	C	C	C	C	F	C	C	C	V	C	C	V	C	V	C	C	C	C	C	C
Rastrelli Sergio	C	C	C	C	F	C	C	C	V	C	C	V	C	V	C	C	C	C	C	C
Rauti Isabella			C		F	C	C	C	V	C	C	R	C	V	C	C	C	C	C	C
Renzi Matteo	F	F	F	F	F	A	A	C			F				F					
Rojc Tatiana	C	C	C	C	C	F	F	F	V	F	C	V	C	V	C	F	F	C	C	C
Romeo Massimiliano	C	C	C	C	F	C	C	C	V	C	C	V	C	V	C	C	C	C	C	C
Ronzulli Licia	C	C	C	C	F	C		P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P	P
Rosa Gianni	C	C	C	C	F	C	C	C	V	C	C	V	C	V	C	C	C	C	C	C
Rosso Roberto	C	C	C	C	F	C	C	C	V	C	C	V	C	V	C	C	C	C	C	C
Rossomando Anna	C	C	C	C	C	F	F	F	V	F	C	V	C	V	C	F	F	C	C	C
Rubbia Carlo	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Russo Raoul	C	C	C	C	F	C	C	C	V	C	C	V	C	V	C	C	C	C	C	C
Sallemi Salvatore	C	C	C	C	F	C	C	C	V	C	C	V	C	V	C	C	C	C	C	C
Salvini Matteo	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Salvitti Giorgio	C	C	C	C	F	C	C	C	V	C	C	V	C	V	C	C	C	C	C	C
Satta Giovanni	C	C	C	C	F	C	C	C	V	C	C	V	C	V	C	C	C	C	C	C
Sbrollini Daniela	F	F	F	F	F		A	C	V	C	F	V	C	V	F	C	C	F	F	F
Scalfarotto Ivan	F	F		A	F	A	A	C	V	C	F	V	C	V	C	C	C	F	F	F
Scarpinato Roberto Maria Ferdi	F	C	C	F	C	F	F	F	V	F	C	V	F	V	C	F	F	C	C	C
Scurria Marco	C	C	C	C	F	C	C	C	V	C	C	V	C	V	C	C	C	C	C	C
Segre Liliana	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Sensi Filippo	C	C	C	C	C	F	F	F	V	F	C	V	C	V	C	F	F	C	C	C
Sigismondi Etelwardo	C	C	C	C	F	C	C	C	V	C	C	V	C	V	C	C	C	C	C	C
Silvestro Francesco	C	C	C	C	F	C	C	C	V	C	C	V	C	V	C	C				
Silvestroni Marco					F	C				C	C	V	C	V	C	C	C	C	C	C
Sironi Elena	F		C	C	C	F	F	F	V	F	C	V	F	V	C	F	F	C	C	C
Sisler Sandro	C	C	C	C	F	C	C	C	V	C	C	V	C	V	C	C	C	C	C	C
Sisto Francesco Paolo	C	C	C	C	F	C	C	C	V	C	C	V	C	V	C	C	C	C	C	C
Spagnolli Luigi	F	F	C	F	F	C	F	C	V	F	F	V	C	V	F	C	C	C	F	F
Spelgatti Nicoletta	C	C	C	C	F	C	C	C	V	C	C	V	C	V	C	C	C	C	C	C
Speranzon Raffaele	C	C	C	C	F	C	C	C	V	C	C	V	C	V	C	C	C	C	C	C
Spinelli Domenica	C	C	C	C	F	C	C	C	V	C	C	V	C	V	C	C	C	C	C	C
Stefani Erika	C	C	C	C	F	C	C	C	V	C	C	V	C	V	C	C	C	C	C	C
Tajani Cristina	C	C	C	C	C	F					C	V	C	V	C	F	F	C	C	C
Ternullo Daniela	C	C	C	C	F	C	C	C	V	C	C	V	C	V	C	C	C	C	C	C
Terzi Di Sant'Agata Giuliomari	C	C	C	C	F	C	C	C	V		C	V	C	V	C	C	C	C	C	C
Testor Elena	C	C	C	C	F	C	C	C	V	C	C	V	C	V	C	C	C	C	C	C

155ª Seduta

ASSEMBLEA - ALLEGATO B

7 Febbraio 2024

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante (s)=Subentrante (N)=Presente non Votante (M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente la votazione e non votante																				
Nominativo	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
Tosato Paolo	C	C	C	C	F	C	C	C	V	C	C	V	C	V	C	C	C	C	C	C
Trevisi Antonio Salvatore	C	C	C	C	C	F	F		V	F	C	V	F	V	C	F				
Tubetti Francesca	C	C	C	C	F	C	C	C	V	C	C	V	C	V	C	C	C	C	C	C
Turco Mario																				
Unterberger Juliane	F	F	C	F	F	F	F	F	R	F	C	V	C	V	C	F	F	C	C	C
Urso Adolfo	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Valente Valeria																				
Verducci Francesco	C	C	C	C	C	F	F	F	V	F	C	V	C	V	C	F	F	C	C	C
Verini Walter	C	C	C	C	C	F	F	F	V	F	C	V	C	V	C	F	F	C	C	C
Versace Giuseppina	F	F	F	F	F	A	F	C	V		F	V	C	V	F	F	C	F	F	F
Zaffini Francesco							C	C	V	C	C	V	C	V						
Zambito Ylenia	C	C	C	C	C	F	F	F	V	F	C	V	C	V	C	F	F	C	C	C
Zampa Sandra					C	F	F	F	V	F	C	V	C	V	C	F	F	C	C	C
Zanettin Pierantonio	C	C	C	C	F	C	C	C	V	C	C	V	C	V	C	C	C	C	C	C
Zangrillo Paolo	C	C	C	C	C	C	C	C	V	C	C	V	C	V	C	C	C	C	C	C
Zedda Antonella	C	C	C	C	F	C	C	C	V	C	C	V	C	V	C	C	C	C	C	C
Zullo Ignazio	C	C	C	C	F	C	C	C	V	C	C	V	C	V	C	C	C	C	C	C

155ª Seduta

ASSEMBLEA - ALLEGATO B

7 Febbraio 2024

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante (s)=Subentrante (N)=Presente non Votante (M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente la votazione e non votante													
Nominativo	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53
Alberti Casellati Maria Elisab	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	V	C
Alfieri Alessandro	F	F	F	F	C	C	C						
Aloisio Vincenza	F	F	F	F	C	C	C	C	C	F	C	V	C
Ambrogio Paola	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	V	C
Amidei Bartolomeo	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	V	C
Ancorotti Renato	C	C	C	C	C	C	C		C	C	C	V	C
Balboni Alberto	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	V	C
Barachini Alberto	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	V	C
Barcaiulo Michele	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C		C
Basso Lorenzo	F	F	F	F	C	C	C	C	C	F	C	V	C
Bazoli Alfredo	F	F	F	F	C	C	C	C	C	F	C	V	C
Bergesio Giorgio Maria	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	V	C
Bernini Anna Maria	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	V	C
Berrino Giovanni	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	V	C
Bevilacqua Dolores	F	F	F	F	C	C	C	C	C	F	C	V	C
Biancofiore Michaela													
Bilotti Anna	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Bizzotto Mara	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	V	C
Boccia Francesco	F	F	F	F	C	C	C	C	C	F	C	V	C
Bongiorno Giulia	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	V	C
Borghese Mario Alejandro	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	V	C
Borghesi Stefano	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	V	C
Borghi Claudio	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Borghi Enrico													
Borgonzoni Lucia	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Bucalo Carmela	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	V	C
Butti Alessio	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Calandrini Nicola	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	V	C
Calderoli Roberto	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	V	M
Calenda Carlo	C	C	C	C	F	F	F	F	F	C	F		
Campione Susanna Donatella	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	V	C
Camusso Susanna Lina Giulia	F	F	F	F	C	C	C	C	C	F	C	V	C
Cantalamesa Gianluca	C	C	C	C	C		C	C	C	C	C	V	C
Cantù Maria Cristina	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	V	C
Casini Pier Ferdinando	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Castelli Guido	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Castellone Maria Domenica	F	F	F	F	C	C	C	C	C	F	C	V	C
Castiello Francesco	F	F	F	F		C	C	C	C	F	C	V	
Cataldi Roberto	F	F	F	F	C	C	C	C	C	F	C	V	C
Cattaneo Elena	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	V	A
Centinaio Gian Marco													
Ciriani Luca	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Cosenza Giulia	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	V	C
Craxi Stefania Gabriella Anast	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	V	C
Crisanti Andrea													
Croatti Marco	F	F	F	F	C	C	C	C	C	F	C	V	C
Cucchi Ilaria	F	F	F	F	C	C	C	A	A	F	A	V	C

155ª Seduta

ASSEMBLEA - ALLEGATO B

7 Febbraio 2024

(F)=Favorevole (C)=Contrario (A)=Astenuto (V)=Votante (s)=Subentrante (N)=Presente non Votante (M)=Cong/Gov/Miss (P)=Presidente (R)=Richiedente la votazione e non votante													
Nominativo	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53
Damante Concetta	F	F	F	F	C	C	C	C	C	F	C	V	C
Damiani Dario	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	V	C
De Carlo Luca	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	V	C
De Cristofaro Peppe	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
De Poli Antonio													
De Priamo Andrea	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	V	C
De Rosa Raffaele	F	F	F	F	C	C	C	C	C	F	C		
D'Elia Cecilia	F	F	F	F	C	C	C	C	C	F	C	V	C
Della Porta Costanzo	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	V	C
Delrio Graziano	F	F	F	F	C	C	C		C	F	C	V	
Di Girolamo Gabriella	F	F	F	F	C	C	C	C	C	F	C	V	C
Dreosto Marco	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	V	C
Durigon Claudio	C	C	C	C	C	C							
Durnwalder Meinhard	C	C	C	C	F	F	F	F	F	C	F	V	F
Fallucchi Anna Maria	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	V	C
Farolfi Marta	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	V	C
Fazzolari Giovanbattista	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Fazzone Claudio	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	V	C
Fina Michele	F	F	F	F	C	C	C	C	C	F	C	V	C
Floridia Aurora	F	F	F	F	C	C	C	C	C	F	C	V	C
Floridia Barbara													
Franceschelli Silvio	F	F	F	F	C	C	C	C	C	F	C	V	
Franceschini Dario													
Fregolent Silvia	F	C	C	C	F	F	F	F	F	C	F	V	F
Furlan Annamaria	F	F	F	F	C	C	C	C	C	F	C	V	C
Galliani Adriano	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	V	C
Garavaglia Massimo	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	V	C
Garnero Santanchè Daniela	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Gasparri Maurizio	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	V	C
Gelmetti Matteo	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	V	C
Gelmini Mariastella	C	C	C	C	F	F	F	F	F	C	F	V	F
Germanà Antonino Salvatore	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	V	C
Giacobbe Francesco	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
Giorgis Andrea	F	F	F	F	C	C	C	C	C	F	C	V	C
Guidi Antonio	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	V	C
Guidolin Barbara	F	F	F	F	C	C	C	C	C	F	C	V	C
Iannone Antonio	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	V	C
Irto Nicola													
La Marca Francesca	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
La Pietra Patrizio Giacomo	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
La Russa Ignazio Benito Maria													
Leonardi Elena	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	V	C
Licheri Ettore Antonio													
Licheri Sabrina	F	F	F	F	C	C	C	C	C	F	C	V	C
Liris Guido Quintino	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	V	C
Lisei Marco	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	C	V	C
Lombardo Marco	C	C	C	C	F	F	F	F	F	C	F	V	F

SEGNALAZIONI RELATIVE ALLE VOTAZIONI EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA

Nel corso della seduta sono pervenute al banco della Presidenza le seguenti comunicazioni:

DISEGNO DI LEGGE N. 808:

sull'emendamento 2.104, il senatore Scalfarotto avrebbe voluto esprimere un voto favorevole.

Congedi e missioni

Sono in congedo i senatori: Barachini, Bongiorno, Borgonzoni, Butti, Calenda, Castelli, Cattaneo, De Poli, Durigon, Fazzolari, Garavaglia, Giacobbe, La Marca, La Pietra, Liris, Maffoni, Mirabelli, Monti, Morelli, Ostellari, Rauti, Renzi, Rubbia, Segre, Sigismondi e Sisto.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Borghi Claudio, Borghi Enrico, Ronzulli e Scarpinato, per attività del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica; Bilotti e De Cristofaro, per attività dell'Assemblea parlamentare dell'OSCE; Casini, per partecipare a un incontro internazionale.

Insindacabilità, presentazione di relazioni su richieste di deliberazione

A nome della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, il senatore Sallemi ha presentato la relazione sulla richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, nell'ambito di un procedimento civile pendente presso il Tribunale Ordinario di Roma – XVIII Sezione Civile, nei confronti dell'onorevole Gabriele Lanzi, senatore all'epoca dei fatti (*Doc. IV-ter*, n. 6-A).

Disegni di legge, trasmissione dalla Camera dei deputati

Ministro dell'economia e delle finanze

Interventi a sostegno della competitività dei capitali e delega al Governo per la riforma organica delle disposizioni in materia di mercati dei capitali recate dal testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e delle disposizioni in materia di società di capitali contenute nel codice civile applicabili anche agli emittenti (674-B)
(presentato in data 07/02/2024)

S.674 approvato dal Senato della Repubblica. C.1515 approvato con modificazioni dalla Camera dei deputati.

Disegni di legge, assegnazione

In sede redigente

7ª Commissione permanente Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport

sen. Cosenza Giulia

Disposizioni per la valorizzazione del patrimonio culturale dell'Occidente ed europeo delle abazie, degli insediamenti benedettini medioevali, dei cammini e dei territori delle province sui quali insistono (939)

previ pareri delle Commissioni 1ª Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione, 3ª Commissione permanente Affari esteri e difesa, 5ª Commissione permanente Programmazione economica, bilancio, 8ª Commissione permanente Ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica, 9ª Commissione permanente Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare, 10ª Commissione permanente Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale, Commissione parlamentare questioni regionali

(assegnato in data 07/02/2024);

9ª Commissione permanente Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare

Gov. Meloni-I: Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste Lollobrigida Francesco

Istituzione del premio di «Maestro dell'arte della cucina italiana» (1010)

previ pareri delle Commissioni 1ª Commissione permanente Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione, 2ª Commissione permanente Giustizia, 5ª Commissione permanente Programmazione economica, bilancio, 6ª Commissione permanente Finanze e tesoro, 7ª Commissione permanente Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport

C.1419 approvato dalla Camera dei deputati

(assegnato in data 07/02/2024).

Disegni di legge, presentazione del testo degli articoli

In data 07/02/2024 la 3ª Commissione permanente Affari esteri e difesa ha presentato il testo degli articoli proposti dalla Commissione stessa, per il disegno di legge: "Ratifica ed esecuzione dell'Accordo in materia di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo

della Repubblica di Serbia, con Allegato, fatto a Belgrado il 21 marzo 2023" (967)
(presentato in data 15/12/2023);

In data 07/02/2024 la 3ª Commissione permanente Affari esteri e difesa ha presentato il testo degli articoli proposti dalla Commissione stessa, per il disegno di legge: "Ratifica ed esecuzione dell'Accordo in materia di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Giappone, con Allegato, fatto a Tokyo il 28 giugno 2023" (968)
(presentato in data 15/12/2023).

Governo, trasmissione di atti e documenti

La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 7 febbraio 2024, ha inviato, ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni, la comunicazione concernente il conferimento di incarico di funzione dirigenziale di livello generale al dottor Gianfranco Tanzi, nell'ambito del Ministero dell'economia e delle finanze.

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con lettera in data 5 febbraio 2024, ha inviato, ai sensi dell'articolo 19 della legge 30 marzo 2001, n. 152, la relazione sulla costituzione e sul riconoscimento degli istituti di patronato e di assistenza sociale, nonché sulle strutture, sulle attività e sull'andamento economico degli istituti stessi, relativa all'anno 2022.

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento, alla 5ª e alla 10ª Commissione permanente (*Doc. CXCIII*, n. 2).

Governo, trasmissione di atti e documenti dell'Unione europea di particolare rilevanza ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge n. 234 del 2012. Deferimento

Ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, sono deferiti alle sottoindicate Commissioni permanenti i seguenti documenti dell'Unione europea, trasmessi dal Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in base all'articolo 6, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234:

– Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla sottoscrizione, da parte dell'Unione europea, di ulteriori azioni di capitale della Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (BERS) e che modifica l'Accordo che istituisce la BERS per quanto riguarda l'estensione, limitata e incrementale, della portata geografica delle operazioni della BERS all'Africa

subsahariana e all'Iraq e l'eliminazione della limitazione statutaria relativa al capitale applicabile alle operazioni ordinarie (COM(2024) 42 definitivo), alla 3ª Commissione permanente e, per il parere, alla 4ª Commissione permanente;

– Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a misure temporanee di liberalizzazione degli scambi che integrano le concessioni commerciali applicabili ai prodotti ucraini a norma dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra (COM(2024) 50 definitivo), alla 9ª Commissione permanente e, per il parere, alla 3ª e alla 4ª Commissione permanente;

– Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni - Infrastrutture di rete: il collegamento mancante - Piano d'azione dell'UE per le infrastrutture di rete (COM(2023) 757 definitivo), alla 8ª Commissione permanente e, per il parere, alla 4ª Commissione permanente;

– Libro bianco sulle opzioni per rafforzare il sostegno alle attività di ricerca e sviluppo che riguardano tecnologie potenzialmente a duplice uso (COM(2024) 27 definitivo), alla 3ª, alla 4ª, alla 5ª e alla 7ª Commissione permanente.

Tale comunicazione è depositata presso il Servizio dell'Assemblea, a disposizione degli onorevoli senatori.

Commissione europea, trasmissione di progetti di atti legislativi dell'Unione europea. Deferimento

La Commissione europea ha trasmesso, in data 6 febbraio 2024, per l'acquisizione del parere motivato previsto dal Protocollo (n. 2) sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità allegato al Trattato sull'Unione europea e al Trattato sul funzionamento dell'Unione europea:

la Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la decisione 2003/17/CE del Consiglio per quanto riguarda l'equivalenza delle ispezioni in campo delle colture di sementi di piante foraggere effettuate nella Repubblica di Moldova e l'equivalenza delle sementi di piante foraggere prodotte nella Repubblica di Moldova, nonché l'equivalenza delle ispezioni in campo delle colture di sementi di barbabietole e delle colture di sementi di piante oleaginose effettuate in Ucraina e l'equivalenza delle sementi di barbabietole e delle sementi di piante oleaginose prodotte in Ucraina (COM(2024) 52 definitivo). Ai sensi dell'articolo 144, commi 1-*bis* e 6, del Regolamento, l'atto è deferito alla 4ª Commissione permanente ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà; il termine di otto settimane previsto dall'articolo 6 del predetto Protocollo decorre dal 6 febbraio 2024. L'atto è altresì deferito, per i profili di merito, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento, alla 9ª Commissione permanente, con il parere delle Commissioni 3ª e 4ª.

Interrogazioni

ZANETTIN - *Al Ministro della giustizia.* - Premesso che:

dalle pagine del “Corriere del Veneto” il presidente del consiglio dell’ordine degli avvocati di Vicenza, Alessandro Moscatelli, ha lanciato l’allarme sui giudici di pace nel circondario del Tribunale di Vicenza;

per quanto riguarda il giudice di pace di Vicenza manca all’appello il 50 per cento del personale amministrativo (6 dipendenti su 12), mentre la scoperta dei magistrati onorari arriva al 60 per cento, essendo presenti 4 giudici di pace sui 9 previsti dall’organico;

a Bassano del Grappa la situazione non appare molto migliore;

la scoperta del personale amministrativo registra un 33 per cento, con la presenza in pianta stabile di 4 funzionari su 6, mentre c’è un solo magistrato onorario al posto dei quattro previsti;

la situazione degli uffici è al collasso, perché a fronte di una buona produttività dei magistrati onorari, le cancellerie, ed in particolare quella di Vicenza, sono in stato di tensione, con arretrati pesantissimi, che vanno irrimediabilmente a danneggiare l’utenza di cittadini ed imprese;

la situazione merita l’attenzione urgente del Ministro in indirizzo,

si chiede di sapere quali iniziative di propria competenza il Ministro in indirizzo intenda porre in essere per ovviare all’incresciosa situazione descritta.

(3-00933)

ALFIERI - *Al Ministro dell’economia e delle finanze.* - Premesso che:

ai sensi dell’accordo tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera relativo all’imposizione dei lavoratori frontalieri, con protocollo aggiuntivo e scambio di lettere, fatto a Roma il 23 dicembre 2020 e ratificato con legge 13 giugno 2023, n. 83, l’espressione “lavoratore frontaliere” designa un residente di uno Stato contraente, che è fiscalmente residente in un comune il cui territorio si trova, totalmente o parzialmente, nella zona di 20 chilometri dal confine con l’altro Stato contraente, svolge un’attività di lavoro dipendente nell’area di frontiera dell’altro Stato contraente per un datore di lavoro ivi residente, una stabile organizzazione di detto altro Stato e ritorna, in linea di principio, quotidianamente al proprio domicilio principale nello Stato di residenza;

le tre forme più comuni per le PMI in Svizzera sono: la ditta individuale, la società anonima (SA) e la società a garanzia limitata (SAGL). In particolare occorre evidenziare come nel caso delle SA o delle SAGL anche il proprietario sia considerato, ai sensi della normativa elvetica, un dipendente e in quanto tale assicurato socialmente;

la Guardia di finanza della provincia di Como ha avviato da tempo una serie di indagini aventi ad oggetto la natura contrattuale del rapporto di lavoro dei frontalieri residenti nella fascia di confine. Alla base di questi controlli vi è la convinzione che la corretta tassazione sia stata aggirata da chi in realtà è un amministratore di fatto di una propria impresa e conseguentemente

il reddito prodotto dovrebbe essere tassato secondo la disciplina italiana in materia;

sulla base del principio che “nessuno può essere sottoposto a sé stesso” la Guardia di finanza, secondo quanto emerso da diversi organi di stampa, avrebbe concluso che non sia da ritenere valida l’esonazione fiscale di tali lavoratori in Italia, pertanto i medesimi usufruirebbero illegittimamente della sola tassazione in Svizzera ai sensi della convenzione tra la Confederazione svizzera e la Repubblica Italiana per evitare le doppie imposizioni e per regolare talune altre questioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio conclusa il 9 marzo 1976, mentre dovrebbero invece essere tassati in Italia secondo le norme tributarie italiane;

alla luce delle indagini svolte dalla Guardia di finanza, dunque, tali lavoratori sarebbero costretti a pagare le imposte in entrambi gli Stati; ma, poiché, fino ad oggi, sono stati considerati lavoratori frontalieri, non hanno mai presentato in Italia la dichiarazione dei redditi, nella quale esporre le imposte pagate in Svizzera;

pertanto, i medesimi sono decaduti dal diritto di portare queste ultime in detrazione dalle imposte che dovrebbero pagare in Italia e, inoltre, si trovano ad essere esposti al rischio di gravose sanzioni;

i lavoratori italiani delle SAGL hanno pagato regolarmente le imposte in Svizzera sulla base della citata disciplina in materia di SAGL e parte di queste è stata incassata dall’Italia tramite i “ristorni” previsti dagli accordi bilaterali tra la Federazione svizzera e l’Italia;

infine, si evidenzia come appaia singolare il fatto che, in base alle conclusioni delle indagini, venga disconosciuto al frontaliere il rapporto di lavoro subordinato in Svizzera, ma la proposta di tassazione in Italia sia comunque per reddito di lavoro dipendente,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti e quali siano le sue opinioni in merito;

se non ritenga opportuno adottare proprie iniziative, al fine di garantire che ai lavoratori frontalieri oggetto degli accertamenti citati non sia arrecato un nocumento economico in violazione degli accordi tributari intercorrenti tra l’Italia e la Svizzera, anche alla luce della disciplina elvetica vigente in materia di SAGL.

(3-00934)

GASPARRI, DAMIANI, FAZZONE, GALLIANI, LOTITO, OCCHIUTO, PAROLI, RONZULLI, ROSSO, SILVESTRO, TERNULLO, ZANNETTIN - *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* - Premesso che:

nella Nota di aggiornamento al DEF il Governo ha individuato per il triennio 2024-2026 obiettivi di politica economica che prevedono dismissioni di partecipazioni pubbliche pari a un valore di circa l’1 per cento del PIL;

le privatizzazioni servono all’Italia per ritornare a crescere, per diventare più efficiente e competitiva, posto che esse non sono la svendita del patrimonio dello Stato, ma possono essere realizzate nell’interesse pubblico attraverso puntuali indagini e valutazioni di mercato, del Ministero dell’economia o delle diverse società delle quali verranno messe in vendita le quote;

non si tratta quindi di vendere *asset* strategici, ma di coinvolgere i privati attraverso una gestione più efficiente, in cui siano coinvolti e attratti gli investitori privati, a titolo di esempio dei servizi portuali, del trasporto pubblico, della valorizzazione dei rifiuti, facendo risparmiare risorse economiche al settore pubblico e contribuendo alla riduzione del debito pubblico;

allo stesso tempo può essere determinata una valutazione del patrimonio pubblico immobiliare e un'eventuale cessione, a prezzi di mercato, di parte degli immobili di proprietà pubblica, ove questi non siano utilizzati dalle amministrazioni pubbliche;

lo Stato deve disegnare il campo da gioco, fornire le regole e farle rispettare, ma, quando è opportuno, la gestione può essere affidata ai privati, posto che la modernizzazione dello Stato deve includere ogni aspetto della sua organizzazione e valutato che per attrarre investimenti stranieri bisogna offrire un contesto nazionale più efficiente ed è necessario anche incentivare il risparmio italiano verso investimenti mirati alla crescita e al benessere della nazione,

si chiede di sapere quale sia il piano del Ministro in indirizzo in tema di riduzione delle partecipazioni statali non strategiche, di cessione di immobili non funzionali all'utilizzo delle amministrazioni pubbliche e quale sia il punto sulla cessione già avviata di partecipazioni pubbliche.

(3-00935)

FLORIDIA Aurora, DE CRISTOFARO - *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* - Premesso che:

in data 11 gennaio 2019 è stato ufficializzato il *dossier* della candidatura italiana alle olimpiadi e paralimpiadi invernali Milano-Cortina 2026, che ha previsto 47,7 milioni di euro per la ristrutturazione della pista da bob "Eugenio Monti", garantendo la piena osservanza dell'Agenda olimpica del CIO 2020;

l'insieme delle opere, comprese quelle non sportive, supererà il costo di 5,3 miliardi di euro, contabilizzando nell'insieme fondi stanziati a oggi dallo Stato, dalle Regioni e dai Comuni interessati;

il 26 settembre 2022, il Governo *pro tempore* Draghi con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, recante "l'approvazione del Piano degli interventi da realizzare in funzione dei giochi olimpici e paralimpici invernali Milano-Cortina 2026", ha stanziato 85 milioni di euro per la costruzione della pista da bob a Cortina;

il 19 settembre 2023, è stato pubblicato il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 settembre 2023, che ha previsto un incremento del finanziamento della costruzione della pista da bob, per una somma complessiva pari a 118 milioni di euro;

il 30 gennaio 2024, il comunicato stampa della Fondazione Milano Cortina ha indicato la necessità di un *extrabudget* "per la realizzazione di alcuni allestimenti, ad oggi non previsti per lo svolgimento delle gare", di cui non si conoscono i costi e i dettagli;

il 31 gennaio 2024, è stata pubblicata la determina n. 10 della Società infrastrutture Milano-Cortina (SIMICO), che ha aggiudicato l'affidamento delle opere a favore dell'impresa Pizzarotti & C. S.p.A., provvedendo alla

stipula del relativo contratto di appalto per un importo pari a 81,6 milioni di euro (detto “progetto light”);

considerato che:

dal 2008 la pista da *bob* di Cortina è rimasta inutilizzata a causa degli elevati costi economici di gestione;

dai dati forniti dal Comune di Cortina, da informazioni della SIMICO e da organi di stampa specializzata, si apprende che il costo annuale di gestione della pista da *bob* sarà pari a circa 1,4 milioni di euro;

solo con la pubblicazione del bilancio consuntivo si conosceranno realmente le voci di spesa che “sono riportate all’interno del corpus progettuale, ma che non sono state inserite nel computo metrico”;

dai documenti di gara, emerge che non fanno parte del “computo metrico” parti consistenti di forniture essenziali alla funzionalità della pista, in quanto trasferite a carico della stazione appaltante;

nel quadro economico dell’affidamento e nella parte che esula dall’appalto con l’impresa Pizzarotti & C. S.p.A., sono indicati 3 milioni e 925.000 euro di lavori in amministrazione diretta, “ivi inclusi i rimborsi previa fattura”, come i costi reali del taglio del pregiato lariceto di bassa quota, esteso su oltre 5 ettari,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dell’ammontare dei reali costi annuali della futura gestione dell’impianto e quando intenda rendere pubblica l’eventuale documentazione;

su quali enti ricadranno le spese di gestione della pista e quali siano gli accordi istituzionali in essere per garantire la sostenibilità economica futura dell’impianto;

se risulti quali siano i costi sostenuti fino a oggi dalle diverse pubbliche amministrazioni, dal Comune di Cortina, dalla Regione Veneto e dallo Stato italiano, in particolare nel sostenere gli studi di sostenibilità economica dell’opera e delle diverse consulenze, i diversi progetti che sono stati affrontati e anche abbandonati, i costi di demolizione della vecchia pista, la messa in sicurezza del territorio.

(3-00936)

DAMANTE - *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* - Premesso che:

il Governo italiano, in data 7 agosto 2023, ha presentato alla Commissione europea la richiesta di modifica complessiva del PNRR italiano con la revisione di 144 tra investimenti e riforme, nonché l’inserimento del capitolo riguardante l’attuazione dell’iniziativa REPowerEU. Al fine di rinvenire le risorse volte a finanziare i nuovi investimenti previsti dal capitolo REPowerEU, il Governo ha proposto, tra le altre iniziative di modifica, di definanziare dal PNRR 9 investimenti, finanziati per un importo pari a 15,9 miliardi di euro, provvedendo alla relativa copertura con altre fonti di finanziamento, come il piano nazionale complementare al PNRR e i fondi europei e nazionali delle politiche di coesione. Sulla richiesta di modifica è stata avviata la discussione con la Commissione europea;

la Commissione europea il 24 novembre 2023 ha espresso una valutazione positiva del PNRR modificato, il quale è stato approvato con decisione di esecuzione del Consiglio della UE l'8 dicembre 2023;

il nuovo PNRR modificato con decisione del Consiglio UE l'8 dicembre 2023 ammonta a 194,4 miliardi di euro (122,6 miliardi di prestiti e 71,8 miliardi di sovvenzioni) e comprende 66 riforme, 7 in più rispetto al piano originario, e 150 investimenti. Rispetto alla dotazione iniziale di 191,5 miliardi, l'aumento è dovuto a 2,76 miliardi come contributi a fondo perduto (sovvenzioni) per la realizzazione del REPowerEU e 145 milioni a seguito dell'aggiornamento del contributo finanziario massimo;

considerato che:

in data 16 gennaio 2024 si è tenuta a palazzo Chigi la cabina di regia PNRR presieduta dal Presidente del Consiglio dei ministri, Giorgia Meloni, e convocata dal Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, Raffaele Fitto, alla presenza dei Ministri, dei Sottosegretari preposti e dei rappresentanti di Regioni, Province e Comuni;

l'obiettivo dichiarato è stato quello di effettuare una verifica dello stato di attuazione del piano per una valutazione rispetto all'attività in corso della Commissione europea, propedeutica al pagamento della quinta rata pari a 10,6 miliardi di euro, ai quali si aggiungerà il versamento dei 551 milioni di euro del prefinanziamento della settima missione REPowerEU, e una prima analisi sul conseguimento dei 39 traguardi e obiettivi della sesta rata, pari a 9,1 miliardi di euro, e dei 74 traguardi e obiettivi della settima rata, pari a 19,6 miliardi di euro, che risulteranno strategici per sostenere la crescita economica, con particolare riguardo al Mezzogiorno, anche attraverso una più efficiente ed efficace gestione delle risorse economiche destinate alla politica di coesione;

valutato che:

si apprende da organi di stampa che è in lavorazione un nuovo decreto-legge, che punta a garantire una copertura finanziaria per gli investimenti comunali usciti dal PNRR con la rimodulazione approvata a fine novembre. Il provvedimento all'esame ha l'ambizioso e arduo compito di trovare i fondi per accompagnare tutte le nuove misure inserite nel PNRR rivisto, che richiedono circa 15-17 miliardi di euro (su più anni), poi compensati dalle rate del cronoprogramma riscritto;

il nuovo decreto PNRR si occuperà dunque anche di rimodulare il piano nazionale complementare, che risulta essere parecchio in ritardo rispetto alla tabella di marcia, ma non è rivedibile senza considerare che comunque molti bandi sono partiti e hanno già generato le "obbligazioni giuridicamente perfezionate" che impediscono ripensamenti;

occorre infatti ricordare che i 30 programmi del piano nazionale per gli investimenti complementari (PNC), di cui al decreto-legge n. 59 del 2021, sono destinatari di risorse per complessivi 30.622,46 milioni di euro per gli anni dal 2021 al 2026, e sono ripartiti in 24 programmi "del piano" (cosiddetti esclusivi), per un importo di 19.368,85 milioni di euro e 6 programmi PNRR-PNC (cosiddetti cofinanziati), per un importo di 11.253,61 milioni di euro;

valutato altresì che:

contrariamente alle previsioni, all'ordine del giorno del Consiglio dei ministri tenutosi mercoledì 31 gennaio 2024 non era presente il decreto-legge PNRR-*quater*;

i motivi di tanta attesa sembrerebbero trovare fondamento, oltre che nella dimensione del provvedimento, che si è ampliato con le norme proposte dai vari ministeri, proprio nella gestione dei 21,4 miliardi di euro rimodulati con la revisione del piano concordata con la Commissione UE, nonché nella difficoltà di dettagliare i fondi sostitutivi per i circa 13 miliardi di progetti defianziati nel nuovo PNRR, su cui si apprende ci sia disaccordo tra il Ministro per il PNRR e il Ministro dell'economia e delle finanze;

i fondi principali da cui attingere, infatti, sono il piano nazionale complementare (PNC) e il fondo sviluppo e coesione (FSC), entrambi utilizzabili con forti limitazioni: il primo, infatti, ha già creato obbligazioni giuridicamente vincolanti non defianziabili, se non rinunciando ad interventi già previsti per un valore equivalente; il secondo, come noto, impone di concentrare l'80 per cento delle misure nelle regioni del Mezzogiorno;

è evidente che appare necessario avere un quadro aggiornato dello stato di avanzamento delle misure e degli interventi ricompresi nel piano. Sebbene infatti risulti dagli organi di stampa che dal PNC dovrebbero arrivare in tutto fra i 2 e i 3 miliardi, quasi integralmente assorbiti dai piani urbani integrati, mentre il resto, insieme al fondo nazionale sviluppo e coesione, servirà per sostenere altri due filoni di investimenti comunali, cioè il potenziamento dei servizi sociali nelle aree interne (750 milioni) e la valorizzazione dei beni confiscati alle mafie (300 milioni), i numeri definitivi potranno essere conoscibili solo con il decreto-legge in lavorazione;

a ciò si aggiunga che, ancora una volta, i Comuni, diretti interessati nell'attuazione del PNRR, non sono stati adeguatamente coinvolti nella rimodulazione del piano, né nelle valutazioni circa l'adozione del nuovo decreto e delle relative coperture finanziarie, così come sottolineato anche in una nota dal presidente dell'ANCI,

si chiede di sapere:

in che modo il Ministro in indirizzo intenda sopperire alla carenza di liquidità causata dai ritardi e dalla rimodulazione al ribasso degli importi e quali saranno le fonti di finanziamento delle opere comunali prima inserite, poi espunte dal PNRR;

quale sia la tempistica per l'adozione del decreto PNRR-*quater*, quali risorse siano previste a copertura dello stesso e quale sia lo stato di avanzamento delle misure e degli interventi ricompresi nel piano nazionale complementare.

(3-00937)

MALAN, SPERANZON, BARCAIUOLO, MENIA, ZEDDA, MIELI
- *Al Ministro della difesa.* - Premesso che:

il mar Rosso è, in relazione alle comunicazioni via mare, uno snodo cruciale per il commercio mondiale;

dopo gli attacchi terroristici di Hamas del 7 ottobre 2023 e l'inizio delle operazioni israeliane nella striscia di Gaza, i ribelli yemeniti di Ansar

Allah (Houthi), sostenuti dall'Iran, hanno perpetrato ripetuti attacchi contro le navi in transito nel mar Rosso, in particolare nello stretto di Bab el-Mandeb, mettendo a rischio la libertà e la sicurezza della navigazione lungo una delle rotte commerciali più importanti al mondo e arrecando danno alle compagnie di navigazione;

questi attacchi hanno indotto molte compagnie di navigazione a rinunciare all'ingresso nel Mediterraneo, attraverso il canale di Suez, e a circumnavigare l'Africa; le deviazioni stanno comportando un impatto enorme sia sui tempi di navigazione, sia sui costi del trasporto delle merci, aumentati anche a causa dei maggiori costi assicurativi conseguenti all'elevato rischio di attacchi;

la crisi rischia così di ridurre l'importanza commerciale dei principali porti italiani, inficiando la centralità del Mediterraneo nella rotta commerciale che collega l'Asia all'Europa e agli Stati Uniti;

lo scorso dicembre, al fine di contrastare gli attacchi e le minacce Houthi, il Segretario alla difesa USA, Lloyd Austin, ha annunciato l'avvio dell'operazione "Prosperity guardian", di natura difensiva (scorta ai convogli e autodifesa estesa), imperniata su una coalizione multinazionale ed inserita nella "combined task force 153", una delle cinque *task force* multinazionali che compongono le "combined maritime forces" (CMF);

nella notte tra l'11 e il 12 gennaio 2024, a causa del perdurare degli attacchi Houthi, gli Stati Uniti e la Gran Bretagna, con il supporto non operativo di Paesi Bassi, Bahrein, Nuova Zelanda, Canada, Australia, Danimarca, Germania e Corea del Sud, hanno avviato una serie di attacchi contro le posizioni Houthi sul territorio yemenita, con lo scopo di degradarne le capacità operative;

lo scorso 22 gennaio si è tenuta a Bruxelles la riunione del Consiglio Affari esteri dell'Unione europea, in cui è stata discussa la situazione nel mar Rosso ed è stato raggiunto un "accordo di principio" sull'avvio di una nuova missione militare UE a protezione delle navi commerciali che attraversano l'area;

tale missione incrementerebbe di fatto la presenza italiana ed alleata nell'area: l'Italia, in particolare, è già presente con nave "Martinengo", posizionata a nord di Bab el-Mandeb, che ha da poco avvicinato nave "Fasan"; inoltre, l'Italia partecipa altresì all'operazione "Atalanta", una missione navale europea di cui il nostro Paese assumerà a breve il comando, attiva dal 2008 al largo della Somalia con l'obiettivo di contrastare le attività di pirateria;

è del 4 febbraio la notizia che il comando tattico, ovvero la responsabilità della condotta in mare delle attività rientranti nella nuova operazione (denominata "Aspides", "scudo" in greco), sarà assegnato all'Italia,

si chiede di sapere quali siano le iniziative in atto nell'area del mar Rosso a tutela del traffico mercantile in transito per lo stretto di Bab-el-Mandeb e per il canale di Suez, e in particolare quali siano, in atto, la natura e gli obiettivi della nuova missione e se essa preveda il coinvolgimento di altri Stati.

(3-00938)

ROMEO, GARAVAGLIA, BORGHESI, TESTOR, BORGHI Claudio, DREOSTO - *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* - Premesso che:

la legge 30 dicembre 2023, n. 213, all'articolo 1, comma 183, ha previsto l'esclusione dal calcolo dell'ISEE, fino a un valore complessivo di 50.000 euro, dei titoli di Stato e dei prodotti finanziari di raccolta del risparmio con obbligo di rimborso assistito dalla garanzia dello Stato. In precedenza, il possesso di BTP e altri titoli di Stato italiani influiva sul calcolo del patrimonio degli italiani, e quindi sulla determinazione dell'ISEE. Questo significava che le famiglie che possedevano BTP avevano un ISEE più alto, e quindi avevano accesso a meno prestazioni sociali agevolate;

sulla base del recente forte incremento dei tassi di interesse per l'inflazione si è delineata una dinamica che ha visto un grande successo della vendita dei titoli di Stato. Di fatto sono stati raccolti oltre 32 miliardi di euro nelle due emissioni di giugno e di ottobre 2023;

la misura prevista in legge di bilancio per il 2024 ha sicuramente incentivato gli italiani a investire in titoli di Stato, in quanto questi titoli non saranno più penalizzanti ai fini dell'ISEE;

con il messaggio n. 165 del 12 gennaio 2024, dopo un confronto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, l'INPS ha chiarito che l'entrata in vigore della disposizione non è immediata, essendo subordinata all'approvazione delle modifiche al regolamento recante la disciplina dell'ISEE, cioè, nello specifico, in applicazione di quanto previsto dal comma 184 dell'articolo 1 della legge di bilancio;

resta quindi immutata la disciplina ISEE relativa al patrimonio mobiliare, con la conseguenza che nelle dichiarazioni sostitutive uniche presentate a partire da gennaio 2024 permane l'obbligo di indicare tutti i rapporti finanziari posseduti al 31 dicembre 2022 dai soggetti appartenenti al nucleo familiare,

si chiede di sapere quali iniziative il Ministro in indirizzo ritenga opportuno assumere al fine di garantire effettiva attuazione alla misura di cui sopra, attraverso una tempestiva approvazione delle modifiche al regolamento recante la disciplina dell'ISEE.

(3-00939)

BORGHI Enrico, PAITA - *Al Ministro dell'economia e delle finanze.*

- Premesso che:

nel 2024 sono state reintrodotte le tasse (imposta di registro, ipotecaria, catastale, sostitutiva, di bollo e IVA) per l'acquisto della prima casa da parte dei giovani *under 36*, che comporteranno per i giovani esborsi aggiuntivi fino a 5.000 euro;

l'IVA su pannolini, latte in polvere e prodotti per la prima infanzia e i seggiolini è stata aumentata;

è stata incrementata l'imposta sul valore degli immobili situati all'estero ed è stata raddoppiata l'aliquota dell'IVAFE per i prodotti finanziari detenuti in altri Paesi;

nonostante le difficoltà derivanti dall'inflazione soprattutto sul piano della liquidità, sono state aumentate le ritenute sui bonifici "parlanti" e sulle

provvigioni relative ai rapporti di assicurazione e di mediazione di assicurazioni;

si è prevista una nuova tassazione al 26 per cento sulle plusvalenze realizzate da chi vende un immobile su cui è stato effettuato un intervento agevolato con il *superbonus*;

è stato soppresso il dimezzamento dell'IVA per l'acquisto delle cosiddette case *green*;

le detrazioni per l'acquisto dei mobili (*bonus* mobili) sono state quasi dimezzate e portate da un massimale di 8.000 euro a un tetto di 5.000 euro di spesa detraibile al 50 per cento;

il *bonus* impatriati (o rientro dei cervelli) è stato rivoluzionato con una riduzione drastica dei benefici fiscali previsti per il rientro in patria;

è stata introdotta una forma di compartecipazione al servizio sanitario nazionale per i lavoratori frontalieri;

la riforma delle aliquote IRPEF per il 2024 (detto taglio provvisorio) approvato dal Governo sta portando Regioni e Comuni a valutare l'aumento delle proprie addizionali per compensare le minori entrate e garantire i servizi, con l'effetto di lasciare invariata la pressione fiscale "finale" sul contribuente;

secondo i dati del Ministero dell'economia e delle finanze le entrate tributarie sono aumentate considerevolmente e non per effetto della lotta all'evasione: 38,6 per cento in più le accise, 13,7 per cento l'IRES, 2 per cento l'IVA, 8 per cento in più le imposte dirette, pari, complessivamente, a circa 30 miliardi di euro in più pagati dai contribuenti;

il Governo, cionondimeno, ha deciso di aumentare l'IRPEF agricola, imponendo agli agricoltori tasse per un valore complessivo pari a 250 milioni di euro,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo intenda adottare iniziative di propria competenza volte a scongiurare l'aumento dell'IRPEF agricola.

(3-00940)

MISIANI, BOCCIA, NICITA, MANCA - *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* - Premesso che:

la Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza 2023 ha previsto ingenti proventi da nuove dismissioni di aziende partecipate pubbliche per un ammontare pari a circa 21 miliardi di euro nell'arco del triennio 2024-2026, corrispondente all'1 per cento del PIL. Il comunicato del Governo rilasciato a margine della riunione del Consiglio dei ministri dello scorso 27 settembre ha ribadito tale obiettivo, ritenuto indispensabile per conseguire un miglioramento dei saldi di finanza pubblica;

la Corte dei conti, nel corso dell'audizione parlamentare sulla NADEF 2023, ha messo in luce i possibili rischi relativi alle "difficoltà di realizzazione di un programma di privatizzazione ambizioso e di dimensioni mai raggiunte nel recente passato". Analogamente, l'Ufficio parlamentare di bilancio nel documento illustrato a margine dell'esame parlamentare della Nota, lo scorso 10 ottobre, ha sottolineato come un programma di dismissioni degli *asset* pubblici, che prevede introiti pari a circa 21 miliardi di euro nel triennio considerato 2024-2026, sconti ampi margini di incertezza "se si osservano i

dati sulle privatizzazioni degli anni immediatamente precedenti la crisi pandemica”, nonché un *deficit* in un’ottica prudenziale, mettendo a rischio la dinamica del rapporto tra debito pubblico e PIL. Invero, l’Ufficio parlamentare di bilancio ha rilevato come, nell’ipotesi in cui non verrebbe realizzato il programma di privatizzazione delineato nella NADEF, il rapporto tra debito e PIL scenderebbe lievemente nel 2024 ma ricomincerebbe a salire nel biennio 2025-2026. Nell’ultimo anno di programmazione, il rapporto si attesterebbe su un valore pari al 140,1 per cento, circa 0,5 punti percentuali di PIL al di sopra della traiettoria della stessa NADEF;

il Ministro in indirizzo, sia nel corso dell’audizione per l’esame della Nota di aggiornamento del DEF, lo scorso 10 ottobre, sia in sede di audizione sul disegno di legge di bilancio per il 2024, in data 16 novembre, ha ribadito che tra i principali strumenti finalizzati al consolidamento della finanza pubblica, in termini di abbattimento dello *stock* di debito pubblico, vi è quello delle dismissioni delle partecipazioni statali. In particolare, ha sottolineato, nel corso del suo intervento durante l’esame della NADEF che: “il piano di entrate destinato alla riduzione del debito pubblico attraverso operazioni su asset detenuti direttamente o indirettamente dallo Stato, prevede una serie di modalità da attuare singolarmente o congiuntamente”. Il Presidente del Consiglio dei ministri lo scorso 12 dicembre in sede di comunicazioni in vista della riunione del Consiglio europeo del 14 e 15 dicembre 2023 ha affermato che il Governo “ha dato vita a un piano di privatizzazioni, che però mai diventeranno svendite”;

un primo avvio del percorso di dismissioni di *asset* pubblici è stato realizzato il 20 novembre 2023 con la cessione, da parte del Ministero dell’economia e delle finanze, di 314.922.429 azioni ordinarie di Monte dei Paschi di Siena S.p.A., per un controvalore complessivo pari a 920 milioni di euro (pari a 2,92 euro per azione). Nelle settimane successive il titolo MPS ha registrato un progressivo aumento delle proprie quotazioni, fino a toccare nella giornata di ieri 6 febbraio 2024 3,53 euro per azione. Se la cessione fosse stata effettuata ieri, il Ministero avrebbe incassato oltre 1,1 miliardi di euro (190 milioni di euro in più);

tra le opzioni più accreditate per le prossime dismissioni figura un importante *asset* come Poste italiane, la cui partecipazione da parte del Ministero è pari al 29,26 per cento del capitale sociale e da parte di Cassa depositi e prestiti è pari al 35 per cento. Nel merito, le organizzazioni sindacali postali hanno manifestato la loro netta contrarietà sugli esiti del recente incontro del ministro Giorgetti con il *management* aziendale di Poste italiane, avvenuto in assenza dei rappresentanti dei lavoratori e delle lavoratrici del gruppo. Nell’incontro sarebbero state illustrate le linee guida del futuro piano industriale di Poste italiane, del tutto sconosciute ai rappresentanti dei lavoratori postali, e il ministro Giorgetti, dopo aver fatto riferimento al debito pubblico italiano, avrebbe manifestato la volontà di ridurlo anche attraverso dismissioni di aziende in cui lo Stato ha quote azionarie, tra cui Poste italiane. I lavoratori e le organizzazioni sindacali di Poste, allarmati dalla paventata volontà del Governo di procedere alla vendita delle quote azionarie, hanno iniziato a manifestare la loro totale e ferma contrarietà all’ipotesi di dismissione. L’eventuale vendita dell’intera partecipazione del Ministero in Poste italiane

rischierebbe di fatto di consegnare ai privati il controllo della più grande azienda di servizi del Paese, una realtà con 120.000 dipendenti, una capillare presenza sul territorio con 12.755 uffici postali e una spiccata vocazione sociale. L'alienazione delle quote del tesoro farebbe perdere allo Stato anche circa 250 milioni all'anno di dividendi derivanti dalla partecipazione;

da una stima preliminare di esperti del settore, l'eventuale vendita, ai prezzi attuali, dell'intera partecipazione del Ministero genererebbe un introito pari a circa 3,8 miliardi di euro, ossia pari ad un quinto dell'intero programma di privatizzazioni previsto dal Governo;

ulteriori ipotesi di vendita del patrimonio pubblico, necessarie ad arrivare ai 21 miliardi di euro di introiti previsti dalla NADEF, rischiano di coinvolgere altre importanti e strategiche aziende pubbliche quotate, tra cui Ferrovie dello Stato, ENI, ENEL, SNAM, Terna e Leonardo. La privatizzazione di Poste e Ferrovie dello Stato, in particolare, avverrebbe in un quadro di mercato segnato dall'attivismo e dal peso crescente di grandi multinazionali come Amazon e MSC;

un programma di dismissioni di tale portata, incentrato solo su logiche di cassa e in assenza di un disegno chiaro di politica industriale, avrebbe un impatto irrisorio sul debito pubblico (le dismissioni programmate dal Governo equivalgono solo allo 0,7 per cento del debito complessivo delle amministrazioni pubbliche) e determinerebbe invece un rilevante indebolimento del ruolo dello Stato a sostegno del sistema produttivo del Paese, la cessazione di notevoli flussi economici in termini di dividendi per lo Stato e la fine del controllo pubblico su aziende di rilevanza strategica per la difesa dell'interesse nazionale, in un contesto in cui il Governo Meloni da una parte ha favorito la cessione del controllo della rete TIM (un *asset* strategico del Paese) al fondo infrastrutturale americano KKR, di ITA alla compagnia aerea tedesca Lufthansa, e dall'altra appare diviso rispetto alle scelte necessarie per garantire la continuità produttiva e il futuro di Acciaierie d'Italia (ex ILVA), a partire dal passaggio in maggioranza nella società dello Stato, tramite Invitalia,

si chiede di sapere:

quali siano le linee di indirizzo, le motivazioni industriali, le tempistiche, le modalità di esecuzione e lo stato di avanzamento del programma di dismissioni di partecipazioni azionarie in importanti e strategiche aziende, anche alla luce delle affermazioni del Presidente del Consiglio dei ministri rese nelle comunicazioni al Parlamento in vista della riunione del Consiglio europeo del 14 e 15 dicembre 2023, e del ministro Giorgetti a margine dell'incontro con il *management* di Poste italiane e se il Ministro in indirizzo ritenga, considerata l'attuale situazione, che sia questo il momento in cui procedere alle privatizzazioni;

se intenda confermare l'intenzione del Governo di procedere alla dismissione di Poste italiane e quali siano i proventi stimati da tale cessione, nonché le ricadute industriali ed occupazionali attese da tale dismissione;

quali siano le altre aziende del perimetro pubblico eventualmente coinvolte dal programma di privatizzazioni previsto dal Governo nella NADEF 2023 e quali siano le stime dei proventi e delle perdite di dividendi derivanti da ciascuna dismissione nonché le ricadute del programma sui settori economici interessati.

(3-00941)

FINA - *Ai Ministri della giustizia e dell'ambiente e della sicurezza energetica.* - Premesso che:

nella città di Vasto (Chieti) insiste una struttura penitenziaria trasformata in casa di lavoro con annessa sezione circondariale ubicata in località Torre Sinello in piena riserva naturale di "punta Aderci", una delle più importanti riserve naturali dell'Abruzzo, oggetto di forte afflusso turistico;

il numero di detenuti è stato negli anni aumentato fino ad arrivare al numero di 180 unità, con conseguenti problemi di affollamento della struttura; considerato che:

la struttura non è collegata da una rete fognaria pubblica tanto che i liquami prodotti dalla struttura carceraria sono sversati in mare tramite un sistema di fossa biologica tipo "vasca IMOF" che non consente una totale diluizione dei liquami con la conseguenza che l'amministrazione comunale è costretta ad emettere ordinanza di divieto di balneazione in località Fosso della Paurosa in piena riserva naturale;

tale condizione provoca che la città di Vasto non ha la possibilità di ottenere la sesta bandiera blu, che impedisce all'intero litorale di essere coperto integralmente dal riconoscimento della bandiera blu con conseguente danno per il turismo nonché per la biodiversità marina;

rilevato che:

la struttura, considerata la posizione decentrata e immersa completamente nella riserva naturale, non risulta coperta da rete di illuminazione pubblica nel tratto di strada "Contrada Torre Sinello" di circa 3 chilometri che collega la stessa struttura con la strada statale 16 Adriatica;

tale condizione ha negli anni generato pesanti ripercussioni per gli operatori della giustizia, per la popolazione carceraria e le relative famiglie nonché per tutti coloro che hanno necessità di raggiungere il complesso carcerario poiché sempre più frequentemente si verificano incidenti automobilistici a causa di attraversamenti di fauna selvatica che vive nella riserva naturale,

si chiede di sapere:

se il Ministro della giustizia sia informato che la struttura della casa di lavoro di Vasto è interessata da problematiche endogene che mettono a repentaglio la sicurezza di operatori della giustizia e di tutti coloro che fanno visita al complesso;

quali azioni intenda porre in essere il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica affinché la riserva naturale non sia interessata da sversamenti di liquami non completamente depurati e garantire che possa essere mantenuta la qualifica di bandiera blu.

(3-00942)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

SATTA, ZEDDA - *Al Ministro dell'interno.* - Premesso che:

nella città di Olbia in questi primi mesi del 2024 vi è stato un aumento di azioni di microcriminalità con una serie di atti incendiari nei confronti di

10 autovetture, di un motociclo custodito all'interno di proprietà privata, di un'attività commerciale a carattere stagionale;

l'economia di Olbia e della Gallura ha attratto non solo numerose persone oneste e laboriose, ma anche un elevato numero di soggetti che hanno radicato le proprie attività illecite nel territorio per trarre vantaggio dai benefici dell'indotto connesso all'imprenditoria turistica e al settore dell'edilizia;

è importante che Olbia e il suo territorio, che vivono sull'indotto del turismo, trasmettano a livello nazionale ed internazionale un senso di sicurezza a coloro che risiedono e a coloro che vadano a vivere, ad investire e a trascorrere le proprie vacanze in questi luoghi;

considerato che:

sussiste una condizione di insufficienza di organico delle forze dell'ordine in questa particolare area geografica, posto che durante il periodo estivo si triplica il numero di persone che gravitano sulla città di Olbia (nel 2023 l'aeroporto ha registrato, tra arrivi e partenze, un flusso di 3,2 milioni di passeggeri);

la pianta organica attuale del commissariato di Olbia risulta dimensionata ed invariata dagli anni '90, quando la popolazione residente era inferiore di un terzo rispetto agli attuali 63.000 abitanti e l'afflusso turistico era assai inferiore;

considerato che di recente il Dipartimento di pubblica sicurezza ha proposto un "progetto di riorganizzazione delle articolazioni periferiche dell'amministrazione della pubblica sicurezza",

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di quanto esposto e quali azioni intenda intraprendere per meglio garantire la sicurezza nella città ed in particolare nel centro cittadino;

se ritenga necessario incrementare la pianta organica del commissariato di pubblica sicurezza della città di Olbia.

(4-01003)

MAGNI - Ai Ministri del lavoro e delle politiche sociali e dell'economia e delle finanze. - Premesso che:

notizie di stampa hanno diffuso la notizia di una lavoratrice con gravissimi problemi di salute, oggetto di una procedura di licenziamento da parte della STMicroelectronics, società con sede ad Agrate Brianza (Monza e Brianza), per essere ritenuta non idonea a nessuna mansione all'interno dell'azienda;

la società, specializzata nella ricerca, sviluppo e produzione nel settore della microelettronica di potenza, ha usufruito negli anni di importanti risorse pubbliche, ed è partecipata in forma indiretta allo Stato italiano per almeno il 14 per cento e per un altro 14 per cento dallo Stato francese;

nello specifico, la donna, invalida al 67 per cento, che ha svolto la propria mansione all'interno dell'azienda per ben 24 anni, è stata ritenuta non idonea alla mansione finora svolta e inadatta a qualsiasi altra mansione;

per tali motivi il datore di lavoro le avrebbe comunicato l'impossibilità di un ricollocamento nella struttura di Agrate (che conta ben oltre 5.300 dipendenti) e neanche in quella che ha sede a Cornaredo (1.200 dipendenti):

unica soluzione individuata sarebbe l'offerta di una posizione lavorativa ad Arzano in provincia di Napoli (250 dipendenti e quasi tutti ingegneri), oppure a Marcianise in provincia di Caserta (250 dipendenti) o Catania (5.100 dipendenti);

a parere dell'interrogante, appare di tutta evidenza che si tratti di un provvedimento strumentale e ritorsivo: difficile credere che la condizione di salute della lavoratrice non sia compatibile con nessuna delle mansioni svolte ad Agrate Brianza, posto che lo stabilimento occupa almeno 5.300 dipendenti;

il provvedimento di trasferimento appare all'interrogante il pretesto per licenziare la lavoratrice dinnanzi all'inevitabile rifiuto: per la lavoratrice significherebbe trasferirsi a migliaia di chilometri da famiglia e contesto sociale di appartenenza;

considerato che:

come più volte sottolineato dalla Corte costituzionale è del tutto indifferibile la riforma della disciplina dei licenziamenti, materia di importanza essenziale per la sua connessione con i diritti della persona del lavoratore e per le sue ripercussioni sul sistema economico complessivo;

in particolare gli attuali criteri di risarcimento del danno in caso di licenziamento non risultano essere adeguati, "in un quadro dominato dall'incessante evoluzione della tecnologia e dalla trasformazione dei processi produttivi", e non è indicativo dell'effettiva forza economica del datore di lavoro. Spetta quindi alla valutazione discrezionale del legislatore la scelta delle soluzioni più appropriate per garantire tutele adeguate,

si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo siano a conoscenza della vicenda e come intendano intervenire, ciascuno per quanto di propria competenza, nel doveroso rispetto delle prerogative della magistratura eventualmente adita dalla lavoratrice, per garantire il rispetto dei diritti della lavoratrice citata e, più in generale, di tutti i lavoratori, e se non intendano avviare una revisione della normativa rispettosa dei principi indicati numerose volte dalla Corte costituzionale.

(4-01004)

GASPARRI - Ai Ministri dell'interno e dell'istruzione e del merito. -

Premesso che:

si apprende che il liceo "Severi Correnti" di Milano, in zona CityLife, ha subito gravi danni durante un'occupazione studentesca;

sarebbero stati danneggiati estintori, *computer* e attrezzature scolastiche di ogni genere e tipo, per un danno di ingente valore;

a giudizio dell'interrogante i ragazzi attribuiscono le colpe a persone esterne per sfuggire alle loro responsabilità;

appare all'interrogante evidente il collegamento tra l'occupazione dell'istituto scolastico ed i danni che si sono verificati,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo intendano avviare un accertamento rapido e severo per individuare i responsabili della devastazione di un patrimonio pubblico con ingenti danni, il cui costo ricadrebbe sui cittadini;

se intendano sollecitare un'azione esemplare, che coinvolga chi ha causato i danni al ripristino della struttura scolastica;

se intendano avviare un intervento urgente che ponga con immediatezza, secondo le procedure di legge, a carico dei responsabili il risarcimento dei danni causati.

(4-01005)

FLORIDIA Aurora, DE CRISTOFARO, MAGNI, CUCCHI - *Al Ministro della giustizia.* - Premesso che:

come si apprende da organi di stampa specializzata, in data 3 febbraio 2024, un detenuto trentottenne di origine ucraine si è tolto la vita nella cella della sezione infermeria del carcere di Montorio a Verona in cui era recluso;

da quanto riferisce l'associazione "Sbarre di zucchero", era stato appena dimesso dal reparto psichiatrico, dove era stato precedentemente ricoverato in seguito ad un precedente tentativo di suicidio;

questo costituisce il quinto suicidio avvenuto nel carcere Montorio in soli tre mesi;

il sindacato di Polizia penitenziaria ha denunciato l'accaduto come di una gravità inaudita, sollecitando il Governo a prendere misure che consentano il deflazionamento della densità detentiva e un incremento delle unità di Polizia penitenziaria, attualmente in sottorganico di circa 18.000 unità a livello nazionale;

considerato che:

a livello nazionale, dall'inizio del 2024, si sono già registrati 15 suicidi nei penitenziari italiani, numeri cui devono sommarsi anche i casi di suicidio registrati nei centri di permanenza per i rimpatri;

nel solo anno 2022 nelle carceri italiane sono morte 204 persone, di queste ben 85 sarebbero suicidi; è il numero più alto dal 1990, l'anno in cui è iniziata la raccolta dei dati;

in media, l'anno scorso in Italia si è suicidato un detenuto ogni 5 giorni. Se si rapportano questi numeri con i circa 55.000 detenuti della popolazione carceraria, monitorata dal Ministero della giustizia, si scopre che ci sono stati 15,2 suicidi ogni 10.000 detenuti. Fuori dal carcere, nel 2019 (ultimo anno per cui ci sono statistiche) in Italia i suicidi sono stati 0,71 ogni 10.000 abitanti;

i suicidi sono circa 20 volte più diffusi in carcere rispetto alla popolazione generale;

il rapporto sulla salute mentale in carcere stilato nel 2022 dall'associazione "Antigone" rivela che circa il 40 per cento dei detenuti fa uso costante di psicofarmaci durante la detenzione.

i due parametri, letti in correlazione, sono indice delle pessime condizioni delle strutture carcerarie in Italia, fra sovraffollamento e strutture fatiscenti, per cui le misure detentive raramente rispettano pienamente le finalità rieducative previste dalla Costituzione in materia di pena;

a seguito della soppressione degli ospedali psichiatrici giudiziari, a far data dal 1° aprile 2015, come previsto dalla legge n. 9 del 2012 e dalla legge n. 81 del 2014, le misure di sicurezza detentive dovrebbero essere eseguite presso le residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza, strutture ricettive di custodia a carattere sanitario;

nonostante la strutturale carenza sul territorio nazionale, l'attivazione e l'organizzazione delle REMS avrebbero dovuto costituire uno degli aspetti più importanti del processo di riforma della medicina penitenziaria avviato con il decreto legislativo n. 230 del 1995;

tutti i cittadini sottoposti a misure di custodia carceraria hanno diritto di ricevere lo stesso tipo di assistenza sanitaria durante il periodo di detenzione, ivi inclusi coloro che sono affetti da disturbi psichiatrici,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di quanto esposto, e quali siano le misure che ritiene necessarie per garantire il rispetto dei diritti umani fondamentali anche negli istituti penitenziari;

quali provvedimenti intenda adottare per ovviare al problema dell'insufficienza di personale di Polizia penitenziaria e alla carenza di servizi di cura psichiatrica per i detenuti;

quali siano le misure che intende adottare per contrastare il fenomeno dei suicidi in carcere.

(4-01006)

FLORIDIA Aurora, DE CRISTOFARO, MAGNI, CUCCHI, GUIDOLIN - *Ai Ministri dell'ambiente e della sicurezza energetica, dell'istruzione e del merito e della salute.* - Premesso che:

a seguito della decisione della Provincia di Padova di ampliare il polo scolastico "Rolando da Piazzola", di circa 16.700 metri quadrati, situato nel comune di Piazzola sul Brenta (Padova), è stata rilevata nel sito una contaminazione del terreno risalente all'attività industriale di una fabbrica di concimi chimici, attiva tra il 1891 e il 1963;

nella relazione tecnico-descrittiva redatta nel 2020 dalla ditta incaricata dalla Provincia di Padova di eseguire i lavori, sono emersi superamenti dei limiti di legge, ai sensi del decreto legislativo n. 152 del 2006, per le concentrazioni soglia di contaminazione di sostanze pericolose e inquinanti come arsenico, antimonio, mercurio, piombo, zinco e rame, e con superamenti diffusi in tutti i campioni prelevati per i composti policiclici aromatici, ed in minor misura di idrocarburi pesanti superiori a 12;

nella conferenza dei servizi indetta nel marzo 2021, l'amministrazione comunale, la Provincia, il servizio prevenzione igiene sicurezza ambienti di lavoro e l'ARPA Veneto hanno approvato, ai sensi del decreto legislativo n. 152 del 2006, il piano di caratterizzazione relativo al rischio di contaminazione dell'area;

sia i risultati preliminari sia i risultati finali dell'indagine di caratterizzazione condotta, su commissione della Provincia di Padova, dalla ditta Ingegneria S.r.l. di Ferrara hanno confermato i dati raccolti nell'indagine preliminare;

a seguito delle analisi condotte, è stato interdetto, in via precauzionale, l'utilizzo degli spazi verdi esterni caratterizzati da rischio "non accettabile" per contatto dermico e ingestione umana per la matrice suolo, sia agli studenti che al personale scolastico;

mentre si è proceduto ad indagini ripetute su matrici (*indoor* e *outdoor*) dell'aria, dell'acqua e del terreno, non si è invece mai proceduto ad una valutazione del rischio chimico per le persone insistenti nell'area;

i superamenti di concentrazione "*indoor*" della soglia di contaminazione non sono mai stati valutati in relazione alla massiccia presenza di metalli pesanti, idrocarburi policiclici aromatici e composti alifatici clorurati, composti alogenati alifatici e BTEX, agenti multifattoriali di vulnerabilità per le persone;

nel novembre 2023, sulla base del bando regionale n. 770/2023 per la concessione di contributi ai Comuni e alle Province del Veneto "a sostegno di bonifiche ambientali di siti inquinati - contributi agli investimenti", la Provincia di Padova ha ottenuto dalla Regione Veneto la cifra di 2 milioni di euro per avviare il progetto di bonifica e messa in sicurezza dell'istituto Rolando da Piazzola, attualmente in fase di redazione;

secondo quanto dichiarato nel novembre 2023 dalla Provincia, alla cifra del finanziamento ricevuto, questa aggiungerà ulteriori fondi per realizzare il primo stralcio di bonifica già nel 2024;

tale progetto, che prevede la rimozione di almeno 25 centimetri di terreno e del verde, la posa di un telo di impermeabilizzazione in HDPE, la copertura con uno strato di almeno 40 centimetri di terreno nuovo e la ripiantumazione di verde con radici non profonde, non influenzerà l'attività scolastica,

si chiede di sapere:

se non si ritenga necessario adottare, prima dell'inizio dei lavori, ulteriori misure di sicurezza per coloro che svolgono la propria attività lavorativa e scolastica sul territorio inquinato;

se non si ritenga necessario, dopo 40 anni di esposizione all'aria inquinata, l'avvio di uno studio sanitario ed epidemiologico sul personale, sugli alunni della scuola e su tutta la cittadinanza che giornalmente insiste sul sito inquinato;

quali siano le ragioni per le quali, a fronte delle ripetute richieste, non si è proceduto alla riattivazione, nei locali scolastici, del sistema di ventilazione meccanica controllata che consentirebbe di eliminare la presenza di inquinanti all'interno dell'edificio.

(4-01007)